XIII Legislatura, 1996 - 2001

Lega delle Regioni

Bicamerale

Legge fondamentale (Grundgesetz)
della Rep. fed. di Germania

VII. — LA LEGISLAZIONE DEL BUND

Articolo 70 — Competenze legislative del Bund e dei Länder

(1) I Länder hanno il diritto di legiferare nella misura in cui la presente Legge Fondamentale non conceda al Bund le competenze legislative.

(2) La delimitazione delle competenze tra il Bund e i Länder è regolata dalle disposizioni della presente Legge Fondamentale in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente.

Articolo 71 — Legislazione esclusiva del Bund

Nell'ambito della legislazione esclusiva del Bund i Länder hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano espressamente autorizzati da una legge federale.

Articolo 72 — Legislazione concorrente del Bund

(1) Nell'ambito della legislazione concorrente, i Länder hanno competenza legislativa solo quando e nella misura in cui il Bund non faccia uso del suo diritto di legiferare.

(2) Il Bund ha in questo ambito il diritto di legiferare nel caso sussista la necessità di una regolazione legislativa federale, in quanto che

1. una questione non può essere efficacemente regolata dalla legislazione dei singoli Länder, o
2. la regolazione di una questione mediante la legge di un Land potrebbe nuocere agli interessi degli altri Länder o della collettività, o
3. lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali d'ogni singolo Land.

Articolo 73 — Legislazione esclusiva del Bund, elencazione

Il Bund ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

1. gli affari esteri nonchè la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;
2. la cittadinanza federale;
3. la libertà di circolazione, i passaporti, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione;
4. il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;
5. l'unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la protezione doganale e dei confini;
6. le ferrovie federali e il traffico aereo;
7. il sistema postale e le telecomunicazioni;
8. lo stato giuridico del personale al servizio del Bund e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dal Bund;
9. la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori;
10. la collaborazione del Bund e dei Länder
    a) nella polizia criminale,
    b) per la tutela dell'ordinamento fondamentale liberal-democratico, dell'esistenza e della sicurezza del Bund o di un Land (protezione costituzionale) e
    c) per la protezione contro quelle mire, nel territorio federale, che con l'uso della forza o con azioni preparatorie in tal senso orientate, minaccino gli interessi esteri della Repubblica Federale di Germania,

    come anche l'istituzione di un Ufficio federale di polizia criminale e la lotta alla delinquenza internazionale;
11. la statistica per finalità del Bund.

Articolo 74 — Legislazione concorrente del Bund, elencazione

La legislazione concorrente si estende ai seguenti settori:

1. il diritto civile, il diritto e l'esecuzione penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura, l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;

2. lo stato civile;
3. il diritto di riunione e di associazione;
4. il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;

4a. il diritto di porto d'armi e d'esplosivi;

5. la protezione del patrimonio culturale tedesco da ogni trasferimento all'estero;
6. i problemi relativi ai profughi e agli espulsi;
7. l'assistenza pubblica;
8. la cittadinanza nei Länder;
9. i danni di guerra e il risarcimento;
10. l'assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, l'assistenza per gli ex-prigionieri di guerra;

10a. le tombe di guerra e le tombe delle altre vittime della guerra e delle vittime della tirannia;

11. la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianato, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato);

11a. la produzione e l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, l'istituzione e la gestione degli impianti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell'energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale radioattivo;

12. il diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione;
13. la regolamentazione dei sussidi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica;
14. il diritto relativo all'espropriazione, nella misura in cui riguardi le materie indicate negli articoli 73 e 74;
15. il trasferimento delle proprietà terriere, delle ricchezze naturali, e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva;
16. la prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico;
17. la promozione della produzione agricola e forestale, la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;

18. i trasferimenti immobiliari, il diritto fondiario e gli affitti agrari, le abitazioni, le migrazioni e i luoghi d'insediamento;
19. le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione dell'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, il commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;
19a. la sicurezza economica degli ospedali e la regolazione delle tariffe per cure ospedaliere;
20. la protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie ed i parassiti, così come la protezione degli animali;
21. la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio metereologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune;
22. il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, nonchè la riscossione e la ripartizione delle tasse per l'utilizzo di strade pubbliche con veicoli;
23. le ferrovie secondarie che non sono ferrovie federali, ad eccezione delle ferrovie di montagna;
24. la rimozione delle immondizie, la purificazione dell'aria e la lotta contro i rumori.

Articolo 74a — Legislazione concorrente del Bund, trattamento economico ed assistenza degli appartenenti al servizio pubblico

(1) La legislazione concorrente, inoltre, si estende al trattamento economico ed all'assistenza degli appartenenti al servizio pubblico, aventi un rapporto di servizio e fedeltà di diritto pubblico, nella misura in cui, in base all'art. 73, p. 8, la legislazione non spetti in esclusività.
(2) Le leggi federali di cui al comma 1 necessitano dell'assenso del Bundesrat.
(3) Anche le leggi federali di cui all'art. 73, p. 8, necessitano dell'assenso del Bundesrat, nella misura in cui prevedano altri parametri per la strutturazione o la commisurazione del trattamento economico e dell'assistenza, compresa la valutazione delle funzioni,

oppure importi minimi e massimi differenziantisi dalle leggi federali di cui al comma 1.
(4) I commi 1 e 2 valgono analogamente per il trattamento economico e l'assistenza dei giudici dei Länder. Per le leggi di cui all'art. 98, comma 1, vale, per analogia il comma 3.

Articolo 75 — Leggi-quadro del Bund, elencazione

Il Bund, una volta presenti i presupposti dell'art. 72, ha il diritto di emanare disposizioni concernenti:
1. lo stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nei Länder, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico, qualora l'art. 74a non disponga altrimenti;
1a. i fondamenti generali del sistema universitario;
2. la generale disciplina giuridica della stampa e del cinematografo;
3. la caccia, la protezione della natura e la tutela del paesaggio;
4. la ripartizione delle terre, la regolazione delle aree territoriali e il sistema delle acque;
5. le notifiche e i documenti di riconoscimento.

Articolo 76 — Progetti di legge

(1) I progetti di legge vengono presentati al Bundestag dal Governo federale, dai membri del Bundestag o dal Bundesrat.
(2) I progetti del Governo federale devono essere trasmessi dapprima al Bundesrat. Il Bundesrat ha diritto di esprimere la propria opinione su tali proposte entro sei settimane. Il Governo federale può trasmettere al Bundestag, dopo tre settimane un progetto che esso ha eccezionalmente designato, nel trasmetterlo al Bundesrat, come particolarmente urgente, anche se l'opinione del Bundesrat non gli è ancora pervenuta; ma deve poi immediatamente trasmettere al Bundestag l'opinione del Bundesrat quando la medesima gli sia giunta.
(3) I progetti del Bundesrat devono essere trasmessi al Bundestag, entro tre mesi, attraverso il Governo federale. Questi deve esprimere il suo parere al riguardo.

Articolo 77 — Procedura di approvazione delle leggi

(1) Le leggi federali vengono deliberate dal Bundestag. Dopo la loro approvazione devono essere trasmesse immediatamente al Bundesrat dal Presidente del Bundestag.

(2) Il Bundesrat può, entro tre settimane dall'arrivo della deliberazione con cui la legge è stata approvata, pretendere che venga convocata una commissione composta di membri del Bundestag e del Bundesrat, per un esame in comune del progetto di legge. La composizione e la procedura di questa commissione sono stabilite da un regolamento interno, che è deliberato dal Bundestag e che necessita dell'assenso del Bundesrat. I membri del Bundesrat inviati in questa commissione non sono legati ad istruzioni. Nel caso sia necessario per una legge l'assenso del Bundesrat, anche il Bundestag e il Governo federale possono pretenderne la convocazione. Qualora la commissione proponga un cambiamento della deliberazione con cui è stata approvata la legge, il Bundestag deve prendere una nuova deliberazione.

(3) Qualora per una legge non sia necessario l'assenso del Bundesrat, il Bundesrat può, dopo terminata la procedura prevista dal comma 2, entro due settimane, sollevare opposizione contro una legge deliberata dal Bundestag. I termini per l'opposizione cominciano, nel caso del comma 2, ultima frase, con l'arrivo della nuova deliberazione presa dal Bundestag, ed in tutti gli altri casi, con l'arrivo della comunicazione del Presidente della commissione, prevista nel comma 2, che si è conclusa la procedura davanti alla commissione stessa.

(4) Se l'opposizione viene deliberata con la maggioranza dei voti del Bundesrat, essa può essere respinta da una deliberazione della maggioranza dei membri del Bundestag. Nel caso che il Bundesrat abbia deliberato l'opposizione con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti, il Bundestag può respingerla con la maggioranza dei due terzi che sia pari almeno alla maggioranza dei membri del Bundestag.

Articolo 78 — Attuazione delle leggi federali

Una legge approvata dal Bundestag è perfetta se il Bundesrat è concorde, se non presenta una richiesta ai sensi dell'art. 77, comma 2, se entro i termini dell'art. 77, comma 3, non solleva opposizione o la ritira, o se l'opposizione viene respinta da una votazione del Bundestag.

Articolo 79 — Modifica della Legge Fondamentale

(1) La Legge Fondamentale può essere modificata solo da una legge che modifichi o integri espressamente il testo della Legge Fondamentale stessa. In caso di trattati internazionali, che hanno per oggetto una regolazione di pace, la preparazione di una regolazione di pace o l'abolizione di un regime di occupazione, oppure che sono stabiliti per servire alla difesa della Repubblica Federale, è sufficiente, a chiarimento, che le disposizioni della Legge Fondamentale non contrastino con la stipulazione e l'entrata in vigore degli accordi, un'integrazione del testo della Legge Fondamentale, che si limiti a detto chiarimento.

(2) Una tale legge necessita dell'assenso dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat.

(3) Non è ammissibile una modifica della presente Legge Fondamentale che tocchi l'articolazione del Bund in Länder, la partecipazione, in via di massima, dei Länder alla legislazione o i principi enunciati negli art. 1 e 20.

Articolo 80 — Emanazione di decreti legislativi

(1) Il Governo federale, un ministro federale o i Governi dei Länder possono essere autorizzati per legge ad emanare dei decreti legislativi (Rechtsverordnungen). Nella legge, peraltro, dovranno essere determinati il contenuto, lo scopo e la misura dell'autorizzazione concessa. Nel decreto legislativo dovrà essere indicato il fondamento giuridico. Se sarà previsto dalla legge che l'autorizzazione potrà ulteriormente essere trasferita, sarà necessario un decreto legislativo per il trasferimento della detta autorizzazione.

(2) Se il legislatore federale non dispone diversamente, occorre l'assenso del Bundesrat per i decreti legislativi del Governo federale o di un ministro federale relativi ai principi generali e alle tariffe per l'utilizzazione dei servizi ferroviari, postali e delle telecomunicazioni, alla costruzione e all'esercizio delle ferrovie, così come per i decreti legislativi emanati in base a leggi federali, che necessitano

dell'assenso del Bundesrat oppure che vengono eseguiti dai Länder, sia per incarico del Bund, sia come materia propria.

Articolo 80a — Applicazione di decreti legislativi in caso di tensione

(1) Se è stato stabilito nella presente Legge Fondamentale o in una legge federale sulla difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile, che possono essere applicati dei decreti legislativi solo sulla base delle norme contenute nel presente articolo, l'applicazione al di fuori dello «stato di difesa» (Verteidigungsfall) è ammissibile soltanto se il Bundestag ha stabilito l'entrata nello «stato di tensione» (Spannungsfall) o se ne ha approvato specificamente l'applicazione. L'accertamento dello «stato di tensione» e la specifica approvazione nei casi dell'art. 12a, comma 5, prima frase e comma 6, seconda frase, necessitano di una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
(2) I provvedimenti emanati in base ai decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere abrogati se il Bundestag lo richiede.
(3) A differenza di quanto stabilito nel comma 1, è ammissibile l'applicazione di tali decreti legislativi anche sulla base e secondo il tenore di una delibera che è stata presa da un organo internazionale, con l'approvazione del Governo federale, nel quadro di un trattato di alleanza. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere abrogati se lo richiede il Bundestag a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 81 — Stato di emergenza legislativo

(1) Se nel caso previsto dall'art. 68 il Bundestag non viene sciolto, il Presidente federale, su proposta del Governo federale, può dichiarare, con l'assenso del Bundesrat, lo stato di emergenza legislativa per un progetto di legge, qualora il Bundestag lo abbia respinto sebbene il Governo federale l'avesse dichiarato urgente. Ciò vale anche se un progetto di legge è stato respinto sebbene il Cancelliere federale avesse collegato ad esso la mozione di cui all'art. 68.
(2) Se il Bundestag respinge nuovamente il progetto di legge dopo la dichiarazione dello stato di emergenza legislativa oppure l'approva in una stesura inaccettabile per il Governo federale, la legge

si considera approvata se il Bundesrat vi assenta. Ciò vale anche se il progetto non è approvato dal Bundestag entro quattro settimane dalla ripresentazione.
(3) Durante la permanenza in carica di un Cancelliere federale anche qualsiasi altro progetto di legge respinto dal Bundestag può essere approvato entro un termine di sei mesi dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza legislativa, ai sensi dei commi 1 e 2. Decorso il termine non è ammessa, durante la permanenza del medesimo Cancelliere federale, una successiva dichiarazione dello stato di emergenza legislativa.
(4) La Legge Fondamentale non può essere nè modificata, nè in tutto o in parte abrogata o sospesa, da una legge approvata in base al comma 2.

Articolo 82 — Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore di decreti legislativi

(1) Le leggi approvate in base alle norme della presente Legge Fondamentale sono promulgate, dopo la controfirma, dal Presidente federale e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale federale (Bundesgesetzblatt). I decreti legislativi sono promulgati dall'autorità che li emana e, nel caso che il legislatore federale non disponga diversamente, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale federale.
(2) Ogni legge ed ogni decreto legislativo devono stabilire il giorno della loro entrata in vigore. Ove manchi una tale indicazione, entrano in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale federale.

COMMISSIONE - VENERDI 7 MARZO

AUDIZIONE DEI SINDACI

D'Alema: riassume gli obiettivi

ENZO BIANCO:

federalismo "equilibrato" es. • forte nucleo di poteri a livello nazionale
• « rafforzamento del ruolo delle regioni (e delle città?): macroregioni?
Formica: il governo dell'area vasta"
Cremona: no esaltato il livello locale;

Diversità con le regioni: lo Stato non deve articolarsi in Regioni e le Regioni in Province e in Comuni -

federalismo cooperativo: basato sulle sussidiarietà -
non basta riconoscere le potestà statutarie ai comuni occorre togliere i vincoli (legislativi?) che hanno a monte.

Bassanini: regionale; (due comuni tra due regioni)
" dello Stato (" " legislativa e dell'autonomia)

PRES. UPI: - revisione del centralismo
- riarticolazione dei rapporti istituzionali -
- Competenze amministrative differenziate (tra base di debolezza istituzionale).
(tutte le donne della persona; ai singoli)
(" " del territorio; delle persone)

57 Leggi stelle Regioni 117 119 AUTONOMIE

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Supplemento al n. 1788 di «Regione Veneto».
Edizione promossa dalla Presidenza del Consiglio regionale del Veneto
per il 40° della Costituzione Italiana.
Realizzazione grafica: Fabrizio Olivetti.
Stampa: Tipolitet Gasparoni - Venezia.

Quarant'anni fa, il primo gennaio 1948, è entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana, la legge fondamentale del nuovo Stato nato dalla sconfitta del fascismo e dalla riscoperta dei valori democratici.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale offre a tutti i lettori di "Regione Veneto" l'opportunità di avere a portata di mano, per una facile consultazione, questo testo legislativo che ogni cittadino italiano dovrebbe conoscere almeno nelle sue linee essenziali.
La conoscenza della Costituzione è, del resto, un'esigenza attuale in questo momento in cui al centro del dibattito politico vi è il problema delle riforme istituzionali, vale a dire della necessità di mettere le strutture portanti dello Stato, fvi comprese le Regioni, nella condizione di rispondere sempre meglio alle esigenze di una società in continuo cambiamento.

Francesco Guidolin
Presidente del Consiglio regionale del Veneto

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la 18ª disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (2).

11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

13 La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

14 Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.

20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere

generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

22 Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

23 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

26 L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (3).

27 La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

28 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI

29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

30 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

34 La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI

35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le

organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

---

36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

---

37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

---

38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.

---

39 L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

---

40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

---

41 L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

43 A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

44 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

45 La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

46 Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

47 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina e coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

49 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

50 Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

51 Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

52 La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

54 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

Sezione I - *Le Camere*

55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

56 (*) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

57 (*) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

58 I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

59 È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

60 (*) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

61 Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

62 Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

63 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

64 Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

65 La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

66 Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

67 Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68 I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

69 I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II – *La formazione delle Leggi*

70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

71 L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti ai quali sia conferita a legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

72 Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazioni di bilanci e consuntivi.

73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

74 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con un messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

75 È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di

indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

76 L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

77 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

78 Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

79 L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

80 Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

81 Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire i nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

82 Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

85 Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

86 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

87 Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere la grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

88 Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

89 Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

90 Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

91 Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

Sezione I - *Il Consiglio dei Ministri*

92 Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

93 Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94 Il Governo deve aver la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera, e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

95 Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo

politico ed amministrativo promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

96 Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione II - *La Pubblica Amministrazione*

97 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

98 I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III - *Gli organi ausiliari*

99 Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

100 Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

Sezione I – *Ordinamento giurisdizionale*

101 La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

102 La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

103 Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

105 Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

106 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

107 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

108 Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

109 L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

110 Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II – *Norme sulla giurisdizione*

111 Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

112 Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

113 Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

114 La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

115 Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.

116 Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

117 La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

118 Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

119 Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

120 La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

122 Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

123 Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

124 Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

125 Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

126 Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

127 Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve visitarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

128 Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

129 Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

130 Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

131 (*) Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

132 Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

133 Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I - *La Corte costituzionale*

134 La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i ministri, a norma della Costituzione.

135 (*) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice istituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

136 Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

137 Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II - *Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali*

138 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

139 La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente

esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111.

VII (*) Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e di dipendenti dello Stato anche nelle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

XI Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate (**).

XII È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni esistenti nel territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi sono avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono coma parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l'elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII La presente Costituzione è promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

Enrico De Nicola

CONTROFIRMANO

Il Presidente dell'Assemblea Costituente
Umberto Terracini

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Alcide De Gasperi

V. il Guardasigilli
Grassi

NOTE

(1) Con le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione», 27 dicembre 1963, n. 3 «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» e 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale». (*Gazzetta Ufficiale* n. 298, ediz. straord. del 27 dicembre 1947, *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1948, *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1963, *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1964 e *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 novembre 1967).

(2) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, stabilisce (art. unico): «L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

(3) V. nota 2.

(4) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

(5) Così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.

(6) Così modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

(7) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.

(8) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

(9) Così modificato dall'articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

(10) La legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 1963.

Gianfranco Miglio

Modello di Costituzione Federale per gli italiani

Fondazione per un'Italia Federale
Via V. Monti 15
20123 Milano
tel. 02/4390689 - fax 02/4690430

Indice

A. Premessa

B. Requisiti necessari di una "vera" Costituzione Federale

C. Il sistema dei poteri e delle garanzie

1. I Cantoni
2. Loro formazione e struttura
3. Le Regioni a statuto speciale
4. La divisione dei poteri
5. Organizzazione delle aree di governo
6. Il Presidente della Repubblica
7. Il Direttorio Federale.
   Il "procedimento di emergenza"
8. I collegi rappresentativi
9. L'Assemblea Federale
10. Il Senato Legislativo
11. Le Consulte municipali
12. La Corte Costituzionale
13. I rapporti economici
14. La revisione costituzionale

D. Conclusioni

A. PREMESSA

La "divisione dei poteri" e il modello "federale" sono i due fondamentali espedienti con i quali il pensiero politico occidentale ha affrontato la crisi delle istituzioni europee prodottasi fra Sette e Ottocento. Quando infatti si esaurì la lunga fase di sviluppo dello Stato moderno, basata sul principato personale e dinastico, si pose il problema di smantellare la straordinaria concentrazione di poteri realizzata dalla monarchia assoluta.

I due espedienti citati miravano - e mirano tuttora - il primo a garantire la libertà dei cittadini, suddividendo l'autorità di chi comanda sulla base delle competenze (funzioni o "poteri"), il secondo a garantire la libertà e l'identità delle comunità, suddividendo il potere di chi comanda, sul territorio.

Ma intanto, una nuova classe politica sostituì all'autorità del principe e dei suoi aiutanti quella di una assemblea rappresentativa, all'interno della quale si affermò (per la verità con molta difficoltà) il principio "maggioritario": in virtù del quale la volontà del collegio è appunto espressa dalla "maggioranza" numerica dei membri.

Il principio della "divisione dei poteri" fu quasi subito tradito, perché l'assemblea riunì nelle sue mani sia il potere politico (di formare, controllare e deporre il Governo) sia il potere legislativo. L'unica funzione che rimase relativamente "separata" dalle altre fu quella giurisdizionale: ma perché i magistrati, con una lotta secolare, erano già riusciti ad affermare il primato e la superiorità della legge e dell'ordinamento giuridico sull'arbitrio del principe.

Dal mancato rispetto del principio della "divisione dei poteri" dipende la maggior parte delle tribolazioni che, da duecento anni, affliggono più o meno tutti i sistemi politici europei.

Ancora peggio sono andate le cose con il principio "federale". La classe politica asserragliata nei parlamenti non solo ereditò il disegno di comunità statuali compatte ed omogenee, raccolte attorno al mito dell'unità "nazionale" (che avevano costituito la bandiera delle ultime monarchie assolute), ma adoperò lo strumento maggioritario (cioè la prevalenza materiale del numero) per delegittimare tutte le minoranze, negando il loro diritto alla conservazione dell'identità.
La fazione giacobina mandò al patibolo la minoranza girondina, sotto l'accusa di "federalismo", e di attentato alla sacra unità della "nazione".
La verità è dunque che la regola della "maggioranza" - anche come produttrice di abusi - ha preso il posto del monarca assoluto e del suo arbitrio. Alessio de Tocqueville è famoso per avere rivelato questo limite strutturale della rivoluzione "democratica". Anche una maggioranza numerica (più o meno temporanea) è sempre e soltanto una delle "minoranze".
Una convivenza politica è infatti sempre formata da una naturale pluralità di "minoranze": e ciò che appare "maggioranza" è solo il prevalere (più o meno mascherato)di una di queste "minoranze" sulle altre.
La "centralizzazione" del potere è lo strumento con il quale normalmente si realizza tale "sopruso": perché nel "centro" (nella "capitale", nel "palazzo", e via escogitando) si materializza l'immagine di una mitica (e inesistente) collettività, inventata e gestita dalla "minoranza" dominante.
In tutte le convivenze politiche, di ogni tempo e di ogni luogo, c'è sempre una parte della popolazione che cerca di vivere alle spalle degli altri. Carlo Marx ha un posto imperituro nella storia del pensiero economico perché ha scoperto un caso esemplare di questo rapporto parassitario, rivelando lo sfruttamento del proletariato operaio da parte del primo industrialismo. Poi, muovendo dalla contestazione di questo rapporto parassitario, si sono formati sistemi in cui il ruolo degli sfruttatori é stato assunto dalla burocrazia del regime collettivo, forse ancora più avida dei "padroni delle ferriere".
I sistemi politici "federali" sono stati ideati per garantire e conservare l'identità e la libertà delle minoranze (di tutte le minoranze), impedendo che una di queste (anche se trasfigurata in "maggioranza") prevarichi sulle altre. Essi inoltre sollecitano e realizzano il massimo di mobilitazione morale e materiale dei cittadini, di controllo dei pubblici poteri e

di assunzione di responsabilità nella gestione delle scelte politiche.
Come la "divisione dei poteri" è un complesso di istituzioni di non facile realizzazione: così le costituzioni "federali" sono indubbiamente le più difficili da costruire e da gestire. Sopra tutto è arduo conservare le garanzie che rendono appunto "federale" una costituzione, e non permettono una nuova "centralizzazione" del potere. Ma questo è possibile solo a patto che si abbiano idee chiare e precise in base alle quali distinguere i veri sistemi federali dai falsi "federalismi" (regimi di "autonomia", sistemi "quasi-federali", "regionalismi", e così via.).
Gli italiani dovranno presto constatare che questo paese non può uscire dal gorgo in cui affonda sempre più, se non abbandonando le istituzioni della prima Repubblica, rinunciando alla disastrosa gestione centralizzata dei pubblici affari, e attribuendo una forte dose di responsabilità e di iniziativa alle diverse parti in cui si articola il paese stesso.
L'adozione di una costituzione "federale" è non solo suggerita dunque dalla tendenza generale dell'evoluzione istituzionale oggi in atto ("neo-federalismo"), ma è per gli italiani l'unica misura con la quale essi possono smobilitare un sistema di governo inefficiente e intimamente corrotto (Prima Repubblica), e sostituirlo con un ordinamento politico-amministrativo moderno e adeguato.

B. REQUISITI NECESSARI

Una "vera" Costituzione Federale deve avere i seguenti requisiti. Se non li ha, *non è federale* (e quindi non produce gli effetti che da essa si attendono, ma crea invece danni incalcolabili).

1. In primo luogo le regole che seguono devono derivare da una apposita Costituzione. Non si possono innestare "elementi di federalismo" su di una Costituzione ispirata ad altro modello. La revisione costituzionale poi deve essere soggetta a procedure molto aggravate: discussa ed approvata da coloro che detengono il potere, nei diversi livelli, e dai cittadini di tutte le unità (Cantoni) che compongono la Federazione.

2. Il potere deve essere diviso sul territorio: nel senso che le funzioni di

governo non siano concentrate in un solo fulcro di potere, ma divise stabilmente fra *almeno due* aree. Queste possono essere più di due, ma mai meno di due: i soggetti membri della Federazione (Cantoni) e la Federazione stessa. La diffusione del potere nella Costituzione federale fa sì che in questa non esista alcun "sovrano". "Sovrano" (secondo la più genuina concezione del costituzionalismo europeo) è soltanto l'ordinamento nel suo complesso. In questo senso i titolari di funzioni pubbliche, sono "partecipi" della sovranità. Ma quest'ultima, nella sua accezione tradizionale e solitaria, viene superata, e sostituita da momenti di decisione funzionale, diffusi nell'intera Costituzione.

3. L'autorità federale non deve essere un potere "superiore" o comunque separato dalle autorità che governano i "Cantoni": deve nascere dall'assemblaggio dei governi cantonali. La forma di governo più adatta ad una Costituzione federale, è perciò quella "direttoriale" (come nella Confederazione Elvetica): un Direttorio composto dai vertici stessi dei Cantoni, e soltanto "guidato" da un Presidente eletto da tutti i cittadini. In tal modo, autorità cantonali ed autorità federale si combinano e si compattano, rendendo immediato il confronto delle decisioni e riducendo il percorso necessario per giungere a queste ultime.

4. I Cantoni (ordinari e principali, fatto salvo dunque il caso delle Regioni a statuto speciale) non devono essere piccoli. E ciò per tre ragioni: a) per poter gestire efficacemente le vaste esigenze di governo; b) per potere resistere alle lusinghe o alle minacce (pretese "sostitutive") dell'autorità federale (come invece *non é* accaduto in USA ed in Germania); c) per poter formare, con i propri vertici, un Direttorio federale agile e funzionale.
Una Federazione, costituita da molti piccoli soggetti (Regioni, Länder, e così via) è destinata rapidamente a trasformarsi in un sistema centralizzato. Hamilton chiedeva che gli Stati Uniti fossero composti da molti piccoli "States", perché pensava che la Federazione fosse lo stadio di transizione verso una Repubblica nazionale centralizzata. E se la Confederazione Elvetica è rimasta tale, sebbene composta da ventitré piccoli Cantoni, ciò è accaduto perché questi ultimi sono sorretti e guidati da cittadini, irriducibilmente decisi, per secolare tradizione, a difendere

la loro individualità: tutto il contrario delle nostre "Regioni".
Una federazione, formata di grossi Cantoni, apre la sola prospettiva possibile a una integrazione europea di tipo anch'essa "federale": perché un reticolo di contratti (trattati) fra "grandi regioni" (Cantoni) al di sopra dei confini "nazionali", costituirà il superamento del pluralismo negativo degli "Stati sovrani" oggi ancora imperante.

5. Mentre in uno Stato unitario e accentrato si tende a comandare con atti di imperio (provvedimenti e decisioni presi dall'alto), in un sistema federale, a tutti i livelli, si tende a operare con il sistema del contratto, cercando sempre il consenso delle popolazioni coinvolte. In una vera Federazione non c'è posto per l'autorità carismatica di un "demiurgo", di un "salvatore della patria", ma soltanto per "decisioni" le quali vengono prese, dai titolari di pubblico ufficio, dopo che si è negoziato fino ai limiti del possibile.
Egualmente non si ricorre alla regola della "maggioranza" per troncare un eventuale contrasto. Perché coloro che si trovano "in minoranza" devono essere convinti prima di dover rinunciare alla loro opzione: verso coloro che sono in minoranza non si deve usare la violenza del numero, ma la persuasione del negoziato.
In una Federazione non c'è spazio per il principio "gerarchico": autorità cantonale (e prerogativa municipale) da un lato, e autorità federale dall'altro, non costituiscono una "gerarchia", ma sono "parimenti ordinate". Da qui deriva che il principio di "sussidiarietà" è intimamente opposto allo spirito del federalismo, ed è invece funzionale alla creazione - o alla restaurazione - di un sistema unitario e centralizzato. Sussidiarietà e gerarchia sono sinonimi.

6. Il punto cruciale di ogni ordinamento federale è l'esistenza di procedure, costituzionalmente organizzate e garantite, che - salvaguardata la competitività implicita del sistema, ed il suo riposare su di un confronto senza fine - producano decisioni normative e governamentali certe e in tempi ragionevolmente brevi. Dopo avere discusso fino in fondo e confrontato le posizioni divergenti, si devono operare scelte non equivoche e per quanto possibile precise. Le istituzioni della Repubblica federale devono attribuire questa responsabilità decisionale a persone

e a collegi precisi, situati nei diversi livelli dell'ordinamento. Tali procedure controbilanciano il carattere contrattuale, competitivo e aperto del sistema federale. Discutere sempre, e fino in fondo, ma poi, in tempi certi e prestabiliti, decidere.

7. Un ordinamento federale è alimentato e sorretto da due vocazioni, da due inclinazioni ideali dei suoi cittadini. La prima di queste è un profondo interesse e rispetto per le diversità: per ciò che - sul piano dei costumi, delle tradizioni culturali, dello stile di vita - differenzia le persone e le loro aggregazioni. La pretesa di rendere l'umanità omogenea è profondamente estranea al vero federalista. Perché un conto è battersi affinché i diritti civici e individuali siano estesi a tutti gli uomini e le donne: un conto è invece pretendere che questa eguaglianza giuridica sia la base per far diventare uniformi ed omogenei tutti i popoli che la natura ha reso - e continua a far diventare - diversi. Così, mentre uno Stato unitario ed accentrato mira a rendere tutti i cittadini eguali ed omogenei, e diretti dall'alto, una Costituzione federale è fatta per conservare, tutelare e gestire le diversità.

8. La seconda vocazione di una convivenza federale è il culto della concorrenza e della competizione. E ciò accade perché esiste una stretta relazione tra federalismo ed economia di mercato. Come tutte le economie "amministrate" e collettive presuppongono una centralizzazione dei poteri ed una struttura monocratica, così al contrario l'economia di mercato, basata sul pluralismo e sulla libera iniziativa dei soggetti, trova il suo clima congeniale nei sistemi politico-amministrativi federali. Alla competizione dei soggetti economici corrisponde la competizione ed il confronto (incanalato dalla Costituzione) fra i soggetti politici della Federazione (Cantoni ed altre unità legittimate).

Se si analizzano le cose con la dovuta attenzione, si deve constatare che tutti i requisiti essenziali per il successo di un moderno sistema federale, finora analizzati, sono già venuti emergendo, "di fatto" - almeno qui in Italia - negli ultimi quarant'anni: e si sono profilati nel contesto della

Costituzione del 1948, man mano che questa si andava deformando. Così che l'adozione di una Costituzione federale oggi rappresenta la razionalizzazione, e la traduzione in positivo, di tutti i fenomeni negativi e degenerativi che si sono venuti accumulando negli scorsi decenni. Paradossalmente la trasformazione federale è stata preparata dalla decadenza della Prima Repubblica.

C. IL SISTEMA DEI POTERI E DELLE GARANZIE

1. La base di ogni Costituzione Federale è formata dalle convivenze politico-amministrative che si articolano sul territorio e che si contrappongono all'autorità "federale": i Cantoni. Esistono anche ordinamenti pseudo-federali che "combinano" particolarismi non localizzati sul territorio (economico-sociali, professionali, confessionali, e così via.). Ma il vero federalismo si basa su unità territoriali: cioè su pluralità di individui che vivono abitualmente gli uni accanto agli altri e hanno in comune la maggior parte dei bisogni esistenziali e (sopra tutto) consuetudini, tradizioni e stili di vita, che li differenziano dalle altre convivenze. Fra coloro i quali oggi in Italia temono (o considerano contraria ai propri interessi) l'adozione di una "vera" costituzione federale, è forte la tendenza a chiedere che la Federazione si basi sulle attuali "Regioni": sia cioè una "Federazione regionale".
Ora, lo "Stato regionale" - inventato dai costituenti italiani fra il 1946 e il 1947, e consacrato nel Titolo V della Carta - rappresenta l'esperienza più fallimentare che si conosca di questo tipo di ordinamento: quando si afferma che lo "Stato regionale" è il contrario di un sistema federale, si cita il caso italiano. Non è necessario ricordare le cause di questa disfatta: basterà rilevare che il "regionalista" non condivide intimamente nessuno dei principî ("requisiti") di una concezione federale, illustrati più sopra.

Le Regioni italiane - individuate, come è noto, sulla base di ottocenteschi parametri statistici e burocratico-fiscali - sono fra di loro profondamente diverse per dimensioni e per capacità di "controbilanciare" una eventuale autoritá federale. Che cosa hanno in comune infatti il Molise e la Lombardia, il Piemonte e la Basilicata? Alcune Regioni sono veri e propri piccoli Stati, altre invece sono gros-

se province. Il federalismo è fatto per combinare soggetti diversi, ma il modello "duale" della sua struttura esige un minimo di omogeneità fra i Cantoni, anche in vista della loro idoneità a gestire una competenza governamentale imponente.
Se si creasse una Federazione fra le 20 attuali Regioni, alcune di queste (le più grandi e più forti) prenderebbero il volo, e controbilancerebbero validamente l'autorità federale; mentre le piùpiccole e più deboli, incapaci di assolvere i compiti loro attribuiti, si getterebbero fra le braccia proprio dei poteri federali. Il risultato finale sarebbe quello di una Repubblica squilibrata e dilacerata, e di una restaurazione a furore di popolo del governo centralizzato (che è proprio il risultato a cui mirano i fautori dello "Stato regionale").

2. Va subito detto però che la costruzione di un sistema federale in Italia può nascere soltanto partendo dalle attuali Regioni, mantenendo e combinando in modo diverso la loro identità, e sopra tutto utilizzando il personale, onorario e burocratico, che finora le ha amministrate; per colpa del sistema in cui è cresciuta, quella regionale non è una classe politica molto diversa dai reggitori della Prima Repubblica: ma bisogna fare di necessità virtù, e costruire il nuovo edificio con il materiale umano di cui si dispone. Far scendere angeli dal cielo non è proprio possibile.
Comunque si rigirino le cose, i Cantoni della Federazione devono essere formati dalle quindici Regioni a statuto ordinario, che già vengono abitualmente raggruppate - a fini statistici e geo-economici (ma anche dal linguaggio quotidiano) - in tre aree: la Valle padana (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna), l'Italia centrale (Toscana, Umbria, Lazio, Marche) e l'Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria), unificate ciascuna da una innegabile omogeneità storico-culturale.
Se ve ne fosse bisogno, le recenti elezioni amministrative hanno dimostrato che in ciascuno di questi potenziali Cantoni, predomina una colorazione politica ben definita: al Nord la vocazione "centrista" e autonomista, al Centro la simpatia per la Sinistra, al Sud la propensione per la Destra.
C'è chi afferma che i grandi Cantoni dovrebbero nascere da una opzio-

ne popolare, da una manifestazione di volontà dei cittadini: noi rispondiamo che i tre grandi Cantoni esistono già nella coscienza collettiva. Come esistevano già le Regioni, tanto è vero che la Costituente non chiese mai agli italiani se gradivano di essere ripartiti in venti Regioni, e in quelle Regioni: le diede per legittimate.
Le Regioni non scompaiono affatto: perché il Cantone è in fondo, alle sue origini, un "consorzio di Regioni"; e il Cantone governa e amministra per mezzo delle Regioni, i cui vertici costituiscono il governo del Cantone stesso.
Ognuna delle 15 Regioni a statuto ordinario potrà darsi la struttura interna e la legge elettorale che i suoi cittadini preferiscono. Però ognuna di esse deve culminare con un Presidente eletto direttamente dal popolo: perché i Presidenti delle Regioni comprese nel Cantone devono formare il Direttorio (governo) del Cantone stesso, guidato da un Governatore, eletto anch'egli da tutti i cittadini.
Entro il Cantone, come è ovvio, le differenze dimensionali delle Regioni vengono naturalmente compensate, senza che ciascuna di esse perda la propria identità.
Ai Cantoni spetta una competenza "universale": cioè su tutte le materie di governo, escluse quelle riservate all'autorità federale. A loro spettano anche le nuove competenze (funzioni pubbliche) che si rendessero necessarie in futuro: salvo che i Cantoni, liberamente e di comune accordo, decidano di affidarle al potere federale.
Come già detto, le competenze e i ruoli dei due livelli (cantonale e federale) sono equivalenti (cioè non subordinati l'uno all'altro) e si radicano nel dettato costituzionale.
I confini precisi fra i tre Cantoni, potranno essere oggetto di consultazioni referendarie. Ma questi tre Cantoni presentano già fin d'ora una dimensione ottimale, dal punto di vista delle esigenze istituzionali del sistema federale.
Dal punto di vista dei quadri professionali, la creazione dei tre governi cantonali avverrà abbastanza facilmente, assemblando una parte del personale delle amministrazioni regionali che compongono il Cantone, e il personale dei corrispondenti uffici periferici dello Stato, dai quali l'amministrazione centrale si sarà ritirata.

3. Le cinque Regioni a statuto speciale vengono pienamente conserva-

te. La Costituzione Federale riconoscerà loro la possibilità di procurarsi, a livello statutario, le opportunità organizzative e istituzionali eventualmente spettanti ai tre maggiori Cantoni, e che siano applicabili alle Regioni stesse. La questione degli speciali aiuti finanziari riconosciuti a queste unità, verrà risolta alla luce del principio che la Federazione ha il dovere di aiutare tali "minoranze" etniche, alle quali è stata già ormai da tempo riconosciuta una speciale autonomia. I presidenti delle Regioni a statuto speciale, faranno parte, a turno, del Direttorio Federale. Ogni Regione a statuto speciale ha la medesima dignità costituzionale di un Cantone.

4. Applicando sistematicamente il principio della divisione dei poteri, il nostro modello separa, a tutti i livelli, il potere di "governare" da quello di "rappresentare". Entrambi sono legittimati dal voto popolare, ma nascono separatamente. Tutte le cariche elettive - di Governo e di rappresentanza - hanno durata quadriennale.
Sindaco, Presidente di Regione, Governatore di Cantone, sono tutti eletti direttamente dai cittadini, e indipendentemente dai rispettivi collegi rappresentativi; non c'è vincolo di maggioranza, perché ognuno di loro ha poteri propri che gli consentono di governare. I Consigli li controllano e li possono far cadere (con voto di sfiducia) ma esponendosi però tutti con questo atto ad un nuovo giudizio degli elettori.

5. ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI GOVERNO.
Il Sindaco nomina e dimette i membri della Giunta a suo piacimento: sono suoi fiduciarî.
Lo stesso fa il Presidente della Regione.
Il Governatore del Cantone - eletto anche lui direttamente dai cittadini del Cantone - invece presiede (e dirige) un Direttorio Cantonale, formato dai Presidenti delle Regioni che compongono il Cantone.
I Governatori dei Cantoni - insieme con uno dei Presidenti a turno delle Regioni a statuto speciale - formano il Direttorio Federale, presieduto e diretto dal Presidente della Federazione (di cui parliamo al paragrafo seguente).

6. Il Presidente della Repubblica (Presidente Federale) è eletto per

quattro anni da tutti i cittadini italiani: come il Presidente degli USA, è un Presidente "governante" e non più "garante". Le funzioni "di garanzia" infatti spettano al Presidente della Corte Costituzionale (si veda più avanti al § 12).
Il Presidente Federale incarna le "ragioni dell'unione". Rappresenta cioè il momento unitario della vita del Paese. Egli dirige il Direttorio Federale (che è l'unico organo collegiale di governo) ed è quindi a capo del governo. Sceglie, nomina e dimette i Segretari di Stato, preposti alle funzioni spettanti al Governo Federale: Esteri, Difesa, Politica Monetaria, Giustizia. I Segretari di Stato *non* formano un collegio, collaborano con il Direttorio Federale, dal quale dipendono e che li può chiamare a consulto. Decadono dall'incarico con la fine del mandato del Presidente, e possono essere nuovamente nominati.
Il Direttorio Federale nomina e dimette i responsabili dei servizi organizzati presso il Governo federale.
Il Presidente Federale (in quanto presidente "governante") può essere deposto, con il voto dei due terzi dei membri dell'Assemblea Federale, la quale propone contestualmente il successore. Alle elezioni che seguono, i cittadini scelgono fra il Presidente deposto e il candidato proposto dall'Assemblea. Contemporaneamente essi votano per il rinnovo dell'Assemblea Federale e quindi delle Diete Cantonali.

7. Il Direttorio Federale è l'organo collegiale di governo. E' composto dai tre Governatori Cantonali, da un Presidente, a turno, di Regione a statuto speciale, e dal Presidente Federale. Delibera a maggioranza. Deve deliberare all'unanimità la legge di bilancio, gli altri provvedimenti economico-finanziari più importanti, indicati specificamente dalla Costituzione, compresi quelli relativi al sostegno finanziario delle aree svantaggiate e alla redistribuzione intercantonale della ricchezza (mentre per la redistribuzione intracantonale è competente il Direttorio Cantonale), nonché le eventuali deleghe di funzioni al Presidente.
Qualora il Direttorio trovi difficoltà a raggiungere l'unanimità, il Presidente Federale promuove il "procedimento di emergenza": se entro otto giorni l'unanimità non è stata conseguita, tutti i membri del Direttorio, compreso il Presidente e il rappresentante pro-tempore della Regione a statuto speciale, decadono, e si procede alla elezione di persone diverse al loro posto.

8. I COLLEGI RAPPRESENTATIVI. Sono conservati il Consiglio Comunale e il Consiglio Regionale. Le Province rimangono, ma come circoscrizioni dell'azione amministrativa regionale, senza organi elettivi propri. Le novità cominciano con la Dieta Cantonale, i cui membri - eletti a livello di Cantone - sono contemporaneamente Deputati all'Assemblea Federale: a livello di Cantone vigilano sull'attività del Direttorio Cantonale e del Governatore che lo presiede; a livello federale si riuniscono per controllare il Direttorio Federale e il Presidente Federale.
Circa il numero dei Deputati Cantonali- Federali esistono due soluzioni alternative. Se si vuol mantenere uno stretto legame con il criterio quantitativo dei cittadini coinvolti, al Cantone Nord spettano 154 Deputati, al Cantone Centro 71, al Cantone Sud 75. Se invece (ed è la soluzione più autenticamente federale) si ritiene che ogni Cantone abbia una identità la quale prescinde dalla quantità della popolazione degli stessi, allora si può stabilire che ognuno di essi è "rappresentato" da 100 Deputati (il Nord ne perde 54, il Centro ne guadagna 29, il Sud ne acquisisce 25).
A questi 300 Deputati Cantonali-Federali si uniscono 46 Deputati eletti a livello di Regioni a statuto speciale. Anche qui si prospettano due soluzioni alternative: se si segue il criterio demografico, la Sicilia ha 27 Deputati, la Sardegna 9, il Friuli Venezia Giulia 6, l'Alto Adige 3, la Valle d'Aosta 1.
Se invece si vuole "razionalizzare" la rappresentanza, favorendo le Regioni più piccole (come è nella Costituzione tedesca e nella prassi della Confederazione Elvetica) alla Sicilia toccano quindici Deputati, alla Sardegna 10, al Friuli Venezia Giulia 10, al Trentino-Alto Adige 6, alla Valle d'Aosta cinque.

9. L'Assemblea Federale - composta in ogni caso da 346 Deputati - è la camera politica unica della Federazione. Non siede in permanenza, ma si riunisce periodicamente, in modo da consentire ai suoi membri di assolvere i compiti di membri delle Diete Cantonali.
Come già detto, l'Assemblea Federale ha il potere di deporre il Presidente Federale (mettendo in gioco anche se stessa). E' competente per tutte le materie riservate all'autorità federale. Ma -il punto è essenziale - d'intesa con il Direttorio Federale e con i Direttorî Cantonali, può

stabilire norme di coordinamento per quelle materie, riservate alla competenza cantonale, che, alla prova dell'esperienza, risultassero richiedere un minimo di assetto omogeneo.
La competenza dell'Assemblea Federale trova però un limite. Razionalizzando un istituto presente nella Costituzione francese vigente, noi riteniamo che, quando discute la Legge di bilancio, e le altre norme finanziarie, per le quali la Costituzione esige la unanimità del Direttorio Federale, l'Assemblea non possa apportare modifiche se non appunto con il consenso (unanime) del Direttorio Federale medesimo.

10. Si è già detto della necessità di separare (finalmente) la funzione legislativa da quella propriamente politica (controllo del Governo). A questa esigenza risponde la trasformazione del vecchio Senato in "Senato Legislativo": un collegio specializzato nella produzione di norme. E' composto da 200 membri, eletti da tutti i cittadini della Repubblica con metodo proporzionale (in modo che siano rappresentate tutte le opinioni in campo). Il Senato Legislativo ha competenza esclusiva sulle materie relative ai "Principî fondamentali" ed ai "Diritti e doveri dei cittadini" elencati dalla Costituzione. Al momento della candidatura, i futuri Senatori devono dichiarare e documentare la loro specifica conoscenza di almeno una delle materie di cui sopra. I disegni di legge del Senato Legislativo, prima di essere adottati in forma definitiva, devono essere approvati dall'Assemblea Federale, la quale può rinviarli al Senato Legislativo con l'indicazione delle modifiche auspicate. Si può stabilire che un disegno di legge del Senato Legislativo, approvato dai due terzi dei suoi membri, diventi legge anche senza l'assenso dell'Assemblea Federale.
L'Assemblea Federale può delegare (affidare) al Senato Legislativo la redazione di leggi su materie di propria competenza (per esempio le leggi di coordinamento per le materie di competenza cantonale). In tal caso l'Assemblea determina i principî e i criteri direttivi a cui il Senato Legislativo dovrà attenersi.
Il regolamento del Senato Legislativo dovrà disporre che il Senato stesso si articoli e si organizzi in commissioni permanenti le quali corrispondano alle attività produttive e alle categorie sociali presenti nella Repubblica.

11. Nella storia e nella politica italiana, i Municipî hanno sempre avuto un ruolo fondamentale. Nel nostro modello questa presenza è riconosciuta attraverso la creazione delle "Consulte Municipali", destinate a fornire pareri, proposte e suggerimenti nei campi a) dell'ambiente, b) delle comunicazioni e c) dell'urbanistica.

Presso ogni Direttorio Cantonale è costituita una "Consulta Municipale Cantonale", formata da trenta Sindaci, eletti da tutti i Sindaci del Cantone, in ragione di 15 rappresentanti dei Comuni fino a 10.000 abitanti, 10 dei Comuni da 10.000 a 25.000 abitanti, 5 rappresentanti dei Comuni con più di 25.000 abitanti.

Presso il Direttorio Federale è costituita una "Consulta Municipale Federale", formata da 30 Sindaci, eletti da tutti i Sindaci della Repubblica, in ragione di 15 rappresentanti dei Comuni che abbiano fino a 100.000 abitanti, e 15 rappresentanti dei Comuni che abbiano più di 100.000 abitanti.

Le Consulte operano a fianco dei governi (Cantonale e Federale) e non dei rispettivi collegi rappresentativi, per non creare conflitti nell'attività legislativa: incideranno quindi sulla formazione dei disegni di legge preparati dai governi cantonali e Federale.

Le Consulte forniranno pareri su richiesta; ma avranno il diritto di avanzare autonomamente proposte e progetti di legge.

Dopo un certo periodo di rodaggio, si potrà stabilire che il parere espresso dai due terzi dei componenti di una Consulta, è vincolante per il rispettivo organo di Governo e di legislazione.

12. Quelle Federali sono Costituzioni tipicamente "garantiste". E' dunque naturale che il nostro modello preveda il potenziamento della Corte Costituzionale.

In primo luogo la Corte dovrebbe essere composta da giudici nominati per un quarto dall'Assemblea Federale, per un quarto dalle Diete Cantonali, e per una metà dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. I membri dovrebbero essere portati a venti, e dovrebbero essere create una sezione ed una competenza per l'amministrazione economica della Repubblica. Ma sopra tutto la Corte dovrebbe poter sindacare direttamente la rispondenza alla Costituzione di tutti gli atti normativi prodotti dai pubblici poteri; tale giudizio dovrebbe poter

essere promosso autonomamente dalla Corte, attraverso l'iniziativa del suo Procuratore.

Il Presidente della Corte Costituzionale "pro-tempore" dovrebbe assumere le funzioni di garanzia che oggi spettano al Presidente della Repubblica: in particolare quella di sciogliere l'Assemblea Federale nei casi previsti dalla Costituzione. Inoltre il Presidente della Corte dovrebbe surrogare il Presidente della Federazione quando questo (per qualunque ragione) decade e non è stato ancora eletto il successore.

13. Per quanto concerne la libera circolazione delle persone e dei capitali, questa sarà garantita dalla Costituzione. Non solo, le limitazioni alla possibilità di stabilire la propria residenza in qualsivoglia luogo della Repubblica potranno venire esclusivamente da motivi di giustizia penale. Inoltre le quattro libertà europee fondamentali (circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone) saranno salvaguardate dalla Costituzione.
La struttura fiscale deve naturalmente adeguarsi, entro un ragionevole lasso di tempo, alle esigenze della Costituzione Federale. In particolare si finanzieranno con tributi municipali le spese dei Municipi.
Il gettito degli altri tributi, sotto la sorveglianza del Direttorio Federale, verrà riscosso e trattenuto dai Cantoni e dalle Regioni a Statuto speciale, in funzione del luogo dove la ricchezza è stata prodotta o scambiata, fatte salve la quota necessaria per il funzionamento della Federazione, e la quota destinata a finalità di redistribuzione territoriale delle risorse finanziarie.

14. Le Costituzioni Federali hanno dei limiti di flessibilità che altri ordinamenti ignorano: ciò vuol dire che incorporano norme e istituzioni, venendo meno le quali una Costituzione cessa di essere "federale". D'altra parte non esistono sistemi politici i quali possano sfidare il tempo e ignorare il mutamento storico.
Sarà quindi necessario, una volta adottata la Costituzione Federale, individuare quelle sue parti, che non dovranno essere cambiate per almeno un ventennio. Raggiunto quel termine, e portata a regime la Carta Federale, si potrà successivamente stabilire che una revisione

costituzionale abbia luogo automaticamente ogni trent'anni (ritmo generazionale, come insegnavano i grandi costituenti girondini).
Comunque, qualsiasi modifica al testo costituzionale dovrà essere discussa e approvata dalle Diete Cantonali, dall'Assemblea Federale e dalla popolazione degli otto Cantoni.
D'altra parte non si può credere che l'adozione di un sistema politico-amministrativo, così diverso da quello oggi vigente, possa realizzarsi interamente e tutta d'un tratto: ci vorrà tempo prima che il tessuto istituzionale del paese si adegui in ogni sua parte al nuovo modello.
Bisogna dunque armarsi di pazienza: la riforma costituzionale durerà alcuni anni, e si dovranno predisporre gli organi tecnici ai quali affidare la preparazione delle nuove norme.

D. CONCLUSIONI

Il modello di Costituzione Federale che qui presentiamo offre una serie di innegabili vantaggi.

1. In primo luogo realizza una forte coesione fra governi cantonali e governo federale. Il sistema si compatta a due livelli. Dapprima nel Governo, perché l'Esecutivo Federale è formato dai vertici stessi (Governatori) dei Cantoni. Poi nel collegio rappresentativo, perché l'Assemblea Federale (massimo organo parlamentare della Federazione) è formata dalla riunione delle Diete Cantonali.
Questo produce una immediatezza di rispondenze ed una simultaneità dei processi decisionali, che non solo sono totalmente ignorate nella nostra attuale Costituzione del 1948, ma che sono sconosciute anche a molte (se non a tutte) le Costituzioni vigenti.
Noi siamo orgogliosi per questa sferzante replica a quanti temevano e temono che l'adozione di una Costituzione Federale possa dar luogo ad un sistema debole e produrre la disintegrazione dei pubblici poteri.

2. Nella stessa direzione agisce la regola dell'unanimità prescritta per talune decisioni del Direttorio Federale: essa infatti è stabilita per realizzare il massimo consenso là dove si affrontano i cruciali rapporti finanziari tra le diseguali componenti della Repubblica italiana. L'unani-

mità è raggiunta con un rinvio al giudizio dell'opinione pubblica, combinato con una penalizzazione "personale" (non rielezione) degli uomini politici che hanno fallito nel compito di ricercare il consenso: compreso il Presidente della Federazione, perché avrà dimostrato di non essere un valido "persuasore".

3. Del resto tutto il modello che proponiamo è basato sul negoziato, sulla persuasione e sulla instancabile ricerca del consenso delle "minoranze": non sul ricorso alla violenza del principio di maggioranza o sulle arcane scelte di un capo carismatico. Il Presidente al quale abbiamo riservato un posto di rilievo nel sistema, è infatti chiamato a essere sopra tutto un magistrato del convincimento, della persuasione e della mediazione: emergente, ma solidamente inquadrato in un governo "direttoriale".

4. Ma - a differenza di quanto accade nell'ordinamento della Prima Repubblica in cui viviamo ancora - nel nostro modello sono previsti tempi certi e scadenze obbligate per l'assunzione delle decisioni: il negoziato non deve mai finire nel rinvio, ma concludersi sempre nella decisione. La ricerca del massimo consenso non può tradursi nell'inefficienza dei pubblici poteri. La Costituzione che proponiamo sarà quindi ispirata tutta all'adozione di tempi brevi e sopra tutto certi.

5. Un altro punto a favore del nostro modello è costituito dal fatto che le "unità di governo" (Esecutivi) sono previste molto snelle: Direttorî, composti cioè da pochissimi membri, così da determinare chiarezza e linearità dei dibattiti e delle scelte. Scompaiono i pletorici e litigiosi "Consigli dei ministri", fatti di delegazioni partitiche e di persone con autorevolezza difforme. Questo rientra in un disegno generale di riduzione del professionismo politico: compensato però da un forte ricambio del personale di rappresentanza e di governo, ottenuto con la limitazione all'iterazione delle cariche, e al cumulo degli uffici. La tanto invocata "partecipazione" dei cittadini alla vita politica si ottiene soltanto mobilitando questi ultimi, per un tempo limitato, nelle cariche pubbliche.

6. Il modello realizza poi una abbastanza compiuta divisione dei "poteri" (cioè delle "funzioni"): fra potere di governo (Esecutivo) e potere di rappresentanza, con l'elezione diretta dei Sindaci, dei Presidenti delle Regioni, dei Governatori Cantonali e del Presidente della Federazione, separatamente dai relativi collegi rappresentativi; e con la distinzione, al vertice, fra potere politico (Assemblea Federale) e potere legislativo (Senato Legislativo). Ma si tratta di separazioni "funzionali", perché il sistema poi "compatta" in un solo blocco tutte le autorità della Repubblica.

7. Infine, nel disegnare il nuovo organo del "Senato Legislativo", è stato possibile riparare all'insuccesso occorso ai Costituenti del 1946-1947, quando vollero recuperare la parte positiva della concezione "corporativa", ma la resero sterile ingabbiandola in un collegio non legislativo (il CNEL). Noi abbiamo invece aperto la possibilità che il Senato Legislativo si strutturi progressivamente in modo da rappresentare non solo tutte le opinioni politiche in campo, ma anche le "categorie produttive" e le aggregazioni sociali presenti nel paese.

Autonome Provinz Bozen-Südtirol
Der Landeshauptmann

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige
Presidente

Prot. N. 2/11.05.02/52
Nr. 2 / Vs. nr.
Bozen / Bolzano 19.01.1998

Ill.mo Signor
On.le Massimo D'Alema
Presidente della Commissione
Parlamentare per le Riforme
Costituzionali

Onorevole Presidente,

non essendo in grado di intervenire alla audizione delle Regioni e degli enti locali convocata per domani, 20 gennaio, mi permetto di rivolgermi direttamente alla Sua cortese attenzione per rappresentare il punto di vista di questa amministrazione in ordine al progetto di legge costituzionale elaborato dalla Commissione da Lei presieduta.

In buona sostanza si tratta delle riflessioni e considerazioni che ebbi già modo di esporLe in occasione dell'audizione dell'anno passato, e che possono essere sintetizzate nei tre punti appresso indicati:

Relativamente all'art. 57 del progetto di legge costituzionale si propone, in sintonia con la mozione n. 246 approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 5 marzo 1997, la soppressione della Regione Trentino-Alto Adige, istituzione invisa alla più ampia opinione pubblica o quantomeno considerata superata, in quanto vuota macchina "sprecadenari" priva di significativa funzione o ruolo per la popolazione locale, e la contestuale erezione delle due Province autonome di Trento e di Bolzano a livello di regioni autonome, ciascuna dotata con pari attribuzioni, fra le quali sono da ricomprendersi quelli residuali ancora spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige, e quelle, non ricomprese nell'art. 58 del progetto di legge costituzionale in discorso, che vengono decentrate per effetto della prevista federalizzazione della Repubblica.

Qualora non dovesse risultare possibile procedere alla riferita razionalizzazione del sistema autonomistico tridentino, che tra l'altro produrrebbe rilevanti economie sul versante della finanza pubblica, si propone, in via subordinta, di sostituire l'attuale comma 3 del citato art. 57 del progetto di legge costituzionale, al fine di meglio garantire la posizione di autonomia particolare internazionalmente riconosciuta a questa Provincia, con il seguente: "La Regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano."

./.

I-39100 Bozen • Crispistr. 3 • Landhaus I • Tel. 0471/992222
Fax 0471/992299

I-39100 Bolzano • via Crispi 3 • I° Palazzo • Tel. 0471/992222
Fax 0471/992299

La seconda considerazione attiene all'art. 79 del progetto di legge costituzionale, concernente la composizione del futuro Senato della Repubblica. A tal riguardo si ritiene, infatti, che tale augusto Consesso non debba essere formato su base elettorale, bensì conformemente alle più collaudate esperienze federaliste europee, da deputazioni dei Governi o dei Consigli regionali nonché delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora non si dovesse pervenire alla soppressione della Regione Trentino-Alto Adige. Per quanto attiene più in particolare alla Provincia di Bolzano, dovrà essere garantito, che essa possa esprimere tre Senatori, e ciò a prescindere dai meccanismi di formazione del Senato cui si vorrà pervenire, vale a dire per elezione diretta o per nomina indiretta. Tale numero di Senatori, infatti, oltre ad essere esplicitamente previsto nell'accordo internazionale conclusivo della vertenza sulla Provincia di Bolzano, si appalesa necessario per garantire una congrua rappresentanza dei due maggiori gruppi linguistici che convivono in questo territorio, e a non pregiudicare, pertanto, i delicati equilibri etnici affannosamente affermatisi. Per le medesime ragioni, qualora non si dovesse pervenire a sostanziali modifiche dell'impianto tracciato dell'attuale progetto di legge costituzionale, dovrà essere in ogni caso previsto nell'art. 89 del progetto medesimo, che nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, i collegi elettorali sono formati esclusivamente da componenti dei Consigli provinciali, sulla base dei voti espressi per l'elezione dei Consigli stessi.

L'ultimo aspetto attiene al ripristino di una disposizione transitoria per le Regioni a statuto speciale.

Trattandosi di un'esigenza ampiamente avvertita mi limito a rammentare che, ai fini della salvaguardia della più volte richiamata particolare posizione di autonomia internazionalmente garantita alla Provincia di Bolzano, si appalesa necessario, qualunque sarà la formula scelta per disciplinare le modalità di adeguamento degli statuti speciali al nuovo impianto costituzionale, venga previsto che tale adeguamento venga operato con legge costituzionale su conforme proposta dei due Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, semprechè non si vorrà optare per la soppressione della Regione Trentino-Alto Adige.

Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, Le invio, Onorevole Presidente, i miei migliori saluti

Dr. Luis Durnwalder

B/ss

Associazione Nazionale
Comuni Italiani

Conferenza dei
Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome

Emendamenti alla proposta della Commissione per le riforme costituzionali

Roma - 20 gennaio 1998

Una posizione unitaria dei Comuni e delle Regioni

Gli emendamenti alla proposta di riforma costituzionale approvata dalla Commissione bicamerale che seguono sono stati elaborati di comune accordo dall'Anci e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e riflettono il punto di vista unitario che le Regioni e i Comuni hanno maturato attraverso un impegnativo confronto.

Questo documento, presentato alla vigilia dell'avvio del dibattito parlamentare, costituisce pertanto lo strumento di un forte impegno politico comune che continuerà in tutti i successivi passaggi del processo di approvazione della riforma costituzionale.

Gli emendamenti proposti non possono in alcun modo essere considerati come una serie di risposte a problemi specifici tra loro sconnessi.

Essi sono tra loro logicamente e politicamente collegati, in quanto definiscono un coerente quadro istituzionale e affrontano in maniera sistematica quei nodi cruciali della riforma in senso federale dello Stato che la Commissione bicamerale non ha adeguatamente risolto.

I Comuni e le Regioni ritengono che se si vuole dare sul serio un «ordinamento federale» alla Repubblica e se si vuole garantire una maggiore funzionalità all'azione dei poteri pubblici in Italia si devono operare sette fondamentali interventi sul testo approvato il 4 novembre. In particolare occorre:

1. delimitare ulteriormente le competenze legislative dello Stato;
2. affidare al Senato un ruolo di "garanzia federale" e di raccordo tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, prevedendone una composizione conseguente;
3. definire i tratti di nuove Regioni, rese più autorevoli attraverso l'elezione diretta del Presidente ed al tempo stesso più aperte ad un raccordo con gli enti locali mediante l'istituzione di un Consiglio regionale delle autonomie;
4. adeguare il governo delle grandi aree urbane alla complessità dei problemi che le coinvolgono, prevedendo ordinamenti differenziati per le Città metropolitane;
5. rendere più flessibile e funzionale la configurazione e il ruolo delle Province;
6. assicurare anche alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di promuovere progetti speciali di autonomia;
7. assicurare che il processo di trasferimento delle funzioni oggi svolte dallo Stato si attui in base a principi di gradualità e adeguatezza.

1. Delimitare le competenze legislative dello Stato

Un cardine del federalismo risiede nella delimitazione dei poteri statali. La proposta della commissione Bicamerale, pur invertendo il criterio di ripartizione delle competenze dell'attuale articolo 117, mantiene in capo allo Stato poteri legislativi troppo estesi e, soprattutto, troppo elastici.

Con gli emendamenti proposti si riducono quindi le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e si precisa che nelle materie a competenza concorrente lo Stato possa definire soltanto i «principi fondamentali» mediante una legge approvata dalle due Camere. Approvata cioè anche dal «Senato federale».

Se non si vuole aprire, attraverso quel cuneo, uno spazio praticamente illimitato al riaccentramento del sistema istituzionale, lo stesso deve valere in quei casi in cui per la difesa di interessi nazionali imprescindibili si riveli necessario un intervento legislativo statale su materia di competenza regionale.

2. Istituire un vero Senato federale

É evidente che se si vuole costruire un assetto federale, allora il contrappeso istituzionale veramente necessario è un Senato che garantisca il mantenimento di un adeguato bilanciamento tra le esigenze di autonomia dei territori e di coesione nazionale e che costituisca uno strumento di raccordo tra Stato, Regioni ed enti locali.

Va quindi radicalmente ripensata l'impostazione della Commissione bicamerale sulla seconda camera. Né sarebbe produttivo accentuare ulteriormente le ambiguità già contenute nel progetto sulle funzioni del Senato. Occorre invece che esso si caratterizzi schiettamente come un «Senato federale» e che quindi siano attribuite alla sola Camera dei deputati tutte quelle funzioni che attengono propriamente all'indirizzo politico di governo oppure all'equilibrio tra le parti politiche le quali devono quindi essere semmai affidate a deliberazioni con maggioranza qualificata.

Si tratta anche di semplificare il sistema delle fonti prevedendo tre fondamentali procedimenti legislativi: quello con esame eventuale o necessario del Senato e approvazione definitiva della Camera per la gran parte delle leggi ordinarie; quello con approvazione delle due Camere per le norme di "garanzia federale"; quello con esame eventuale della Camera e approvazione definitiva del Senato da prevedere per un limitato novero di materie che rientrano negli "affari interni" delle Regioni e degli enti locali.

É chiaro che affidare tali funzioni al Senato ha senso soltanto se si adottano scelte conseguenti per quanto riguarda la sua composizione. Si noti che solo su questo aspetto vengono presentate tre distinte ipotesi di modifica del progetto, tra loro alternative. Lo si è fatto non perché le si ritenga interscambiabili o combinabili.

L'Anci e la Conferenza delle Regioni ritengono che la soluzione più nitida sia quella di un Senato costituito esclusivamente da rappresentanti degli esecutivi regionali e locali. Ma se, come si desume dalle decisioni assunte fino ad

oggi, questa ipotesi non dovesse ottenere il consenso necessario, deve essere chiaro che non tutte le alternative teoricamente praticabili sono coerenti con la prospettiva federale.

Rimangono soltanto due soluzioni.

O l'ipotesi di un Senato a composizione mista, nel quale tutti i componenti abbiano le stesse prerogative e nel quale la rappresentanza delle Regioni e degli enti locali sia affidata agli esecutivi e *non*, di nuovo, a delegazioni partitiche.

Oppure l'ipotesi di un Senato a composizione ristretta ed interamente elettiva, nel quale sia però chiaro e vincolante il raccordo dei rappresentanti con i territori e con gli enti di cui essi sono espressione.

3. Delineare un nuovo profilo delle Regioni

Per dare corpo alla prospettiva federalista in Italia se da un lato occorre alleggerire le competenze dello Stato e costituire al centro una sede di rappresentanza delle Regioni e degli enti locali, occorre anche ridefinire il profilo delle Regioni e la natura dei rapporti tra le Regioni e gli enti locali a livello decentrato.

É necessario innanzitutto garantire stabilità ed autorevolezza ai governi regionali prevedendo in Costituzione il principio dell'elezione diretta dei Presidenti e assicurando, in ogni modo, che si darà attuazione a tale principio entro le elezioni del 2000, perché le Regioni siano pronte sin da subito ad esercitare efficacemente i poteri loro conferiti.

Al tempo stesso è necessario definire le condizioni istituzionali per cui le Regioni siano aperte al raccordo con gli enti locali. Attraverso l'istituzione dei Consigli regionali delle autonomie si deve garantire la partecipazione degli enti locali alla fase costituente delle nuove Regioni, mediante l'approvazione degli statuti, e alla elaborazione delle successive decisioni legislative più rilevanti.

4. Prevedere ordinamenti speciali per le grandi aree urbane

Il carattere federale della Repubblica deve essere valorizzato inoltre per favorire la ricerca di soluzioni ordinamentali appropriate ed efficaci ai complessi problemi del governo delle grandi aree urbane ed ai peculiari problemi della Capitale. Le Città metropolitane devono quindi poter definire autonomamente propri statuti e, con questi, propri ordinamenti differenziati.

5. Rendere più flessibile l'esercizio delle funzioni di area vasta

Soluzioni appropriate ed efficaci, a seconda dei contesti, devono poter essere definite anche per l'esercizio delle funzioni di area vasta. Per questo si tratta di affidare ad una nuova disciplina il compito di precisare la configurazione e il ruolo delle Province, innestandole sul tessuto amministrativo comunale.

6. Rendere possibili livelli differenziati di autonomia

La flessibilità del modello federale deve essere valorizzata infine per consentire, realisticamente, a tutte le Regioni di cimentarsi con progetti speciali di autonomia in quegli ambiti dell'intervento pubblico nei quali questo sia ritenuto opportuno e praticabile dagli amministratori regionali e locali e sia ritenuto accettabile dal Parlamento nazionale.

7. Regolare il processo di trasferimento delle competenze

Il medesimo principio di flessibilità deve ispirare l'intero processo di trasferimento delle competenze le quali devono poter essere temporalmente modulate in relazione alle determinazioni ed alle capacità regolative ed amministrative dei singoli enti.

1.
Competenze legislative riservate allo Stato

Nell'art. 58, comma 1, lett. o) è così modificata: "o) ordine pubblico e sicurezza, fatta **salva la sicurezza urbana e locale**"; la lett. r) è così sostituita: "r) **determinazione dei livelli minimi delle prestazioni nell'erogazione di servizi relativi a diritti sociali tutelati dalla Costituzione**"; la lett. v) è **soppressa**".

Nell'art. 58, il comma 2 è così sostituito:

"**La legge approvata dalle due Camere, determina principi fondamentali in materia di: istruzione, università è professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela della salute; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dei beni culturali e ambientali; protezione civile; informazione**".

Nell'art. 58, il comma 3 è così sostituito:

"**La legge approvata dalle due Camere, può stabilire principi fondamentali per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali. Può altresì delegare alle Regioni funzioni normative in materie ricomprese nell'elenco di cui al comma 1**".

Nell'art. 58, il comma 4 è **soppresso**.

Nell'art. 58, alla fine dell'ultimo comma, è aggiunta la frase:

"La legge approvata dalle due camere definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione".

2.
Senato federale

2.1
Funzioni del Senato federale

L'art. 90 è così sostituito:

"La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.

Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:

a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

b) elezioni nazionali ed europee;

c) coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

d) diritti fondamentali di libertà;

e) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni nell'erogazione di servizi relativi a diritti sociali tutelati dalla Costituzione;

f) stampa e radiotelevisione.

Sono approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo.

Sono inoltre approvate dalle due Camere le leggi nelle materie indicate da altre disposizioni della Costituzione e da leggi costituzionali."

Nell'art. 90 è aggiunto il seguente comma:

"Sono approvate dal Senato, ai sensi dell'art. 93, ultimo comma, le leggi che riguardano:

a) principi fondamentali del sistema elettorale regionale;

b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni;

c) distacco di Comuni da una Regione e aggregazione ad un'altra, ai sensi dell'art. 63, comma 3;

d) ogni altra materia prevista dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali."

All'art. 93 è aggiunto il seguente comma:

"I disegni di legge nelle materie ricomprese nell'ultimo comma dell'art. 90, sono esaminati dal Senato e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei Deputati. La Camera, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato decide in via definitiva."

2.2
Composizione del Senato federale

Ipotesi A
(Senato dei governi regionali e locali)

L'art. 79 è così sostituito:

"Il Senato federale della Repubblica è composto da rappresentanti dei governi regionali e locali.

Ad ogni Regione spettano due voti, più un voto aggiuntivo per ogni milione di abitanti, in base a quanto risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Sono senatori di diritto i Presidenti di Regione. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell'esecutivo regionale da questo nominati e revocati, e possono essere rappresentati da altri componenti dei rispettivi esecutivi. Ogni Regione determina il numero dei propri rappresentanti che faranno parte del Senato, senza superare il numero di voti di cui dispone. I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai rappresentanti presenti.

I rappresentanti dei governi locali di ciascuna regione sono in numero pari ai voti attribuiti ai rispettivi governi regionali. Sono senatori di diritto i sindaci delle città metropolitane di cui all'art. 56. I restanti seggi sono ricoperti da rappresentanti eletti da assemblee composte da sindaci e presidenti di Provincia, secondo le modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere."

Ipotesi B
(Composizione mista)

L'art. 79 è così sostituito:

"Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori.

Cento senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale, contestualmente alla elezione dell'Assemblea regionale. A tal fine ad ogni regione sono attribuiti due seggi, al Molise e alla Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Cinquanta senatori sono espressi dalle Regioni. A tal fine ad ogni regione è attribuito un seggio. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono senatori di diritto i Presidenti di Regione. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell'esecutivo regionale, eletti secondo le modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere.

Cinquanta senatori sono espressi dagli enti locali. Agli enti locali di ogni regione sono attribuiti un numero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente. Sono senatori di diritto i sindaci delle città metropolitane di cui all'art. 56. I restanti seggi sono ricoperti da rappresentanti eletti da assemblee composte da sindaci e presidenti di Provincia, secondo le modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere.

La cessazione, per qualunque motivo, dalla carica regionale o locale comporta la cessazione dalla carica di senatore."

È inserita la seguente disposizione transitoria:

"I seggi di Senatore spettanti a rappresentanti delle autonomie nella Regione Trentino-Alto-Adige sono assegnati secondo specifiche disposizioni di attuazione del relativo Statuto speciale."

Ipotesi C

(Composizione interamente elettiva)

L'art. 79 è così sostituito:

"Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale.

Il numero dei senatori è di centocinquanta.

Ad ogni regione sono attribuiti due seggi. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori di ogni regione sono eletti contestualmente alle elezioni della Assemblea Regionale.

Le candidature a senatore sono presentate da assemblee composte da amministratori e consiglieri regionali e locali, secondo le modalità stabilite con legge approvata dalle due Camere.

È inserita la seguente disposizione transitoria:

"In via di prima attuazione, in mancanza della legge di cui all'art. 79, comma 5°, le candidature a senatore sono presentate da assemblee composte da tutti i consiglieri regionali, dai Presidenti di Provincia, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e da un ulteriore numero di sindaci, tale che i rappresentanti degli enti locali siano nel complesso in numero uguale ai consiglieri regionali, eletti con il metodo del voto limitato ad uno da una assemblea convocata dal Presidente della Regione e composta dai sindaci di tutti i comuni non capoluogo. Le candidature dei singoli candidati o di gruppi di candidati tra loro comunque collegati devono essere sottoscritte da almeno il cinque per cento dei componenti l'assemblea ed ottenere almeno il dieci per cento dei voti dei componenti. Ogni componente dell'assemblea può votare per un solo candidato o gruppo di candidati tra loro collegati."

3.
Statuto regionale
Elezione diretta del Presidente della Regione
Consiglio regionale delle autonomie locali

Il comma 2 dell'art. 60 è così sostituito:

"Lo Statuto è adottato e modificato con legge approvata a maggioranza assoluta dall'Assemblea regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali."

Nel comma 3 dell'art. 60, le parole **"o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale"** sono sostituite con le parole **", un quinto dei componenti l'Assemblea regionale o un quinto del Consiglio regionale delle autonomie locali".**

La lett. a) del comma 4 dell'art. 60 è così sostituita:

"a) la forma di governo della Regione, prevedendo l'elezione diretta del Presidente della Regione;"

Nel comma 4 dell'art. 60, alla lett. c) è aggiunta la seguente frase: **", mediante l'istituzione di un Consiglio regionale delle autonomie locali".**

É inserita la seguente disposizione transitoria:

"In via di prima attuazione, ai fini dell'approvazione dello Statuto regionale, i Consigli regionali delle autonomie sono composti dai Presidenti di Provincia, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e da un ulteriore numero di sindaci, tale che i rappresentanti degli enti locali siano nel complesso in numero uguale ai componenti dell'Assemblea regionale, eletti con il metodo del voto limitato ad uno da una assemblea convocata dal Presidente della Regione e composta dai sindaci di tutti i comuni non capoluogo."

É inserita la seguente disposizione transitoria:

"Sino alla adozione degli Statuti e delle leggi elettorali di cui all'art. 60, i modi di elezione diretta dei Presidenti delle Regioni e di composizione ed elezione delle Assemblee regionali, sono stabiliti in via transitoria con legge approvata dalle due Camere. In mancanza di tale legge si considera eletto Presidente della Regione il capolista della lista regionale che, ai sensi della legge 23 febbraio 1995, n. 43, abbia ottenuto il maggior numero di voti. "

4.
Città metropolitane

La prima frase del comma 3 dell'art. 56 è soppressa. In sostituzione, vengono inseriti i seguenti commi:

"Nelle aree metropolitane individuate dalla legge approvata dalle due Camere il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale, culturale possono costituirsi in Città metropolitana ad ordinamento differenziato.

A tal fine, su iniziativa del Comune capoluogo o dei Comuni interessati la Regione istituisce una apposita assemblea, composta da rappresentanti dei Comuni interessati, incaricata di adottare una proposta di statuto della Città metropolitana, che ne indichi gli assetti territoriali, la forma di governo, le funzioni, anche di carattere normativo.

La proposta di statuto è trasmessa al Senato per l'approvazione con la procedura di cui all'art. 93, ultimo comma. La legge di approvazione dello statuto è sottoposta a referendum popolare ed è promulgata se ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti con la partecipazione della maggioranza assoluta degli elettori dell'area interessata.

Alla elezione degli organi della Città metropolitana si procede entro un anno dall'entrata in vigore di tale legge; prima della scadenza di questo termine, la Regione provvede ad attuale il trasferimento delle funzioni.

La Città metropolitana, comunque denominata, sostituisce la Provincia, acquisendone le funzioni. Quando la Città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, la legge approvata dalle due Camere provvede, per le zone non ricomprese, sentiti gli enti territoriali interessati, a nuove delimitazioni delle circoscrizioni limitrofe, oppure a stabilire specifici ordinamenti differenziati. "

È inserita la seguente disposizione transitoria:

"Fino alla approvazione della legge di cui all'articolo 56, comma 3, si considerano aree metropolitane quelle ricomprendenti i Comuni di Roma, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino. Venezia e quelle individuate dalle Regioni a Statuto speciale."

Nell'art. 55, all'ultimo comma è aggiunta la seguente frase:

"La legge approvata dalle due Camere determina le funzioni della capitale. Lo Statuto della Regione Lazio assicura alla città di Roma speciali condizioni di autonomia."

Nell'Art. 63, comma 4°, nella prima fase le parole "Con legge regionale" sono sostituite dalle parole: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 56, commi 4° e 5°, con legge regionale."

Nel comma 4 dell'art. 63 all'ultima frase è aggiunta la seguente frase:

"Il referendum non è richiesto nei casi in cui la modificazione territoriale riguardi un ambito non superiore ad un quinto del territorio comunale."

5.
Province

L'Art. 55, commi 1° e 2°, sono così sostituiti:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Le funzioni di area vasta sono attribuite alle Province, forme associative intercomunali, disciplinate dalla legge approvata dalle due Camere e dagli statuti regionali."

6.
Progetti di autonomia speciale

L'Art. 57, comma 4, è così sostituito:

"Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per altre Regioni. I relativi progetti di legge sono proposti con l'approvazione della maggioranza assoluta dei componenti dalla Assemblea regionale e del Consiglio regionale delle autonomie locali, e possono prevedere l'attribuzione alla Regione anche della potestà legislativa in materie comprese nell'art. 58, commi 1° e 2°."

7.
Principi di gradualità e di adeguatezza

È inserita la seguente disposizione transitoria:

"La legge approvata dalle due Camere può prevedere che il conferimento di alcune delle funzioni amministrative svolte dallo Stato tra quelle che, in base alle disposizioni dell'art. 56, devono essere attribuite ai Comuni, alle Province o alle Regioni, sia temporaneamente differito.

A tal fine, le leggi possono:

a) condizionare il conferimento ad una positiva manifestazione di volontà dei destinatari, eventualmente assunta con particolari maggioranze e modalità;

b) condizionare il conferimento alle Regioni alla previa approvazione della legislazione regionale di attribuzioni di funzioni e dei compiti delle autonomie locali e all'attuazione dei conferimenti già previsti dalla legislazione vigente;

c) affidare ad organismi paritetici la verifica dei requisiti richiesti per il conferimento.

Ulteriori emendamenti consequenziali alle proposte presentate

In relazione al punto 2.1 - Funzioni del Senato

All'Art. 66, comma 1°, lettera *a*, sono soppresse le parole **", istituito con legge approvata dalle due Camere,"**

Nell'Art. 69, comma 1°, le parole **"del Senato"**, sono sostituite con le parole **"della Camera dei deputati"**.

Nell'Art. 70, comma 1°, le parole **"sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"**, sono sostituite con le parole **"sentito il Presidente della Camera dei deputati"**.

Nell'Art. 72, comma 3°, le parole **"dal Senato della Repubblica"**, sono sostituite con le parole **"dalle due Camere"**.

Nell'Art. 75 le parole **"del Senato della Repubblica"**, sono sostituite con le parole **"della Camera dei deputati"**; le parole **"approvata dalle due Camere"**, sono soppresse.

L'Art. 88 è **abrogato**.

Nell'Art. 98, comma 4°, sono soppresse le parole **"approvata dalle due Camere"**.

Nell'Art. 105, comma 3°, le parole **"del Senato della Repubblica"**, sono sostituite con le parole **"della Camera dei deputati"**.

Nell'Art. 108, comma 1°, sono soppresse le parole **"approvata dalle due Camere"**.

Nell'Art. 109, comma 2°, le parole **"Il Senato della Repubblica"**, sono sostituite con le parole **"La Camera dei deputati"**.

Nell'Art. 120, comma 5°, le parole **"dal Senato della Repubblica"**, sono sostituite con le parole **"dalla Camera dei deputati"**.

Nell'Art. 120, comma 6°, le parole **"dal Senato della Repubblica"**, sono sostituite con le parole **"dalla Camera dei deputati"**.

Nell'Art. 120, comma 10°, le parole **"dal Senato della Repubblica"**, sono sostituite con le parole **"dalla Camera dei deputati"**.

Nell'Art. 120, comma 11°, le parole **"dal Senato della Repubblica"**, sono sostituite con le parole **"dalla Camera dei deputati"**.

Nell'Art. 122, comma 3°, laddove ricorrono le parole **"dal Senato della Repubblica"**, sono sostituite con le parole **"dalla Camera dei deputati"**.

Nell'Art. 122, comma 4°, le parole **"dal Senato della Repubblica"**, sono sostituite con le parole **"dalla Camera dei deputati"**.

Nell'Art. 123, comma 1°, le parole **"dal Senato della Repubblica"**, sono sostituite con le parole **"dalla Camera dei deputati"**.

Nell'art. 135, comma 1, è così sostituito:

"La Corte costituzionale è composta da venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalla Camera dei deputati."

Nell'Art. 135, comma 8°, la parola **"senatore"**, è sostituita con la parola **"deputato"**.

Nell'Art. 135, comma 8°, le parole **"il Senato della Repubblica"**, sono sostituite con le parole **"la Camera dei deputati"**.

<u>In relazione al punto 2.2 - composizione del Senato</u>

Il secondo comma dell'art. 84 è così sostituito:

"Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere, ovvero alla Camera dei Deputati e ad un'Assemblea regionale".

[Valida solo per le ipotesi A e B]

É inserita la seguente disposizione transitoria:

"Le prime elezioni dei senatori successive all'entrata in vigore della Costituzione si svolgono in tutte le regioni contestualmente al rinnovo della Camera dei Deputati"

[Valida solo per le ipotesi B e C]

L'Art. 77, comma 1°, è così sostituito:

"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati, eletta a suffragio universale e diretto, e del Senato federale della Repubblica."

L'Art. 80 è così sostituito:

"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra."

L'Art. 81, commi 1° e 2°, sono così sostituiti:

"L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita le nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente."

L'Art. 85 è così sostituito:

"Ogni componente della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Ogni componente del Senato federale rappresenta le comunità territoriali."

L'art. 89 è **abrogato.**

Nell'art. 104, comma 2°, sono soppresse le parole **"integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni".**

<u>In relazione al punto 4 - Città metropolitane</u>

Nell'art. 56, comma 1, primo periodo, dopo la parola **"Province"**, sono inserite le parole **"Città metropolitane".**

Nell'art. 56, comma 1, secondo periodo, dopo le parole **"alle Province"**, sono inserite le parole **"alle Città metropolitane".**

Nell'art. 56, ultimo comma, dopo le parole **"delle Province"**, sono inserite le parole **"delle Città metropolitane".**

SENATO DELLA REPUBBLICA

GRUPPO MISTO SENATO

MESSAGGIO TELEFAX

Data 11 - 3 - 97

Destinatario Sen Mario Rigo

Fax numero 0436/862140

Mittente Gruppo Misto

Telefono numero .....

N. pagine inclusa la presente 5 (4+1)

Note .....

.....

.....

A SEGUE Lega delle Repubb
DOCUMENTO RIGO
DI IMPEGNO A
PAR CONOSCERE
TENIVE ~~LEGO~~ (OSTITUZIONI)
SVOLGIMENTO LAVOR
SULLA DOMESTICHE
BICAMERALE

In caso di ricezione incompleta o difettosa si prega telefonare al n. 67062998 - 2889 Gruppo Misto Senato fax n. 67063748

(1)

Intendo assumere l'impegno di far sapere e illustrare - con brevi note settimanali - a coloro che non hanno dimestichezza con il diritto, e in particolare con quello costituzionale, che cosa si elabora nella Commissione bicamerale per le Riforme costituzionali.

Questa Commissione, istituita nel gennaio scorso con legge costituzionale, dovrà presentare al Parlamento, entro giugno, una proposta di riforma della Costituzione.

La Costituzione, dopo la definizione dei Principi fondamentali (forma repubblicana e indivisibilità dello Stato, sovranità popolare, diritto al lavoro, rispetto delle autonomie, tutela delle minoranze linguistiche, garanzie per le confessioni religiose, ripudio della guerra "come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli"), fissa i diritti e i doveri dei cittadini, disciplinando:

- i rapporti civili (tutela della libertà, del domicilio, della segretezza della corrispondenza, del movimento delle persone, dell'associazione, della fede religiosa, della manifestazione del pensiero, della possibilità di adire l'autorità giudiziaria, della presunzione di non colpevolezza sino a condanna penale definitiva);
- i rapporti etico-sociali (diritti della famiglia, educazione dei figli, tutela della salute, libertà d'insegnamento, diritto allo studio);
- i rapporti economici (tutela del lavoro dipendente e autonomo, pari opportunità di uomo e donna, tutela del lavoro minorile, tutela assistenziale e previdenziale, libertà d'iniziativa privata, tutela della proprietà, della cooperazione, dell'artigianato, del risparmio);
- i rapporti politici (diritto di voto, diritto di associarsi in partiti, eguaglianza nelle opportunità di accesso a uffici

e cariche pubbliche, obbligo del servizio militare, imposizione tributaria in ragione della capacità contributiva di ciascuno, con criteri di progressività, dovere di fedeltà alla Repubblica).

La legge istitutiva della Commissione bicamerale non consente modifiche nè ai principi fondamentali nè a questa parte della Costituzione. Le modifiche sono, pertanto, previste per la "Parte II" della Costituzione, che si intitola "Ordinamento della Repubblica". A tal fine la Commissione, composta di 70 parlamentari, oltre che riunirsi in seduta plenaria, si è suddivisa in quattro Comitati per lavorare contemporaneamente su altrettanti obiettivi:

- forma di stato;
- forma di governo;
-parlamento e fonti normative;
- garanzie (magistratura e garanzie costituzionali).

In termini molto grossolani - per non scivolare in disquisizioni adatte a specialisti - si può dire che forme di stato sono quella unitaria e quella federale e forme di governo sono quella presidenziale (capo dello Stato eletto dal popolo e titolare di ampi poteri decisionali), quella parlamentare (laddove dal parlamento promanino sia il capo dello Stato sia il governo) e le tante intermedie (volte, per lo più, a garantire stabilità al governo).

I quattro argomenti sono fra loro in stretta relazione e non c'è dubbio che la scelta della forma di stato non potrà non condizionare le decisioni concernenti gli altri tre punti della riforma.

Le varie proposte presentate da tutte le forze politiche hanno, quale più quale meno, connotazione federalista ed è, pertanto, opportuno esaminarle singolarmente, seppure

(3)

in forma estremamente sintetica.

Va premesso che il federalismo che si intende introdurre nell'ordinamento costituzionale italiano non nasce da quella che è la situazione classica della formazione degli Stati federali, vale a dire da un processo di aggregazione di Stati sovrani che dia luogo a un nuovo Stato sovrano. Qui si tratta di riconoscere poteri alle componenti della Repubblica denominate Regioni che siano analoghi a quelli degli Stati-membri delle Federazioni, vale a dire potenziare l'autonomia politica delle realtà esistenti: qualcosa di simile a quanto è accaduto, nel 1993, in Belgio.

Ma non tutti i progetti di riforma della "Parte II" della Costituzione sono inquadrabili in questo schema.

Innanzi tutto, la trasformazione del Senato in una vera e propria "Camera delle Regioni" non è, in realtà, condivisa da tutti. Sono su questa linea, oltre al progetto presentato da me e dal sen. Meloni, quelli dei popolari, di Rinnovamento italiano, dei verdi, della Südtiroler Volkspartei. Non tengo conto del progetto della Lega Nord, che vuole essere soltanto "un contributo tecnico", dato che quel movimento ha privilegiato l'opzione secessionista. Il progetto Rigo-Meloni si caratterizza, in particolare, per una maggiore, e ben visibile, presenza delle autonomie locali, chiamate a esprimere direttamente un sesto dei membri della Camera delle Regioni.

Altro punto di grande rilievo è la ripartizione delle competenze tra Stato federale e Regioni: Alleanza nazionale e, in parte, Forza Italia risolvono la questione dei "poteri residui" (cioè di quelli non espressamente conferiti allo Stato o alle Regioni) adottando lo schema attuale, vale a dire lasciando la competenza residuale generale allo Stato; il che ha ben poco a che vedere con l'ordinamento di uno Stato federale. Tuttavia, anche alcune forze politiche, che

(4)

pur riservano alle Regioni tutta la competenza (legislativa) non affidata allo Stato, introducono riferimenti all'uniformità (mi riferisco al progetto presentato alla Camera da Rinnovamento italiano e, ancor più, a quello dei popolari).

Inoltre, i popolari, Rifondazione comunista e i verdi lascerebbero allo Stato un innaturale potere di intervento in materia di elezione dell'assemblea legislativa regionale, mentre il CCD affiderebbe a una legge costituzionale (quindi, dello Stato) l'approvazione degli statuti regionali e Rifondazione comunista addirittura a una legge ordinaria dello Stato.

E pochi riscontri ha l'attribuzione alle Regioni del potere di istituire tribunali amministrativi regionali, previsto invece nella proposta Rigo-Meloni, in armonia con le caratteristiche degli Stati federali veri e propri (e dico così perchè alcuni Stati che si definiscono federali, in realtà mancano di alcuni caratteri significativi di questa forma di Stato).

Dalla posizione espressa dalle Regioni nell'audizione del 4 marzo è emerso un indirizzo a favore del federalismo cooperativo (volto, cioè, a consentire e promuovere uno sviluppo equilibrato dell'intero Paese), ispirato al sistema tedesco, corretto, però, da un maggior peso da attribuire alle autonomie locali, e a favore del principio di sussidiarietà, vale a dire esercizio del potere del soggetto pubblico più vicino alla collettività (l'intervento dei soggetti "più lontani" si ha soltanto quando necessario per motivi oggettivi); mentre non è emersa ostilità nei confronti del permanere delle regioni a statuto speciale e si è riscontrata qualche critica (fra l'altro, proveniente da zone non svantaggiate) ad una opzione, senza cautele, in favore del cosiddetto federalismo fiscale (per effetti iniqui che potrebbe avere se non applicato cum grano salis).

VAL D'AOSTA

potere di iniziativa per la revisione spetta anche al Consiglio regionale (per espressa disposizione dello st. cit., art. 50, comma 2).

Vi sono, tuttavia, due eccezioni riguardo al procedimento di revisione con legge costituzionale. La prima (art. 50, comma 3, st. V.A.) concerne l'ordinamento finanziario (modificabile — e modificato — con legge ordinaria dello Stato, in accordo con la Regione), di cui ci si occuperà in seguito. La seconda (art. 50, comma 4), che ha notevole rilievo sotto il profilo dell'autonomia statutaria, riguarda, invece, l'organizzazione interna e alcune formalità e procedure connesse con la funzione legislativa. Dato che le Regioni cui sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia non partecipano al procedimento di formazione del proprio statuto, ne deriva che alle Regioni di diritto speciale è negata la potestà di regolamentare la propria organizzazione e gli altri aspetti la cui disciplina è affidata all'autonomia statutaria delle Regioni di diritto comune. Ma la norma dell'art. 50, comma 4, st. V.A. attenua questa particolare situazione di svantaggio della Valle d'Aosta nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, e addirittura la elimina, disponendo che l'organizzazione interna della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa delle leggi (e dei provvedimenti amministrativi) regionali, l'esercizio del referendum sulle leggi [e sui provvedimenti amministrativi (di interesse generale)] della Regione così come la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali possono essere ridisciplinati con il procedimento previsto dalle disposizioni dell'art. 123, comma 2, Cost.: cioè con deliberazione del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e successiva approvazione a mezzo di legge ordinaria dello

prima volta con l. cost. 23 febbraio 1972, n. 1, e successivamente con l. cost. 12 aprile 1989, n. 3; v. cap. VII, § 1; più recentemente, con l. cost. 23 settembre 1993, n. 2; v. cap. III, § 1, cap. IV, § 9, cap. XI, § 2.

Stato (10). Si tratta, quindi, per la Valle d'Aosta (11), della potestà di dotarsi di uno statuto « ordinario », nelle materie indicate nell'art. 123 Cost., a modifica dell'ordinamento posto con legge costituzionale (12). Il Consiglio regionale ha approvato, il 28 gennaio 1988, la modifica dell'art. 28 e dell'art. 30, comma 1, dello statuto; ma la legge dello Stato, prevista dall'art. 123 Cost., non è stata ancora adottata.

(10) Cfr. art. 54, comma 5, st. Sard.

(11) E per la Sardegna (v. nota 10).

(12) Cfr. De Siervo, *Gli statuti delle Regioni*, Milano, 1974, pp. 396-400; Barbagallo, *Gli « statuti ordinari » previsti dagli statuti speciali delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta*, in *Foro amm.*, 1983, II, pp. 524-525.

- Strutture rappresentative delle 2e camere

- Bosse - Centro di governo "federale"
  1) - garantire le "diversità";
  2) - contratto sociale;

- Ockeltz - "Mercantilismo" (a Bosse con il contrattualismo)
  - federalismo: valle di tutela: nazionale;
    - di 2° grado -

- Brando - a) camera di forte rappresentanza delle autonomie regionali;
  - b) funzioni di garanzia;

elevato a

Camera Rep. - Riforma: Senato federale costituente

~~a Parte~~

~~=~~ come loro rappresentanza

questo Senato -

(Assemblea delle Autonomie locali)

30.6.97

COSTITUZIONE. PARTE SECONDA

TITOLO III - SEZIONE II (artt.97-98)

Le pubbliche amministrazioni attuano l'indirizzo politico di Comuni, Province, Regioni e Stato. La legge determina l'istituzione, l'organizzazione e le funzioni di autorità amministrative indipendenti.

Con atti normativi del Comune, della Provincia, della Regione o dello Stato si disciplina l'attività della rispettiva pubblica amministrazione secondo i seguenti principi:

- l'ordinamento degli uffici determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari, nonchè l'autonomia dei dirigenti e la definizione dei criteri per la valutazione dei risultati da essi conseguiti;
- le procedure amministrative devono garantire efficacia, efficienza, economicità, tresparenza e imparzialità dell'azione;
- previsione di concorso pubblico per gli aspiranti all'impiego di livello non dirigenziale; valutazione comparativa dei titoli e delle attitudini per il reclutamento dei dirigenti;
- previsione di un sistema di controllo interno di gestione che rilevi periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio e i risultati conseguiti;
- definizione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, per il caso di violazione dei propri doveri e per i conseguenti danni alla pubblica amministrazione e ai privati; previsione della responsabilità dell'organizzazione e dell'efficienza degli uffici da parte di coloro che ad essi sono preposti;
- pubblicità dei risultati del controllo interno di gestione;
- garanzia del diritto al contraddittorio;
- previsione del termine entro il quale i procedimenti amministrativi devono essere conclusi, con predisposizione di eventuali poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto del medesimo.

Le leggi, i regolamenti e gli atti generali che incidono, anche parzialmente, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione sono proposti e adottati contestualmente all'analisi del fabbisogno finanziario che essi comportano.

Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo, statistico e informatico dell'amministrazione statale con quelle regionali e locali.

- ° -

I pubblici impiegati operano esclusivamente per il perseguimento del pubblico interesse.

Se sono membri di una delle Camere o di un'assemblea legislativa regionale o di un consiglio provinciale o comunale, non possono conseguire promozioni se non per anzianità ; se membri di una delle Camere o di un'assemblea legislativa regionale, perdono il diritto all'intera retribuzione.

Con legge dello Stato si possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Base proposta Rep.-Sondagnia

ARTICOLO 1

Alla Costituzione della Repubblica sono apportate le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

Il primo comma dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:
"Il Parlamento Federale si compone della Camera dei Deputati e della Camera delle Regioni".

ARTICOLO 3

Nei commi secondo e quarto dell'articolo 56 la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente:
"quattrocentosettantacinque".

ARTICOLO 4

L'articolo 57 è sostituito dal seguente:
"La Camera delle Regioni è composta dai rappresentanti delle singole Regioni .
Il numero dei suoi membri è di trecentocinquanta, di cui metà eletti a suffragio universale e l'altra metà eletta per i due terzi dalle Assemblee legislative regionali e per un terzo dalle rispettive Assemblee delle Autonomie locali. Nessuna regione può avere un numero di rappresentanti inferiore a dodici; il Sudtirolo-Alto Adige, il Trentino, l'Umbria, il Molise e la Basilicata ne hanno sei; la Valle d'Aosta tre, di cui due eletti a suffragio universale.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla

popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

ARTICOLO 5

L'articolo 58 è sostituito dal seguente:
" Sono eleggibili a membri della Camera delle Regioni tutti i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato".

ARTICOLO 6

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:
"I Presidenti della Repubblica cessati dalla carica hanno diritto di far parte a vita della Camera dei Deputati.
Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato l'Italia per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario".

ARTICOLO 7

Il primo comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:
"La Camera dei Deputati e la Camera delle Regioni, sono elette per cinque anni".

ARTICOLO 8

Il secondo comma dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:
"Le sedute delle Camere sono pubbliche. Tuttavia ciascuna delle due Camere può deliberare di adunarsi in seduta segreta".
Nel terzo comma dell'articolo 64 sono soppresse le parole:
"e del Parlamento".

ARTICOLO 9

4

Nel primo comma dell'articolo 65 la parola "senatore" è sostituita dalle seguenti:
"rappresentante regionale".

deputato

ARTICOLO 10

L'articolo 67 è sostituito dal seguente:
" Ogni deputato rappresenta la Federazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Ogni membro della Camera delle Regioni rappresenta la federazione e la rispettiva Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato".

ARTICOLO 11

L'articolo 70 è sostituito dal seguente:
"Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei Deputati. L'esercizio della funzione legislativa e, però, esercitata collettivamente dalle due Camere allorchè si tratti di leggi costituzionali, nonchè di leggi che abbiano ad oggetto:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo della Repubblica Federale, delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Repubblica federale e delle misure ad esse collegate;

b) l'istituzione , l'ordinamento, la fusione e la soppressione di ministeri, enti o altri apparati federali, il metodo di composizione e la definizione delle funzioni del Consiglio federale dell'economia e del lavoro;

c) l'autorizzazione alla ratifica presidenziale di trattati internazionali che comportino impegni che possano influire sulle funzioni delle regioni;

d) le norme per la costituzione e il funzionamento della Corte Costituzionale;

e) i principi generali in materia di procedimento amministrativo e di rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini;

f) l'ordinamento generale del sistema tributario, nell'ambito di un sistema fiscale di impronta federalista;

g) l'ordinamento generale del credito;

h) le garanzie di indipendenza e di autogoverno dei magistrati della giurisdizione amministrativa regionale;

i) i principi generali dell'ordinamento processuale amministrativo;

l) l'ordinamento della giustizia amministrativa e contabile di competenza federale

m) i principi generali dell'organizzazione amministrativa e della giurisdizione concernente il pubblico impiego;

n) la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali;

o) la definizione dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali;

p) il commercio estero;

q) le norme di raccordo della programmazione delle singole Regioni;

r) i principi generali degli ordinamenti didattici in ambito regionale;

s) l'istruzione universitaria;

t) le emissioni radiotelevisive;

u) la produzione e la distribuzione dell'energia;

v) la disciplina dei provvedimenti riguardanti gli stranieri;

z) i principi generali del controllo sugli atti degli enti locali.

ARTICOLO 12

Dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

"Articolo 70-bis.
La repubblica federale ha, altresì, competenza legislativa nelle seguenti materie:
a)sistema elettorale della Camera dei Deputati,
b) ordinamento degli uffici federali e stato giuridico ed economico degli impiegati della Repubblica federale;
c)disciplina delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione;
d) diritti politici;
e) disciplina della cittadinanza e dello stato civile;
f) politica estera e autorizzazioni alla ratifica presidenziale trattati internazionali che non comportino impegni suscettibili di influire sulle funzioni delle Regioni;
g) difesa e forze armate;
h) dogane e protezione dei confini;
i) sicurezza pubblica e lotta alla criminalità organizzata,
j) armi, esplosivi e materiale strategico;
k) polizia giudiziaria;
l) stato giuridico ed economico e garanzie di indipendenza e di autogoverno dei magistrati di ogni giurisdizione non regionale;
m) diritti fondamentali dei lavoratori; tutela e sicurezza del lavoro;
n) principi generali della previdenza sociale;
o) servizio postale e servizi attivati con reti telematiche;
p) tutela della concorrenza;
q) moneta e sistema valutario;
r) legislazione civile non attinente alle materie sulle quali è prevista l'approvazione di entrambe le Camere; legislazione penale; ordinamento processuale civile e penale, nonchè amministrativo federale;
s) ordinamento della giustizia civile e penale,
t) ordinamenti didattici della Repubblica Federale e titoli di studio;
u) ordinamento delle professioni;
v) normativa tecnica;
w) ricerca scientifica di interesse federale;
x) regime giuridico dei beni culturali e ambientali;
y) grandi opere pubbliche di interesse federale.

7

ARTICOLO 13

Dopo l'articolo 70-bis è inserito il seguente:
"Articolo 70-ter
La camera delle regioni, oltre ad esercitare , nei casi previsti dalla Costituzione, la funzione legislativa assieme alla Camera dei deputati , addotta i provvedimenti che attengono ai rapporti tra la Repubblica federale e le Regioni.
La Camera delle Regioni è altresì , organo di concertazione tra le Regioni e fra queste e le Autonomie locali, nel contesto del federalismo cooperativo che caratterizza la Repubblica

ARTICOLO 14

Il primo comma dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:
"L'iniziativa delle legge appartiene al Governo federale, a ciascun membro della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni, quando anche questa è competente per materia, a ciascuna Assemblea legislativa regionale. Compete, altresì, alle singole Assemblee delle Autonomie locali e al Consiglio federale dell'economia e del lavoro".

ARTICOLO 15

Nel primo comma dell'articolo 72 le parole " ad una Camera " sono sostituite dalle seguenti:
"alla Camera dei deputati".

ARTICOLO 16

Al primo comma dell'articolo 73 sono anteposti i commi seguenti:
" Le leggi approvate dalla Camera dei deputati per le quali è prevista anche l'approvazione della Camera delle Regioni sono

trasmesse a quest'ultima, che le esamina secondo il proprio regolamento".

"La Camera delle Regioni, se ritiene che un progetto di legge sottoposto all'esame della Camera dei Deputati richieda anche la propria approvazione, ne dà comunicazione al Presidente della Camera dei Deputati. Se questa non ritiene di condividere la posizione della Camera delle Regioni, quest'ultima può chiedere l'intervento del Presidente della Repubblica, affinchè rinvii alla Camera dei Deputati la legge da quest'ultima approvata. Ove il Presidente della Repubblica non ritenga di procedere il rinvio oppure se, dopo il rinvio, la Camera dei Deputati abbia deliberato di non trasmettere la legge alla Camera delle Regioni, questa può sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, con conseguente sospensione della promulgazione".

ARTICOLO 17

I primi due commi dell'articolo 73 sono sostituiti dai seguenti:
"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione della Camera dei Deputati o della Camera delle Regioni nei casi in cui anche a questa competa l'approvazione.
Se la Camera dei Deputati , a maggioranza assoluta dei propri componenti , ne dichiari l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Quando è richiesta anche l'approvazione da parte della Camera delle Regioni, questa deve adottare sul procedimento abbreviato".

ARTICOLO 18

L'articolo 74 è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato, rimetterla alla Camera dei Deputati, richiedendo che si dia corso nuovamente all'esame della legge medesima. Nei casi in cui la legge sia stata approvata anche dalla Camera delle Regioni, la Camera dei Deputati trasmette il testo del messaggio presidenziale all'altra Camera.
Se la Camera dei Deputati, nei casi di sua esclusiva competenza, approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Quando anche la Camera delle Regioni ha concorso all'approvazione della legge, se entrambe le Camere l'approvano nuovamente, la legge deve essere promulgata".

ARTICOLO 19

Nel primo comma dell'articolo 75 la parola "Consigli" è sostituita dalle seguenti:
"Assemblee legislative".

ARTICOLO 20

Nel primo comma dell'articolo 76 alla parola "Governo" fa seguito la parola: "Federale".
All'articolo 76 è aggiunto il comma seguente:
"La delega deve provenire anche dalla Camera delle Regioni, laddove anche questa sia competente per materia".

ARTICOLO 21

Il primo comma dell'articolo 77 è sostituito dal seguente:
" Il Governo Federale non può, senza delegazione della Camera dei Deputati o di entrambe le Camere, allorchè anche la Camera delle Regioni sia competente, emanare decreti che abbiano un valore di legge ordinaria".
Nel secondo comma dell'articolo 77 le parole "alle Camere, che anche se sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni " sono sostituite dalle seguenti:
"alla Camera dei Deputati, che, anche se sciolta , è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nei casi in cui anche la Camera delle Regioni è competente per materia, essa deve essere convocata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto da parte della Camera dei Deputati".
Nel terzo comma dell'articolo 77 le parole " Le Camere" sono sostituite dalle seguenti:
"La Camera dei Deputati o, se anche la Camera delle Regioni è competente per materia , entrambe le Camere".

ARTICOLO 22

L'articolo 78 è sostituito dal seguente:
" La Camera dei Deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo federale i poteri necessari".

ARTICOLO 23

Nel primo comma dell'articolo 79 le parole " di ciascuna Camera " sono sostituite dalle seguenti:
" della Camera dei Deputati".

ARTICOLO 24

l'articolo 80 è sostituito dal seguente:
"I trattati internazionali la cui ratifica deve avvenire con legge sono quelli di natura politica o che prevedano arbitrati o regolamenti giudiziari o importino variazioni del territorio federale od oneri alle finanze o modificazione di leggi".

ARTICOLO 25

Nel primo comma dell'articolo 83 dopo la parola Parlamento è aggiunta la seguente: "federale".
Il secondo comma dell'articolo 83 è soppresso.
Nel terzo comma dell'articolo 83 la parola:"assoluta" è sostituita dalla seguente: "semplice".

ARTICOLO 26

Nel secondo comma dell'articolo 85 le parole: "e i delegati regionali" sono soppresse.

ARTICOLO 27

Nel primo comma dell'articolo 86 le parole " del Senato" sono sostituite dalle seguenti: " della Camera dei Deputati".

vedi 87

ARTICOLO 28

L'articolo 87 è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica federale rappresenta la Federazione".

Può conviene nuovi atti esterni

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Promulga le legge ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina nei casi indicati dalla legge, i funzionari della Repubblica Federale.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ratifica i trattati internazionali, previa , quando occorra , l'autorizzazione della camera dei Deputati o, a seconda dei casi, delle Camere.

Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge; dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei Deputati.

Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere la grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica federale.

ARTICOLO 29

Il secondo comma dell'articolo 92 è sostituito dal seguente:
" Possono essere nominati sottosegretari, in numero non superiore a due per ogni ministero, ivi compresa la Presidenza del Consiglio, purchè il loro numero complessivo non sia superiore a una volta e mezzo quello dei ministri, ivi compreso il Presidente del Consiglio".

ARTICOLO 30

L'articolo 93 è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica Federale, consultati i Presidenti dei Gruppi parlamentari presenti nelle due Camere, propone il nominativo del Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei Deputati. Se il proposto ottiene la maggioranza dei voti dei membri della Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica Federale lo nomina Presidente del Consiglio dei ministri; se tale risultato non viene raggiunto, il Presidente della Repubblica federale può proporre un altro nominativo. Se anche in questo secondo caso la Camera dei Deputati non approva la proposta a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente della Repubblica Federale scioglie la Camera dei Deputati.
I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica federale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri .
I sottosegretari sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri."

ARTICOLO 31

L'articolo 94 è sostituito dal seguente:
"Il Governo Federale dura in carica fino al termine della legislatura della Camera dei Deputati o, anticipatamente, a seguito di mozione di sfiducia approvata dalla Camera dei Deputati contestualmente all'elezione , a maggioranza assoluta dei suoi

componenti, di altro Presidente del Consiglio dei ministri: in questo secondo caso il Presidente della Repubblica Federale revoca il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri e nomina il nuovo eletto. I sottosegretari decadono automaticamente".

ARTICOLO 32

All'articolo 95 è aggiunto, in fine, il comma seguente:
" Il Presidente del Consiglio dei ministri può affidare a uno o due ministri l'incarico di Vice presidente del Consiglio. Del Governo possono fare parte ministri senza portafoglio in numero non superiore a quello dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri".

ARTICOLO 33

Nell'articolo 96 le parole "del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale" sono sostituite dalle seguenti:
"della Camera cui appartiene la persona nei cui confronti si deve procedere; l'autorizzazione spetta alla Camera delle regioni ove si tratti di persone che non sono membri delle Camere".

ARTICOLO 34

I primi due commi dell'articolo 98 sono sostituiti dai seguenti:
"I pubblici impiegati sono al servizio della Repubblica Federale e dell'ente territoriale con cui intrattengono il rapporto di lavoro o nel cui territorio essi operano.
Se sono membri di una delle Camere, non possono conseguire promozioni se non per anzianità e perdono il diritto all'intera retribuzione".
Alla fine dell'articolo 98 è aggiunto il seguente comma: "I magistrati non sono eleggibili alle Camere".

ARTICOLO 35

Nel primo comma dell'articolo 99 la parola :"nazionale" è sostituita dalla seguente: "federale".
Nel secondo comma dell'articolo 99 le parole " delle Camere e del Governo" sono sostituite dalle seguenti:
" delle Camere, del Governo federale, dei Governi regionali e degli organi di rappresentanza delle Assemblee delle Autonomie locali".

ARTICOLO 36

Nell'articolo 103 dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Con sede in Roma è istituito un organo di giustizia amministrativa di primo grado denominato tribunale amministrativo federale, competente in ordine agli atti delle amministrazioni centrali della Repubblica federale la cui efficacia non sia limitata al territorio di una Regione".

ARTICOLO 37

Il quarto comma dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:
"Gli altri trenta componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, cinque dalla Camera dei Deputati e cinque dalla Camera delle Regioni tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio."
Nel quinto comma le parole " dal Parlamento" sono sostituite

dalle seguenti: "dalla Camera dei Deputati".

Nel settimo comma le parole " un Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: " un 'Assemblea legislativa".

ARTICOLO 38

L'articolo 114 è sostituito dal seguente:
"La Repubblica federale è costituita dalle Regioni.Queste si ripartono in Province e Comuni".

ARTICOLO 39

L'articolo 115 è sostituito dal seguente:
"Le Regioni sono enti autonomi tra loro federati, con poteri propri, secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti".

ARTICOLO 40

L'articolo 116 è sostituito dal seguente:
"Alla Sicilia, alla Sardegna , al Trentino, al Sudtirolo/Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con legge costituzionale.
A fine di tutela delle comunità alloglotte delle altre Regioni, possono essere adottati con legge costituzionale altri Statuti speciali.
Le competenze attribuite dagli Statuti speciali sono aggiuntive rispetto a quelle riconosciute alle Regioni in generale ove non confliggenti".

ARTICOLO 41

L'articolo 117 è sostituito dal seguente:
" La Regione esercita la potestà legislativa nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione alla Repubblica Federale. Nelle materie attribuite alla competenza della Repubblica federale la Regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali contenuti nelle leggi della Repubblica Federale.

La legislazione regionale deve essere conforme alla Costituzione, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Federazione, nel rispetto degli interessi e delle altre Regioni.
La Regione concorre alla definizione delle grandi riforme economico-sociali, di cui è tenuta a rispettare le norme fondamentali, e degli obblighi internazionali della Federazione suscettibili di influire sulle proprie funzioni; è tenuta a rispettare gli obblighi internazionali, anche se non vi abbia concorso.
Le leggi concernenti l'ordinamento, le funzioni e il finanziamento degli enti locali sono approvate previo parere favorevole dell'Assemblea delle Autonomie locali o, in caso contrario , a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea legislativa regionale".

ARTICOLO 42

L'articolo 118 è sostituito dal seguente:
"Le funzioni amministrative discendenti dalla legislazione regionale, e quelle decentrate dalla Repubblica Federale sono esercitate dagli enti locali, con la sola eccezione di quelle attinenti al funzionamento degli organi ed uffici regionali , di quelle che richiedono il coordinamento in sede regionale e di quellen che, a giudizio dell'Assemblea delle Autonomie locali, non possano essere utilmente svolte a livello locale".

— stesso

ARTICOLO 43

L'articolo 119 è sostituito dal seguente:
"Le Regioni e gli enti locali hanno autonomia finanziaria ed esercitano direttamente la potestà impositiva al fine di far fronte alle spese relative ai compiti loro propri, secondo criteri determinati dalla Camera delle Regioni.
La Repubblica Federale corrisponde alle Regioni e agli enti locali le somme necessarie allo svolgimento di funzioni federali e contributi per scopi determinati e per il miglioramento economico-sociale delle zone svantaggiate.
Ad esclusione dei beni indivisibili o necessari per la sicurezza della Federazione o per lo svolgimento delle funzioni federali, i beni demaniali sono attribuiti alle Regioni e agli enti locali, secondo criteri determinati dalla Camera delle Regioni e

Parlamento federale

SENATO DELLA REPUBBLICA

GRUPPO FEDERAZIONE CRISTIANO DEMOCRATICA - C.C.D.
Il Presidente

FRANCESCO D'ONOFRIO

RELAZIONE

Signor Presidente, carissimo Professor Elia, Colleghi del Comitato e della Bicamerale,

desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Elia e tutti i Colleghi del Comitato Forma di Stato per la profondità e la discrezione con la quale hanno concorso alla maturazione di temi fondamentali per il futuro del nostro Paese. La lettura dei Resoconti dei lavori del nostro Comitato rende evidente che questa Relazione e i nuovi articoli della Costituzione che propongo alla Vostra valutazione non sarebbero stati possibili senza il Loro contributo, spesso critico, ma sempre costruttivo, rispetto alle indicazioni da me originariamente presentate.

Ringrazio inoltre il Presidente D'Alema per l'attenzione con la quale ha seguito i nostri lavori e per le indicazioni che ha dato nella sua Relazione generale.

Sono certo che anche il Vostro orizzonte non si limita alle persone presenti in questa Sala e, più in generale, nel Parlamento nazionale, perchè va ben oltre i Palazzi romani per giungere a comprendere tutti gli italiani che vivono sul territorio della nostra Repubblica.

La Commissione Bicamerale inizia infatti oggi la tappa del proprio cammino che consiste nell'esame e nelle votazioni delle prime disposizioni costituzionali destinate a sostituire la Seconda Parte della Costituzione vigente.

Iniziamo con i temi relativi alla forma di Stato, nella consapevolezza che l'ordinamento della Repubblica è innanzitutto la forma del nostro Stato, che influisce, pur senza determinarli, sugli orientamenti relativi al Parlamento, al Governo, alla Magistratura, alla Corte Costituzionale, ai referendum e alla revisione costituzionale.

Ritengo molto significativo che, in tal modo, dimostriamo chiaramente l'intendimento di modificare l'ordine stesso nel quale sono disciplinati i poteri costituzionali nella Seconda Parte della nostra Costituzione: se, infatti, l'ordine attuale inizia con le Camere e giunge alle autonomie regionali e locali soltanto dopo la disciplina del Governo e della Magistratura ordinaria, con il nostro lavoro intendiamo dare un assetto del tutto nuovo anche nella successione delle diverse parti dell'ordinamento della Repubblica, iniziando proprio dalle autonomie regionali e locali.

Nel corso dei lavori della Bicamerale in sede plenaria e del Comitato Forma di Stato si è venuta via via definendo la convinzione che per affrontare il nodo costituzionale, politico ed istituzionale del nuovo patto, non sembra più sufficiente procedere lungo la strada del decentramento di funzioni legislative dallo Stato alle regioni e delle funzioni amministrative dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, in quanto *è sempre più evidente che siamo di fronte ad un passaggio storico della nostra esperienza nazionale unitaria: è infatti posta oggi la questione del passaggio ad una Repubblica federale.*

Non vi è stato purtroppo un approfondito dibattito in Italia sul federalismo, salve le eccezioni che sono via via divenute più frequenti nel corso degli ultimi anni, degli ultimi mesi e persino delle ultime settimane.

E' questa dunque la ragione principale che mi induce a sottoporre alla Bicamerale in sede plenaria la domanda di fondo: vogliamo trasformare la Repubblica italiana in Repubblica federale? *Allorché adoperiamo l'espressione "federale" intendiamo essere coerenti sino in fondo e, dunque, avviare il processo costituente della trasformazione della nostra Repubblica da centralistica e delle autonomie regionali e locali in Repubblica autenticamente federale?*

E' mia convinzione che *il Comitato Forma di Stato ha progressivamente raffinato in senso autenticamente federalistico le proprie riflessioni, discussioni e proposte.* Se le cose stanno così, come a me sembra che effettivamente stiano, occorre allora affrontare in questa sede solenne e formale la questione dell'avvio, processuale e di contenuto, della trasformazione della Repubblica italiana in Repubblica federale.

In considerazione delle questioni di ordine politico, culturale, sociale ed istituzionale che hanno fatto emergere la questione federale in Italia, mi sembra di poter dire che *la differenza di fondo tra un ordinamento federale e un ordinamento regionale e delle autonomie attiene al processo costituzionale relativo alla ripartizione delle funzioni pubbliche tra le diverse entità chiamate a comporre una Repubblica federale*, e non tanto alla qualità e alla quantità dei poteri legislativi, amministrativi e giurisdizionali ripartiti tra lo Stato da un lato, le regioni e gli enti locali dall'altro.

Si può giungere ad una Repubblica federale, come è avvenuto nel più limpido esempio di Stato federale conosciuto nell'epoca recente, quello degli Stati Uniti d'America, partendo da Stati sovrani che decidono di stipulare il patto costitutivo della Federazione.

Si può invece, come nel caso italiano che abbiamo di fronte, partire da uno Stato unitario, anche se regionale e delle autonomie, per passare ad una repubblica federale attraverso il nuovo patto di unità nazionale che viene stipulato dallo Stato da un lato e dalle regioni e dagli enti locali dall'altro. Noi infatti non operiamo in assenza di entità territoriali che intendono comporre con lo Stato centrale la nuova Repubblica federale italiana, ma siamo in presenza di un ordinamento costituzionale che già conosce questo Stato da un lato, queste regioni e questi enti locali dall'altro.

L'orientamento maturato nel corso dei lavori del Comitato Forma di Stato è in particolare e molto significativamente nel senso di fondare il nuovo ordinamento costituzionale sul principio di sussidiarietà, inteso questo nel senso del rovesciamento della titolarità dei poteri pubblici, i quali non promanano più dallo Stato per andare verso le comunità locali, ma al contrario nascono dalle comunità territoriali per giungere allo Stato, in una costruzione di federalismo dal basso.

Se dunque il nostro intendimento è quello di dar vita alla Repubblica federale italiana sulla base del principio di sussidiarietà, dobbiamo imboccare decisamente la strada del patto costituente tra Stato, Regioni ed autonomie locali, nel quale lo Stato definisce l'essenza soltanto delle funzioni proprie e del disegno costituzionale complessivo, e lascia a Statuti costituzionali, uno per ciascuna delle Regioni esistenti, a partire ovviamente dalle Regioni a Statuto speciale, la ripartizione delle altre

funzioni tra Stato, Regioni ed autonomie locali. *E' nell'istituto dello Statuto speciale per ciascuna Regione, deliberato dal rispettivo consiglio e adottato con forza di legge costituzionale contestualmente alla definizione del nuovo ordinamento della Repubblica federale, che risiede, nella nostra esperienza storica concreta, il patto tra lo Stato e le entità destinate a comporre il nuovo ordinamento federale.*
E ciascuno statuto speciale può stabilire anche la data dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento costituzionale in ciascuna Regione, entro limiti minimi e massimi di tempo stabiliti dalla comune Costituzione repubblicana. Nessun federalismo a due velocità, dunque; ma un arco di tempo entro il quale le singole Regioni sceglieranno il momento dell'entrata in vigore nel loro territorio del nuovo Ordinamento federale.

Non si tratta pertanto -come pur si è erroneamente detto- di discriminare tra le Regioni, imponendo alle une o alle altre tempi differenziati di esercizio concreto delle nuove funzioni, ma di consentire alle Regioni, se lo vogliono, tempi diversi di accesso al nuovo regime costituzionale dell'autonomia.

Non si rischia, pertanto, di passare dalla unità nazionale alla disunione nazionale, ma, al contrario, dal patto di unità nazionale stipulato con la costituzione repubblica vigente, ad un nuovo patto di unità nazionale, nella convinzione che il patto federale è oggi capace di dare nuovo vigore e nuova linfa proprio all'unità nazionale che è posta in discussione se si resta immobili nella conservazione dello status quo.

Il patto federale, infatti, fondato come si propone sul principio di sussidiarietà, contiene in sè sia l'elemento della autonomia tendenzialmente radicale delle entità costitutive della federazione, sia l'elemento della solidarietà tra comunità e comunità della stessa Regione e tra Regioni diverse, sì che *la Repubblica federale che si propone è caratterizzata da un ordinamento costituzionale nel quale i poteri pubblici partono dal basso, vengono gestiti in responsabile autonomia ciascuno al proprio livello territoriale, nella consapevolezza del vincolo unitivo tra le comunità che dà vita appunto al patto federale.*

Se, dunque, la Bicamerale intende porsi come strumento del Parlamento nazionale che avvia e governa il processo di trasformazione della Repubblica italiana in Repubblica federale, le decisioni da adottare sono a mio avviso le seguenti:

-- Affermazione in base alla quale la Repubblica si compone di autonomie locali, Regioni e Stato, superando l'identificazione della Repubblica con lo Stato, che ha costituito il fondamento del decentramento delle funzioni pubbliche dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, per passare alla Repubblica federale della quale lo Stato è il più rilevante, ma non il solo, elemento costitutivo.

-- Affermazione del principio di sussidiarietà, in base al quale le funzioni amministrative spettano originariamente agli enti locali, salve quelle espressamente attribuite alla Regione o allo Stato da leggi adottate dall'una o dall'altro nell'ambito della rispettiva competenza.

-- Previsione esplicita in costituzione delle funzioni che spettano allo Stato in modo esclusivo, rimettendo agli statuti costituzionali di ciascuna Regione la definizione delle ulteriori funzioni statali, con l'attribuzione alle Regioni della funzione legislativa in ogni altra materia.

-- Attribuzione alle Regioni della potestà legislativa esclusiva per determinare le proprie leggi elettorali e la propria forma di governo.

-- Autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti locali, completata, al fine di garantire certezza di risorse, dalla previsione di un fondo perequativo regionale, determinato sulla base di principi comuni a tutti gli enti locali, per assicurare, all'interno di ogni Regione, una adeguata capacità di spesa di ciascuna comunità territoriale locale, qualora le risorse proprie non consentano di far fronte alle funzioni amministrative ad esse attribuite.
Autonomia finanziaria di entrata e di spesa per le Regioni, completata, al fine di garantire certezza di risorse, con la previsione di un fondo perequativo nazionale, determinato sulla base di principi comuni a tutte le Regioni, per assicurare una adeguata capacità di spesa di ciascuna Regione, qualora le risorse sue proprie non consentano di far fronte alle funzioni ad essa attribuite, e da un fondo nazionale di solidarietà per favorire la crescita produttiva e la capacità competitiva del Mezzogiorno e delle Isole.

-- Abrogazione delle disposizioni costituzionali che concernono i controlli del Governo sulle leggi regionali, i controlli amministrativi dello Stato sulle Regione, e della Regione sugli enti locali.

-- Abrogazione della disposizione costituzionale vigente che prevede come normale il decentramento dello Stato in ambito provinciale e comunale.

-- Disposizioni costituzionali relative alla pubblica amministrazione, comuni alle strutture amministrative nazionali, regionali e locali, con drastica riduzione della riserva di legge, al fine di assicurare la più ampia capacità di autorganizzazione dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

L'impianto costituzionale che si propone è quello di una Repubblica nella quale *il nuovo patto di unità nazionale tende dunque a*:

-- *consentire allo Stato di meglio tutelare gli interessi nazionali all'estero, con particolare riguardo all'Unione Europea, ad assicurare le essenziali funzioni nazionali e ad assolvere alla funzione strategica di riequilibrio territoriale e di sviluppo armonico di tutte le Regioni*;

-- *consentire alla Regione di autodeterminarsi in libertà quanto alle forme politiche ed amministrative della propria organizzazione, di provvedere alla legislazione nella nuova latitudine prevista dai rispettivi statuti speciali, di assicurare la perequazione fra le diverse comunità territoriali esistenti nel suo ambito*;

-- *consentire alle autonomie locali autorganizzazione e pienezza tendenziale delle funzioni amministrative, al fine di avvicinare l'esercizio di queste ai cittadini*;

-- *consentire che il principio di responsabilità politica degli amministratori locali, regionali e nazionali sia reso concretamente attuabile senza sovrapposizioni o confusioni di apparati burocratici*.

Qualora questo impianto venisse approvato dalla Bicamerale, ben consapevoli che non spetta alla Bicamerale proporre modifiche della Prima Parte della Costituzione, ma altrettanto consapevoli che in quanto Parlamentari abbiamo il dovere di assumere le iniziative legislative costituzionali conseguenti alla revisione della Seconda Parte della Costituzione, potremmo procedere a modificare in senso federale la definizione di Repubblica contenuta nell'articolo 5 della Costituzione, confermando ovviamente che *la Repubblica italiana, anche se federale, resta una e indivisibile.*

Signor Presidente, Signori Colleghi,

le indicazioni sino ad ora fornite assumono la scelta della Repubblica federale quale scelta caratterizzata da coerenza tra parole e fatti. Qualora, al contrario, in alternativa all'avvio di una fase costitutiva della Repubblica federale, la Bicamerale preferisse una politica di nuovo decentramento dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, mi sembra opportuno ricordare che questa politica istituzionale è stata già sperimentata nel corso della vita della Repubblica, e che ha rappresentato il limite, allora forse non superabile, della Bicamerale De Mita - Jotti.

Anche in questa eventualità mi sembrerebbe comunque politicamente ed istituzionalmente opportuno che la nuova definizione costituzionale delle funzioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, decisa evidentemente dal Parlamento nazionale in autonoma e sovrana solitudine, dovrebbe essere confortata almeno da un parere dei singoli Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ma in questa eventualità -che non mi vedrebbe consenziente- la Bicamerale dovrebbe evidentemente dotarsi di un altro Relatore, perchè ritengo di poter essere oggi disponibile soltanto per avviare il nuovo patto federale di unità nazionale.

L'articolato che presento all'attenzione, alla riflessione e alla valutazione della Bicamerale, pertanto, traduce in proposte normative esclusivamente la decisione che si intenda avviare il processo costitutivo della trasformazione della Repubblica italiana in Repubblica federale.

Due sono gli articolati proposti:

-- il primo sostituisce integralmente l'attuale Titolo V della Seconda Parte della Costituzione, relativo a Regioni, Province e Comuni, e concerne gli articoli da 114 a 133. Sono soltanto cinque articoli, perchè la scelta federale è di per sè escludente di tutta una serie di poteri sovraordinati dello Stato sulla Regione e della Regione sugli enti locali, presenti invece nell'attuale ordinamento di decentramento regionale e locale.

-- il secondo sostituisce gli attuali articoli 97 e 98 della Costituzione perchè l'Ufficio di Presidenza della Bicamerale ha affidato al Comitato Forma di Stato l'insieme delle questioni relative alla Pubblica Amministrazione in una prospettiva di Ordinamento federale. Le maggiori novità riguardano sia la drastica riduzione delle vigenti riserve di legge in materia di Pubblica Amministrazione, per favorire la più larga potestà locale, regionale e statale di autorganizzazione delle rispettive Pubbliche Amministrazioni, sia l'esplicita previsione in Costituzione dei principi di efficienza amministrativa e di responsabilità della gestione.

Grazie per l'attenzione

Il Relatore

Francesco D'Onofrio

Roma, 21.5.1997

IL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE:
(ARTICOLI 114-133: LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI)

E' INTEGRALMENTE SOSTITUITO DAI SEGUENTI ARTICOLI:

ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA

Articolo 1

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

Sono garantite le autonomie funzionali.

Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dagli Statuti speciali regionali, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato, dalla Costituzione e dagli Statuti speciali di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.

Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione.

Articolo 2

Con legge costituzionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate di ciascuna Regione espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle Regioni esistenti.

Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, con un minimo di due milioni di abitanti.

Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini territoriali e la denominazione dei Comuni e delle Province esistenti.

Articolo 3

Salvo che i Trattati concernenti l'Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di: politica estera, difesa; moneta; organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento Europeo; bilancio ed ordinamenti contabili propri; ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria; sicurezza personale; previdenza; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione.

I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dai nell'esercizio delle loro funzioni.

Con statuto deliberato da ciascun consiglio regionale ed approvato dal Parlamento con forza di legge costituzionale, sono disciplinate le funzioni legislative dello Stato e della Regione in tutte le restanti materie, con previsione esplicita degli ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti gli altri attribuite alla competenza legislativa della Regione.

Con la medesima procedura di cui al comma precedente si procede alla revisione degli Statuti del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna, la Sicilia, del Trentino Alto-Adige, della Valle d'Aosta, nella salvaguardia delle forme e delle condizioni particolari della loro autonomia.

Articolo 4

I tributi locali ~~e regionali~~ sono applicati da Comuni, Province e Regioni, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni, Province e Regioni.

La Regione provvede alla perequazione tra i Comuni e tra le Province senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri oggettivi comuni a tutti i Comuni e a tutte le Province, fondati sulla rispettiva capacità di produrre gettito.

Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni, alla ~~assegnazione~~ alle Regioni di appartenenza, comuni a tutte le Regioni, alla perequazione tra Regioni e alla solidarietà, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle isole, al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale.

Lo Stato provvede alla perequazione fra le Regioni, senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri oggettivi comuni a tutte le Regioni, fondati sulla rispettiva capacità di produrre gettito.

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla Provincia, alla Regione e allo Stato in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite.

Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi soltanto sul mercato ed esclusivamente in base a garanzia costituita ~~dal loro demanio~~ o da tributi locali propri.

Articolo 5

La Regione non può istituire dazi da importazione o esportazione o transito tra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

LA SEZIONE II DEL TITOLO III DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ARTICOLI 97-98)

E' INTEGRALMENTE SOSTITUITA DAI SEGUENTI ARTICOLI:

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 1 bis

L'indirizzo politico di Comuni, Province, Regioni e Stato è normalmente attuato attraverso le rispettive Pubbliche Amministrazioni.

Con regolamento, rispettivamente, del Comune, della Provincia, della Regione o del Governo, sono disciplinate l'organizzazione e l'attività della rispettiva Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 bis

La legge disciplina l'istituzione, l'organizzazione e le funzioni delle autorità amministrative indipendenti.

Articolo 3 bis

L'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

-- garanzia dell'efficacia, dell'efficienza, della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, anche con previsione generalizzata di Difensori Civici;

-- previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari;

-- previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro;

Articolo 4 bis

Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che incidono, anche se in parte, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, sono proposti ed adottati con esplicita indicazione della loro fattibilità amministrativa.

Articolo 5 bis

Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo, statistico ed informatico dell'amministrazione statale, con quelle regionali e locali.

Articolo 6 bis

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del pubblico interesse.

Se sono componenti del Parlamento o delle Assemblee legislative regionali possono conseguire promozioni soltanto per anzianità.

Articolo 7 bis

Con legge dello Stato sono stabilite limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici e a loro organizzazioni collaterali per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentati diplomatici e consolari all'estero.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Sono confermate le Regioni esistenti ai sensi della Costituzione vigente: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto.

II

Lo Statuto speciale di ciascuna Regione, di cui all'articolo 3, indica la data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento nella rispettiva Regione tra il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale e il 1° gennaio del quinto anno successivo alla medesima entrata in vigore.

Il Relatore
Francesco D'Onofrio

Roma, 21.5.1997

EDIZIONE PROVVISORIA NON CORRETTA

CAMERA DEI DEPUTATI — SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

EMENDAMENTI
TESTO D'ONOFRIO

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

I. TESTO BASE SULLA FORMA DI STATO

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

I. TESTO BASE SULLA FORMA DI STATO

Emendamenti ed articoli aggiuntivi

ART. 1.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Ordinamento territoriale dello Stato).

Lo Stato repubblicano è costituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e dalle Regioni.

I rapporti tra amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 1-*bis*.

(Le comunità e le autonomie locali).

Le comunità locali, ordinate in Comuni, Città metropolitane e Province, sono autonome. Le relative Autorità amministrative ne esercitano di conseguenza i poteri nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi, e secondo le norme fissate dagli Statuti di cui ciascun Ente si dota.

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

La Città metropolitana si costituisce per la tutela degli interessi, la rappresentanza e il Governo delle grandi aree urbane integrate.

La Provincia, ente locale intermedio fra Comune e Regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

ART. 1-*ter*.

(Le Regioni Funzioni).

Le Regioni sono Enti autonomi costitutivi della Repubblica. Ad essi è attribuita la funzione legislativa nell'ambito del proprio territorio secondo i limiti e i modi stabiliti dalla Costituzione.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e il Parlamento nazionale sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni hanno il potere di legiferare nelle materie che la Costituzione non riservi al Parlamento.

Nell'ambito della legislazione esclusiva del Parlamento, le Regioni hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano espressamente autorizzate da una legge nazionale.

Nell'ambito della legislazione concorrente, le Regioni hanno competenza legislativa solo quando e nella misura in cui il Parlamento non faccia uso del suo diritto di legiferare. Il Parlamento ha in questo ambito il potere di legiferare nel caso sussista la necessità di una disciplina legislativa nazionale se:

a) una questione non può essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni;

b) la regolazione di una questione mediante la legge di una Regione potrebbe nuocere agli interessi delle altre Regioni o della collettività;

c) lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione ».

I. 1. 3.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

La Repubblica federale, una e indivisibile, è costituita da Comuni, Province, Regioni, Stato.

La Repubblica attua i diritti e le libertà costituzionalmente protetti.

La potestà legislativa è ripartita fra Regioni e Stato dalla Costituzione e dalla legge costituzionale.

I Comuni hanno, secondo il principio di sussidiarietà, competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le finzioni che non possono essere svolte dai Comuni singoli o associati e che sono espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione, o allo Stato dalla Costituzione e dalla legge.

Gli atti delle Regioni e degli enti locali non sono assoggettati a controlli preventivi di legittimità o di merito.

Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione.

I. 1. 57.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1.

La Repubblica è costituita da Comuni, Regioni e Stato.

Le autonomie funzionali sono riconosciute e sostenute nelle loro finalità istituzionali.

Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale salve le funzioni espressamente attribuite allo Stato o alla Regione dalla Costituzione e dagli Statuti regionali, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Comuni e Regioni individuano enti territoriali intermedi, anche elettivi, promuovendo istituzioni adeguate alla necessità delle Comunità che rappresentano.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione sulla base del principio di sussidiarietà.

Le relazioni tra Comuni, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione ».

I. 1. 1.

Pieroni.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dall'Amministrazione centrale dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

I. 1. 18.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica federale è costituita dalle Regioni. Queste si ripartono in Province e Comuni.

I. 1. 50.

Dondeynaz.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Lo Stato repubblicano è costituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e dalle Regioni.

I. 1. 4.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni limitrofi possono costituire delle Province per svolgere congiuntamente i propri compiti, secondo i principi stabiliti con legge dello Stato approvata con l'assenso della Commissione federale.

I. 1. 59.

D'Amico.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni limitrofi possono costituire delle Province per svolgere congiuntamente i propri compiti, secondo i principi stabiliti con legge dello Stato approvata con l'assenso del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali.

I. 1. 58.

D'Amico.

Al primo comma, sostituire le parole: Comuni, Province *con le seguenti:* Comunità locali.

I. 1. 42.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Al comma primo, dopo la parola: Comuni, *aggiungere la seguente:* Città metropolitane.

I. 1. 5.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma primo, sostituire le parole: da Comuni, Province, Regioni e Stato *con le parole:* dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

I. 1. 54.

Rotelli.

Al comma primo sopprimere le parole: e Stato.

I. 1. 25.

Nania.

Al comma primo dopo la parola: Repubblica *inserire la seguente:* federale *e sostituire le parole:* Stato *con:* Federazione.

I. 1. 26.

Zeller.

Nell'articolo 1, dopo il comma primo, inserire i seguenti Commi:

Le comunità territoriali sono ordinare in Comuni, Province e Regioni.

Al cittadino italiano ed europeo sono riconosciuti i diritti di cittadinanza del Comune, della Provincia e della Regione cui appartiene.

L'autogoverno comunale, provinciale e regionale è esercitato nelle forme della democrazia rappresentativa e diretta.

La Provincia è costituita, conservata e soppressa per deliberazione vincolante dei Comuni interessati, a finanza locale complessiva invariata, previa indicazione della legge regionale sulla dimensione demografica e territoriale minima dei Comuni correlata alla soppressione della Provincia.

La denominazione e l'ordinamento della Provincia identificata come area metropolitana sono determinati dalla legge regionale di attuazione della legge generale della Repubblica.

I. 1. 56.

Rotelli.

All'articolo 1 dopo il comma primo aggiungere il seguente:

Le Regioni sono enti autonomi tra loro federati con poteri propri, secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti.

I. 1. 2.

Rigo.

Dopo il comma primo aggiungere il seguente comma:

Le Regioni sono enti autonomi tra loro federati con poteri propri, secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti.

*** I. 1. 51.**

Dondeynaz.

Dopo il comma primo aggiungere il seguente comma:

1-*bis*.. Nelle grandi aree urbane i Comuni e la Provincia si configurano rispettivamente come Comuni metropolitani e Città metropolitana.

I. 1. 48.

Pera.

Sopprimere il comma secondo (sono garantite le autonomie funzionali.

*** I. 1. 55.**

Rotelli.

Sopprimere il seconda comma.

*** I. 1. 27.**

Boato.

Sopprimere il comma secondo.

*** I. 1. 6.**

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sopprimere il comma secondo.

*** I. 1. 41.**

Pasquali, Servello.

Sostituire i commi 2°, 3°, 4°, 5° e 6° con i seguenti:

Le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati sono distribuite tra lo Stato, le Regioni e le Comunità locati secondo il principio delta sussidiarietà e della differenziazione, nel rispetto dette autonomie funzionali. È assicurata la titolarità delle funzioni e dei compiti agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio della omogeneità e adeguatezza delle strutture organizzative alle funzioni e ai compiti attribuiti.

Le relazioni tra lo Stato, le Regioni e le Comunità locali sono improntate al principio di leale cooperazione. Ciascun ente è tenuto a fornire agli altri le informazioni in suo possesso e a prestare, ove richiesto, l'opera dei propri uffici. Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali viene disciplinato l'esercizio delle funzioni sostitutive, prevedendo forme di concertazione con gli enti interessati.

I. 1. 43.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con il seguente:

Le funzioni amministrative sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà, in

modo da attribuire ai Comuni le attività che non possono essere più utilmente realizzate dalle autonomie dei privati. I Comuni hanno pertanto competenza amministrativa generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dagli Statuti regionali, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

I. 1. 47.

Rebuffa, Calderisi, Grillo.

Sostituire il comma 2° con il seguente:

È garantita l'autonomia nell'esercizio delle rispettive funzioni da parte dello Stato e delle sue articolazioni periferiche nonché da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

I. 1. 19.

Servello, Pasquali, Nania, Selva

Al secondo comma, sostituire le parole: Sono garantite *con le seguenti:* Lo Stato promuove.

I. 1. 45.

Schifani, Loiero.

Al comma 2° dopo la parola: funzionali *sono aggiunte le seguenti:* degli enti non territoriali.

I. 1. 60.

D'Amico.

Sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:

La potestà amministrativa e regolamentare è riconosciuta dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali e dalle leggi generali della Repubblica ai Comuni, alle Province alle Regioni ed allo Stato, procedendo nell'ordine, secondo i principi di autonomia e di sussidiarietà.

Alla Regione sono attribuite esclusivamente le funzioni amministrative che non possono essere svolte con pari efficacia ed efficienza dai Comuni e, nell'ordine, dalle Province a motivo della dimensione territoriale e demografica e delle connesse risorse finanziarie, organizzative, tecniche e tecnologiche.

Nelle materie di potestà legislativa dello Stato le funzioni amministrative decentrate sono esercitate dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, ad eccezione di quelle relative a giustizia, difesa, sicurezza pubblica, finanza e servizi pubblici necessariamente statali.

Nelle materie escluse dalla potestà legislativa statale gli enti pubblici locali funzionali sono Costituiti, modificati e soppressi per deliberazione di Comuni, Province e Regioni.

L'amministrazione statale centrale, costituita da ministeri e dipartimenti, è limitata esclusivamente alle materie che sono di competenza dello Stato.

L'amministrazione decentrata della Regione è esercitata di norma dalle Province e dai Comuni.

I. 1. 58.

Rotelli.

Sostituire il comma 3° con il seguente:

Le funzioni ed i compiti degli enti territoriali e non territoriali sono ripartite sulla base del principio di sussidiarietà.

I. 1. 61.

D'Amico.

Sostituire il comma 3° con il seguente:

La legge della Repubblica (bicamerale) ripartisce le funzioni amministrative e regolamentari tra comuni, province, regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

I. 1. 28.

Boato.

Sostituire il comma 3° con il seguente:

I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà.

I. 1. 7.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 3°, dopo le parole: le funzioni amministrative e *aggiungere le seguenti:* le relative funzioni regolamentari.

I. 1. 8.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 3°, sopprimere le parole: tra Comuni, Province, Regioni e Stato.

I. 1. 9.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 3°, dopo la parola: Comuni *aggiungere la seguente:* Città metropolitane.

I. 1. 10.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma terzo, dopo le parole: sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e *inserire le seguenti:* Stato sulla base delle rispettive competenze.

I. 1. 20.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al comma terzo, dopo la parola: Stato, *aggiungere le parole:* e al loro interno.

I. 1. 49.

Pera.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: in modo da attribuire ai Comuni le attività che non possono essere più utilmente realizzate dalle autonomie dei privati.

I. 1. 44.

Schifani, Calderisi Rebufia.

Sostituire il comma quarto con i seguenti:

Le comunità locali, ordinate in Comuni, Città metropolitane e Province, sono autonome. Le relative Autorità amministrative ne esercitano di conseguenza i poteri nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi, e secondo le norme fissate dagli Statuti di cui ciascun Ente si dota.

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

La Città metropolitana si costituisce per la tutela degli interessi, la rappresentanza e il Governo delle grandi aree urbane integrate.

La provincia, ente locale intermedio fra Comune e Regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

I. 1. 11.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il comma quarto con il seguente:

Le comunità locali, ordinate in Comuni, Città metropolitane e Province, sono autonome. Le relative Autorità amministrative ne esercitano di conseguenza i poteri nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi, e secondo le norme fissate dagli Statuti di cui ciascun Ente si dota.

I. 1. 12.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Salvo che sia diversamente disposto da norme costituzionali, tutte le funzioni amministrative spettano alle Regioni ed ai Comuni.

I. 1. 62.

D'Amico.

Al comma quarto, sostituire le parole: competenza amministrativa e regolamentare generale *con le seguenti:* competenza amministrativa generale e la relativa competenza regolamentare.

I. 1. 13.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma quarto, dopo le parole: salve le funzioni espressamente attribuite *aggiungere le seguenti:* alle Città metropolitane.

I. 1. 14.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma quarto, sopprimere le parole: dagli Statuti speciali regionali.

Conseguentemente, sopprimere il comma quinto.

I. 1. 53.

Buttiglione, Dentamaro.

Al comma quarto, sopprimere la parola: speciali.

Conseguentemente, al comma quinto sopprimere la parola: speciali.

I. 1. 29.

Boato.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva l'applicazione del principio di sussidiarietà.

I. 1. 21.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Sostituire il comma quinto con i seguenti:

Le Regioni sono Enti autonomi costitutivi della Repubblica. Ad essa è attribuita la funzione legislativa nell'ambito del proprio territorio secondo i limiti e i modi stabiliti dalla Costituzione.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e il Parlamento nazionale sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni hanno il potere di legiferare nelle materie che la Costituzione non riservi al Parlamento.

Nell'ambito della legislazione concorrente, le Regioni hanno competenza legislativa solo quando e nella misura in cui il Parlamento non faccia uso del suo diritto di legiferare. Il Parlamento ha in questo ambito il potere di legiferare nel caso sussista la necessità di una disciplina legislativa nazionale se:

a) una questione non può essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni;

b) la regolazione di una questione mediante la legge di una Regione potrebbe nuocere agli interessi delle altre Regioni o della collettività;

c) lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione.

I. 1. 15.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione.

I. 1. 39.

Passigli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

La funzione legislativa spetta allo Stato ed alle Regioni. Tutti gli enti territoriali godono di autonomia regolamentare.

I. 1. 63.

D'Amico.

Sostituire il comma quinto con il seguente:

Le Regioni sono Enti autonomi costitutivi della Repubblica. Ad essa è attribuita la funzione legislativa nell'ambito del proprio territorio secondo i limiti e i modi stabiliti dalla Costituzione.

I. 1. 16.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione, come integrata dagli Statuti di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.

*** I. 1. 24.**

Rigo.

Sostituire il comma quinto con il seguente:

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione, come integrata dagli Statuti di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.

*** I. 1. 52.**

Dondeynaz.

Al comma quinto dopo le parole: è ripartita tra le Regioni e *aggiungere le seguenti:* il Parlamento nazionale.

I. 1. 22.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Sopprimere il comma sesto.

I. 1. 40.

Passigli.

Sostituire il comma sesto con il seguente:

Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono coordinate dalla Conferenza permanente per i rapporti Parlamento Regioni la cui struttura e le cui competenze sono disciplinate con legge costituzionale; dette relazioni sono ispirate al principio di leale cooperazione di determinarsi con legge dello Stato.

I. 1. 23.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al comma sesto, sostituire le parole: Le relazioni *con le seguenti:* I rapporti *e conseguentemente sostituire la parola:* ispirate *con la seguente:* ispirati.

I. 1. 30.

Boato.

Al comma sesto, dopo la parola: Comuni *aggiungere le seguenti:* Città metropolitane.

I. 1. 17.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al sesto comma, aggiungere in fine, le parole: e della reciproca informazione in ordine alla rispettiva attività istituzionale e produzione normativa.

I. 1. 46.

Schifani, Loiero.

Al comma sesto aggiungere il seguente periodo:

La Costituzione e le leggi statali o regionali approvate con l'assenso della Commissione federale e della seconda camera regionale prevedono procedimenti ed istituti che ne garantiscono la piena attuazione.

I. 1. 64.

D'Amico.

Al comma sesto aggiungere il seguente periodo:

La Costituzione e le leggi statali o regionali approvate con l'assenso del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali e dalla seconda camera regionale prevedono procedimenti ed istituti che ne garantiscono la piena attuazione.

I. 1. 65.

D'Amico.

Dopo il sesto comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

A tutela delle proprie attribuzioni tutti gli enti territoriali possono ricorrere alla Corte costituzionale secondo quanto previsto dall'articolo 134 della Costituzione.

I. 1. 66.

D'Amico.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni fissati dalla Costituzione e dalla legge costituzionale.

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni.

La determinazione delle funzioni, di cui la legge generale della Repubblica può delegare, per singole materie, la individuazione specifica alla legge regionale, si attua con il riconoscimento preliminare delle funzioni proprie dei Comuni e, successivamente, delle Province, secondo i principi di autonomia e sussidiarietà.

I. 1. 57.

Rotelli.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

Le comunità locali sono organizzate in Comuni, Province e Città metropolitane.

Sono attribuite ai comuni le funzioni regolamentari ed amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, della gestione dei servizi.

I Comuni di dimensioni inferiori, in termini di popolazione, alla soglia stabilita con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali, esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite, salvo diversa disciplina stabilita dalla legge stessa. Tali forme associative tra comuni hanno la stessa autonomia garantita ai comuni.

Le funzioni di area vasta, quali determinate con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali, sono attribuite alle Province.

Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali si possono individuare le aree metropolitane come zone di alta aggregazione demografica anche in relazione alle caratteristiche del territorio circostante. Nell'area metropolitana la comunità locale è organizzata nella Città metropolitana cui competono le funzioni di area vasta e le altre determinate dalla stessa legge.

I principi in materia di organizzazione e di esercizio delle funzioni delle Comunità locali sono stabiliti con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali. Nell'ambito di tali principi si esercita l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti.

Nei Comuni, nelle Province e nelle Città metropolitane poteri di normazione, programmazione, indirizzo e controllo

spettano ad una assemblea eletta a suffragio universale e diretto.

I. 1. 01.

Bressa, Elia, Andrealli, Boato.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite, con la medesima efficacia formale della legge costituzionale, ad ogni altra Regione che lo deliberi secondo la procedura costituzionale prevista dall'articolo.

Le particolari condizioni etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni sono tutelate dall'ordinamento di ciascuna regione.

Nelle Regioni che si costituiscono, secondo la procedura costituzionale prevista dall'articolo ..., sono conservate, su conformi deliberazioni delle popolazioni interessate, l'identità territoriale e tutti i precedenti poteri legislativi e amministrativi degli enti esponenziali, comunque decidano di denominarsi, delle distinte comunità della Valle d'Aosta, dell'Alto Adige o Sud-Tirolo, del Trentino, del Friuli, della Venezia Giulia.

I. 1. 02.

Rotelli.

ART. 2.

Sopprimerlo.

I. 2. 9.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 2.

L'ordinamento regionale non può svolgersi in contrasto con i diritti inviolabili della persona ed i principi supremi dell'ordinamento. Lo Stato ne garantisce il rispetto.

Nel caso in cui una Regione non adempia a quanto previsto dalla Costituzione, dalle leggi o dal diritto comunitario, il Governo, col parere favorevole della Commissione Federale, può intimare alla Regione di provvedere imponendo un termine. Nel caso in cui la Regione non provveda il Governo, informata la Commissione federale, adotta le misure necessarie.

I. 2. 11.

D'Amico.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 2.

L'ordinamento regionale non può svolgersi in contrasto con i diritti inviolabili della persona ed i principi supremi dell'ordinamento. Lo Stato ne garantisce il rispetto.

Nel caso in cui una Regione non adempia a quanto previsto dalla Costituzione, dalle leggi o dal diritto comunitario, il Governo, col parere favorevole del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali, può intimare alla Regione di provvedere imponendo un termine. Nel caso in cui la Regione non provveda il Governo, informato il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali, adotta le misure necessarie.

I. 2. 10.

D'Amico.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 2.

Il Governo, quanto ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di

legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando una Regione, una provincia o un comune ritenga che una legge od atto con forza di legge dello Stato o di una regione invada una propria competenza assegnata da norme costituzionali, può, con deliberazione del rispettivo consiglio, sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto con forza di legge.

I. 2. 5.

Boato.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 2.

A tutela delle funzioni amministrative e regolamentari proprie, attribuite con norma di rango costituzionale, i Comuni, le Città metropolitane e le Province possono ricorrere contro le leggi della Regione e dello Stato direttamente alla Corte costituzionale.

I. 2. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Dopo le parole: delle funzioni, *aggiungere la parola:* statutarie.

I. 2. 8.

Pera.

Al primo comma, sostituire le parole: i Comuni e le Province *con le seguenti:* le Comunità locali.

I. 2. 6.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Dopo la parola: Comuni, *aggiungere le seguenti:* le Città metropolitane.

I. 2. 2.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle stesse.

I. 2. 4.

Zeller.

Aggiungere il seguente comma:

2. A tutela del rispetto delle reciproche competenze legislative la Regione e lo Stato possono ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale.

I. 2. 3.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi agli organi regionali:

in caso di inerzia, previo formale invito a provvedere entro trenta giorni, o di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica; in tali casi il provvedimento sostitutivo è trasmesso al Senato, la cui Commissione delle autonomie territoriali può negarne l'approvazione con una deliberazione espressa entro quindici giorni, decorsi i quali l'approvazione stessa è presunta;

in ogni altro caso, su richiesta degli stessi organi regionali.

I. 2. 01.

Schifani, Calderisi.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

Sono organi della regione: il Parlamento regionale, il Governo regione e il Presidente della Regione.

Il Parlamento regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione secondo le norme dello Statuto. Può fare proposte di legge alle Camere. Esso è composto, secondo le norme dello Statuto, da due Camere. La legge regionale disciplina l'elezione a suffragio universale e diretto dei membro di una Camera e la nomina dei membri dell'altra parte degli esecutivi dei Comuni della Regione. Il numero dei membri della seconda Camera regionale non può superare un quarto dei membri della Camera eletta a suffragio universale.

La legge regionale disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi a cariche ed uffici regionali.

I membri del Parlamento regionale non possono essere chiamati a rispondere per i voti dati e le opinioni nell'esercizio delle funzioni.

I. 2. 02.

D'Amico.

Dopo l'articolo 2-bis è inserito il seguente articolo:

ART. 2-*ter*.

Ogni Regione adotta il proprio statuto a maggioranza assoluta di ciascuna Camera del Parlamento regionale. Lo Statuto è sottoposto a referendum e promulgato se è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Lo Statuto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione. Entro tale termine può essere impugnato davanti alla Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica, dal Governo o dal Senato delle Regioni e delle Autonomie locali. La Corte costituzionale si pronunzia entro un mese durante il quale l'entrata in vigore dello Statuto è sospesa.

Lo Statuto disciplina il procedimento per la propria revisione. Alle modificazioni si applicano le norme di cui al comma precedente.

I. 2. 03.

D'Amico.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-*bis*.

Ogni Regione adotta il proprio statuto a maggioranza assoluta di ciascuna Camera del Parlamento regionale. Lo Statuto è sottoposto a referendum e promulgato se è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Lo Statuto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione. Entro tale termine può essere impugnato davanti alla Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica, dal Governo o dalla Commissione federale. La Corte costituzionale si pronunzia entro un mese durante il quale l'entrata in vigore dello Statuto è sospesa.

Lo Statuto disciplina il procedimento per la propria revisione. Alle modificazioni si applicano le norme di cui al comma precedente.

I. 2. 04.

D'Amico.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. La Repubblica si articola nelle seguenti regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 15.

I. 2. 05.

Bressa, Elia, Andreoli, Boato.

ART. 3.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

La definizione territoriale dei Comuni, delle Province e delle Regioni si adegua

costantemente, in funzione delle esigenze dei cittadini, all'insediamento delle comunità. In applicazione dei criteri paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi regionali di attuazione sono definiti nell'ordine e successivamente modificabili il territorio dei Comuni con decisione delle popolazioni interessate, il territorio delle Province con decisione dei Comuni e il territorio della Regione con decisione delle Province.

Le Regioni sono definite nel territorio e costituite attraverso l'aggregazione di Province o, in mancanza, di Comuni in modo che oltre alla Regione Sardegna, si determinino Regioni con almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.

Le denominazioni delle Regioni sono formate, ove occorra, attraverso tutte le denominazioni delle precedenti Regioni costituzionali.

Può essere costituito distintamente il distretto di Roma capitale.

Fino a quando non sia attuato il procedimento di cui al comma secondo le Regioni sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Fino a quando non sia stato attuato interamente il procedimento di cui al comma secondo, si può con legge costituzionale, sentiti i parlamenti regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* della maggioranza delle popolazioni stesse.

Quando sia stato attuato interamente il procedimento di cui al comma secondo, si possono modificare numero, circoscrizioni e denominazioni delle Regioni, sempre che la proposta sia approvata con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate e le nuove Regioni che si costituiscono abbiano almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.

I. 3. 24.

Rotelli.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, sentiti i Consigli regionali.

I. 3. 3.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

I. 3. 4.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1, premettere, in principio, le seguenti parole: Sentiti i Consigli regionali.

I. 3. 5.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.

(Modifiche territoriali delle Regioni e delle Autonomie locali esistenti. Istituzione di nuove Regioni o di nuove Autonomie locali).

1. Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia appro-

vata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

2. Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province, Città metropolitane e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

3. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali o delle Città metropolitane e la istituzione di nuove Province o Città metropolitane nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi regionali, su iniziativa di almeno un terzo dei Comuni interessati e con la deliberazione favorevole del Parlamento nazionale.

4. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni ».

I. 3. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Si può con legge di revisione costituzionale, su richiesta delle Assemblee regionali, disporre la fusione di Regioni, sempre che la richiesta sia approvata con referendum dalla maggioranza degli elettori di ciascuna delle regioni interessate.

2. Previo referendum tra le popolazioni interessate e con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali, sentite le Assemblee regionali, si può consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.

I. 3. 19.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

2. Si può, con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province, Città metropolitane e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

I. 3. 2.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Due o più regioni possono disporre la propria funzione, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni di ogni singola regione interessata.

I. 3. 12.

Zeller.

Al primo comma, sopprimere le parole e la denominazione.

I. 3. 13.

Zeller.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: così come si può procedere alla unificazione di due o più regioni fra loro.

Conseguentemente sopprimere il quarto comma.

I. 3. 23.

Urbani, Vegas.

Dopo il primo comma inserire il seguente:

1-*bis*. Quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino

almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione regionale, si puo' modificare la denominazione di regioni esistenti.

I. 3. 14.

Zeller.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione dei comuni interessati, si possono costituire nuove regioni.

I. 3. 15.

Zeller.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Con la medesima procedura si possono costituire nuove regioni, con un minimo di due milioni di abitanti e con un massimo di abitanti che non superi un quinto della popolazione dello Stato.

I. 3. 10.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Con legge che necessita del consenso della Commissione delle autonomie territoriali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuove province, mutare i confini territoriali e la denominazione delle province esistenti.

I. 3. 20.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sopprimere il comma 3.

I. 3. 16.

Zeller.

Al comma 3, premettere le seguenti parole:

Su iniziativa popolare disciplinata con legge regionale, ovvero di almeno un terzo dei comuni interessati, nel caso si tratti di città metropolitane o di province.

I. 3. 7.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali o delle città metropolitane e la istituzione di nuove province o città metropolitane nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi regionali, su iniziativa di almeno un terzo dei comuni interessati e con la deliberazione favorevole del Parlamento nazionale.

4. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

I. 3. 6.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Con legge regionale, su proposta dei consigli interessati, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun comune espressa mediante referendum, possono essere istituiti nuovi comuni e mutati i confini territoriali e la denominazione dei comuni esistenti. La modificazione delle province esistenti o la istituzione di nuove province è disposta con legge regionale, previa intesa con i comuni interessati.

I. 3. 25.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Al comma 3, dopo le parole: nuovi comuni aggiungere le seguenti: nuove città metropolitane.

I. 3. 8.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 3, sopprimere le parole: e nuove province *e:* e delle province.

I. 3. 21.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Al comma 3, sostituire le parole da: mutare i confini territoriali *fino alla fine del comma, con le altre:* promuovere aggregazioni tra i comuni e le province esistenti, o mutarne i confini territoriali e la denominazione.

I. 3. 17.

Passigli.

Al comma 3, dopo le parole: dei comuni, *aggiungere le seguenti:* delle città metropolitane.

I. 3. 9.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 3 aggiungere dopo le parole: comuni esistenti *le parole:* secondo le regole previamente stabilite dalla legge regionale per quanto attiene al numero minimo di abitanti.

I. 3. 18.

Pasquali.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Ciascuna regione, nel rispetto della Costituzione, adotta, il proprio statuto, il quale è deliberato a maggioranza assoluta dalla assemblea regionale.

2. Lo statuto definisce la forma di governo della regione. La rappresentanza della regione spetta al presidente eletto secondo le modalità indicate dello statuto. L'assemblea regionale è eletta a suffragio universale e diretto, secondo i principi fissati da legge che necessita del consenso della Commissione delle autonomie territoriali.

I. 3. 01.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con i seguenti:

ART. 4.

(Ripartizione della funzione legislativa tra Stato e Regioni).

1. La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e il Parlamento nazionale sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni hanno il potere di legiferare nelle materie che la Costituzione non riservi al Parlamento.

3. Nell'ambito della legislazione esclusiva del Parlamento, le Regioni hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano espressamente autorizzate da una legge nazionale.

4. Nell'ambito della legislazione concorrente, le Regioni hanno competenza legislativa solo quando e nella misura in cui il Parlamento non faccia uso del suo diritto di legiferare. Il Parlamento ha in questo ambito il potere di legiferare nel caso sussista la necessità di una disciplina legislativa nazionale se:

a) una questione non può essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni;

b) la regolazione di una questione mediante la legge di una Regione potrebbe

nuocere agli interessi delle altre Regioni o della collettività;

c) lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione.

ART. 4-*bis*.

(Competenze legislative esclusive dello Stato).

1. Il Parlamento ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione;

b) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

c) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della presente Costituzione;

d) pesi e misure, determinazione del tempo;

e) sistema postale e telecomunicazioni;

f) ordinamento degli uffici statali della Pubblica amministrazione e stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;

g) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

h) difesa nazionale;

i) sicurezza pubblica;

l) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

m) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;

n) tributi statali, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;

o) programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

p) trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione, navigazione d'alto mare;

q) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;

r) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;

s) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

t) leggi elettorali e condizioni di esercizio dei diritti politici;

u) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

ART. 4-*ter*.

(Materie di legislazione concorrente).

1. La legislazione concorrente si estende alle seguenti materie:

a) stato civile;

b) assistenza pubblica;

c) promozione della produzione agricola e forestale, garanzia dei rifornimenti alimentari, importazione ed esportazione di prodotti agricoli e forestali, pesca d'alto mare e costiera, protezione delle coste;

d) trasferimenti immobiliari, abitazioni, luoghi di insediamento;

e) misure contro le malattie dell'uomo e degli animali infettive e pericolose per la collettività, autorizzazioni all'esercizio della professione medica e di altre professioni o mestieri sanitari, commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;

f) prestazioni sanitarie e organizzazione dei relativi servizi;

g) protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; protezione degli animali;

h) navigazione costiera, segnali marittimi, navigazione interna, servizio meteorologico;

i) traffico stradale, autoveicoli, costruzione e manutenzione delle strade, e decisione dei pedaggi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;

l) linee ferroviarie secondarie;

m) rimozione e smaltimento dei rifiuti, lotta all'inquinamento dell'atmosfera e all'inquinamento acustico.

ART. 4-*quater*.

(Leggi-quadro).

1. Il Parlamento, con i presupposti dell'articolo (3) comma 4, ha il potere di emanare leggi-quadro concernenti:

a) lo stato giuridico del personale che presta servizio nelle Regioni, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico;

b) la disciplina giuridica generale della stampa e del cinema;

c) la caccia e la pesca, la protezione della natura e la tutela del paesaggio;

d) il regime dei suoli e il sistema delle acque;

e) le notifiche e i documenti di riconoscimento;

f) la tutela, la conservazione e la promozione della fruizione dei beni culturali.

ART. 4-*quinquies*.

(Garanzia delle prestazioni sociali).

1. Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

1. 4. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire l'articolo 4 con i seguenti:

ART. 4.

1. Il Parlamento nazionale ha competenza legislativa nelle seguenti materie:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione;

b) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

e) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della Costituzione;

d) pesi e misure, determinazione del tempo;

e) sistema postale e telecomunicazioni;

f) ordinamento degli uffici statali della Pubblica amministrazione e stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;

g) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

h) difesa nazionale;

i) sicurezza pubblica;

l) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

m) tutela, conservazione e promozione della fruizione dei beni culturali;

n) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;

o) tributi statali, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;

p) programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

q) trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione, navigazione d'alto mare;

r) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;

s) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;

t) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

u) leggi elettorali e condizioni di esercizio dei diritti politici;

v) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

2. La Regione ha competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

3. Le leggi regionali non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni.

4. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ART. 4-*bis*.

1. La Regione partecipa, nei modi previsti da legge della Repubblica alle procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale.

2. La Regione dà attuazione alle direttive della Unione europea nelle materie di propria competenza. Lo Stato esercita il relativo potere sostitutivo.

3. Le Regioni designano i componenti degli organi comunitari destinati a rappresentarle, secondo modalità stabilite con legge della Repubblica ed in conformità agli accordi comunitari.

ART. 4-*ter*.

1. Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

I. 4. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

La funzione normativa statale è esercitata nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'autonomia normativa degli enti territoriali e degli altri enti, nonché della competenza normativa degli organi dell'Unione Europea.

Sono materia di competenza esclusiva dello Stato:

politica estera;

difesa e forze armate;

contabilità dello Stato;

moneta;

regolazione e vigilanza delle attività finanziarie e creditizie;

cittadinanza dello Stato;

circolazione;

espatrio dei cittadini;

emigrazione e immigrazione;

pesi e misure e determinazione del tempo;

unità del territorio doganale e commerciale;

traffico commerciale interno e con l'estero, nonché trattati commerciali;

navigazione, traffico aereo, ferrovie sovraregionali, strade e autostrade sovraregionali;

protezione civile di interesse nazionale;

poste e telecomunicazioni;

diritto dell'editoria;

diritto d'autore e tutela dei diritti industriali;

ordinamento giudiziario;

ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;

ordinamento degli uffici dello Stato e degli altri enti pubblici sovraregionali;

regime dei dipendenti pubblici statali;

responsabilità dei funzionari statali;

diritto della concorrenza;

tutela dei consumatori;

sicurezza pubblica d'interesse nazionale e polizia giudiziaria;

statistica nazionale;

fonti di energia di interesse nazionale e relative infrastrutture;

beni culturali e naturali di interesse nazionale;

armi ed esplosivi;

attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza;

legislazione elettorale per la formazione degli organi statali;

referendum nazionali;

diritto civile;

diritto penale;

autorità amministrative indipendenti statali;

disciplina di interesse nazionale delle professioni e delle attività produttive;

leggi di attuazione degli articoli da 13 a 22, 29, 30, 33, 39, 40, 49 e 51 della Costituzione.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale le Regioni esercitano la potestà legislativa solo se delegata con legge dello Stato.

Sono esaminate e approvate con l'assenso della Commissione federale le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche e quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali nel caso in cui questi possano incidere su materie di competenza delle Regioni, nonché quelle che intervengono in materia di organizzazione amministrativa, formazione dei funzionari, loro responsabilità disciplinare e procedimento amministrativo relativo alle attribuzioni delle Regioni.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie e nella misura in cui essa non sia attribuita da norme costituzionali ad altri enti.

Nelle materie che non appartengono alla competenza esclusiva dello Stato le Regioni la esercitano per quanto la legge statale non detti una disciplina espressamente dichiarata necessaria a garantire la qualità della vita minima equivalente su tutto il territorio nazionale ovvero necessaria alla conservazione dell'unità del diritto e dell'economia.

Nel caso in cui la Commissione federale richieda la modificazione dei progetti approvati dalla Camera dei deputati ai sensi del comma precedente, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui la Camera delle Regioni abbia approvata tale richiesta a maggioranza dei due terzi dei voti, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

I. 4. 113.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

La funzione normativa statale è esercitata nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'autonomia normativa degli enti territoriali e degli altri enti, nonché della competenza normativa degli organi dell'Unione Europea.

Sono materia di competenza esclusiva dello Stato:

politica estera;

difesa e forze armate;

contabilità dello Stato;

moneta;

regolazione e vigilanza delle attività finanziarie e creditizie;

cittadinanza dello Stato;

circolazione;

espatrio dei cittadini;

emigrazione e immigrazione;

pesi e misure e determinazione del tempo;

unità del territorio doganale e commerciale;

traffico commerciale interno e con l'estero, nonché trattati commerciali;

navigazione, traffico aereo, ferrovie sovraregionali, strade e autostrade sovraregionali;

protezione civile di interesse nazionale;

poste e telecomunicazioni;

diritto dell'editoria;

diritto d'autore e tutela dei diritti industriali;

ordinamento giudiziario;

ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;

ordinamento degli uffici dello Stato e degli altri enti pubblici sovraregionali;

regime dei dipendenti pubblici statali;

responsabilità dei funzionari statali;

diritto della concorrenza;

tutela dei consumatori;

sicurezza pubblica d'interesse nazionale e polizia giudiziaria;

statistica nazionale;

fonti di energia di interesse nazionale e relative infrastrutture;

beni culturali e naturali di interesse nazionale;

armi ed esplosivi;

attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza;

legislazione elettorale per la formazione degli organi statali;

referendum nazionali;

diritto civile;

diritto penale;

autorità amministrative indipendenti statali;

disciplina di interesse nazionale delle professioni e delle attività produttive;

leggi di attuazione degli articoli da 13 a 22, 29, 30, 33, 39, 40, 49 e 51 della Costituzione.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale le Regioni esercitano la potestà legislativa solo se delegata con legge dello Stato.

Sono esaminate e approvate con l'assenso del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche e quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali nel caso in cui questi possano incidere su materie di competenza delle Regioni, nonché quelle che intervengono in materia di organiz-

zazione amministrativa, formazione dei funzionari, loro responsabilità disciplinare e procedimento amministrativo relativo alle attribuzioni delle Regioni.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie e nella misura in cui essa non sia attribuita da norme costituzionali ad altri enti.

Nelle materie che non appartengono alla competenza esclusiva dello Stato le Regioni la esercitano per quanto la legge statale non detti una disciplina espressamente dichiarata necessaria a garantire la qualità della vita minima equivalente su tutto il territorio nazionale.

Nel caso in cui il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali richieda la modificazione dei progetti approvati dalla Camera dei deputati ai sensi del comma precedente, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui la Camera delle Regioni abbia approvata tale richiesta a maggioranza dei due terzi dei voti, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

I. 4. 112.

D'Amico.

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

Salvo che i trattati concernenti l'Unione Europea o le leggi costituzionali di cui all'ultimo comma del presente articolo dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di:

organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

elezioni del Parlamento Europeo;

bilancio ed ordinamenti contabili propri;

politica estera;

difesa e sicurezza;

moneta;

ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni;

giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria;

ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali, nonché la disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione.

Ogni Regione ha uno statuto deliberato dalla rispettiva Assemblea legislativa a maggioranza assoluta dei suoi componenti e dichiarato dal Parlamento legge costituzionale, previa verifica di costituzionalità da parte della Corte costituzionale.

In ogni Regione è istituita l'Assemblea delle Autonomie locali, rappresentativa di tutti gli enti locali. Essa ha funzioni partecipative in ordine alla formazione della politica regionale, secondo norme stabilite nello Statuto della Regione, il quale ne disciplina anche le modalità di composizione, che, fra l'altro, assicurino la presenza di eventuali minoranze linguistiche. Ha funzioni propositive e consultive nella formazione delle leggi regionali. Concorre all'elezione del Senato delle Autonomie ed esercita gli altri compiti affidatile dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

Le leggi costituzionali di adozione degli Statuti del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta possono essere integrate o modificate – anche ai fini della ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e singola Regione – con la medesima procedura di cui al comma precedente, tenendosi conto delle motivazioni che hanno dato luogo alle forme e condizioni particolari di ciascuna autonomia.

I. 4. 7.

Rigo.

Sostituirlo con il seguente:

Salvo che i Trattati concernenti l'Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo stato la potestà legislativa in materia di: politica estera; difesa e sicurezza; ordine pubblico; moneta; energia; organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento Europeo; elezioni comunali e provinciali; bilancio ed ordinamenti contabili propri e tributi statali; giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, penitenziaria e relativi ordinamenti; ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; protezione civile di interesse nazionale cittadinanza, emigrazione ed immigrazione; ordinamento generale e livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali ed ambientali e ordinamento dello spettacolo di rilievo nazionale; grandi reti di trasporto e viabilità; mezzi di comunicazione di rilievo nazionale.

Spetta, inoltre, allo Stato il potere legislativo nelle materie diverse da quelle indicate nel presente articolo al fine di garantire l'unità politica della Repubblica.

La Regione ha competenza legislativa in ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato dal presente articolo o da altre disposizioni della Costituzione.

Ogni Regione adotta con legge regionale, a maggioranza dei due terzi della Assemblea regionale, uno statuto il quale, nel rispetto dei principi della Costituzione, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della regione. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza dei due terzi lo statuto entra in vigore qualora in seguito a *referendum* popolare regionale sia approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

È comunque indetto *referendum* popolare sulla proposta di statuto nell'ipotesi di cui al primo comma qualora lo richiedano 50.000 elettori regionali o un terzo dei componenti dell'assemblea regionale.

Lo statuto disciplina le ipotesi di scioglimento dei consigli regionali.

Si applicano le disposizioni in materia di impugnazione governativa delle leggi regionali innanzi alla Corte Costituzionale.

Gli Statuti speciali attualmente vigenti sono fatti salvi e possono essere modificati esclusivamente con le procedure di cui al presente articolo.

In ogni caso il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige, la Sardegna, la Sicilia e la Valle d'Aosta possono adeguare i rispettivi statuti alle norme di cui al presente articolo, in quanto maggiormente favorevoli, con legge regionale approvata secondo le procedure di cui al presente articolo.

I. 4. 59.

Schifani, Loiero.

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. Spetta alla Regione la competenza legislativa in ogni materia non attribuita allo Stato o ad altri enti da disposizioni costituzionali.

I. 4. 53.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

1. Salvo che i trattati concernenti l'Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la podestà legislativa in materia di:

a) politica estera, ratifica ed attuazione di trattati internazionali, dogane, protezione dei confini, commercio con l'estero;

b) difesa e Forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) moneta e sistema monetario; valuta e sistema valutario, funzioni nazionali e internazionali della Banca d'Italia;

d) produzione trasporto e distribuzione dell'energia;

e) organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

f) elezione del Parlamento Europeo, nonché elezioni comunali e provinciali;

g) bilancio e contabilità di Stato, tributi statali, coordinamento della finanza pubblica, demanio statale;

h) sicurezza personale, ordine pubblico e pubblica sicurezza, esclusa la polizia urbana;

i) protezione civile di pronto soccorso nelle calamità naturali di portata nazionale;

j) ordinamento civile, penale, e relative giurisdizioni, nonché ordinamento superiore amministrativo, contabile e tributario, e relative giurisdizioni; determinazione del tempo, normative tecniche, requisiti e parametri necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale;

k) stato civile, anagrafe, cittadinanza, asilo politico e dei rifugiati, condizione giuridica dello straniero, immigrazione.

l) ordinamento generale dell'istruzione e ordinamento universitario, ordini, gradi e titoli di studio, ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria artistica e intellettuale;

m) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dei beni culturali e naturali di interesse nazionale;

n) standards di quantità e di qualità dei servizi sanitari di prevenzione, riabilitazione e cura, malattie pericolose ed infettive dell'uomo e degli animali, fecondazione artificiale umana, codice genetico, trapianti di organi e di tessuti, produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni, alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.

o) ordinamento delle professioni e degli esami di Stato.

p) ordinamenti sportivi di rilievo nazionale e internazionale.

q) istituti previdenziali obbligatori, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro.

r) procedimento amministrativo statale, regionale e degli enti locali, pubblico impiego statale, regionale e degli enti locali, salvo deleghe;

s) opere pubbliche di interesse statale; grandi reti di trasporto, di comunicazioni, e di energia;

t) libertà di circolazione di persone e beni fra le Regioni, garanzia, a chiunque ne abbia diritto, dell'esercizio della professione, dell'impiego e del lavoro in ogni parte del territorio nazionale, tutela dell'eguale godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti;

u) i principi dei sistemi elettorali delle Regioni, delle provincie, dei Comuni.

2. Spetta alla Regione la podestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione.

Spetta altresì allo Stato l'emanazione di legge cornice in ordine alle materie di competenza delle Regioni ogni qualvolta ciò venga reso necessario dall'interesse nazionale.

I. 4. 24.

Servello, Pasquali, Nama, Selva.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

elezioni del Parlamento Europeo;

bilancio ed ordinamenti contabili propri;

politica estera;

difesa e sicurezza;

moneta;

ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni;

giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria;

ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali.

I. 4. 65.

Dondeynaz.

Al comma 1, sopprimere le parole: salvo che i Trattati concernenti l'Unione europea dispongano diversamente.

*** I. 4. 3.**

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: salvo che i Trattati concernenti l'Unione europea dispongano diversamente.

*** I. 4. 63.**

Crucianelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: salvo che i Trattati concernenti l'Unione europea dispongano diversamente.

*** I. 4. 72.**

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Al primo comma, sostituire le parole: la potestà legislativa *con le parole:* la competenza.

I. 4. 51.

Pasquali.

Al primo comma, dopo le parole: potestà legislativa *aggiungere la seguente:* esclusiva.

I. 4. 2.

Pieroni.

Al primo comma, dopo le parole: potestà legislativa *aggiungere le seguenti:* e amministrativa.

I. 4. 31.

Boato.

Al primo comma, dopo le parole: in materia di *aggiungere le seguenti:* diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione; cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione e emigrazione, estradizione.

I. 4. 3.

Pieroni.

Al primo comma, dopo le parole: politica estera *aggiungere le seguenti:* commercio con l'estero e relazioni internazionali.

I. 4. 4.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, dopo le parole: politica estera *aggiungere le seguenti:* piani e programmi generali di cui all'articolo 41 della Costituzione.

I. 4. 64.

Crucianelli.

Al primo comma, sopprimere le parole: politica estera.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: difesa e sicurezza *inserire le seguenti:* politica estera.

I. 4. 77.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: difesa e sicurezza *inserire le seguenti:* difesa e forze armate.

I. 4. 78.

D'Amico.

Al primo comma, sopprimere le parole: ordine pubblico, elezioni comunali e provinciali, ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, tutela dei beni culturali e ambientali, e di energia.

I. 4. 34.

Zeller.

Al primo comma, dopo le parole: ordine pubblico *inserire le seguenti:* di interesse sovraregionale.

I. 4. 36.

Zeller.

Al primo comma, dopo le parole: ordine pubblico *inserire le seguenti:* cittadinanza dello Stato.

I. 4. 81.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordine pubblico *inserire le seguenti:* sicurezza pubblica d'interesse nazionale e polizia giudiziaria.

I. 4. 99.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordine pubblico *inserire le seguenti:* armi ed esplosivi.

I. 4. 100.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordine pubblico *inserire le seguenti:* circolazione, espatrio dei cittadini.

I. 4. 82.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordine pubblico *inserire le seguenti:* emigrazione e immigrazione.

I. 4. 83.

D'Amico.

Al primo comma, dopo la parola: moneta *aggiungere le seguenti:* e politica monetaria.

I. 4. 32.

Boato.

Al primo comma, dopo la parola: moneta *inserire le seguenti:* regolazione e vigilanza delle attività finanziarie e creditizie.

I. 4. 80.

D'Amico.

Al primo comma, dopo la parola: moneta *inserire le seguenti:* contabilità dello Stato.

I. 4. 79.

D'Amico.

Al primo comma, sostituire le parola: e relative leggi elettorali; elezioni del Parlamento europeo; elezioni comunali e provinciali, *con le seguenti:* leggi elettorali tranne quelle per la elezione degli organi regionali.

I. 4. 33.

Boato.

Al primo comma, sostituire le parole: e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento europeo; elezioni comunali e provinciali *con le seguenti:* leggi elettorali ed esercizio dei diritti politici.

I. 4. 5.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma primo, dopo la parola: elettorali; *inserire le seguenti:* organi di rilievo costituzionale;.

I. 4. 70.

Buttiglione, Dentamaro.

Al primo comma, dopo le parole: Organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali *inserire le seguenti:* attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza.

I. 4. 104.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; *inserire le seguenti:* legislazione elettorale per la formazione degli organi statali;.

I. 4. 106.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; *inserire le seguenti:* referendum nazionali.

I. 4. 107.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; *inserire le seguenti:* leggi di attuazione degli articoli da 13 a 22, 29, 30, 33, 39, 40, 49 e 51 della Costituzione.

I. 4. 108.

D'Amico.

All'articolo 4, comma 1, inserire dopo le parole: elezione del Parlamento Europeo; bilancio ed orientamenti contabili propri *le parole:* diritti fondamentali di cui alla prima parte della Costituzione.

I. 4. 1.

Spini.

Motivazioni: Non vi è dubbio che si deve modificare la parte seconda della Costituzione senza creare uno squilibrio con la prima. Vi potrebbe essere infatti uno squilibrio tra il testo in esame e l'articolo 5 secondo il quale « la Repubblica, una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali »; così come vi potrebbero essere squilibri relativamente all'articolo 8 in materia di libertà religiosa e agli articoli 33 e 34 in materia scolastica. In tal senso ci è sembrato opportuno ribadire la riserva di legge connessa ai diritti fondamentali di cui alla prima parte della Costituzione.

Al comma 1, dopo le parole: bilancio ed ordinamenti contabili propri *aggiungere le seguenti:* ordinamento giudiziario.

I. 4. 6.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma primo, dopo la parola: propri; *inserire le seguenti:* norme generali su diritti fondamentali civili e politici, libertà inviolabili della persona, rapporti politici;.

I. 4. 74.

Buttiglione, Dentamaro.

Al comma 1, sostituire le parole da: ordinamento civile *fino alle parole:* contabile e tributaria *con le seguenti:* ordinamenti giudiziario e relative giurisdizioni.

I. 4. 34.

Boato.

Al comma 1, sostituire dalle parole: ordinamento civile *alle parole:* contabile e tributaria *con le seguenti:* ordinamento civile, penale, e giudiziario per la tutela dell'unità giuridica nazionale.

I. 4. 54.

Bressa, Elia, Andreoli, Boato.

Al comma primo, sostituire le parole: penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria *con le seguenti:* penale; giurisdizione ordinaria e amministrativa.

I. 4. 73.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni inserire le seguenti: ordinamento giudiziario.

I. 4. 92.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni *inserire le seguenti:* ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile.

I. 4. 93.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento civile e ordinamento penale e relative giuridizioni *inserire le seguenti:* ordinamento degli uffici dello Stato e degli altri enti pubblici sovraregionali.

I. 4. 94.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni *inserire le seguenti:* diritto civile.

I. 4. 102.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni *inserire le seguenti:* diritto penale.

I. 4. 103.

D'Amico.

Al comma 1, sopprimere la parola: superiore.

*** I. 4. 7.**

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1, sopprimere la parola: superiore.

*** I. 4. 70.**

Buttiglione, Dentamaro.

Al primo comma, sostituire le parole: da ordinamento generale dell'istruzione *fino a:* beni culturali e ambientali *con le parole:* organizzazione sovraregionale della ricerca scientifica, tecnologica e culturale; princìpi dell'istruzione scolastica e relativi ordini, gradi e titoli di studio; istruzione universitaria; proprietà artistica, letteraria e intellettuale; concessioni alle emittenti; standard minimi di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale; livelli minimi inderogabili a tutela della salute e requisiti minimi dei vincoli a tutela dell'ambiente e dell'eco-sistema e di parchi naturali; credito non agevolato; energia; trasporti e comunicazioni nazionali; ordini professionali; lavoro e previdenza obbligatoria.

I. 4. 68.

Rotelli.

Al comma 1, sostituire le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca *con le seguenti:* ordinamento dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, dell'università e della ricerca.

I. 4. 8.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1 sostituire le parole: ordinamento generale dell'istruzione dell'università *con:* livelli minimi dell'istruzione scolastica e universitaria.

I. 4. 38.

Zeller.

Al comma 1, sostituire le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca *con le seguenti:* ordinamento generale e sostegno dell'istruzione, dell'università, della ricerca scientifica e delle attività culturali.

I. 4. 45.

Passigli.

Al comma 1 sostituire le parole: dell'università e della ricerca, *con le seguenti:* dell'università, della ricerca e delle attività culturali, .

I. 4. 4.

Pieroni.

Al comma 1, dopo le parole: dell'università *inserire le seguenti:* , delle attività culturali.

I. 4. 9.

Ossicini.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; *inserire le seguenti:* pesi e misure e determinazione del tempo.

I. 4. 84.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; *inserire le seguenti:* unità del territorio doganale e commerciale; .

I. 4. 85.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; *inserire le seguenti:* traffico commerciale interno e con l'estero, nonchè trattati commerciali; .

I. 4. 86.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; *inserire le seguenti:* poste e telecomunicazioni.

I. 4. 89.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca *inserire le seguenti:* diritto dell'editoria.

I. 4. 90.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; *inserire le seguenti:* diritto d'autore e tutela dei diritti industriali.

I. 4. 91.

D'Amico.

Al comma 1, prima delle parole: garanzia dei livelli minimi *sopprimere le parole:* ordinamento generale e.

I. 4. 39.

Zeller.

Al comma 1, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli mi-

nimi comuni delle prestazioni relativi ai diritti sociali *inserire le seguenti:* al fine di garantire condizioni di vita equivalenti su tutto il territorio della Repubblica.

I. 4. 65.

Crucianelli.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relativi ai diritti sociali; *inserire le seguenti:* autorità amministrative indipendenti statali;.

I. 4. 111.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relativi ai diritti sociali; *inserire le seguenti:* disciplina di interesse nazionale delle professioni e delle attività produttive;.

I. 4. 110.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relativi ai diritti sociali; *inserire le seguenti:* statistica nazionale;.

I. 4. 101.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relativi ai diritti sociali; *inserire le seguenti:* ordinamento degli uffici dello Stato e degli altri enti pubblici sovraregionali;.

I. 4. 95.

D'Amico.

Al comma 1, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali *inserire le seguenti:* regime dei dipendenti pubblici statali.

I. 4. 96.

D'Amico.

Al comma 1, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali *inserire le seguenti:* responsabilità dei funzionari statali.

I. 4. 97.

D'Amico.

Al comma 1, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali *inserire le seguenti:* diritto della concorrenza.

I. 4. 97.

D'Amico.

Al comma 1, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali *inserire le seguenti:* tutela dei consumatori.

I. 4. 98.

D'Amico.

Al comma 1, dopo le parole: diritti sociali *inserire le seguenti:* principi fondamentali in materia di rapporti economici per la tutela dell'Unità economica nazionale.

I. 4. 55.

Bressa, Elia, Andreoli, Boato.

* *Al comma 1, prima delle parole:* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *inserire le seguenti:* principi fondamentali di.

I. 4. 35.

Zeller.

Al comma 1, dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *inserire le seguenti:* protezione civile di interesse nazionale.

I. 4. 88.

D'Amico.

Al comma 1, sostituire le parole: tutela dei beni culturali e ambientali *con le seguenti:* tutela e sostegno dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali.

I. 4. 46.

Passigli.

Al comma 1, sostituire le parole: tutela dei beni culturali e ambientali *con le seguenti:* beni culturali e naturali di interesse nazionale.

I. 4. 109.

D'Amico.

Al comma 1, dopo le parole: tutela dei beni culturali e ambientali *inserire le seguenti:* di interesse sovraregionale.

I. 4. 37.

Zeller.

Al comma 1, dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *aggiungere le seguenti:* tutela della concorrenza e del mercato e principi dell'ordinamento delle imprese.

I. 4. 31.

Nania.

Al comma 1, dopo le parole: grandi reti di trasporto, di comunicazioni e di energia *aggiungere le parole:* riserva di legge connessa ai diritti fondamentali di cui alla prima parte della Costituzione.

I. 4. 52.

Pasquali.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

I. 4. 10.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo Stato spetta altresì la potestà legislativa in ogni altra matreia ad esso espressamente attribuita dalla costituzione o dalle leggi costituzionali.

I. 4. 16.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; lavoro; informazione; ordini professionali.

I. 4. 47.

Passigli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrtivo.

I. 4. 14.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica.

I. 4. 11.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tributi statali; attività finanziarie e credito sovraregionali.

I. 4. 9.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale.

I. 4. 12.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza.

I. 4. 13.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1, dopo le parole: grandi reti di trasporto, di comunicazioni e di energia, *aggiungere le seguenti:* standard di quantità e qualità dei servizi sanitari, prevenzione, riabilitazione e cura, trapianti di organi e tessuti, produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; diritto e sicurezza del lavoro.

I. 4. 66.

Crucianelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: diritti e rapporti previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione.

I. 4. 15.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; opere pubbliche di interesse nazionale; rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose; cittadinanza e condizione giuridica dello straniero; stato civile, anagrafe; ordinamento delle imprese e delle professioni; statistica nazionale; pesi, misure, parametri uniformemente definiti in tutto il territorio nazionale; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse nazionale; disciplina generale della circolazione e dei trasporti; poste e telecomunicazioni; disciplina generale in materia di informazione e stampa; protezione civile di interesse nazionale ed interventi in caso di grandi calamità; disciplina generale della tutela della salute; principi generali sulla tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia; istituti previdenziali obbligatori, assicurazioni, tutela e sicurezza del lavoro; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.

I. 4. 56.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*diritti politici, diritti di libertà garantiti dal titolo I della parte I della Costituzione, cittadinanza, immigrazione, emigrazione, estradizione, commercio con l'estero, dogane, tributi statali, ordinamento generale del credito, tutela della concorrenza, istituti previdenziali obbligatori, grandi calamità naturali, armi, esplosivi, materiale strategico, ordinamento degli uffici statali, stato giuridico ed economico dei dipendenti statali e degli enti pubblici, statistica nazionale, metrologia e determinazione del tempo, ordinamenti sportivi di interesse nazionale.

I. 4. 63.

Rebuffa, Vegas, Calderisi, Grillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; commercio con l'estero; cittadinanza, immigrazione, condizione giuridica dello straniero; normative tecniche e statistica nazionale; armi, esplosivi, materiale strategico; organi di comuni e province e relativi sistemi elettorali; livelli minimi di qualità e quantità dei servizi sanitari; disciplina generale del credito, delle assicurazioni e dei mercati finanziari; i rap-

porti fra lo Stato e le confessioni religiose; le materie di cui all'articolo 68, lettere da *a)* a *h)*; interventi di protezione civile nelle grandi calamità naturali; le potestà legislative indispensabili all'effettività della legislazione statale nelle materie elencate e alla tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali.

I. 4. 74.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: ; fonti di energia di interesse nazionale e relative infrastrutture.

I. 4. 102.

D'Amico.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: navigazione, traffico aereo, ferrovie sovraregionali.

I. 4. 87.

D'Amico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-s. L'esercizio delle competenze legislative delle Regioni non può limitare le competenze delle autorità amministrative indipendenti fissate dalla legge nazionale.

I. 4. 48.

Passigli.

All'articolo 4, sopprimere il II, III e IV capoverso.

I. 4. 5.

Pieroni.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. La Regione ha competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

3. Le leggi regionali non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni.

4. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

I. 4. 17.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sopprimere il secondo ed il terzo comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

L'Assemblea regionale è eletta a suffragio universale diretto.

Il sistema di elezione è disciplinato con legge regionale approvata a maggioranza assoluta.

Ogni Regione ha uno Statuto che, nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, individua gli organi della Regione, ne determina le attribuzioni e disciplina i rapporti tra gli stessi. Lo Statuto prevede l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, stabilisce i principi dell'ordinamento regionale, disciplina le relazioni tra la Regione e gli enti locali

Lo Statuto è approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei componenti ed è sottoposto a *referendum*; lo Statuto è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi. Nel rispetto delle medesime condizioni sono approvate le modifiche allo Statuto, ivi compresa l'abrogazione dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, che sono sottoposte a *referendum* su richiesta di un terzo dei componenti dell'Assemblea Regionale o di un cinquantesimo del corpo elettorale della Regione.

Qualora il Governo della Repubblica ritenga che lo Statuto o le sue modifiche siano in contrasto con la Costituzione o con altre leggi costituzionali, può impugnare le deliberazioni regionali davanti alla Corte costituzionale, entro trenta giorni dall'adozione delle stesse e comunque prima dello svolgimento del *referendum*. In tali casi il Governo può chiedere che la Corte costituzionale disponga la sospensione del procedimento referendario.

Lo Statuto prevede l'iniziativa legislativa popolare ed il *referendum* abrogativo sulle leggi, ad esclusione di quelle di bilancio o istitutive di tributi, nonché sui provvedimenti amministrativi della Regione, secondo modalità stabilite dalla legge regionale.

I. 4. 04.

Rebuffa, Schifani, Vegas, Calderisi, Grillo.

Sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

Lo statuto regionale è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale con due deliberazioni successive a distanza di non meno di due mesi. È sottoposto a *referendum* popolare se ne fa richiesta un numero di elettori pari al 3 per cento degli aventi diritto al voto nella Regione.

Lo statuto disciplina gli organi costituzionali della Regione, prevedendo in ogni caso un Consiglio regionale eletto a suffragio universale e diretto, e i casi e modi del suo scioglimento.

Lo statuto disciplina altresì la formazione delle leggi e degli altri atti normativi regionali, prevedendo in ogni caso un procedimento aggravato per le leggi elettorali, i casi e i modi di *referendum* popolare, e le forme di partecipazione dei cittadini e degli enti locali alla formazione delle leggi e degli atti amministrativi della Regione.

L'organizzazione e l'attività amministrativa della regione sono disciplinate dalle leggi e dagli altri atti normativi regionali.

I. 4. 71.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Spettano alle regioni la potestà legislativa ed amministrativa nelle materie non comprese nel primo comma del presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 4.

I. 4. 35.

Boato.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Sono organi delle Regioni il Consiglio, la Giunta e il suo Presidente.

2-*bis*. Il Consiglio esercita le potestà legislative della Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalle leggi nazionali o regionali. Può fare proposte di legge al Parlamento nazionale.

2-*ter*. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le potestà regolamentari conferitele dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2-*quater*. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, ne promulga le leggi ed i regolamenti, ne dirige le funzioni amministrative.

2-*quinquies*. Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti

amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

2-*sexies*. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

I. 4. 18.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

All'articolo 4, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Spetta inoltre allo Stato il potere legislativo:

per assicurare la libera circolazione delle persone e dei beni fra le Regioni;

per garantire a chiunque ne abbia diritto l'esercizio della professione, dell'impiego e del lavoro in ogni parte del territorio nazionale.

I. 4. 57.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le funzioni legislative nelle materie non attribuite dalla Costituzione allo Stato sono esercitate dalle regioni.

I. 4. 40.

Zeller.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi fondamentali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione.

I. 4. 25.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al comma 2, sopprimere le parole: agli organi costituzionali e alle relative leggi elettorali.

***I. 4. 19.**

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali.

***I. 4. 49.**

Passigli.

Al comma 2, sopprimere le parole: e alle relative leggi elettorali.

I. 4. 20.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

La legge regionale, adottata di concerto con i Comuni interessati:

a) individua la riserva di funzioni in favore delle Province;

b) può prevedere, a finanza locale complessiva invariata, l'istituzione di comunità montane e di aree metropolitane od omogenee per caratteristiche geografiche ed economiche alternative alle Province.

I. 4. 62.

Schifani.

Sopprimere i commi 3 e 4.

I. 4. 21.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e

con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

4. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

I. 4. 22.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali, si provvede alla definizione, nelle materie riservate allo Stato, dell'interesse nazionale, laddove esplicitamente richiamato, alla delega alle Regioni di funzioni normative nelle materie di cui al primo comma, alla disciplina degli interventi sostitutivi in caso di inerzia da parte delle Regioni o delle comunità locali.

I. 4. 58.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sopprimere il terzo comma.

***I. 4. 64.**

Urbani, Vegas.

Sopprimere il comma 3.

***I. 4. 36.**

Boato.

All'articolo 4, terzo comma, è sostituito dai seguenti:

Nelle materie non comprese in quelle indicate al comma primo la Regione esercita la potestà legislativa esclusiva senza previa ulteriore legislazione statale non prevista espressamente dalla Costituzione o dalla legge costituzionale.

Ciascuna Regione determina, col proprio statuto, le materie di esercizio della propria potestà legislativa nell'ambito delle materie non riservate allo Stato dalla Costituzione.

All'atto di modifica dello statuto, di cui al comma precedente, è attribuita l'efficacia formale della legge costituzionale ove il Parlamento non lo impugni davanti alla Corte costituzionale entro trenta giorni dal ricevimento.

La spesa statale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi che la Regione non abbia deliberato di assumere, è commisurata a quella delle più efficienti delle altre Regioni.

A ciascuna Regione, che lo deliberi nelle forme del comma secondo, è riconosciuta inoltre la potestà legislativa in ogni materia che sia stata attribuita in precedenza ad altra Regione.

Sulle nuove materie che, a giudizio delle Regioni o del Parlamento nazionale dovessero affermarsi o definirsi come tali successivamente, si provvede con legge costituzionale alla attribuzione allo Stato o alla Regione.

Nell'ambito delle materie non riservate allo Stato lo statuto regionale può prevedere la potestà legislativa delle Province.

La Regione stipula accordi con enti territoriali di altri Stati nell'ambito di trattati-quadro. Partecipa alla assunzione di obblighi internazionali dello Stato nelle materie di sua competenza e concorre alla attuazione.

La Regione partecipa alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo. Trattiene rapporti diretti con gli organi comunitari europei. Partecipa alla formazione degli atti comunitari nelle materie di sua competenza e dà attuazione alle direttive comunitarie europee.

I. 4. 69.

Rotelli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

Le funzioni legislative in tutte le materie non comprese nel primo comma spettano alla regione.

I. 4. 75.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

Le funzioni legislative in tutte le materie non comprese nel primo comma che non siano già attualmente esercitate dallo Stato sono attribuite alla Regione.

I. 4. 50.

Passigli.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Spetta alla Regione la potestà legislativa in ogni altra materia non espressamente attribuita allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

I. 4. 72.

Dentamaro.

All'articolo 4 sostituire il comma 3 con il seguente:

Le Regioni hanno competenza legislativa ed amministrativa generale fatta eccezione per le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

I. 4. 8.

Boselli.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Ogni regione adotta uno statuto il quale, nel rispetto dei principi della costituzione federale, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della regione. Lo statuto e approvato con la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea regionale e dalla maggioranza della popolazione interessata, espressa mediante referendum.

I. 4. 41.

Zeller.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Ogni Regione ha uno statuto deliberato dalla rispettiva Assemblea legislativa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e dichiarato dal Parlamento legge costituzionale, previa verifica di costituzionalità da parte della Corte costituzionale.

I. 4. 66.

Dondeynaz.

Al terzo comma, dopo le parole sono disciplinate *inserire le seguenti* i relativi rapporti finanziari nonché.

I. 4. 42.

Zeller.

Al comma 3, sostituire le parole da: con previsione esplicita *fino alla fine con le seguenti:* con indicazione esplicita dagli ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti gli altri attribuiti alla competenza legislativa della Regione,fatti salvi i limiti del superiore interesse nazionale.

I. 4. 26.

Servello, Pasquali, Nania, Selva, Loiero.

Al comma 3, aggiungere, infine: Lo statuto disciplina altresì l'organizzazione costituzionale della Regione, la funzione legislativa, l'organizzazione e l'attività amministrativa della Regione.

I. 4. 43.

Zeller.

Sopprimere l'ultimo comma.

I. 4. 76.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

Gli Statuti speciali attualmente vigenti sono fatti salvi e possono essere modificati esclusivamente con legge regionale a maggioranza qualificata.

In ogni caso il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige, la Sardegna, la Sicilia e la Valle d'Aosta possono adeguare i rispettivi statuti alle norme di cui al presente articolo, in quanto maggiormente favorevoli, con legge regionale approvata secondo le procedure di cui al presente articolo.

I. 4. 60.

Schifani.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

Alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, restano attribuite le competenze indicate dagli Statuti speciali vigenti secondo la disciplina da essi prevista. Le modifiche degli Statuti speciali sono approvate con legge costituzionale su proposta non emendabile della Regione.

I. 4. 29.

Nania, Pasquali.

Il quarto comma dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

Nei confronti del Friuli-Venezia Giulia, della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, sono comunque salvaguardate le forme e le condizioni di autonomia già attribuite dagli Statuti speciali vigenti e dalle relative norme di attuazione, nonché l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia connesse con la tutela delle minoranze linguistiche locali e con la cooperazione transfrontaliera, quali derivanti anche dalle disposizioni dei trattati internazionali in materia, o con le competenze ad esse già attribuite.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, al conseguente adeguamento degli statuti speciali si provvede, ove occorra anche in deroga a quanto previsto dal primo comma, con deliberazione del rispettivo consiglio regionale. Il Parlamento approva lo statuto, deliberato dal consiglio regionale, con forza di legge costituzionale ovvero solleva avanti alla Corte costituzionale questione di incompatibilità dello statuto medesimo con i principi della Costituzione, entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento. La Corte si pronuncia entro i successivi sessanta giorni.

I. 4. 68.

Buttiglione, Dentamaro.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Alle modifiche ed alle integrazioni funzionali degli statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Trentino Sùdtirol, si procede, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, secondo le modalita' di al comma precedente. Le modifiche dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Trentino-Sùdtirol sono deliberate dai consigli provinciali, d'intesa per gli istituti di interesse comune.

I. 4. 44.

Zeller.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Le leggi costituzionali di adozione degli statuti del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta possono essere integrate o modificate – anche ai fini della ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e singola Regione – con la medesima procedura di cui al comma precedente, tenendosi conto delle motivazioni che hanno dato luogo alle forme e condizioni particolari di ciascuna autonomia.

I. 4. 67.

Dondeynaz.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Al Friuli-Venezia Giulia, alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con legge costituzionale.

I. 4. 37.

Boato.

i. 34

Al comma 4, dopo le parole: si procede *inserire le seguenti:* con legge costituzionale.

I. 4. 27.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al comma 4 dell'articolo 4 sopprimere la parola: Sicilia. *Dopo il quarto comma aggiungere i seguenti commi:*

È confermato in ogni sua parte lo Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455 convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Lo Statuto della Regione Siciliana può essere modificato, anche ai fini della attribuzione delle nuove funzioni legislative previste dai precedenti commi, dall'Assemblea regionale Siciliana con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il testo dello Statuto, approvato ai sensi del precedente comma, è trasmesso dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni in Parlamento, per la successiva approvazione con legge costituzionale dello Stato.

I. 4. 30.

Casini, Loiero, Nania.

All'articolo 4 aggiungere in fine le seguenti parole: Il Parlamento può approvare leggi anche per materie non espressamente attribuite dalla Costituzione alla potestà esclusiva dello Stato. Tali leggi entrano in vigore solo dopo la loro ratifica da parte di almeno metà degli organi legislativi delle Regioni.

I. 4. 6.

Pieroni.

Aggiungere il seguente comma:

La Repubblica tutela la specificità delle caratteristiche e delle culture di ciascuna Regione nel quadro della difesa delle caratteristiche della cultura della Nazione italiana.

I. 4. 28.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

Sono organi delle Regioni il Consiglio, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio esercita le potestà legislative della Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalle leggi nazionali o regionali. Può fare proposte di legge al Parlamento nazionale.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le potestà regolamentari conferitele dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, ne promulga le leggi ed i regolamenti, ne dirige le finzioni amministrative.

I. 4. 01.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla

Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

I. 4. 02.

Pieroni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. *4-bis.*

Presso ogni Regione è istituita una Consulta delle autonomie locali disciplinata dallo Statuto e dalla legge regionale.

Sono sottoposti al parere della Consulta:

a) lo Statuto della regione e le sue modifiche;

b) il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo.

Sono sottoposti all'approvazione della Consulta:

a) le leggi che disciplinano l'ordinamento e le funzioni degli enti locali;

b) le leggi che determinano i trasferimenti regionali e quelle che stabiliscono i criteri di ripartizione del fondo perequazione locale.

La Consulta può, altresì, sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale per violazione del principio di sussidiarietà.

La Consulta può deliberare la presentazione di proposte di legge all'Assemblea regionale attinenti la disciplina degli enti locali. In questo caso l'Assemblea li esamina ed approva secondo procedure abbreviate previste dallo Statuto. Essa può, altresì, nelle altre materie proporre emendamenti ai disegni di legge sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea regionale.

I. 4. 03.

Schifani, Loiero.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

ART. *4-bis.*

La conferenza delle Regioni, costituita con legge generale della Repubblica, è composta dai presidenti delle Regioni che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica.

La conferenza delle Regioni, con la partecipazione del Governo, determina nelle materie di competenza regionale, in relazione alle materie di competenza statale. Gli obiettivi e le direttive della programmazione economica nazionale.

La violazione delle direttive della conferenza da parte delle leggi e dei provvedimenti amministrativi statali o regionali ne comporta la impugnazione per illegittimità davanti alla Corte costituzionale ad iniziativa della conferenza stessa o delle singole Regioni o del Governo.

Le Regioni possono stipulare fra loro accordi a tempo determinato e, salvo sempre il diritto di recesso, a tempo indeterminato per coordinare l'esercizio delle proprie competenze e l'impiego delle proprie risorse ai fini di comune interesse. A tali accordi possono partecipare le Province, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche.

I. 4. 04.

Rotelli.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. *4-bis.*

Lo Statuto Regionale determina i criteri di riparto delle funzioni amministrative tra Regione e Comuni, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità. Le Regioni ed i Comuni possono coordinarsi secondo quanto stabilito dallo Statuto o da leggi regionali approvate con l'assenso della seconda Camera regionale.

Lo Stato vigila sull'esecuzione delle sue leggi. A tal fine il Governo può, col parere favorevole della Senato delle Regioni e delle autonomie locali, adottare direttive o atti di indirizzo nei confronti delle amministrazioni regionali e comunali.

La legge dello Stato, approvata con l'assenso del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali, può stabilire principi uniformi in materia di organizzazione degli uffici, di formazione e responsabilità dei funzionari, di procedimento amministrativo e garanzia della partecipazione dei privati al procedimento.

Sono escluse dall'amministrazione regionale e comunale le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato; affari esteri, moneta, vigilanza e regolazione del credito e delle attività finanziarie, finanze statali, dogane, pubblica sicurezza di interesse nazionale e polizia giudiziaria, autorità amministrative indipendenti, difesa e forze armate, traffico aereo e navale, ordinamento degli uffici pubblici nazionali, strade e ferrovie sovraregionali. È fatta salva la facoltà di delega alle Regioni con contestuale attribuzione dei mezzi finanziari necessari mediante legge dello Stato approvata con l'assenso del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali.

I. 4. 05.

D'Amico.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

Lo Statuto Regionale determina i criteri di riparto delle funzioni amministrative tra Regione e Comuni, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità. Le Regioni ed i Comuni possono coordinarsi secondo quanto stabilito dallo Statuto o da leggi regionali approvate con l'assenso della seconda Camera regionale.

Lo Stato vigila sull'esecuzione delle sue leggi. A tal fine il Governo può, col parere favorevole della Commissione federale, adottare direttive o atti di indirizzo nei confronti delle amministrazioni regionali e comunali.

La legge dello Stato, approvata con l'assenso della Commissione federale, può stabilire principi uniformi in materia di organizzazione degli uffici, di formazione e responsabilità dei funzionari, di procedimento amministrativo e garanzia della partecipazione dei privati al procedimento.

Sono escluse dall'amministrazione regionale e comunale le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato: affari esteri, moneta, vigilanza e regolazione del credito e delle attività finanziarie, finanze statali, dogane, pubblica sicurezza di interesse nazionale e polizia giudiziaria, autorità amministrative indipendenti, difesa e forze armate, traffico aereo e navale, ordinamento degli uffici pubblici nazionali, strade e ferrovie sovraregionali. È fatta salva la facoltà di delega alle Regioni con contestuale attribuzione dei mezzi finanziari necessari mediante legge dello Stato approvata con l'assenso della Commissione federale.

I. 4. 06.

D'Amico.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

La legge definitivamente approvata dall'Assemblea regionale viene immediatamente comunicata al Governo della Repubblica, è promulgata entro dieci giorni ed entra in vigore non prima di trenta giorni dalla sua pubblicazione.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale contrasta con la Costituzione, entro quindici giorni dall'approvazione della stessa promuove la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, che deve pronunziarsi entro sessanta giorni e, qualora il Governo lo richieda, può sospendere l'entrata in vigore della legge.

I. 4. 07.

Schifani.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. L'amministrazione nelle materie nelle quali spetta allo Stato il potere legislativo è esercitata dalle Regioni e dalle comunità locali, nel rispetto delle autonomie funzionali.

2. Sono comunque escluse dalla competenza delle Regioni e delle comunità locali le seguenti funzioni: politica estera; difesa e sicurezza; ordine pubblico; moneta; organi costituzionali; amministrazione della giustizia; rapporti con la chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose; cittadinanza e condizione giuridica dello straniero; bilancio e ordinamenti contabili propri. Sono altresì escluse le funzioni specificamente individuate con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali.

I. 4. 08.

Bressa, Elia, Andreoli, Boato.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

Ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della regione.

I. 4. 09.

Boato.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

Le Regioni dispongono di autonomia statutaria: ciascuna Regione adotta uno Statuto che detta le norme generali relative al suo assetto istituzionale nel rispetto della Costituzione e dei Trattati dell'Unione Europea. Lo Statuto è approvato con maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Regionale e sottoposto a referendum.

Lo Statuto determina:

a) i rapporti fra gli organi della Regione: Assemblea, Governo Regionale, Presidente;

b) i rapporti fra gli organi e la popolazione con particolare riferimento ai referendum;

c) i principi della funzione legislativa e dell'organizzazione amministrativa;

d) il sistema elettorale regionale nel rispetto della proporzionalità politica e della stabilità del Governo Regionale.

I. 4. 10.

Pieroni.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

I. 4. 11.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

ART. 5.

Sopprimere.

I. 5. 12.

D'Amico.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Sono organi della Regione il Parlamento regionale, il governo regionale e il presidente della Regione.

Il parlamento regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni ad esso conferite dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge al parlamento nazionale.

Il presidente e il governo regionali sono organi esecutivi della Regione. Il presidente rappresenta la Regione, presiede il governo regionale, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.

Lo statuto regionale disciplina l'organizzazione interna della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare, il *referendum* propositivo e abrogativo sulle leggi e sui regolamenti regionali, nonché la forma di governo.

Con lo statuto è scelta la forma di governo fra quella presidenziale, con elezione diretta a suffragio universale del presidente ed eventuale ballottaggio, e quella parlamentare, con elezione del presidente della Regione da parte del parlamento regionale.

Se la scelta della forma di governo non è adottata dal parlamento regionale con la maggioranza dei due terzi, l'opinione di cui al comma precedente è sottoposta a *referendum* popolare alternativo.

I. 5. 11.

Rotelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge organica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o ad un altri Consiglio regionale.

I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale.

Il Consiglio, secondo le procedure fissate dallo Statuto, adotta un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

I. 5. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

I consiglieri regionali godono della stessa immunità prevista per i membri del parlamento.

I. 5. 7.

Zeller.

All'articolo 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che non possono essere soggette a vincolo di mandato imperativo.

I. 5. 6.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Aggiungere il seguente comma:

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge organica.

I. 5. 2.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Aggiungere il seguente comma:

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.

I. 5. 3.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Aggiungere il seguente comma:

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale.

I. 5. 4.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Aggiungere il seguente comma:

Il Consiglio, secondo le procedure fissate dallo Statuto, adotta un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

I. 5. 5.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Aggiungere il seguente comma:

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, coordina le funzioni esercitate dalla Regione con le funzioni di competenza dello Stato produttive di effetti in ambito regionale.

I. 5. 8.

Pasquali.

Aggiungere il seguente comma:

Il Consiglio Regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica sentita una Commissione di deputati, senatori, componenti della Conferenza permanente per i rapporti Parlamento e Regioni, costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio Regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

I. 5. 9.

Pasquali.

Aggiungere il seguente comma:

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo tramite il Commissario del Governo.

La legge è promulgata entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al 1° comma ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio Regionale ed il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio Regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, può, nei trenta giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi.

In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

I. 5. 10.

Pasquali.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o non corrisponda all'invito del Presidente della Repubblica di sostituire la Giunta o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, con l'assenso di una Commissione di deputati e senatori per le questioni regionali, costituita nei modi stabiliti con legge della Repubblica/della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali.

I. 5. 01.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

Le leggi regionali sono promulgate entro quindici giorni dalla approvazione. Se il Consiglio ne dichiara l'urgenza la legge regionale è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Il Governo della repubblica, quando ritenga che una legge regionale intervenga nell'ambito delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento. In caso di dubbio, la Corte costituzionale decide di chi sia la competenza.

I. 5. 02.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

ART. 6.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6.

L'autonomia tributaria e finanziaria è elemento costitutivo dell'attività e dell'autonomia regionale. La Regione finanzia la propria attività con:

a) tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali, istituiti con leggi regionali sulla base di principi stabiliti da legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali;

b) tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia imponibile non interessata da tributi erariali o delle comunità locali;

c) quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o con partecipazioni alle basi imponibili di tributi erariali relative ad attività svolte nel territorio regionale;

d) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle Regioni.

La legge disciplina le fattispecie nelle quali l'esercizio dell'autonomia tributaria e finanziaria di una Regione provoca ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre Regioni.

Le Comunità locali dispongono di autonomia tributaria. La legge definisce i tributi propri, le addizionali o sovraimposte su tributi erariali attribuiti alle Comunità locali, riconoscendo autonomia nella fissazione delle aliquote e, ove possibile, nella determinazione degli imponibili; definisce altresì le altre entrate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali attribuite alle Comunità locali. Al finanziamento dell'attività delle Comunità locali concorre, in quanto necessario, lo Stato con propri trasferimenti ordinari di risorse, ispirati a criteri di generalità e uniformità.

Per promuovere lo sviluppo economico o per provvedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni spettanti alle Regioni o alle Comunità locali, lo Stato può, con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie territoriali, destinare trasferimenti straordinari a determinate Regioni o Comunità locali o svolgere a loro favore

attività e funzioni di natura straordinaria.

Regioni o Comunità locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. La durata del debito non può estendersi oltre il termine naturale della legislatura successiva a quella nella quale il debito viene contratto.

Le Regioni e le Comunità locali hanno un proprio patrimonio. Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie territoriali si determinano i principi per l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle Regioni e alle Comunità locali.

Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie territoriali sono fissate norme dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle Regioni e delle Comunità locali.

ART. 6-*bis*.

È istituito con legge un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le Regioni con minore capacità fiscale per abitante.

Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie e alle Comunità locali in esse comprese di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità.

La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite da legge che necessità del consenso della Commissione delle Autonomie territoriali secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili; tali parametri non possono essere alterati per un periodo almeno quadriennale. Nella definizione dei trasferimenti perequativi spettanti a singole Regioni e Comunità locali, la capacità fiscale sarà valutata con riferimento anche a basi imponibili potenziali.

I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie delle Regioni e non hanno vincoli di destinazione.

Il finanziamento dei servizi ai quali la legge attribuisce un rilevante interesse nazionale è assistito dal concorso dello Stato finalizzato a garantire uniformità di prestazioni su tutto il territorio nazionale.

I. 6. 02.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6

(Ripartizione delle spese, contributi e investimenti dello Stato).

Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri.

Se le Regioni o le autonomie locali operano per incarico dello Stato, quest'ultimo deve sopportare le spese relative.

Con legge approvata da entrambe le Camere, con l'assenso della Commissione parlamentare delle Autonomie territoriali (*), lo Stato può concedere alle Regioni e alle Autonomie locali contributi finanziari per investimenti di particolare importanza delle medesime al fine di equilibrare differenze di potere economico nel territorio nazionale, o per promuoverne la crescita economica.

Lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive funzioni e operano in rapporto reciproco per un'ordinata amministrazione, sulla base di disposizioni di legge organica/approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie.

(*) Si intenda che si tratta di leggi da adottarsi con procedura aggravata. In altra sede (proposte di modifica in tema di Parlamento e fonti normative) sono in corso di esame le variabili relative alla struttura del Parlamento e alla modalità di approvazione nonché alla forza di resistenza alle modifiche normative delle leggi di grado intermedio tra quelle ordinarie e quelle costituzionali.

ART. 6-*bis*.

(Autonomia finanziaria e autonomia tributaria).

L'autonomia finanziaria e l'autonomia dell'imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

La legge nazionale detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

ART. 6-*ter*.

(Ripartizione delle imposte).

Sono tributi nazionali l'imposta sul valore aggiunto, le imposte sui redditi di società ed enti e quelle di carattere personale.

Sono tributi regionali quelli istituiti e regolati da leggi regionali secondo i principi stabiliti con legge organica/approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali.

Le Regioni compartecipano con l'Amministrazione dello Stato alle imposte nazionali sul reddito secondo criteri stabiliti con legge organica, approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali che disciplina l'ordinamento generale del sistema tributario in relazione alle fonti di produzione del reddito ed in coerenza con l'applicazione del principio di sussidiarietà.

I tributi regionali non possono essere disciplinati ed applicati in maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose all'interno dello Stato e dell'Unione europea. Le differenze normative tra Regioni non devono essere tali da violare l'eguaglianza dei cittadini e le libertà individuali garantite dalla Costituzione.

Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione dei servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la Regione.

I Comuni, le Città metropolitane e le Province ricevono come propri una parte dei tributi destinati alle Regioni, che deve essere ripartita da parte di ciascuna di esse a loro favore sulla base del principio della capacità contributiva dei loro abitanti, secondo disposizioni di legge organica/approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali. Essa può stabilire che Comuni, Città metropolitane e Province fissino aliquote di riscossione o criteri di esenzione per la parte di loro spettanza.

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alle Città metropolitane, alle Province, alle Regioni e allo Stato in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Se lo Stato promuove in singole Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane istituzioni che comportino per esse maggiori spese o minori entrate, lo Stato garantisce il necessario conguaglio.

Lo Stato e le Regioni applicano ed accertano unitariamente con propri uffici rispettivamente i tributi nazionali e quelli regionali secondo procedure applicabili per tutte le Regioni, previste da legge organica/approvata con l'assenso della Commissione Parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali. Le Regioni istituiscono ed organizzano con legge i propri uffici e disciplinano lo stato giuridico dei relativi dipendenti, fatto salvo il disposto dell'articolo (6), comma 1, lettera *a)*.

I. 6. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6.

(Autonomia finanziaria e autonomia tributaria).

L'autonomia finanziaria e l'autonomia dell'imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

La legge nazionale detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

ART. 6-*bis*.

Alla Regione competono, secondo i principi stabiliti con legge della Repubblica:

a) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;

b) sovrimposte e addizionali su tributi erariali;

c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;

d) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole regioni da tributi erariali, con particolare riferimento alle imposte indirette.

L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni nei limiti stabiliti con legge della Repubblica.

Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate, lo Stato istituisce un apposito Fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con le Regioni.

I trasferimenti dello Stato derivanti da fondi perequativi non possono avere in alcun caso vincoli di destinazione.

Per provvedere a scopi determinati, lo Stato può intervenire con finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le Regioni interessate.

Le leggi della Repubblica che delegano funzioni a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle medesime.

I. 6. 2.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire l'articolo 6 con i seguenti:

ART. 6.

(Principi del federalismo fiscale).

L'autonomia finanziaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi ad essa destinati, la regione finanzia le proprie spese con entrate proprie o comunque riferibili al gettito fiscale del proprio territorio.

Le Province e i Comuni dispongono della massima autonomia fiscale compatibile con le proprie basi imponibili e compiti da essi svolti.

Sono disciplinati con leggi approvate da entrambe le Camere e con l'intervento della Commissione delle Autonomie territoriali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, congruità, trasparenza e solidarietà: i trasferimenti ordinari alle Province e ai Comuni, le norme di coordinamento tra la finanza dello Stato e quella delle Regioni, gli indirizzi essenziali della finanza locale, nonché le forme e i limiti per l'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

ART. 6-*bis*.

(Struttura del federalismo fiscale).

Alle Regioni competono, secondo i principi stabiliti dalla legge approvata da entrambe le Camere e con l'intervento della Commissione delle Autonomie territoriali: tributi propri; quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali; sovrimposte e addizionali su tributi erariali; trasferimenti perequativi di cui all'articolo 6-ter; altre entrate di natura non tributaria.

Alle Province e ai Comuni competono, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge: tributi propri; altri gettiti collegati ai tributi nazionali o regionali; trasferimenti dello Stato o delle Regioni; altre entrate di natura non tributaria.

Con legge approvata da entrambe le Camere e con l'intervento della Commissione delle Autonomie territoriali, possono essere previsti, a carico del bilancio dello Stato, trasferimenti straordinari a determinate Regioni, Province e Comuni, per provvedere a scopi determinati.

La Regione, le Province ed i Comuni possono essere destinatari diretti di trasferimenti da parte dell'Unione europea.

Le Regioni, le Province e i Comuni hanno un proprio demanio e patrimonio, secondo principi stabiliti dalla legge e dalle leggi regionali.

È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle Regioni, Province e Comuni.

ART. 6-*ter*.

(Fondo perequativo).

Con legge approvata da entrambe le Camere e con l'intervento della Commissione delle Autonomie territoriali è istituito un Fondo perequativo a carico del quale sono erogati i trasferimenti annui alle Regioni.

L'ammontare del Fondo è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la diversa capacità delle singole regioni di produrre gettito fiscale rispetto alla media nazionale per abitante, nonché per compensare i diversi costi che devono essere sostenuti, in diversi contesti demografici e territoriali, al fine di fornire servizi essenziali ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.

Le modalità di formazione e distribuzione del Fondo sono definite, su base triennale, con legge approvata da entrambe le Camere e con l'intervento della Commissione delle Autonomie territoriali. Gli stanziamenti annuali conseguenti sono deliberati nella legge finanziaria dello Stato.

I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie della regione e non hanno vincoli di destinazione.

I. 6. 40.

Grillo, Greco.

Sostituire l'articolo 6 con i seguenti:

ART. 6.

1. L'autonomia tributaria e finanziaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle regioni per cui ricorrono le condizioni di cui al successivo articolo 11 9 bis, la regione finanzia la propria attività con:

tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia imponibile non colpita da tributi erariali e degli enti locali;

quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali relativi a consumi, redditi o attività produttive riferibili al territorio regionale;

tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali istituiti con leggi regionali sulla base di principi stabiliti dalla legge;

proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi

richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni.

2. La legge disciplina i casi nei quali l'esercizio dell'autonomia tributaria e finanziaria della regione provoca conseguenze negative sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre regioni.

3. Gli enti locali dispongono di autonomia tributaria. La legge definisce i tributi propri, le addizionali o sovraimposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, riconoscendo autonomia nella fissazione delle aliquote; definisce altresì altre entrate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali. Al finanziamento degli enti locali concorrono, in quanto necessario, le Regioni e lo Stato con propri trasferimenti ordinari, ispirati a principi di generalità, uniformità e solidarietà.

4. Per promuovere lo sviluppo economico o per provvedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni spettanti alle regioni o agli enti locali, lo Stato può, con legge, destinare trasferimenti straordinari a determinate regioni o enti locali o svolgere a loro favore attività e funzioni di natura straordinaria.

5. Regioni ed enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. La durata del debito non può estendersi oltre il termine naturale della legislatura successiva a quella nella quale il debito viene contratto. Salvo che nelle circostanze di cui al precedente comma, è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle regioni e dagli enti locali. L'assunzione di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle regioni e dagli enti locali solo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

6. Le regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. La legge determina i principi per l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle regioni e agli enti locali.

7. Con legge sono fissate norme dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle regioni e degli enti locali.

ART. 6-*bis*.

1. È istituito con legge un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le regioni con minore capacità fiscale per abitante.

2. Scopo del Fondo è quello di consentire alle regioni beneficiarie e agli enti locali in esse compresi di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità.

3. La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite dalla legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili; tali parametri non possono essere alterati per un periodo almeno quadriennale. Nella definizione dei trasferimenti perequativi spettanti a singole regioni ed enti locali, la capacità fiscale è valutata con riferimento anche a basi imponibili potenziali.

4. I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie delle regioni e non hanno vincoli di destinazione.

5. I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata.

I. 6. 04.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato hanno completa autonomia finanziaria in base alle seguenti disposizioni:

i tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato, di altri Comuni, Province e Regioni;

gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; alla restituzione a Comuni, Province e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri oggettivi; a perequazione e solidarietà.

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato perché essenziali all'esercizio delle sue funzioni.

Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi solo sul mercato e solo in base a garanzia costituita da beni o tributi propri.

I. 6. 25.

Tremonti.

Sostituire il primo e l'ultimo comma con il seguente:

Salvo quanto previsto dai commi successivi, comuni, province e regioni stabiliscono autonomamente i tributi e le entrate proprie, ne dispongono, definiscono le caratteristiche e la misura dei tributi da essi applicati direttamente e utilizzano le somme ad essi devolute da altri soggetti senza vincolo di destinazione. Rispondono integralmente con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte. In caso di insolvenza sono sottoposti alle procedure concorsuali stabilite con legge bicamerale.

I. 6. 35.

Vegas, D'Amico.

Sostituire il comma primo con i seguenti:

L'autonomia finanziaria e l'autonomia finanziaria dell'imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

La legge nazionale detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

I. 6. 3.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma primo, dopo le parole: i Comuni *aggiungere le seguenti:* le Città metropolitane.

I. 6. 4.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma primo, sopprimere la parola: completa.

I. 6. 18.

Boato.

Al primo comma, sostituire i capoversi con i seguenti:

Con legge bicamerale sono stabiliti le aliquote e i tributi applicati dallo Stato e destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie e a fini di perequazione e solidarietà. Le regioni fissano l'aliquota di propria spettanza di tributi statali percepiti nel loro territorio, da destinare allo svolgimento delle loro funzioni. Con la stessa legge sono definite misure di coordinamento in materia tributaria.

Lo Stato destina, con legge bicamerale, trasferimenti perequativi alle regioni con minor reddito *pro capite*. Possono essere previsti finanziamenti straordinari limitati nel tempo per eventi eccezionali.

I. 6. 36.

Vegas, D'Amico.

Al primo comma, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Gli altri tributi sono applicati dallo Stato, che provvede alla perequazione tra

le Regioni senza vincolo di destinazione sulla base di parametri predeterminati e ad interventi di solidarietà in favore delle zone svantaggiate al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale. Il residuo del provento dei tributi applicati dallo Stato, detratte le risorse necessarie al finanziamento delle sue funzioni proprie, è restituito alle Regioni di provenienza.

I. 6. 38.

Dondeynaz.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato e degli altri enti territoriali sovraordinari.

I. 6. 36.

Dondeynaz.

Al primo comma, primo capoverso, ove ricorra la parola: Comuni, *aggiungere in seguito la seguente:* Città metropolitane.

I. 6. 5.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

La regione provvede alla perequazione tra i Comuni e tra le Province senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri oggettivi individuati con legge regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali composto secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale.

I. 6. 22.

Calderisi, Schifani.

Al primo comma, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie, alla restituzione, a Comuni, Province e Regioni di provenienza, in base criteri e parametri oggettivi di efficienza comuni a tutte le Regioni, fondati sulla potenziale e verificata capacità di produrre gettito nonché sul diverso costo dei servizi pubblici nelle realtà locali dovuto a fattori oggettivi; a perequazione e a solidarietà, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate alle Isole e al Mezzogiorno, al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale. Le politiche di sviluppo vanno sostenute con specifici stanziamenti.

I. 6. 15.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al primo comma, secondo capoverso, sostituire la parola: restituzione *con la seguente:* redistribuzione; *e dopo la parola:* al Mezzogiorno *inserire la seguente:* anche.

I. 6. 19.

Boato.

Al primo comma, secondo capoverso, dopo le parole: regioni di provenienza *aggiungere le seguenti:* secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti.

I. 6. 16.

Zeller.

Al primo comma, secondo capoverso, dopo la parola: oggettivi *aggiungere le seguenti:* stabiliti con legge della Repubblica.

I. 6. 6.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, secondo capoverso, dopo le parole: parametri oggettivi *inserire le seguenti:* in modo tale da assicurare comunque l'uniformità delle condizioni di vita in tutto il territorio della repubblica.

I. 6. 23.

Schifani, Nani.

Al primo comma, secondo capoverso, sostituire le parole da: a perequazione *fino a:* al Mezzogiorno *con le seguenti:* con la piena attuazione del principio di solidarietà di cui al comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione cui deve uniformarsi la legislazione dello Stato.

I. 6. 24.

Schifani.

Al primo comma, secondo capoverso, sostituire le parole: e al mezzogiorno *con le seguenti:* e alle aree metropolitane.

I. 6. 21.

Passigli.

Al primo comma, dopo le parole: al fine *aggiungere le seguenti:* di garantire l'uniformità delle condizioni di vita sul territorio nazionale e.

I. 6. 7.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente 1-*bis:

La Regione provvede alla perequazione tra i Comuni e tra le Provincie senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri predeterminati, rispettivamente, per tutti i Comuni e tutte le Province.

I. 6. 37.

Dondeynaz.

Sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti:

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla Provincia, alla Regione e allo Stato in quanto indivisibili per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite.

Comuni, Province e Regioni possono contrarre obbligazioni pecuniarie soltanto sul mercato ed esclusivamente in base a garanzia costituita dai propri beni non inalienabili o da tributi locali di proprio pertinenza.

I. 6. 1.

Rigo.

Al secondo comma, dopo le parole: allo Stato *aggiungere le seguenti:* alle Citta metropolitane, nelle Province, alle Regioni.

I. 6. 8.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al secondo comma, dopo le parole: allo Stato *aggiungere le seguenti:* alla Regione ed alla provincia.

I. 6. 17.

Zeller.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in relazione al grado del loro interesse locale, generale o nazionale.

I. 6. 33.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Comuni, Province e Regioni possono contrarre obbligazioni pecuniarie soltanto

sul mercato ed esclusivamente in base a garanzia costituita dai propri beni non inalienabili o da tributi locali di propria pertinenza.

I. 6. 39.

Dondeynaz.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Comuni, province e regioni possono indebitarsi solo sul mercato finanziario e solo in base a garanzia costituita dai rispettivi beni patrimoniali disponibili o da tributi locali propri nel limite del cinquanta per cento delle entrate previste.

I. 6. 20.

Boato.

Al comma 5, dopo la parola: Comuni, *aggiungere le seguenti:* Città metropolitane.

I. 6. 9.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 5, sostituire le parole: possono indebitarsi solo, *con le seguenti:* hanno l'obbligo di presentare bilanci in pareggio. Possono indebitarsi, per investimenti pluriennali.

I. 6. 32.

Urbani.

Al comma 5, sostituire le parole: solo sul mercato e solo in base a garanzia *con le seguenti:* soltanto sul mercato nazionale ed esclusivamente in base alla garanzia.

I. 6. 34.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al terzo comma, sopprimere le parole: solo sul mercato e.

I. 6. 22.

Passigli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

Se le Regioni o le autonomie locali operano per incarico dello Stato, quest'ultimo deve sopportare le spese relative.

I. 6. 10.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

Lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive funzioni e operano in rapporto reciproco per un'ordinata amministrazione, sulla base di disposizioni di legge organica approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie.

I. 6. 11.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

La legge nazionale detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

I. 6. 12.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

Se lo Stato promuove in singole Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane istituzioni che comportino per esse maggiori spese o minori entrate, lo Stato garantisce il necessario conguaglio.

I. 6. 13.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

I trasferimenti dello Stato derivanti da fondi perequativi non possono avere in alcun caso vincoli di destinazione.

I. 6. 14.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

ART. 6-*bis*.

Presso ogni Regione è istituito un Consiglio delle autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale.

Sono sottoposti all'approvazione Consiglio:

lo Statuto della Regione e le sue modifiche;

il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;

le leggi che disciplinano l'ordinamento e funzioni degli enti locali;

le leggi che determinano i trasferimenti regionali e quelle che stabiliscono i criteri di ripartizione del fondo perequazione locale.

Lo Statuto può prevedere altri casi nei quali il Consiglio, a maggioranza dei tre quinti dei componenti, può richiedere che siano sottoposte alla propria approvazione deliberazioni legislative adottate dall'Assemblea regionale.

Qualora il Consiglio deliberi di opporsi ad una legge regionale, la stessa può essere nuovamente approvata dall'Assemblea regionale. Il Consiglio può altresì sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale per violazione del principio di sussidiarietà.

Il Consiglio può deliberare la presentazione di proposte di legge all'Assemblea regionale, che le esamina e delibera su di esse secondo procedure abbreviate previste dallo Statuto.

Lo Statuto determina i poteri del Consiglio in relazione alle determinazioni non legislative dell'Assemblea regionale.

I. 6. 03.

Rebuffa, Schifani, Calderisi, Lembo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri.

Se le Regioni o le autonomie locali operano per incarico dello Stato, quest'ultimo deve sopportare le spese relative.

Con legge approvata da entrambe le Camere con l'assenso della Commissione parlamentare delle Autonomie territoriali*, lo Stato può concedere alle Regioni e alle Autonomie locali contributi finanziari per investimenti di particolare importanza delle medesime al fine di equilibrare differenze di potere economico nel territorio nazionale, o per promuoverne la crescita economica.

Lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive funzioni e operano in rapporto reciproco per un'ordinata amministrazione, sulla base di disposizioni di legge organica approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie.

I. 6. 01.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

---

* Si intenda che si tratta di leggi da adottarsi con procedura aggravata. In altra sede (proposte di modifica in tema di Parlamento e fonti normative) sono in corso di esame le variabili relative alla struttura del Parlamento e alle modalità di approvazione nonché alla forza di resistenza alle modifiche normative delle leggi di grado intermedio tra quelle ordinarie e quelle costituzionali.

ART. 7.

Sostituire il comma secondo con il seguente:

I tributi regionali non possono essere disciplinati ed applicati in maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose all'interno dello Stato e dell'Unione europea. Le differenze normative tra Regioni non devono essere tali da violare l'eguaglianza dei cittadini e le libertà individuali garantite dalla Costituzione.

I. 7. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma secondo, aggiungere in fine il seguente periodo:

Le differenze normative tra Regioni non devono essere tali da violare l'eguaglianza dei cittadini e le libertà individuali garantite dalla Costituzione.

I. 7. 2.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma terzo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il diritto di fruire di qualsiasi servizio pubblico di competenza regionale.

I. 7. 5.

Servello, Pasquali, Nania, Selva, Loiero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. L'esercizio dell'autonomia tributaria e finanziaria di una Regione non deve essere intesa a provocare ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre Regioni.

I. 7. 10.

Passigli.

Aggiunger, in fine, il seguente comma:

Gli enti locali non possono istituire per il proprio territorio limiti per i cittadini di altro ente locale analoghi a quelli inibiti alla Regione.

I. 7. 6.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono stipulare intese fra di loro e istituire organismi comuni.

Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato, previo l'assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali. Con tale legge si prevedono anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alla regione con atto motivato.

La Regione partecipa, nelle forme e con l'osservanza delle procedure previste da legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali, alla formazione degli atti dell'Unione europea aventi attinenza con le proprie attribuzioni.

Nelle materie di rispettiva competenza, l'esecuzione e l'attuazione del diritto comunitario spettano alle Regioni ed alle comunità locali. Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali sono disciplinati i modi e le forme d'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia degli enti competenti.

Alle Regioni ed alle comunità locali, attraverso la Commissione delle Autonomie Territoriali, è garantita la partecipazione al processo decisionale europeo, quando esso riguarda materie di loro competenza.

I. 7. 01.

Bressa, Elia, Andreoli, Boato.

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo:

7-*bis*. Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati. A tal fine la Regione chiede l'assenso del Governo. Se dopo due mesi dalla richiesta del Presidente della Regione il Governo non si è pronunciato, l'assenso si considera dato.

La Regione recede dagli accordi stipulati in base al primo comma nel caso in cui il Governo lo richieda ed il Senato delle Regioni e delle autonomie locali abbia espresso parere favorevole. Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo procede al recesso.

Le Regioni possono stipulare accordi con lo Stato o con altre Regioni a fini di cooperazione.

Le stesse disposizioni si applicano ai fini dell'attuazione del diritto comunitario.

I. 7. 04.

D'Amico.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

La Commissione delle autonomie territoriali del Senato promuove la conclusione di accordi di durata determinata tra lo Stato e le Regioni, nonché delle Regioni tra loro, per coordinare le rispettive competenze ed organizzarne l'esercizio al fine di conseguire risultati di interesse comune. A tali accordi sono chiamate a partecipare le altre amministrazioni pubbliche e quelle locali.

I. 7. 02.

Calderisi, Schifani, Loiero.

Dopo l'articolo 7-bis è aggiunto il seguente articolo:

« 7-*ter*. Ogni legge approvata dalla Regione è comunicata al Governo che, qualora ritenga che essa ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia alla Regione nel termine di trenta giorni.

Ove la Regione approvi nuovamente la legge, questa è promulgata ed entra in vigore secondo le norme dello Statuto.

Se una legge è dichiarata urgente dalla Regione, il termine di cui al primo comma è ridotto a quindici giorni.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione di una legge regionale, il Governo può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale e quella di merito davanti al Senato delle Regioni e delle autonomie locali ».

I. 7. 06.

D'Amico.

Dopo l'articolo 7-bis è aggiunto il seguente articolo:

« 7-*ter*. Ogni legge approvata dalla Regione è comunicata al Governo che, qualora ritenga che essa ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia alla Regione nel termine di trenta giorni.

Ove la Regione approvi nuovamente la legge, questa è promulgata ed entra in vigore secondo le norme dello Statuto.

Se una legge è dichiarata urgente dalla Regione, il termine di cui al primo comma è ridotto a quindici giorni.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione di una legge regionale, il Governo può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale e quella di merito davanti alla Commissione federale ».

I. 7. 08.

D'Amico.

Dopo l'articolo 7-ter è aggiunto il seguente articolo:

« 7-*quater*. I comuni godono di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto della Regione.

Lo Statuto della Regione garantisce il potere dei Comuni di regolare, sotto la propria responsabilità e nei limiti della legge, tutti gli affari della comunità locale ».

I. 7. 09.

D'Amico.

Dopo l'articolo 7-bis è aggiunto il seguente articolo:

« 7-*ter*. Ogni legge approvata dalla Regione è comunicata al Governo che, qualora ritenga che essa ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia alla Regione nel termine di trenta giorni.

Ove la Regione approvi nuovamente la legge, questa è promulgata ed entra in vigore secondo le norme dello Statuto.

Se una legge è dichiarata urgente dalla Regione, il termine di cui al primo comma è ridotto a quindici giorni.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione di una legge regionale, il Governo può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale e quella di merito davanti al Senato delle Regioni e delle autonomie locali ».

I. 7. 07.

D'Amico.

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo:

« 7-*bis*. Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati. A tal fine la Regione chiede l'assenso del governo. Se dopo due mesi dalla richiesta del Presidente della Regione il Governo non si è pronunciato, l'assenso si considera dato.

La regione recede dagli accordi stipulati in base al primo comma nei caso in cui il Governo lo richieda e la Commissione federale abbia espresso parere favorevole. Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo procede al recesso.

Le Regioni possono stipulare accordi con lo Stato o con altre Regioni a fini di cooperazione.

Le stesse disposizioni di applicano ai fini dell'attuazione del diritto comunitario ».

I. 7. 05.

D'Amico.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

« ART. 7-*bis*. I cittadini hanno diritto di essere sottoposti a prestazioni patrimoniali non superiori a quelle vigenti, in condizioni e in presenza di servizi pubblici analoghi, in altri paesi dell'Unione europea ».

I. 7. 03.

Vegas, Urbani.

ART. 8.

Sopprimerlo.

I. 8. 5.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

I pubblici uffici dello Stato, delle Regioni e dei Comuni sono organizzati con regolamenti autonomi sulla base dei principi stabiliti dalla legge approvata con l'assenso del Senato delle Regioni e delle autonomie locali, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione.

La Pubblica Amministrazione è organizzata e svolge la propria attività anche al fine di perseguire la più efficace realizzazione degli obiettivi posti dall'Unione europea nell'interesse dei cittadini.

I. 8. 23.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

I pubblici uffici dello Stato, delle Regioni e dei Comuni sono organizzati con regolamenti autonomi sulla base dei principi stabiliti dalla legge approvata con l'assenso della Commissione federale, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione.

La Pubblica Amministrazione è organizzata e svolge la propria attività anche al fine di perseguire la più efficace realizzazione degli obiettivi posti dall'Unione europea nell'interesse dei cittadini.

I. 8. 22.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

I Comuni, le Province e le Regioni disciplinano l'organizzazione e l'attività delle rispettive amministrazioni

I. 8. 18.

Calderisi, Schifani.

Anteporre un comma 01.

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamento, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

I. 8. 20.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Sopprimere il comma primo.

I. 8. 9.

Nania.

Sostituire il primo comma con il seguente:

1. L'indirizzo di politica amministrativa di Comuni, Province, Regioni e Stato è di norma attuato attraverso le rispettive Pubbliche Amministrazioni.

I. 8. 14.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Nell'articolo 8 il comma primo è sostituito dal seguente:

L'amministrazione pubblica statale, regionale, provinciale e comunale attua le politiche, pubbliche dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

I. 8. 19.

Rotelli.

Al comma primo, sostituire la parola: politico *con la seguente:* politico-amministrativo.

I. 8. 6.

Nania.

Al comma primo, sopprimere la parola: normalmente.

I. 8. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il comma secondo con il seguente:

Le direttive generali dell'organizzazione della pubblica amministrazione sono in ogni caso regolate dalla legge.

I. 8. 3.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione sono disciplinate con legge; ad essa devono uniformarsi le norme regolamentari e statutarie di Regioni ed Autonomie locali.

I. 8. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Con regolamenti generali di organizzazione governativi, regionali, provinciali e comunali sono disciplinati le attività e il funzionamento dei rispettivi pubblici uffici.

I. 8. 11.

Nania.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Con regolamenti generali di organizzazione governativi, regionali, provinciali e comunali sono disciplinati, nel rispetto dei princìpi costituzionali e di quelli di cui al successivo articolo 3-*bis*, le attività ed il funzionamento dei rispettivi pubblici uffici, nell'ambito di figure strutturali uniformi determinate da leggi quadro dello Stato, anche in riferimento alla previsione di controlli di legittimità sui rispettivi atti amministrativi.

I. 8. 15.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione sono disciplinate con regolamento del rispettivo ente, in modo che le sue responsabilità siano distinte.

I. 8. 20.

Rotelli.

Al secondo comma, dopo la parola: regolamento *aggiungere le seguenti:* sulla base di princìpi stabiliti con legge.

I. 8. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al secondo comma, sopprimere le parole da: anche in riferimento *fino alla fine del comma.*

I. 8. 8.

Nania.

Al secondo comma, sopprimere le parole da: anche in riferimento *fino alle seguenti:* atti amministrativi.

I. 8. 21.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Aggiungere il seguente comma:

Un organo indipendente, costituito nei modi stabiliti dalla legge della Regione, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli enti locali secondo princìpi e criteri generali stabiliti con legge dello stato.

I. 8. 8.

Nania.

Aggiungere il seguente comma:

I regolamenti generali di organizzazione che disciplinano l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri, nonché l'ordinamento degli enti pubblici non economici sono adottati dal Governo sulla base di princìpi stabiliti dalla legge.

I. 8. 16.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Aggiungere in fine il seguente comma:

I regolamenti generali di organizzazione che disciplinano l'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il numero le attribuzioni e le organizzazioni dei Ministeri, nonché l'ordinamento degli enti pubblici non economici sono adottati dal Governo sulla base dei princìpi stabiliti dalla legge.

I. 8. 13.

Nania.

Aggiungere il seguente comma:

I regolamenti di cui ai commi precedenti sono impugnabili di fronte alla Corte Costituzionale.

I. 8. 10.

Nania.

Aggiungere il seguente comma:

I regolamenti di cui ai due commi precedenti sono impugnabili di fronte alla Corte Costituzionale.

I. 8. 17.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Aggiungere il seguente comma:

Sono istituiti, in forma decentrata, organi di giustizia amministrativa secondo l'ordinamento stabilito con legge dello Stato.

I. 8. 7.

Nania.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

ART. 8-*bis*.

L'articolo 99 della Costituzione (CNEL) è sostituito dal seguente:

« È istituito il Consiglio degli Esecutivi regionali e locali (CERL). Fanno parte del Consiglio i Presidenti delle regioni e delle Province autonome, nonché rappresentanti degli esecutivi delle Province, delle città metropolitane, dei comuni capoluogo, dei comuni non capoluogo di provincia e delle comunità montane, eletti o nominati secondo le modalità stabilite dalla legge costituzionale. Ai membri del Consiglio si applica l'articolo 65, primo comma (immunità).

Il consiglio:

ha l'iniziativa legislativa;

nomina i membri della Corte Costituzionale di competenza delle Autonomie;

si esprime sugli atti e sui provvedimenti nelle materie di competenza statale che rilevano nei confronti dell'esercizio delle competenze delle Autonomie.

La legge costituzionale di cui al primo comma stabilisce le modalità per l'adozione delle delibere del Consiglio, per l'esercizio dei suoi poteri, per l'espressione dei pareri alle Camere ed al Governo e ne determina gli effetti sul procedimento. La stessa legge assicura altresì la salvaguardia dei diritti di ciascuna componente regionale, provinciale e comunale all'interno del Consiglio ».

I. 8. 01.

Grillo, Greco.

ART. 9.

Sopprimerlo.

*** I. 9. 1.**

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sopprimerlo.

*** I. 9. 10.**

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

La legge disciplina l'istituzione, le funzioni e l'organizzazione delle autorità amministrative indipendenti. Gli organi deliberativi apicali non possono essere nominati o designati dal governo e dai dirigenti della pubblica amministrazione.

Il difensore civico nazionale e i difensori civici regionali sono disciplinati con legge dello Stato e, rispettivamente, della regione. Non possono candidarsi al Parlamento della Repubblica o ai parlamenti regionali, né essere componenti dei rispettivi governi prima di tre anni dalla cessazione delle funzioni.

I. 9. 7.

Rotelli.

Sostituirlo con il seguente:

La legge garantisce l'indipendenza della autorità per la tutela della concorrenza e del mercato e determina le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.

I. 9. 11.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. – La legge disciplina l'istituzione, l'organizzazione e le funzioni delle autorità amministrative indipendenti.

I. 9. 9.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge quadro dello Stato può istituire apposite autorità indipendenti.

I. 9. 6.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Sostituire il primo comma, con il seguente:

Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie, con legge dello Stato o della regione secondo la rispettiva competenza normativa, possono essere istituite apposite autorità indipendenti.

I. 9. 2.

Nania.

Al primo comma sopprimere la parola: indipendenti.

*** I. 9. 12.**

Bressa, Elia, Andreolli.

Al primo comma sopprimere la parola: indipendenti.

*** I. 9. 5.**

Boato.

Al secondo comma dopo le parole: la legge *inserire le seguenti:* approvata da entrambe le Camere.

I. 9. 9.

Buttiglione, Dentamaro.

Al secondo comma, sostituire le parole: può altresì attribuire *con la seguente:* attribuisce.

I. 9. 4.

Nania.

Al secondo comma sopprimere le parole: anche in unico grado.

I. 9. 10.

Buttiglione, Dentamaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il Parlamento in seduta comune elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle autorità di

garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni.

I. 9. 6.

Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'istituzione di autorità indipendenti comporta la soppressione delle preesistenti strutture amministrative pubbliche operanti nello stesso settore.

I. 9. 3.

Nania.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La legge garantisce l'indipendenza delle autorità di cui al presente articolo e dei rispettivi componenti.

I. 9. 13.

Bressa, Elia, Andreolli.

ART. 10.

Sopprimerlo.

I. 10. 8.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

ART. 10

Le norme statali, regionali e comunali assicurano il diritto di accesso agli atti e l'intervento nei procedimenti dell'amministrazione, disciplinandone le forme e i limiti; disciplinano inoltre l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di decidere sulle istanze rivolte dai cittadini entro i termini stabiliti, regolando gli effetti dell'inadempimento e la responsabilità dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge.

La disciplina dell'impiego dei pubblici dipendenti è ordinata al conseguimento dell'efficienza ed alla valorizzazione della responsabilità e del merito professionale.

Tutti i pubblici impiegati si attengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza.

I. 10. 26.

D'Amico.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10

L'attività della amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale è organizzata nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità, legalità.

Con proprio regolamento comuni, province, regioni e Stato prevedono controlli interni di gestione.

I. 10. 25.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, , Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti, sulla base di principi stabiliti con legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, il diritto d'accesso, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza dell'amministrazione ed il rispetto dei metodi democratici nell'organizzazione dei servizi.

La legge assicura il diritto d'accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme e i limiti.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge.

I. 10. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10

L'organizzazione della pubblica amministrazione é tenuta a conformarsi ai seguenti principi:

efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

L'attività amministrativa deve essere valutata in relazione ai risultati raggiunti nella protezione e tutela dei diritti dei cittadini.

Per la realizzazione di questi fini e in particolare per il controllo dell'attività amministrativa e per la valutazione dei risultati la legge promuove la partecipazione anche diretta dei cittadini e sostiene ogni forma di cittadinanza attiva.

I. 10. 4.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

L'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione comunale , provinciale, regionale e statale sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

garanzia dell'efficacia, dell'efficienza, della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;

previsione generalizzata del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

I. 10. 7.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

L'organizzazione della pubblica amministrazione é tenuta a conformarsi ai seguenti principi:

efficacia, efficienza, economicità, rapidità, imparzialità, trasparenza e ragionevolezza dell'azione amministrativa;

rispetto del principio del contraddittorio.

I. 10. 2.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

ART. 10.

Le procedure garantiscono efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.

Il controllo interno di gestione di ogni amministrazione rileva, con indicatori funzionali alla comparazione, costi e tempi delle unità di prodotto e di servizio e risultati conseguiti.

I. 10. 26.

Rotelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

L'organizzazione della pubblica amministrazione é tenuta a conformarsi ai seguenti principi:

efficacia, efficienza, economicità, rapidità dell'azione amministrativa;

imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

ragionevolezza.

I. 10. 3.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

L'organizzazione della pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi ai seguenti principi:

efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

miglior contemperamento degli interessi pubblici e privati;

minor danno per i destinatari dell'azione amministrativa;

ammissione di tutti i soggetti, indiscriminatamente, al godimento dei pubblici servizi.

I. 10. 5.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1° sostituire l'alinea con il seguente:

Le pubbliche amministrazioni di cui ai precedenti articoli sono tenute, per ciò che riguarda la loro organizzazione e l'espletamento della loro attività, al rispetto, oltre che del principio di legalità, dei seguenti principi:

I. 10. 15.

Nania.

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: determinati con legge quadro dello Stato.

I. 10. 18.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al comma 1, sostituire le parole da: garanzia *ad:* azione amministrativa *con le seguenti:* economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.

I. 10. 6.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al comma 1, sostituire le parole: garanzia dell'efficacia, dell'efficienza, della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa *con le parole:* garanzia dell'imparzialità, della trasparenza, dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

I. 10. 10.

Nania.

Al primo capoverso, dopo le parole: dell'efficienza *aggiungere:* dell'economicità.

I. 10. 21.

Buttiglione, Dentamaro.

Al primo capoverso, sostituire le parole: e dell'imparzialità dell'azione amministrativa *con le seguenti:* dell'imparzialità nonché della partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa.

I. 10. 22.

Buttiglione, Dentamaro.

Dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: garanzia del diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti anche in corso di procedimento, della possibilità di concludere accordi sostitutivi

di provvedimenti, della definizione dei procedimenti entro termini brevi e tassativi; obbligo di motivare tutte le decisioni discrezionali.

I. 10. 24.

Buttiglione, Dentamaro.

Dopo il primo capoverso, è inserito il seguente:

Previsione degli effetti dei provvedimenti normativi sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Conseguentemente è soppresso l'articolo 11.

I. 10. 24.

Rebuffa, Schifani, Calderisi, Vegas.

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-*bis.*

La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia tra i cittadini e pubblica amministrazione, determinandone le competenze e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di cattiva amministrazione. Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dei dipendenti pubblici, i casi di cattiva amministrazione riscontrati.

La legge assicura le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplina la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrtivi per lo svolgimento delle relative funzioni.

I. 10. 20.

Boato.

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

I. 10. 22.

Bressa, Elia, Andreolli.

Dopo le parole: previsione generalizzata del difensore civico *inserire le seguenti:* eletto dalla base.

I. 10. 19.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al comma 1, dopo le parole: previsione generalizzata del difensore civico, anche in materia fiscale, quale organo *aggiungere le parole:* indipendente.

I. 10. 13.

Nania.

Al comma 1, sopprimere i capoversi: 3 e 4.

I. 10. 21.

Boato.

Sopprimere le parole da: previsione di un sistema di controllo *fino a:* prosecuzione del rapporto di lavoro.

I. 10. 14.

Nania.

Al comma primo dopo le parole: previsione di un sistema di controllo interno di gestione *sopprimere le parole da:* che rileva periodicamente *fino a:* similari.

I. 10. 12.

Nania.

Al comma primo dopo le parole: previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione *sopprimere le parole da:* che costituisce *fino a:* lavoro.

I. 10. 11.

Nania.

Dopo le parole: previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale *inserire le seguenti:* , nell'ambito del rendimento dell'ufficio alla quale è addetto.

I. 10.

Pieroni.

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso: previsione del termine entro il quale i procedimenti amministrativi devono essere conclusi, con la eventuale predisposizione di poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto del medesimo e fatte salve le ipotesi di silenzio-assenso.

I. 10. 23.

Schifani, Loiero.

Aggiungere in fine il seguente comma:

I servizi pubblici a domanda individuale sono resi, di regola, da una pluralità di produttori. Lo Stato e gli enti pubblici assicurano, ovunque possibile, la libera scelta dei cittadini.

I. 10. 25.

Urbani, Vegas, D'Amico.

Aggiungere il seguente comma:

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti con legge dello Stato.

I. 10. 9.

Nania.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono detenere partecipazioni maggioritarie o di controllo in imprese per un periodo di tempo non superiore a quello stabilito dalla legge.

I. 10. 01.

Urbani, Vegas.

All'articolo 10 è aggiunto il seguente:

ART. 10-*bis*.

Motivazione della decisione, diritto di informazione, diritto di accesso ai documenti, partecipazione al procedimento, rimedio sostitutivo dell'inerzia, controllo degli utenti, risarcimento del danno da inefficienza sono garantiti ai cittadini e alle imprese.

I. 10. 02.

Rotelli.

Dopo l'articolo 10 si inserisce il seguente:

ART. 10-*ter*.

La Corte dei conti controlla le amministrazioni pubbliche per assicurare la regolarità dei conti. Redige una relazione annuale sulla gestione finanziaria dello Stato e delle Regioni. Riceve i dati omogenei richiesti al servizio di controllo interno di gestione di ciascuna amministrazione pubblica, effettua la comparazione e le valutazioni e ne riferisce, dopo eventuale contraddittorio, con le amministrazioni stesse. Gestisce il sistema informatico della contabilità nazionale in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato e con le ragionerie delle Regioni.

Sono determinare con legge l'autonomia organizzativa della Corte dei conti e le circoscrizioni delle sezioni decentrate.

L'indipendenza della Corte dei conti dal Governo, dai governi regionali, dai dirigenti delle pubbliche amministrazioni è assicurata dalla legge. Sono escluse la

designazione e la nomina da parte di tali organi. I consiglieri della Corte non svolgono pubblica funzione o attività se non presso l'istituto.

I. 10. 03.

Rotelli.

ART. 11.

Sopprimerlo.

***I. 11. 1.**

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sopprimerlo.

***I. 11. 3.**

Boato.

L'articolo 11 è soppresso.

***I. 11. 6.**

D'Amico.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Le leggi, i regolamenti e gli atti generali che incidono sull'attività della pubblica amministrazione sono adottati con preventiva analisi e indicazione degli effetti organizzativi.

I. 11. 4.

Rotelli.

Dopo le parole: atti amministrativi generali *inserire le seguenti:* emanati dagli organi rappresentativi delle Regioni e degli enti locali, *e dopo le parole:* fattibilità amministrativa *inserire le seguenti:* da parte dei rispettivi organi amministrativi di vertice.

I. 11. 2.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

ART. 12.

Sopprimerlo.

I. 12. 3.

Boato.

Sopprimerlo.

I. 12. 1.

Nania.

Sopprimerlo.

I. 12. 6.

D'Amico.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Il coordinamento informativo, statistico e informativo dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale è determinato con legge dello Stato.

I. 12. 5.

Rotelli.

Al primo comma, dopo la parola: Stato *inserire le seguenti:* , che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali.

I. 12. 4.

Bressa, Elia, Andreoli.

ART. 13.

Sopprimerlo.

I. 13. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

L'impiegato pubblico, finché membro del Parlamento o del Governo o dei

parlamenti o dei governi regionali, consegue promozioni solo per anzianità.

L'impiegato pubblico è responsabile della sua produttività, elemento costitutivo della retribuzione e del rapporto di lavoro.

Il funzionario pubblico è responsabile dell'organizzazione dell'ufficio, dell'efficienza crescente dello stesso, della qualità del servizio, del conseguimento dei risultati, della violazione dei doveri professionali.

Gli impiegati e i funzionari sono assunti ed accedono alle qualifiche attraverso pubblici concorsi svolti su base regionale e per ruoli e organici regionali.

La legge statale e regionale determina le funzioni e i ruoli dirigenziali a tempo determinato che possono essere attribuiti senza concorso dal governo statale e regionale.

I. 13. 7.

Rotelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

L'amministrazione è al servizio degli interessi dei cittadini. I funzionari pubblici operano nell'interesse del pubblico, sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.

I compiti dei funzionari pubblici sono definiti in modo che si possano far valere le loro responsabilità nei confronti dei privati e della pubblica amministrazione, conseguenti alla violazione dei loro doveri professionali.

I funzionari pubblici sono assunti mediante concorsi pubblici aperti a tutti, salvo i casi previsti dalla legge. La legge determina le carriere e le qualifiche per l'accesso alle quali il concorso può essere riservato a chi abbia determinati titoli di servizio.

I funzionari pubblici, se sono membri delle Camere e delle Assemblee regionali, non possono conseguire promozioni.

I. 13. 5.

Bressa, Elia, Andreolli.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Repubblica: essi esercitano funzioni pubbliche ed hanno uno stato giuridico ed un regime di responsabilità e di diritto pubblico.

I. 13. 2.

Nania.

Al primo comma dell'articolo 13, sostituire le parole: del pubblico interesse *con le seguenti:* delle amministrazioni della Repubblica.

*** I. 13. 6.**

Rebuffa, Vegas, Calderisi.

Al comma 1, sostituire le parole: del pubblico interesse *con le seguenti:* della Repubblica.

*** I. 13. 5.**

Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: del pubblico interesse *con le seguenti:* della Repubblica.

I. 13. 9.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Nel primo comma, dopo le parole: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo *inserire le seguenti:* della Nazione.

I. 13. 3.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al comma 1, sostituire le parole: del pubblico interesse *con le seguenti:* dei cittadini.

I. 13. 8.

Buttiglione, Dentamaro.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

I loro compiti sono definiti in modo che si possano far valere le loro responsabilità nei confronti dei privati e della pubblica amministrazione, conseguenti alla violazione dei loro doveri d'ufficio. La legge stabilisce le norme sui procedimenti disciplinari e sulle sanzioni direttamente conseguenti all'accertamento della responsabilità in sede penale, civile o amministrativa.

I. 13. 9.

D'Amico.

All'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso salvo i casi per i quali la legge stabilisce modalità di accesso diverse.

I. 13. 10.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. La legge può individuare funzioni e qualifiche per le quali sia consentito derogare a tale principio.

I. 13. 9.

Buttiglione, Dentamaro.

ART. 14.

Sostituire le parole: con legge dello Stato sono stabilite *con le seguenti:* si possono con legge stabilire.

I. 14. 2.

D'Amico.

Sostituire la parola: sono *con le seguenti:* possono essere; *aggiungere dopo le parole:* partiti politici *le seguenti:* e a loro organizzazioni collaterali.

I. 14. 1.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

ART. 15.

Sopprimerlo.

I. 15. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

Restano ferme le discipline delle Regioni a statuto speciale sino all'armonizzazione delle stesse ai principi della presente legge di revisione costituzionale.

I. 15. 5.

Bressa, Elia, Andreoli.

Sopprimere le parole: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino, l'Alto Adige/Sudtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste che già fruivano di particolari forme di autonomia, conservano tali condizioni disciplinando i rispettivi assetti statutari secondo

le loro specifiche situazioni storiche, etniche, culturali e linguistiche nei rispettivi statuti speciali ».

I. 15. 2.

Zeller.

Sopprimere le parole: Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

Gli statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige/Trentino-Sudtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono adattati alle modifiche del titolo V della Costituzione nel rispetto delle forme e condizioni particolari di autonomia. Per la provincia di Bolzano vanno altresì salvaguardati gli obblighi internazionali derivanti dall'accordo Degasperi-Gruber del 5 settembre 1946, dalle misure in favore delle popolazioni altoatesine del 1969 e dalle successive norme attuative ».

I. 15. 3.

Zeller.

A primo comma, sopprimere le parole: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Trentino-Sudtirol, le province autonome di Trento e Bolzano/Bozen-Sudtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste conservano particolari forme e condizioni di autonomia. I relativi statuti speciali sono adattati alle modifiche del titolo V della Costituzione nel con assegnazione di ulteriori funzioni, tenendo conto delle specifiche situazioni storiche, etniche, culturali e linguistiche e, con riferimento alla provincia di Bolzano/Bozen-Sudtirol, nel rispetto degli accordi internazionali derivanti dal Trattato di Parigi del 5.9.1946, del Pacchetto del 1969 e delle successive norme attuative.

I. 15. 3.

Zeller.

ART. 16.

Sopprimerlo.

*** I. 16. 1.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sopprimerlo.

*** I. 16. 1.**

Pieroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

La legislazione statale vigente alla data della prima formazione degli organi regionali secondo le norme dei nuovi Statuti si applica all'ordinamento di ciascuna Regione, anche in via integrativa, fino all'approvazione delle relative leggi regionali. Lo Statuto può differire di non più di cinque anni il termine di applicazione della legislazione statale in materie estranee alla competenza esclusiva dello Stato, ancorché approvata successivamente alla prima formazione dei nuovi organi regionali. Tale termine non può comunque eccedere il 31 dicembre 2007.

I. 16. 5.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

In deroga all'articolo 4-*bis*, comma 2, restano ferme le attribuzioni alle Regioni e alle Comunità locali delle funzioni di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali, si procede al trasferimento alle Regioni, alle

comunità locali ed agli enti operanti in regime di autonomia funzionale delle ulteriori funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge costituzionale. Tale trasferimento dovrà essere completato entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge di revisione costituzionale.

A richiesta delle Regioni interessate e sulla base di intese con ciascuna di esse, è possibile graduare il trasferimento, definendone tempi e modalità.

I. 16. 2.

Bressa, Elia, Andreoli, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

Ciascuna Regione, con legge approvata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, può definire una data iniziale, compresa nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, per il pieno esercizio delle funzioni legislative non comprese nel comma 1 dell'articolo 4.

Fermi restando gli statuti delle Regioni Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, e gli speciali procedimenti previsti per la loro modifica, le Regioni a statuto speciale possono con propria legge recepire le più favorevoli condizioni di autonomia previste per tutte le Regioni dalla presente legge costituzionale.

I. 16. 5.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

Le disposizioni del presente Titolo si applicano alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta se ed in quanto costituiscano la norma più favorevole.

I. 16. 4.

Rebuffa, Calderisi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

A seguito della riduzione delle attribuzioni spettanti allo Stato il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento un piano di ristrutturazione del sistema amministrativo centrale e, sulla base di questo, un piano per il trasferimento delle risorse umane e strumentali statali alle regioni ed agli enti locali tenendo conto delle economie derivanti dalla ripartizione delle funzioni secondo il principio di sussidiarietà.

Ciascuna Regione, di concerto con gli enti locali interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge presenta al Governo un programma relativo alla graduale assunzione delle funzioni di cui alla medesima.

I. 16. 02.

Calderisi, Loiero.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

Le Regioni Trentino Altro Adige, Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, conservano comunque le attribuzioni e le discipline speciali ad esse direttamente attribuite dagli attuali Statuti speciali

I. 16. 01.

D'Amico.

Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

ART. 16-*ter*.

Ogni Regione approva il primo Statuto secondo le norme di una legge approvata dal Consiglio regionale in carica. Tale legge prevede che il progetto di Statuto sia deliberato da un Parlamento regionale provvisorio composto nel rispetto dei principi di cui al secondo comma dell'articolo 1-*ter*. Il Parlamento regionale provvisorio approva anche la prima legge elettorale per le elezioni del Parlamento regionale.

I. 16. 02.

D'Amico.

TITOLO 1.

Nella intitolazione del Titolo (già Titolo V) sopprimere la parola: federale.

I. Tit. 1.

Rotelli.

TITOLO 2.

Nella intitolazione del Titolo (già Titolo V) sostituire la parola: federale *con la parola:* territoriale.

I. Tit. 2.

Rotelli.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

RIF13-EMEN
Lire 2600

La norma costituzionale che si può ipotizzare non equivale ad una limitazione della politica. Infatti, non impedisce al Parlamento di aumentare la tassazione, se esso considera che sia nell'interesse del paese farlo. la sola cosa che impedisce è che la tassazione cresca in modo automatico per il solo effetto della logica della cattura del consenso elettorale da parte dei singoli deputati e delle maggioranze governative.

MARIO RIGO. Signor presidente, colleghi, quando l'Assemblea costituente decise di rivedere la struttura dello Stato unitario per dare spazio ad autonomie non meramente amministrative e spostò l'articolo 106 del progetto di Costituzione, che dava forza a tale trasformazione, dal titolo V per inserirlo tra i Principi fondamentali, si fermò alla soglia del federalismo che non riuscì a varcare.

Purtroppo lo spirito nuovo trasfuso nella Costituzione (Ambrosini parlò di Stato regionale) lasciò via via spazio ad una tenace azione centralistica che vanificò, salvo qualche sussulto in senso contrario, ogni ipotesi di piena autonomia. Si cominciò a smantellare l'avanzato Statuto siciliano, che poteva servire da modello a chi dava corpo alla Costituzione, e si arrivò a pensare di accantonare l'idea di far nascere l'istituto regionale laddove questo non aveva ancora trovato attuazione.

Alla fine, dopo un ritardo di un ventennio, tutte le regioni furono attivate, ma il tempo trascorso aveva visto venir meno quello spirito di profondo rinnovamento che aveva permeato e caratterizzato la Costituzione. Le regioni vennero a trovarsi di fronte ad un convitato di pietra – forse è più corretto dire di gomma – sordo alle loro legittime istanze radicate su realtà storiche molto diverse l'una dall'altra.

Ne è conseguito un affievolirsi del progetto non solo rispetto allo spirito federalista che la costituente si era sentita di recepire, ma addirittura rispetto al modello poi assunto nel testo costituzionale, di modo che le regioni hanno finito con l'esercitare un ruolo di entità prevalentemente amministrativa, ben diverso da quello loro destinato, con l'aggravante di assorbire inesorabilmente i metodi sempre più degradanti che regolavano, di fatto, la vita dello Stato centrale.

Non c'è dubbio che questo abbia concorso a rendere più acuto il distacco tra i cittadini e le istituzioni. Proprio negli anni in cui lo sviluppo civile ed economico della nostra società subiva forti accelerazioni è venuto a mancare un volano in grado di raccordare il progresso della società civile alla pubblica amministrazione. Di qui la necessità, come ha ricordato il presidente D'Alema, di ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni dello Stato democratico. E la risposta va data là dove la domanda della società si forma.

Abbiamo venti regioni, cento province, ottomila sindaci; ci si deve domandare: quali sono i compiti che lo Stato può assegnare produttivamente alla loro competenza? Dobbiamo dire peraltro che proprio le insufficienze, il malessere, la protesta diffusa tra la gente hanno fatto rinverdire nel paese una voglia di riforme, che nel momento della responsabilità si presenta come il riferimento migliore per iniziare la vita comune e acquisire la consapevolezza che il federalismo è in grado di rimettere in moto un processo di rinnovamento rispettoso delle differenti realtà regionali, affinando un senso di collaborazione che il centralismo non può sviluppare, proprio perché la cooperazione non può non nascere dalla base.

A partire dalla valorizzazione delle autonomie locali che formano il tessuto connettivo della federazione, i poteri degli enti locali vanno considerati prioritari, un cardine nel contesto dei poteri tra diversi livelli di Governo, proprio perché la funzione amministrativa nasce dal basso come risposta alle esigenze primarie dei cittadini e si sviluppa progressivamente sulla base del principio di sussidiarietà.

In tal senso, occorre preliminarmente rimuovere lo schema del regionalismo imposto, ottriato, come è avvenuto nella Costituzione vigente, operando un'inversione dei ruoli tra Stato e regioni. Va attribuita a queste ultime l'attività legisla-

tiva e programmatoria relativa alle comunità di cui sono espressione, assegnando quindi ai comuni ed alle province le funzioni amministrative di interesse locale.

Ma il rovesciamento del rapporto Stato-regioni va a soppiantare la centralità dello Stato unitario anche attraverso una profonda modificazione della struttura parlamentare, non più incentrata nel bicameralismo perfetto. Difatti la soluzione adottata dal costituente di un bicameralismo con assoluta parità di funzioni delle due Camere ed esclusione della preordinata successione nell'esercizio della funzione legislativa rende illogiche le differenti disposizioni sull'elettorato attivo e passivo e la stessa composizione numerica delle due Camere.

È mancato ogni carattere di rappresentanza regionale, non bastando a ciò l'elezione su base regionale del Senato, situazione invece che nel progetto di Costituzione appariva attenuata dalla previsione, ben inquadrabile nel contesto di Stato regionale che si pensava di costituire, dell'elezione di un terzo dei senatori da parte dei consigli regionali.

Pressanti sono dunque le esigenze di snellimento dell'attività legislativa e soprattutto di caratterizzazione di una Camera quale organo rappresentativo delle singole entità regionali ed anche infraregionali, organo investito della tematica dei rapporti dello Stato con dette entità sia in sede di attività legislativa concentrata sulle materie che direttamente incidono su quei rapporti, anche assicurando – ove occorra – uniformità di principi generali, sia in sede politica.

Si impone pertanto la radicale trasformazione dell'attuale Senato al fine di renderlo – come è regola negli Stati federali – la sede dell'espressione delle componenti della federazione viste come tali, vale a dire con preciso riferimento ad esse e non soltanto al soggetto cui tutte si rimettono, ma rimanendo chiaramente differenziate nelle loro peculiari caratteristiche.

Ma una federazione – come qualunque organizzazione statuale o pluristatuale, sia confederale che federale ma specie in quest'ultimo caso – si regge efficientemente soltanto se ha un Governo destinato a durare per l'intera legislatura. E qui il legislatore costituente rivelò una fede non molto ben riposta nei futuri reggitori della Repubblica, ritenendo sufficiente disporre che il voto contrario, anche di entrambe le Camere, non avrebbe comportato per il gabinetto l'obbligo delle dimissioni. Ma la realtà è stata ben diversa ed è ampiamente nota.

Molte sono le soluzioni prospettabili sulla carta e molte sono state qui indicate: dal presidenzialismo a suo tempo scartato dall'Assemblea costituente, al semipresidenzialismo alla francese, creato più per definire sul piano costituzionale la collocazione della figura del generale De Gaulle, dalla forma direttoriale tanto adatta alla vicina Svizzera alla semplice ma efficace – come provano i fatti – sfiducia costruttiva di matrice tedesca.

A nostro avviso, proprio perché la soluzione va vista nel contesto complessivo degli equilibri costituzionali ed istituzionali, pensiamo sia corretto guardare alle prossime indicazioni su questo punto in modo aperto, condizionati solo dal senso federalista che le proposte nel loro insieme andranno ad assumere.

Con queste note abbiamo inteso dare delle indicazioni generali al disegno riformatore dell'assetto costituzionale. L'attuazione della riforma che tutti noi proponiamo non può ancora una volta fermarsi sulla soglia del federalismo. Su questo vogliamo essere chiari non solo per le nostre convinzioni ma soprattutto per le attese responsabili maturate nelle regioni e nei comuni.

La cosa peggiore sarebbe la realizzazione di un progetto ibrido, privo di chiarezza nei suoi confini istituzionali e tale da vanificare un deciso snellimento della legislazione e delle procedure. Dobbiamo essere coscienti che il fallimento della riforma non porterebbe ad un ritorno al centralismo ma alla secessione: di questo dobbiamo avere chiara l'idea in testa.

Il disagio in cui vive gran parte del paese spinge le proprie radici in motivazioni profonde, non egoistiche ma espressione di una rabbia per la mancata capacità di adeguare l'azione pubblica a quella della società civile. L'abbiamo vissuta anche in questi giorni: uomini di cultura, di impresa, del sindacato, degli enti locali, delle libere professioni delle regioni del nord-est hanno manifestato il loro disagio e la voglia di impegnarsi decisamente accanto alle istituzioni per la riforma dello Stato.

Nel caso in cui venissero a mancare le ragioni ideali per uno sforzo comune, quel disagio potrebbe esplodere in fenomeni difficilmente controllabili. Federalismo, ampi poteri alle autonomie locali, riorganizzazione dello Stato, valorizzazione delle leggi Bassanini costituiscono gli strumenti strategici per avviare il processo di ricostruzione di quel rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni di cui si diceva, rapporto fondato su un rinnovato senso di appartenenza alla comunità nazionale e di identificazione nei comuni valori della democrazia.

AGAZIO LOIERO. Il fatto di parlare nella fase conclusiva del nostro dibattito mi procura un vantaggio innegabile perché l'ascolto di tanti colleghi comporta un accrescimento di conoscenze ed uno stimolo di risorse intellettuali, ma anche la possibilità di andare oltre le nostre stesse posizioni.

Se alcuni degli oratori che hanno parlato nella prima giornata fossero potuti intervenire oggi, sono convinto e voglio sperare che avrebbero cambiato molte posizioni. Credo che la grande risorsa di questa Commissione sia il fatto che le posizioni non debbano apparire ferme, marmoree; c'è invece bisogno di una grande duttilità e flessibilità. Con questo spirito mi accingo dunque a svolgere il mio intervento, che si racchiuderà in tempi ragionevolmente contenuti.

Avremmo sicuramente preferito un'Assemblea costituente, cioè un mandato degli elettori per riscrivere le parti invecchiate di questa nostra Costituzione; tuttavia siamo impegnati nei lavori di questa Commissione senza riserve e senza scetticismo. Siamo convinti che un fallimento della Commissione sarebbe una sciagura per tutti, per la maggioranza ma anche per l'opposizione; sarebbe la definitiva sconfitta della politica e contemporaneamente la vittoria del qualunquismo e del populismo, che sono i due tarli della nostra democrazia. Si registrerebbe un aumento della disaffezione verso la politica e della ruggine tra quest'ultima e il paese, con conseguenze imprevedibili ed incontrollabili.

D'altra parte, certe fasi della politica implicano un sistema di conseguenze quasi meccaniche. Faccio un esempio, signor presidente: la lega che esce dalla bicamerale comporta un'occupazione più massiccia del territorio ed una gestualità esterna più clamorosa. Mi chiedo e vi chiedo: cosa sarebbe avvenuto se in questi anni un sistema rigorosamente bipartitico avesse messo fuori dal circuito istituzionale la lega? In ogni caso, l'appello di Bossi alla bicamerale e al suo presidente non è oggi – credo – eludibile, anche se si muove sul crinale dell'ortodossia istituzionale.

Teniamo conto che il paese attraversa una fase delicata e che, mentre al nord si registra – come dicevo – un'occupazione del territorio spinta fino al limite estremo della sedizione, nel resto del paese si registra un aumento del vento referendario, che forse noi non cogliamo appieno, un vento referendario che già oggi, per tanti motivi, può diventare potenzialmente impetuoso.

Gli italiani hanno un rapporto strano con l'istituto del referendum, presidente: nel 1991 il paese insorse nella misura di oltre l'80 per cento per votare per un referendum tutto sommato dai risultati modesti, quello sulla preferenza unica, che fu usato ed enfatizzato dalla stampa come un grimaldello per sbloccare il sistema politico.

Ho parlato poc'anzi di una parte invecchiata della nostra Costituzione, ma non è inutile ricordare che questa Costituzione ha regolato la nostra vita pubblica

Sig. Presidente, colleghi,

Quando l'Assemblea Costituente decise di rivedere la struttura dello Stato unitario per dare spazio ad autonomie non meramente amministrative e sposto l'art. 106 del Progetto di Costituzione, che dava forza a tale trasformazione, dal titolo V° per inserirlo tra i "principi fondamentali", fermo alla soglia del federalismo che non riuscì a varcare -

Purtroppo lo spirito nuovo trasfuso nella Costituzione (- Ambrosini parlò di "Stato regionale" -) lasciò ivi ne spazio ed una tenace azione centralistica la ramificò, salvo qualche sussulto in senso contrario, ogni ipotesi di piena autonomia.

Si cominciò a mettere l'organizzato Istituto siciliano, (che potesse servire da modello e che desse corpo alle costituzioni), e si arrivò a pensare di accantonare l'idea di far nascere l'Istituto regionale laddove questo non avesse ancora trovato attuazione.

Alla fine, dopo un ritardo di un trentennio, tutte le Regioni furono attivate, ma il tempo trascorso aveva visto venir meno quello spirito di profondo rinnovamento che aveva permeato e caratterizzato la Costituzione. Le Regioni vennero a trovarsi di fronte ad un contesto di pietra (forse più correttamente di gomma), sordo alle loro legittime istanze radicate su realtà storiche molto diverse l'una dall'altra. Ne è conseguito un affievolirsi del progetto non solo rispetto allo spirito federalista che la Costituente non si era sentita di recepire una adeguatezza rispetto al modello poi assunto nel testo costituzionale, di modo che le Regioni hanno finito

non c'è dubbio che questo ha concorso a rendere più acuto il distacco tra i cittadini e le istituzioni. Proprio negli anni in cui lo sviluppo civile ed economico della nostra società subiva forti accelerazioni è venuto a mancare un volano in grado di raccordare il progresso della società civile alla pubblica amministrazione.

Con l'esercizio un ruolo di entità prevalentemente amministrativa, ben diverso da quello loro destinato, con l'effetto di assorbire inesorabilmente i metodi sempre più degradanti che regolarono, di fatto, la vita dello Stato centrale.

Di qui la necessità come ricordato in precedenza di "ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni dello stato democratico". E la risposta va data là dove la domanda della società si forma. Abbiamo 20 regioni, 100 province, 8000 comuni - Ci si deve domandare: Quali sono i compiti che lo Stato può assegnare produttivamente alle loro competenze?

Dobbiamo dire però che proprio le insofferenze, il malessere, la protesta diffusi tra la gente hanno fatto rinverdire una voglia di riforme nel paese. E, nel momento della responsabilità politica, si presenta come il riferimento più valido per iniziare la vita comune e acquisire la consapevolezza che il federalismo è in grado di rimettere in moto un processo di

rinnovamento rispettoso delle differenti realtà regionali,
affinando un senso di collaborazione che il
centralismo non può sviluppare/proprio perché
la cooperazione non può non nascere dalla base -
A partire dalla valorizzazione delle autonomie locali
che formano il tessuto connettivo della Federazione.
I poteri degli enti locali vanno considerati prioritari;
una cardine nel contesto dei poteri tra i diversi
livelli di governo, proprio perché la funzione amministrativa
nasce dal basso come risposta alle esigenze primarie
dei cittadini e si sviluppa progressivamente
sulle base del principio di sussidiarietà -

In tal senso occorre, preliminarmente, rimuovere
lo schema del regionalismo imposto, del regionalismo "ottriato", come è
avvenuto nella costituzione vigente, operando una
inversione dei ruoli di Stato e regioni -
Va attribuita alle regioni l'attività legislative
e programmatoria relative alle comunità
di cui sono espressione, assegnando quindi ai Comuni e alle
Province le funzioni amministrative di interesse locale -

Ma il rovesciamento del rapporto Stato-Regioni va
a soppiantare la centralità dello Stato unitario
anche attraverso una profonda modificazione della
struttura parlamentare con più incentivato
nel bicameralismo perfetto -

Difatti la soluzione adottata dal costituente di un bicameralismo
con assoluta parità di funzioni delle due Camere
ed esclusione della preordinata successione
nell'esercizio della funzione legislativa rende illogiche
le differenti disposizioni sull'elettorato attivo e passivo
e la stessa diversa composizione numerica delle
due Camere -

E' mancato un carattere di rappresentanza regionale
non bastando a ciò l'elezione "a base regionale" del Senato;
distinzione che nel Progetto di Costituzione appariva
attenuata dalla previsione - ben inquadrabile
nel contesto di Stato regionale che si pensava
di costituire - dell'elezione di un terzo dei Senatori
da parte dei Consigli regionali -

di reale rappresentanza regionale di una delle Camere, non bastando a ciò l'elezione "a base regionale" del Senato, rende illogiche le differenti disposizioni sull'elettorato attivo e passivo e la stessa diversa composizione numerica delle due Camere. Situazione che nel Progetto di Costituzione appariva attenuata dalla previsione - ben inquadrabile nel contesto di Stato regionale che si voleva costituire - dell'elezione di un terzo dei senatori da parte dei Consigli regionali.

Pressanti sono, dunque, le esigenze di snellimento dell'attività legislativa, e, soprattutto, di caratterizzazione di una Camera come organo rappresentativo delle singole entità regionali, ed anche infraregionali, investito della tematica dei rapporti dello Stato con dette entità, sia in sede di attività legislativa, concentrata sulle materie che direttamente incidono su quei rapporti, anche assicurando, ove occorra, uniformità di principi generali, sia in sede politica: si impone, pertanto, la radicale trasformazione dell'attuale Senato, al fine di renderlo, come è regola negli Stati federali, la sede dell'espressione delle componenti della Federazione viste come tali, vale a dire con preciso riferimento ad esse e non soltanto al soggetto cui tutte si riconnettono, ma rimanendo chiaramente differenziate nelle loro peculiari caratteristiche.

Ma una Federazione, come qualunque organizzazione statuale o pluristatuale (sia confederale che federale, ma specie in quest'ultimo caso), si regge efficientemente soltanto se ha un Governo non destinato a cadere ad ogni stormir del vento: e qui il legislatore costituente rivelò una fede, non molto ben riposta, nei futuri reggitori della Repubblica, ritenendo sufficiente disporre che il voto contrario anche di entrambe le Camere non avrebbe comportato, per il Gabinetto, l'obbligo delle dimissioni, ma la realtà è stata diversa ed è empiricamente nota.

Molte soluzioni ~~sono~~ prospettabili sulla carta e molte sono state sulle più indicate -

Del presidenzialismo, (e suo tempo scartato dall'assemblea costituente), al "semi presidenzialismo" alla francese, creato più per definire sul piano costituzionale la collocazione della figura del generale De Gaulle; dalla forma direttoriale, tanto adatta alla nostra tradizione, alla semplice, ma efficace, come provano i fatti, "cancelliere costruttivo" di matrice tedesca -

A nostro avviso, proprio perché la soluzione va vista nel contesto complessivo degli equilibri costituzionali, pensiamo sia corretto su questo punto guardare alle prossime indicazioni in modo aperto condizionati solo dal senso federalista che le proposte nel loro insieme vorranno ad assumere -

Con queste note abbiamo inteso dare delle indicazioni
generali di indirizzo riformatore dell'assetto
costituzionale. L'attuazione delle riforme
che tutti noi proponiamo
non può essere una volta, fermarsi sulla
soglia del federalismo. Su questo vogliamo
essere chiari non solo per le nostre convinzioni
ma soprattutto per le attese responsabili
maturate nelle regioni e nei comuni -
La cosa peggiore sarebbe la realizzazione di
un progetto ibrido, privo di chiarezza nei suoi
confini istituzionali e tale da vanificare
un deciso miglioramento della legislazione,
e delle procedure -

Dobbiamo essere coscienti che il fallimento
della riforma non porterebbe ad un ritorno
al centralismo ma ~~[illegible]~~ alla secessione.

Il disagio in cui vive gran parte del paese
affonda le proprie radici in motivazioni
profonde non egoistiche una espressione
di una volontà per la maggiore capacità
di adeguare l'azione pubblica e quella
della società civile - l'abbiamo vissuta
anche in questi giorni - Uomini di cultura,
dell'impresa, del sindacato, degli ambienti locali,
delle libere professioni delle regioni del Nordest hanno manifestato
~~nelle regioni del Nordest~~ il loro disagio
e la volontà di impegnarsi decisamente
accanto alle istituzioni per la riforma
dello Stato -

Nel caso in cui venissero a mancare
le ragioni ideali per uno sforzo comune,
quel disagio potrebbe esplodere in
fenomeni difficilmente controllabili -

Federalismo, ampi poteri alle autonomie
locali, riorganizzazione dello Stato,
valorizzazione delle leggi Bassanini,
costituiscono gli strumenti strategici per
creare ~~quel~~ il processo di ricostruzione
di quel rapporto di fiducia tra cittadini
e istituzioni, (rapporto) di cui si diceva, fondato
su un rinnovato senso di appartenenza
alla comunità nazionale e di
identificazione nei comuni valori della
democrazia -

EDIZIONE NON DEFINITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI — SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

31.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MASSIMO D'ALEMA**

INDICE

PAG.

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione:

D'Alema Massimo, *Presidente* 1145, 1156, 1157, 1165, 1167, 1195, 1196, 1197

Armaroli Paolo (gruppo alleanza nazionale) 1164, 1165, 1167

Boato Marco (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) .. 1192

Crucianelli Famiano (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) 1149

D'Alessandro Prisco Franca (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) 1183

D'Amico Natale (gruppo rinnovamento italiano), *Relatore sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea* 1177, 1192

Dentamaro Marida (gruppo CDU), *Relatore sul Parlamento e le fonti normative* 1161, 1187, 1193

D'Onofrio Francesco (gruppo CCD) 1188, 1195

PAG.

Greco Mario (gruppo forza Italia) 1181

Grillo Luigi (gruppo forza Italia) 1173

Marchetti Fausto (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 1196

Mattarella Sergio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) 1160, 1161

Morando Antonio Enrico (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) 1152, 1156, 1157

Pieroni Maurizio (gruppo verdi-l'Ulivo) .. 1158

Rebuffa Giorgio (gruppo forza Italia) 1146

Rigo Mario (gruppo misto) 1151

Salvato Ersilia (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 1168, 1196, 1197

Selva Gustavo (gruppo alleanza nazionale) 1191, 1192

Vegas Giuseppe (gruppo forza Italia) .. 1185, 1187

Zeller Karl (gruppo misto-SVP) 1145

N.B. - I documenti esaminati nel corso della seduta sono pubblicati nell'*Allegato Commissione bicamerale.*

La seduta comincia alle 15.50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

Procediamo agli interventi sulle relazioni presentate nella seduta antimeridiana di oggi dalla senatrice Dentamaro sul Parlamento e le fonti normative e dal deputato D'Amico sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Parlerà per primo l'onorevole Zeller.

KARL ZELLER. Signor presidente, la proposta relativa alla riforma del Parlamento illustrata stamane dalla senatrice Dentamaro, oltre a indubbi pregi come la riduzione del numero dei parlamentari, presenta un difetto di fondo in quanto non prevede la trasformazione del Senato in una vera e propria Camera delle regioni. Per questo motivo le istituzioni regionali non sono direttamente rappresentate nella seconda Camera, sono rese quindi impossibili la continua verifica e la garanzia della coerenza delle politiche nazionali ed in particolare della legislazione nazionale con le esigenze e gli interessi delle regioni.

Questo modello a mio parere ha ripercussioni negative anche sulla riforma della forma di Stato in senso federalista, in quanto rende necessario un rigidissimo riparto delle competenze statali e regionali difficilmente attuabile nella pratica. La Commissione speciale prevista dall'articolo 84 così come è concepita è assolutamente insufficiente per garantire le esigenze delle regioni e per fungere da effettivo contrappeso alle politiche nazionali; non si comprende nemmeno perché debba essere composta per metà di senatori e perché non possa avere un reale potere decisorio. In questo modo, a mio avviso, non si può realizzare un federalismo vero e serio.

Non condivido, inoltre, il mantenimento dei senatori a vita, che ritengo siano un anacronismo da superare. Sono altresì assolutamente contrario al fatto che le norme generali per le elezioni regionali e locali vengano deliberate dal Parlamento nazionale: questa competenza, che viene da tempo esercitata dalle regioni a statuto speciale, va assegnata anche alle regioni ordinarie. Non ritengo opportuno ammettere i referendum anche per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, in quanto ne potrebbe derivare una responsabilità internazionale della Repubblica.

In sintesi considero il testo insoddisfacente e mi riservo di presentarne uno alternativo.

In merito alla proposta dell'onorevole D'Amico, sono dell'avviso che essa costituisca una base valida ed accettabile, sono però necessarie alcune modifiche. Al comma 4 dell'articolo A, per esempio, va precisato sotto quali profili una proposta di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati dell'Unione europea possa essere impugnata davanti alla Corte costituzionale, perché leggendo non si capisce bene sotto quali profili questo sia possibile.

In secondo luogo, l'obbligo di informazione da parte del governo previsto dall'articolo D, comma 2, va esteso anche in favore del Senato delle regioni o comunque in favore degli organi rappresentativi delle regioni. A queste ultime va assegnato altresì il potere di attuare non solo gli obblighi comunitari, ma anche tutti i trattati internazionali in genere, naturalmente nell'ambito delle materie di propria competenza. Il potere sostitutivo in caso di inadempienza di una regione dovrebbe poi essere esercitato solo previo assenso del Senato delle regioni ovvero, se si farà, della Commissione speciale; un semplice obbligo di informazione appare troppo debole.

Va altresì costituzionalizzato il diritto delle regioni di aprire uffici di rappresentanza e di collegamento presso gli organi comunitari. L'iniziativa per la richiesta di impugnazione di atti comunitari, lesivi della competenza regionale, prevista nell'articolo G, deve spettare ad ogni singola regione e ritengo che il vaglio da parte del Senato e della Commissione speciale sia troppo macchinoso.

In sintesi, credo che il testo proposto sia una base accettabile per lo sviluppo dell'ulteriore lavoro; mi riservo peraltro di presentare emendamenti nel senso testé indicato. Grazie.

GIORGIO REBUFFA. Formulerò qualche breve osservazione a partire dal fatto che il testo della relatrice presenta un impianto prezioso e capace di risolvere parecchi problemi. Mi trovo in difficoltà, ma non intendo spiegare il perché altrimenti potrei essere tacciato di accennare ad un problema volgare, che si colloca al di sotto dello scioglimento del bicameralismo perfetto. Ritengo che la soluzione indicata debba essere mantenuta.

Le osservazioni che farò, potranno servire a rafforzare l'impianto oppure ad eliminare alcune aporie, alcuni elementi i quali, una volta adottato il testo, potrebbero determinare dei problemi.

Inizierò con una questione connessa al testo della senatrice Deniamaroche ha, in questo momento, una valenza fortemente politica, la valenza di quel tipo di questioni politiche da classificare nella categoria « cortesia istituzionale ». Nel secondo comma dell'articolo 72 vengono affrontati i problemi relativi alla riforma del regolamento e, soprattutto, ai poteri del governo nei confronti dell'ordine del giorno delle assemblee, che considero un punto chiave delle democrazie parlamentari. Oggi è in discussione una bozza di riforma del regolamento della Camera dei deputati che risolve la questione in modo diverso, a mio giudizio, dal momento che attribuisce il potere di determinazione dell'ordine del giorno ad un organo istituzionale differente, sottratto alla responsabilità politica, qual è il Presidente della Camera dei deputati. Ho sollevato tale questione per sottolineare in quale complesso groviglio istituzionale ci troviamo: o lo risolviamo in un modo oppure in un altro; potremmo anche decidere di risolverlo affidando ai Presidenti delle due Assemblee il compito di determinare solitariamente l'ordine del giorno, ma non possiamo certo – perché la cortesia istituzionale lo vieta – consentire di fare un lavoro che da un'altra parte è già stato svolto e che poi dovremmo disfare (perché la tela di Penelope non piace a nessuno).

Rispetto all'impianto complessivo vi sono due questioni che non ritengo risolubili in questa sede oggi, la prima delle quali riguarda il tipo di rapporto fiduciario ed il soggetto che ne deve essere destinatario, mentre la seconda concerne il rapporto con le autonomie locali e con le regioni, che dipende dal tipo di federalismo e dalla forma di governo adottati. Cercare di forzare la soluzione del problema in questa sede, ci metterebbe di fronte, ancora una volta, al rischio della tela di Penelope.

Esiste invece un problema avviabile a soluzione oggi, quello che costituisce il cuore dell'innovazione istituzionale della proposta del Comitato e della relatrice: mi riferisco all'affidamento alla seconda Assemblea di competenze specifiche in un'area che non è ancora definita, a mio giudizio, in modo compiuto e corretto, che possiamo chiamare delle garanzie, della

tutela dei cittadini, delle libertà (usate l'espressione che volete).

In proposito, vorrei sottolineare alcuni punti documentali che necessiterebbero di una ulteriore e più precisa specificazione. Li cito anche perché il rischio che corriamo sul bicameralismo è di costruire un meccanismo il quale, anziché risolvere e facilitare il procedimento legislativo o risolvere e diminuire il contenzioso tra soggetti istituzionali, li aumenta. Per esempio, il secondo comma dell'articolo 63 riguarda i titoli di ammissione e le cause di incompatibilità e di ineleggibilità. La soluzione proposta è che le relative deliberazioni siano impugnabili dinnanzi alla Corte costituzionale. Dal punto di vista delle garanzie questa previsione è valida; bisogna dire però che si tratta di una cesura radicale rispetto alla nostra tradizione parlamentare, la quale ha sempre giudicato dei titoli di ammissibilità secondo il meccanismo – utilizzo il termine più noto – della giurisdizione domestica o dell'autodichia. Sotto una forma semplice, si cela un grave problema al quale dobbiamo prestare attenzione.

Sempre in tema di rapporti e di intervento della Corte costituzionale, nel secondo comma dell'articolo 73 è scritto che è proponibile ricorso alla Corte per vizi del procedimento. Si tratta di un aspetto di estrema delicatezza, perché chiedere alla Corte di intervenire per vizi del procedimento legislativo significa, secondo me, aprire nel nostro sistema un contenzioso rilevante, dando alla Corte costituzionale una possibilità di intervento che ne farebbe un organo diverso da un organo di garanzia, ne farebbe quasi sicuramente un organo di intervento politico. Naturalmente sono ben consapevole della delicatezza della materia e soprattutto dell'impossibilità di operare comparizioni. Vorrei soltanto ricordare che l'assunzione da parte della Corte suprema degli Stati Uniti di un potere di carattere politico è avvenuta in numerose fasi, ma in particolare in una fase cruciale, cioè nel momento in cui intervenne proprio sul procedimento legislativo; non vorrei dilungarmi troppo su questo punto, ma nel periodo del *new deal* l'attribuzione di poteri al Presidente da parte del Congresso fu l'elemento sulla base del quale la Corte suprema impugnò tutta la legislazione del *new deal*. Siamo in un altro universo, in un altro mondo, in un altro pianeta, tuttavia credo che vi siano delle meccaniche istituzionali che sono quasi automatiche.

Sempre riguardo alla Corte costituzionale ed alla sua possibilità d'intervento, vorrei soffermarmi ora sull'articolo 84, limitandomi ad osservare che la procedura indicata all'ultimo comma mi appare estremamente sofisticata e quindi aperta a possibilità di ingigantimento del contenzioso, in questo caso tra il Parlamento e le regioni, secondo una prospettiva che, a mio avviso, dovremmo specificare, perché non so se tale formulazione possa essere mantenuta.

Vi sono poi problemi di ridefinizione nel rapporto tra le due Assemblee, ma su questo, che è un aspetto politico, mi soffermerò al termine del mio intervento. Un'ulteriore questione, sempre soggetta ad aperture di contenzioso, riguarda l'articolo 67 del testo presentato dalla relatrice, concernente le nomine. L'individuazione del soggetto cui spetterà il potere di nomina dipenderà dalla forma di governo che verrà scelta, perché potranno essere il Presidente della Repubblica o il governo. Se, per esempio, si tratta di nomine da parte del Presidente della Repubblica in un sistema neoparlamentare, ricordo che in tale sistema al Presidente della Repubblica abbiamo affidato funzioni di garanzia. Se attribuiamo al Senato un ulteriore intervento nel procedimento di nomina, costituiamo un meccanismo che potremmo definire il garante del garante e che naturalmente ci porta alla grande catena dell'essere che, come sapete, è sempre una trappola che bisogna evitare, nel senso che, di rinvio in rinvio, non si sa mai chi sarà il garante.

Se si tratta di nomine governative, naturalmente esse incidono sull'indirizzo politico, di esso fanno parte, per cui deve essere l'Assemblea titolare dell'indirizzo politico, cioè quella che ha rapporto di

fiducia con il governo, ad intervenire; se, invece, sono parte dell'indirizzo politico ma sono affidate alla Camera che non ha la titolarità di quest'ultimo, mi sembra che si prefiguri un sistema zoppicante.

Un'ulteriore questione, sulla quale intendo esprimere valutazioni del tutto personali, riguarda le autorità amministrative indipendenti. Avrei qualche perplessità a costituzionalizzare tali autorità, in primo luogo perché esse non costituiscono un fenomeno antico, non vi è una tradizione consolidata a questo proposito e molto spesso sono soltanto degli strumenti che il potere esecutivo ha utilizzato per trovare un modo per darsi degli strumenti amministrativi che sfuggissero al castello dell'amministrazione ordinaria. Si tratta di una questione di estrema fluidità: la costituzionalizzazione delle autorità amministrative indipendenti potrebbe (lo dico con grande beneficio d'inventario) porre il soggetto che procede alla nomina di fronte ad un fatto compiuto. Mi sono trovato – non lo cito, ognuno può fare le indagini che vuole – di fronte ad un esempio di autorità amministrativa indipendente che mi sembrava stesse per diventare ormai una specie di arcangelo vendicatore che dovesse occuparsi di tutti i misfatti che si aggiravano per la Repubblica. L'esperienza riguarda solo la Camera dei deputati e non il Senato, quindi per ora è limitata, ma il tema dell'autorità amministrativa indipendente, a mio giudizio, andrebbe risolto con legislazione ordinaria.

Vi è poi un'altra questione di cui mi sono avveduto anche con qualche difficoltà e che riguarda i decreti-legge. Nel testo presentato viene prefigurata una procedura per la quale su determinate materie l'arbitro del procedimento bicamerale diventa il governo, che può scegliere se adottare un provvedimento con disegno di legge o con decreto-legge decidendo, nell'uno o nell'altro caso, se avviare un procedimento bicamerale o meno. Anche quest'aspetto ha bisogno, a mio avviso, di ulteriori specificazioni.

Toccherò ora le ultime due questioni, per poi concludere il mio intervento con una considerazione di carattere generale. Ritengo che nel nostro paese dell'istituto del referendum si sia fatto un uso ed un abuso selvaggio che ha screditato l'istituto; tuttavia, credo che la prudenza e la saggezza politica – più che quella istituzionale – consiglierebbero di lasciare immutate le norme della Costituzione relative al referendum. Non credo che risolviamo il problema politico che c'è dietro la pioggia referendaria aumentando il numero dei firmatari, a parte il fatto che forse tale aumento potrebbe essere giustificato in un solo caso, quello in cui si procedesse ad un conteggio relativo all'incremento della popolazione rispetto al momento in cui fu redatta la Costituzione vigente. Tuttavia, per ragioni di prudenza e di saggezza, io ripeto, eviterei di toccare quella materia, perché questo mi parrebbe molto più saggio.

Analogo ragionamento può farsi in merito alla modifica dell'articolo 138 della Costituzione in ordine al quale, rispetto alle procedure vigenti, ho la sensazione che abbiamo voluto costruire delle procedure talmente aggravate che, soprattutto per una Costituzione che comincia adesso la sua vita, renderebbero sempre più difficile la modifica costituzionale. Sono dell'opinione che il principio della rigidità costituzionale debba essere mantenuto, garantito e severamente sanzionato; tuttavia, sono anche dell'opinione che non possiamo prefigurarlo in modo tale da «ingessare» per sempre un testo costituzionale che, tra l'altro, non sarà stato ancora sperimentato, soprattutto quanto agli effetti che si produrranno quando cambierà il meccanismo politico sulla prima parte della Costituzione. Successivamente ci accorgeremo se sarà opportuno o meno mantenere determinate caratteristiche e già adesso abbiamo cominciato a discuterne.

L'ultima questione riguarda la definizione delle materie di cui all'articolo 68. A parte alcuni rilievi redazionali, qui bisogna fare un'indagine (mi richiamo espressamente ad una cosa detta dal presidente in uno dei suoi interventi) per verificare quali materie siano realmente al

di fuori dell'indirizzo politico, altrimenti rischiamo di trovarci ad attribuire ad un'Assemblea delle materie che poi rientrano nell'indirizzo politico, materie di fronte alle quali un governo non avrebbe strumenti per costringere l'Assemblea ad ottemperare all'indirizzo politico, alla disciplina di maggioranza ed a tutto ciò che segue. Quindi secondo me in sede di redazione l'elenco delle materie andrebbe studiato con estrema attenzione. Cito un solo esempio: il punto c) del secondo comma dell'articolo, « norme generali sull'azione amministrativa e sui rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione », oppure il punto i), « autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali ». Si tratta di materie che non so se siano proprio fuori dall'indirizzo politico. Il rischio è quello di fare una riforma del bicameralismo e ad essere costretti poi un giorno a ritornare sui nostri passi.

FAMIANO CRUCIANELLI. Desidero esprimere solo alcune schematiche e brevi considerazioni sulla relazione e sull'articolato presentato dall'onorevole D'Amico, che innanzitutto ringrazio perché a mio parere ha svolto un'opera utile e meritoria, almeno per due ragioni. La prima è relativa al testo in sé, la seconda risiede nel fatto che egli a mio avviso si è occupato di una questione che è entrata molto marginalmente nella discussione interna ed esterna alla bicamerale, ma che in realtà, come testimoniano l'articolato e la stessa relazione, ha una valenza e delle implicazioni molto importanti. Credo quindi che questo sia un testo sul quale possiamo lavorare, un impianto utile.

Detto questo, intendo affrontare quattro punti che mi paiono problematici, discutibili. L'onorevole D'Amico partiva dalla premessa che questa materia non è costituzionalmente coperta; io direi parzialmente, perché in realtà se andiamo a vedere l'articolo 11 della Costituzione troviamo già una copertura. Sappiamo anche che tale copertura non è stata piena, perché quando allora si discusse di questa materia, opportunità e ragioni politiche portarono ad una maggiore esplicitazione, ma in realtà i principi e i fondamenti per una copertura possiamo trovarli già nell'articolo 11.

Dico ciò perché la prima questione che vedo presente è il rischio serio che nell'affrontare questa materia noi, in modo più o meno proprio, entriamo nella prima parte della Costituzione, con due conseguenze: o, appunto, manomettere surrettiziamente quello che è già scritto nella prima parte della Costituzione, o anche – che è la cosa più probabile se non poniamo un riparo a questo rischio – creare una sorta di doppio binario e di conflitto interno nella stessa Costituzione. Per fare un riferimento concreto, in merito all'articolo A, secondo comma, che stabilisce che « La Repubblica svolge la propria azione nell'Unione europea in vista del rafforzamento dei principi di libertà, dello Stato sociale e di diritto, dell'articolazione dei poteri secondo il criterio di sussidiarietà e di una sempre più ampia partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni », dal punto di vista del merito non ho grandissime obiezioni. Abbiamo svolto una discussione e debbo dire che questa è servita, perché ad esempio vi è stata da parte di alcuni commissari un'insistenza sulla presenza dei principi cosiddetti sociali, che sono poi rientrati. Ciò sta a significare che in questo Comitato si è lavorato, ed anche proficuamente, nella dialettica interna al Comitato stesso. Continuo tuttavia a conservare il dubbio sull'opportunità che vi sia invece un richiamo esplicito e chiaro ai principi della prima parte della Costituzione come a quei principi che devono ispirare l'azione della Repubblica a livello europeo. Mi pongo questo interrogativo per non aprire una discussione sul fatto se realmente qui si possano riassumere tutti questi principi o se invece rischiamo la seconda conseguenza di cui parlavo prima. Questa è la prima delle obiezioni che intendo muovere.

La seconda obiezione è invece meno problematica, trattandosi semplicemente di un problema di opportunità. Attiene alla questione importantissima relativa al modo in cui si recupera quel deficit di

democrazia che rischia di evidenziarsi sempre più, che rischia di essere sempre più crescente man mano che porzioni di sovranità passano a livelli sovranazionali ed europei. È una questione di grandissimo rilievo. Sappiamo che i tedeschi e i francesi nel 1992 hanno aperto questa discussione proprio in occasione del Trattato di Maastricht ed hanno introdotto alcune modifiche che comportano una partecipazione maggiore dei Parlamenti nazionali in passaggi così importanti. Non sto discutendo, ovviamente, delle delibere e dei regolamenti, che pure dovrebbero essere in qualche misura affrontati, ma sto parlando dei grandi orientamenti, quindi di come, in che misura il nostro Parlamento partecipa ai grandi orientamenti. Al secondo comma dell'articolo D si dice « Il Governo informa preventivamente ed in modo esauriente le Camere sulle questioni relative all'Unione europea ». Già l'onorevole Zeller sollevava il problema dell'« informa », cioè se tutto debba esaurirsi nel verbo « informare ». Voglio anche dire (sicuramente l'onorevole D'Amico, avendolo scritto, ne è a conoscenza) che qui invece c'è un passo indietro rispetto alla dialettica che abbiamo avuto in Commissione, perché in conclusione dello stesso secondo comma dell'articolo D si diceva « ai fini della espressione dei relativi atti di indirizzo ». Qui poi si apre la discussione se debbano essere vincolanti o meno, che natura debbano avere, ma almeno si esprimeva la necessità di atti di indirizzo. L'ultima formulazione dell'articolo D, invece, inizia e finisce con il verbo « informare ». È questa la seconda questione che ho inteso portare all'attenzione della Commissione e del relatore.

Il terzo ed il quarto problema sono tutti interni all'articolo 11, l'ultimo articolo, e sono a mio parere rilevanti. Su di essi manifesto un dissenso, in quanto mi pare improprio, inopportuno inserire di fatto in Costituzione nel primo capoverso la costituzionalizzazione dei trattati e nel secondo l'autonomia, l'indipendenza della Banca d'Italia.

Per quanto riguarda il primo, non entro nel merito. Vi sono alcuni che dicono « qui si va a fare la costituzionalizzazione del Trattato di Maastricht ». Non è questo il problema, perché oggi può essere Maastricht, domani potrebbe essere Berlino e potrebbe avere al primo punto l'occupazione, al secondo punto lo Stato sociale, al terzo la riforma fiscale. Quindi il problema non è il merito del trattato; il problema è il trattato in quanto tale: con questo primo comma di fatto si potrebbe trasformare o si potrebbe dare una nuova funzione alla Corte costituzionale, quella di essere sostanzialmente una sorta di magistratura che interviene sulle questioni di ordine economico, monetario e finanziario. Credo che ciò rappresenti un elemento molto discutibile, perché questa dovrebbe essere una preminente funzione del Parlamento, del governo. E dico di più: è uno di quegli aspetti che fanno parte proprio di quel contratto democratico che lega i cittadini ai rappresentanti. Da questo punto di vista, mi pare che il primo comma sia molto discutibile proprio perché crea un conflitto su un terreno che è fondamentalmente politico e che dovrebbe essere attributo centrale e fondamentale del Parlamento e del governo; non capisco come la Corte costituzionale possa o debba intervenire, per esempio, sul parametro del 3 per cento, sul tetto di inflazione o quant'altro.

La quarta obiezione è la seguente. In queste settimane ci troviamo di fronte ad una discussione che va in due direzioni esattamente opposte, o comunque molto diverse, che hanno al centro questo problema. Una delle prime iniziative che il governo laburista ha assunto è stata quella di formulare (non so poi con quali conseguenze), di porre al centro una maggiore autonomia ed indipendenza della banca centrale inglese. Ieri e questa mattina abbiamo la discussione, invece, in Germania, dove a fronte del rifiuto della Bundesbank di rivalutare le riserve auree e di fronte all'autonomia ed all'indipendenza che la Germania ha, il governo ha detto: « Se le cose stanno così, noi cambiamo la legge ». Voglio dire che ci tro-

viamo di fronte ad un problema molto delicato ma anche qui, a mio parere, fondamentalmente politico. Ritengo cioè che in questa fase la Banca d'Italia abbia avuto ed abbia una funzione fondamentale, nel momento in cui siamo di fronte ad un'impresa di risanamento finanziario. Ma questa è una valutazione. Non capisco quindi come possiamo porre in Costituzione un problema che ancora una volta inerisce alla teoria economica, alla teoria politica, ma che non può avere un valore così assiomatico, così universale come verrebbe ad assumere con questo tipo di operazione.

Credo quindi che anche questo secondo comma, che so essere molto discusso e sul quale anche all'interno del mio gruppo vi sono opinioni diverse (come sostiene il collega Morando, sto esponendo su di esso un'opinione strettamente personale), si debbano avanzare riserve. Peraltro questo secondo comma ci porta direttamente nella materia della prima parte della Costituzione, perché gli articoli 41, 42, 43 e 47 si occupano proprio di questo. Possiamo perciò anche dissentire (e sicuramente dissentiremo) sulle argomentazioni che portano alla conclusione che in Costituzione non deve essere contenuto un principio di questa natura, ma non è discutibile che tale materia attiene direttamente alla prima parte della Costituzione.

Ho concluso il mio intervento: ringrazio nuovamente l'onorevole D'Amico nei cui confronti ho svolto – mi pare – garbate obiezioni, che spero vorrà accogliere.

MARIO RIGO. Mi limiterò ad una sola riflessione legata alla questione relativa alla istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi. È una riflessione che ha risvolti di carattere generale per la funzione che la seconda Camera viene ad assumere nella proposta della relatrice Dentamaro. La sua proposta, infatti, prevede che i disegni di legge relativi a tale materia vengano approvati dalla Camera dei deputati e, quindi, trasmessi al Senato per essere esaminati da una speciale commissione composta per la metà da senatori e per l'altra metà da rappresentati delle autonomie locali: regioni ed enti locali. In sostanza, 20 o 21 rappresentanti delle regioni, a seconda che si prendano in considerazione le province autonome o meno ed un numero corrispondente di rappresentanti degli enti locali, che è facile prevedere saranno i sindaci dei capoluoghi di regione, e 40-42 senatori. Questa è la composizione della commissione ed i rappresentati delle autonomie sarebbero esterni al Senato. Si tratta – nelle previsioni – di una speciale commissione che fa capo al Senato ed è la sede negoziale in cui viene disciplinata la quota parte dei proventi erariali destinati ai fondi perequativi.

L'altra parte trova risposta all'articolo 4 della proposta del senatore D'Onofrio. Non è una novità: si tratta di una impostazione che discende dalla scelta di un indirizzo federalistico di tipo competitivo, illustrato con molta cura e precisione dal collega Villone, fin dal suo primo intervento in Commissione, all'inizio del mese di febbraio. Su quella relazione peraltro il senatore Villone già prevedeva i rappresentanti delle autonomie locali posti all'interno dell'istituto senatoriale. In proposito, ci si pone il seguente quesito: è questa speciale commissione la sede propria per definire la questione dei fondi perequativi, essendo essa oltre tutto senza poteri di deliberazione definitivi? Può aiutarci nel giudizio in merito all'ipotesi illustrata l'intervento svolto dal collega Salvati sulla proposta del senatore D'Onofrio.

Sul tema del federalismo fiscale, svolto veramente con grande rigore dal collega Salvati, i concetti di autonomia, di autosufficienza; l'esigenza che le grandi imposte sul reddito e sugli affari siano di competenza dello Stato e, quindi, il quesito sui trasferimenti, in particolare di quelli perequativi interregionali; la conseguente domanda sulla trasferibilità verticale od orizzontale; l'individuazione delle basi e dei motivi sui quali poggiano tali trasferimenti e da ultimo i criteri con cui calcolare la perequazione, sono tutte que-

stioni che pongono l'esigenza – lo ha sottolineato la collega Salvati, e mi ha del tutto convinto, anche se lo pensavo fin da prima –, di un coordinamento sistemico. Solo una sede istituzionale, come la Camera delle autonomie (forse si potrebbe pensare anche ad una conferenza Stato ed autonomie) può dare a tutto ciò una risposta compiuta. Diversamente, finirebbe con il prevalere la logica tradizionale dei trasferimenti, dove il criterio della solidarietà prescinderebbe da quello della competitività tra i diversi sistemi regionali e, quindi, dai controlli di efficacia e di efficienza che con la riforma in senso federale si vuole dare alle gestioni pubbliche.

Sta in questa competitività lo strumento vero per un diverso sviluppo economico e sociale, ma anche civile delle regioni meno sviluppate. Vi è una questione di cui dobbiamo essere tutti convinti: non si tratta solo di semplificare la pubblica amministrazione, ma di creare uno strumento, una leva, un volano che consenta effettivamente alle regioni forti di essere interlocutrici in senso positivo e propositivo delle regioni meno sviluppate. Solo se si avvia questo processo, il federalismo, accanto al fatto non minore della semplificazione della pubblica amministrazione, può dare risultati forti e molto importanti per rapporto ai temi sociali e dell'economia.

Mi rendo conto che non può essere quello fiscale l'unico motivo a sostegno della Camera delle autonomie, ma abbiamo sentito la domanda delle regioni. Quella dei sindaci, dei rappresentati dei comuni e delle province,l'hanno ampliata, ipotizzando un « bicameralismo a cascata », nel senso di prevedere al centro un organo collegiale, adeguatamente rappresentativo di soggetti dell'ordinamento istituzionale: Stato centrale, regioni, autonomie locali, un ordinamento che abbia compiti deliberativi intorno a materie di interesse regionale e locale. In primo luogo sui fondi perequativi di cui ho parlato poco fa, e per attuare tutto il processo federale che sarà attraversato realisticamente da numerose questioni e da non pochi conflitti. Non solo al centro – questo chiedevano i rappresentanti, i sindaci – ma altresì a livello regionale va estesa questa loro richiesta di collegialità.

Vorrei chiudere con un invito: sarà bene che il Presidente, e quanti devono ancora procedere ad un'ulteriore riflessione sul tema della partecipazione delle autonomie locali, abbiano modo di farlo prima di presentare i testi base definitivi alla Commissione.

ANTONIO ENRICO MORANDO. L'articolato proposto dalla relatrice Dentamaro – quella che illustrerò è la maggiore novità delle proposte avanzate rispetto all'attuale situazione – prevede un netto superamento del bicameralismo perfetto e stabilisce che una sola camera abbia il rapporto politico con il governo. Una sola camera politica, dunque, dove siedono la maggioranza e l'opposizione; è questa la camera dove si eserciterà lo statuto dell'opposizione per tale ragione; è questa la camera che controlla l'attività del governo; è questa la camera che, a seconda di quello che prevederà la soluzione che adotteremo sulla forma di governo, concederà o revocherà la fiducia, in ogni caso stabilirà il rapporto politico con il governo, il quale è titolare dell'indirizzo politico, nel sistema che stiamo delineando. Intanto può esercitare i suoi poteri, le sue funzioni, in quanto abbia la maggioranza – sia essa relativa o assoluta – all'interno di questa Camera politica.

È ragionevole prevedere – non conosco una sola proposta avanzata qui in senso contrario – che questa Camera sarà eletta con un sistema prevalentemente o esclusivamente maggioritario (diciamo: « più maggioritario » di quello a cui si fa ricorso oggi per l'elezione dei due rami del Parlamento), o comunque sulla base di un meccanismo ispirato al principio maggioritario ... *(Commenti)*. Mi aspettavo che un'osservazione su questo punto venisse dal senatore Pieroni!

Poiché, dicevo, è prevedibile un'impostazione prevalentemente maggioritaria del sistema elettorale concernente la prima Camera politica, è sembrato alla

maggioranza dei membri del Comitato che fosse necessario prevedere la formazione di una seconda Camera, come Camera delle garanzie. Garanzie di chi e di che cosa? Non dell'opposizione politica, come abbiamo visto, poiché le garanzie dell'opposizione devono essere ben stabilite, in riferimento alla Camera politica (cioè alla Camera dei deputati nella proposta della relatrice), all'interno del regolamento e, per quello che riguarda i principi generali, della Costituzione. Le garanzie, invece, riguardano i diritti fondamentali, secondo quanto recita l'articolo 68 della proposta sottoposta al nostro esame: innanzitutto, i diritti fondamentali civili e politici, le libertà inviolabili della persona.

Questa seconda Camera dovrebbe essere formata secondo un principio non nettamente maggioritario (la soluzione circa il sistema elettorale non è stata individuata e sarà discussa in seguito), un principio diverso – quindi – da quello « duramente » maggioritario che si prevede per la Camera politica. La seconda Camera, inoltre, avrebbe un potere legislativo pieno nella procedura di revisione costituzionale: sta qui, credo, la ragione di fondo del suo denominarsi « Camera delle garanzie ». Essa sarebbe dotata del potere di richiamo secondo un meccanismo di larghissimo uso nei sistemi democratici avanzati: la cosiddetta « Camera di riflessione » è una soluzione adottata piuttosto diffusamente nelle democrazie avanzate al fine di intervenire con le correzioni che si possono rendere necessarie per l'evoluzione temporale dei problemi, per eventuali errori commessi durante il primo esame legislativo o per mutamenti dell'indirizzo di governo o della maggioranza intervenuti su un determinato tema.

L'istituzione di questa seconda Camera a mio avviso può essere utile a tre condizioni, che vorrei richiamare rapidamente.

Prima condizione: che tra le leggi cosiddette bicamerali (cioè affidate alla piena competenza legislativa di entrambe le Camere, quella politica e quella delle garanzie) non vi siano norme che intervengano su materie proprie del programma di governo e che contribuiscano a definirne l'indirizzo politico. Si tratta di una condizione essenziale, richiamata anche dal presidente nella relazione che abbiamo ascoltato qualche giorno fa.

Seconda condizione: che non sia considerata la sede delle garanzie dei soggetti federati (nell'ipotesi di trasformazione dello Stato in una Repubblica federale), qualora questi ultimi non abbiano un ruolo nella definizione della composizione di quella Camera. In caso contrario è del tutto evidente che essa potrebbe normalmente esercitare un'attività di garanzia: anzi, l'esercizio di un'attività di garanzia dei soggetti federati sarebbe il suo compito più ordinario. Ma se nella composizione di questa Camera non interverranno i soggetti federati, essa non potrà certamente garantire gli stessi soggetti federati nel rapporto con il potere centrale.

Terza condizione: che essa sia eletta a suffragio universale diretto (se si vuole che eserciti quella funzione di garanzia di cui ho parlato), ma con metodi che non favoriscano un suo caratterizzarsi come Camera « delle piccole fazioni » (mi si consenta l'espressione un po' osé) contrapposta alla Camera delle coalizioni (maggioranza ed opposizione), che sarebbe la Camera politica. Se si adottasse una certa soluzione sotto il profilo della composizione ed una certa soluzione per i metodi elettorali, sarebbe possibile la trasformazione della Camera delle garanzie in una Camera delle piccole fazioni, che – tra l'altro – si potrebbero contrapporre senza nemmeno dover obbedire a principi di responsabilità politica. Sarebbe quindi il contrario di ciò che noi vogliamo costruire.

Per quanto riguarda la prima condizione a cui ho fatto cenno (definizione delle materie sottoposte ad approvazione bicamerale), la relatrice ci propone l'articolo 68, che credo vada esaminato alla luce dell'esigenza che ho richiamato. Concordo sulla formulazione della lettera *c)*: si sostiene che debba essere disciplinata da legge bicamerale la normativa generale sull'azione amministrativa. Mi pare del tutto razionale prevedere un intervento

della seconda Camera, poiché prima di tutto si tratta di garantire un principio costituzionale generale (imparzialità della pubblica amministrazione, per esempio). Mi convince di meno – ed in proposito concordo, se ho compreso bene la sua posizione, con l'onorevole Rebuffa – la seconda parte della medesima lettera *c)*, secondo la quale dovrebbe essere disciplinata con legge bicamerale la materia dei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni. Su questo punto si può richiamare l'esperienza legislativa degli ultimi mesi, compiuta proprio da noi. Mi domando: se il governo non ha la maggioranza anche della Camera delle garanzie, può vedersi approvare un complesso di norme come quelle contenute nei cosiddetti provvedimenti Bassanini, approvati recentemente dal Parlamento? La mia risposta è che, in caso di mantenimento dell'attuale formulazione dell'articolo 68, questa possibilità sarebbe assai dubbia. In realtà la mia opinione è che i provvedimenti Bassanini facciano pienamente parte della realizzazione del programma di governo e dell'indirizzo politico. Sarei pertanto favorevole ad una revisione della lettera *c)* dell'articolo 68, nel senso di abolire la sua seconda parte, relativa ai rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni.

Positiva, secondo me, è l'introduzione della materia indicata con la lettera *i)*. In proposito non concordo con l'onorevole Rebuffa, il quale forse aveva di fronte una precedente stesura del testo sulla quale anch'io avevo avuto modo di obiettare. Si parla infatti di « autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali », ma – a differenza della originaria formulazione – si è aggiunta l'espressione « nelle materie di cui al presente articolo ». Molto opportunamente, quindi, il testo è stato integrato dalla relatrice. È chiaro che, se il trattato internazionale interviene nelle materie già inserite nell'articolo 68, la disciplina dovrà essere approvata con una legge bicamerale: altrimenti il dettato dello stesso articolo sarebbe violato. A mio parere, dunque, su questo punto non si pongono questioni.

Questioni molto serie e molto gravi – invece – si presentano a mio avviso per quanto riguarda la lettera *f)* dell'articolo 68: « Informazione, diffusione radiotelevisiva ». Credo di comprendere la *ratio* ispiratrice di questa proposta: nel settore dell'informazione si pongono problemi attinenti all'esercizio dei diritti politici, alla competizione politica, agli stessi diritti fondamentali della persona. Perfetto. Dobbiamo quindi considerarli come oggetto di un'approvazione bicamerale quando di questo si tratta. Ma nella sua attuale formulazione, mi sembra che la norma indichi la politica nel settore dell'informazione, la politica nel settore della radiotelevisione. Penso che siamo tutti d'accordo nel considerare che la politica della radiotelevisione e dell'informazione faccia pienamente parte dell'indirizzo politico e dunque di un programma di governo che un esecutivo che abbia la maggioranza nella camera politica ha pienamente il diritto di attuare senza il condizionamento di una camera in cui non potrebbe essere certo della maggioranza.

Naturalmente dobbiamo studiare una norma che affronti invece la parte di questa tematica che attiene alla diffusione radiotelevisiva e all'informazione, anche se ritengo che con la dizione della lettera e) il problema sia già pienamente soddisfatto; a questo proposito infatti le norme che riguarderanno i diritti civili e politici dovranno essere sottoposte ad un intervento bicamerale.

Passo ora alla seconda condizione che avevo richiamato, vale a dire al rapporto tra la seconda camera e i soggetti federati. Nella composizione che ci viene proposta, il Senato delle garanzie non ha alcun rapporto con i soggetti federati, risultando del tutto assodato che quel rapporto non è garantito in alcun modo dalla base regionale per l'elezione dei senatori, che viene richiamata riportando la previsione costituzionale di cui all'articolo 57 dell'attuale testo. Nel corso della discussione – la relatrice lo sa bene, perché l'ho annoiata con questa mia posizione – ho sostenuto che questa camera dovesse essere federale, puramente e semplicemente,

per quanto eletta a suffragio universale diretto, con un certo meccanismo che adesso non richiamo; ho avuto comunque la piccola soddisfazione di constatare che in un emendamento presentato dal gruppo di forza Italia questa viene suggerita come una possibile soluzione del problema concernente il rapporto tra soggetti federati e il Senato eletto a suffragio universale diretto. È una soluzione che prevede l'elezione del Senato federale delle garanzie in occasione non delle elezioni politiche ma di quelle regionali, stabilendo un vincolo politico – in questo caso bisognerebbe costituzionale una parte almeno della forma di governo degli esecutivi regionali – tra candidati al Senato federale e candidati alla presidenza della regione. In ogni caso, tale soluzione non ha raccolto il consenso della maggioranza dei membri del Comitato che si occupava del Parlamento (anche se non abbiamo votato, è stato possibile constatarlo nel corso del dibattito). Dunque, mi muovo dentro la logica e lo schema proposti dalla relatrice e, pur essendo convinto che quella soluzione resti la migliore per risolvere il problema del rapporto con i soggetti federati, non intendo riproporla.

Mi muovo dentro lo schema propostoci dalla relatrice Dentamaro. Per quanto riguarda l'articolo 84 – c'è una proposta alternativa, e ne parlerò dopo – il Senato, sia pure alla condizione che lo faccia a maggioranza assoluta dei componenti, può modificare il testo del disegno di legge di bilancio – richiamo l'attenzione dei colleghi su questo punto – approvato dalla speciale commissione mista prevista dallo stesso articolo (è stato già richiamato dal collega Rigo: 50 per cento di senatori, 25 per cento di presidenti regionali, 25 per cento di rappresentanti delle autonomie). Ora chiedo: a che titolo il Senato delle garanzie può fare questo? Non ha un rapporto politico con il governo e, nonostante questo, sia pure a maggioranza assoluta, può intervenire addirittura su disegni di legge di bilancio, obbligando la camera politica ad un secondo pronunciamento; non rappresenta le regioni, ma può non tenere conto, sia pure a maggioranza assoluta dei suoi membri, delle osservazioni e delle proposte della commissione speciale di cui le regioni fanno parte, rivolgendosi alla camera politica con una propria istanza e con una propria proposta a nome delle regioni, nonostante palesemente non le rappresenti in alcun modo.

Secondo me, qui il progetto non tiene, sotto nessun profilo, tanto che ci viene proposto un testo alternativo dell'articolo 84, che considero un passo avanti significativo nella direzione giusta. Tuttavia, la commissione è composta nello stesso modo che ho già richiamato; se capisco bene – mi scuso, perché questa mattina sono stato trattenuto al Senato in quanto mancava il numero legale in ordine alla votazione del decreto sull'Albania; non è colpa mia, il «cerbero» di turno non mi ha consentito di assistere alla relazione della collega Dentamaro – questa commissione ha potere deliberante, cosa che non era prevista prima, in materia di finanza regionale e locale e sui fondi perequativi. Poiché sinceramente mi pare che il testo mantenga un'ambiguità (io l'ho letto così, può darsi che sbagli), chiedo se questo avvenga anche per il disegno di legge di bilancio. Se non avviene, e quindi se è possibile che il Senato delle garanzie sul disegno di legge di bilancio torni ad intervenire secondo la logica del precedente articolo 84, continuo a ritenere che questa proposta non regga ad un'analisi attenta in rapporto alla capacità di rappresentanza e ai poteri che tale capacità conferisce.

Considero comunque la nuova stesura dell'articolo 84 un passo in avanti; mi chiedo però se il problema che si vuole trattare con questa proposta non possa essere affrontato più in radice, conferendo al Senato capacità di essere camera delle garanzie – non solo, ma anche – dei soggetti federati, naturalmente attraverso una sua diversa composizione. C'è infatti solo questa strada per dargli il carattere di camera delle garanzie anche dei soggetti federati: una camera delle autonomie in cui siedano senatori eletti a suffragio

universale diretto e rappresentanti delle regioni e delle autonomie.

Espongo qui un mio parere, senza pretendere di impegnare nessuno in questo tipo di valutazione: a mio giudizio, una soluzione di questo tipo viene suggerita anche da ciò è scaturito nel corso della discussione qui svolta sulla forma di Stato. Mi pare che dalle valutazioni di quasi tutti emerga l'esistenza di un'area di materie che non si può dividere con l'accetta: questo compete allo Stato centrale, quest'altro alla regione, al soggetto federato, ai comuni e così via, secondo i dettami di un modello rigido di federalismo competitivo e duale che a mio parere non è oggi applicato in nessuna democrazia federale moderna. Nessuna democrazia federale moderna infatti ha una forma di Stato organizzata secondo il principio del federalismo competitivo e duale esasperato fino al punto da ritenere che non esista un'area di materie su cui interviene la codecisione.

Se quindi c'è un'area di materie dove la codecisione è funzionale all'interesse generale e all'efficacia della decisione politica, amministrativa e legislativa, e se, come quasi tutti diciamo, ci sono grandi tributi nazionali (nel caso italiano: IRPEF, IRPEG e IVA) che resteranno la fonte essenziale del finanziamento dei soggetti federati, anche se saranno affidati appunto ad una gestione di carattere nazionale federale, allora forse è utile, funzionale e necessaria al funzionamento dell'intero sistema una sede autorevole – per la fonte di legittimazione e per la rappresentanza istituzionale che in essa si realizza – nella quale realizzare il confronto e, quando e ove sia necessario e previsto dalla Costituzione, la codecisione sulle materie che ho cercato di richiamare.

Poiché questo punto è stato citato, prima di terminare – e scusandomi per il tempo che ho occupato – lo vorrei esplicitare: questo impianto con il consociativismo politico non c'entra niente. È stato richiamato un parallelo, per cui il federalismo cooperativo induce alla consociazione politica: sinceramente trovo che si confondano piani tra loro completamente diversi. Il consociativismo politico contro cui abbiamo fatto – a mio avviso sacrosantamente – tanta polemica nel corso di questi anni non c'entra niente con tutto ciò. Qui si tratta di una sede nella quale, nel caso, interviene una codecisione, in una logica puramente istituzionale, tra istituzioni che sono tra loro autonome e trovano il fondamento della loro legittimazione nel suffragio universale diretto, nella scelta dei cittadini e nei poteri che ad entrambe attribuisce la Costituzione.

Ora, a me pare che, sulla base di questo ragionamento, la composizione cosiddetta mista del Senato delle garanzie potrebbe offrire una risposta anche per l'esiguità del numero dei senatori. Su questo bisognerebbe avere un atteggiamento molto fermo, per non dare segnali contraddittori, e mi pare che la proposta si muova in questa direzione. Non sono influenzato dalla Camera in cui siedo nel fare queste valutazioni.

PRESIDENTE. Anzi, sono sicuro che lei manifesterà la sua fermezza!

ANTONIO ENRICO MORANDO. Esatto: notoriamente la sto manifestando non garantendomi una vita agevole nel corso di questi giorni al Senato; è per questo che sto molto di più qui ad ascoltare!

A parte le battute, la composizione del Senato, anche per l'esiguità del numero dei senatori eletti a suffragio universale diretto e la loro capacità di rappresentanza di elettori che risulterebbe dalla formula mista (ipotizziamo che si tratti di 200-150 senatori in tutto), oltre che per la presenza forte del sistema delle autonomie regionali, conferirebbe abbastanza automaticamente a quel Senato la caratteristica necessaria per evitare che diventi la Camera delle piccole fazioni contrapposta a quella delle coalizioni che competono per il governo all'interno della Camera politica.

Due rapidissime osservazioni in tema di costituzione economica. Tutto l'impianto delle proposte sulla forma di go-

verno e sulla forma di Stato che abbiamo discusso nei giorni scorsi è volto alla piena affermazione del principio di responsabilità. In questo quadro mi chiedo se sia veramente giusto mantenere una previsione secondo cui la Camera, sia pure a maggioranza assoluta dei componenti, possa approvare emendamenti alle norme di spesa – che cioè prevedano oneri nuovi o maggiori – malgrado il parere contrario del governo. Questa previsione è contenuta nell'articolato che ci è stato proposto.

Nei giorni scorsi, nel tentativo di capire come sia mai potuto accadere che in Italia si sia costruito quel coacervo mostruoso di norme che vanno sotto il nome di « sistema previdenziale italiano », ho riletto il dibattito parlamentare che ha dato vita a tutto ciò e ne ho tratto un quadro assolutamente impressionante che mi ha suggerito l'esigenza di intervenire.

Forse non si dice abbastanza che quasi tutte le norme fondamentali del nostro sistema previdenziale sono state il frutto di emendamenti parlamentari a provvedimenti del governo che non le prevedevano, norme prive di relazione tecnica: si è cioè passati dal sistema contributivo a quello retributivo senza fare una relazione tecnica su ciò che sarebbe costato. Si è trattato di norme la cui relazione tecnica non andava al di là dell'anno successivo a quello in cui venivano approvate: i loro effetti si proiettavano nei decenni in misura enorme rispetto all'andamento demografico senza che vi fosse una relazione sulle loro conseguenze di lungo periodo.

Si tratta di un esempio limite: oggi tutto ciò non potrebbe ripetersi. Ma non c'è dubbio che se tutto l'impianto innovatore che vogliamo realizzare sotto il profilo dell'ordinamento si fonda sul principio di responsabilità, deve risultare più chiaro come il governo si è atteggiato e quale responsabilità ha assunto in rapporto alle decisioni di spesa o di riduzione di entrata. Da questo punto di vista, mi pare non sarebbe esagerato prevedere in Costituzione che con il parere contrario del governo non si possano approvare emendamenti di spesa aggiuntiva, salvo che la Camera ritenga di dover arrivare alle logiche conseguenze sulla vita stessa del governo in rapporto al suo rifiuto di ottemperare.

Infine – ma me la cavo molto rapidamente – vorrei prendere in considerazione l'articolo H del testo proposto dall'onorevole D'Amico. Sul primo capoverso di tale articolo non insisto: sono d'accordo sul fatto che esista ma francamente non lo considero fondamentale. Invece ritengo che la norma sull'indipendenza della Banca d'Italia abbia un enorme rilievo e che dovremmo meditare bene prima di eliminarla, come è stato proposto dal collega Crucianelli.

Può sembrare una norma fuori tempo: nel momento in cui la Banca d'Italia trasferisce i suoi poteri alla Banca centrale europea si interviene con una norma costituzionale per sancirne l'autonomia e l'indipendenza. Io penso che questa osservazione non sia fondata, intanto perché la Banca d'Italia diventa – con la scelta dell'unione monetaria e della Banca centrale europea – lo strumento attraverso il quale l'Italia partecipa alla gestione della stessa Banca centrale europea, alla quale dobbiamo riuscire a garantire autonomia. È difficile per un organismo che sul piano nazionale non goda di autonomia costituzionalmente sancita garantire quella della Banca centrale europea, di cui è parte essenziale: il nostro non è un piccolo paese europeo ma una nazione significativa.

PRESIDENTE. Questa autonomia non sarà tanto minacciata da noi!

ANTONIO ENRICO MORANDO. Vede, presidente, noi dobbiamo cominciare a non minacciare l'autonomia della nostra Banca centrale; seguendo questa strada, potremo essere più credibili quando ci batteremo affinché nessun altro più potente di noi minacci quella della Banca centrale europea. Altrimenti, a mio parere, il nostro atteggiamento potrebbe risultare in prospettiva scarsamente credibile.

Più in generale – è una considerazione di carattere più immediatamente politico

e potrebbe essere soddisfatta anche senza previsioni costituzionali – la mia opinione è che nel recupero di credibilità che il nostro paese deve realizzare sui mercati e nel rapporto con i nostri partner europei e mondiali qualsiasi ipotesi che mettesse in discussione l'atteggiamento dell'autorità politica verso la Banca centrale sotto il profilo dell'autonomia sarebbe molto pericolosa. Pertanto, insisterei per mantenere questa previsione costituzionale.

MAURIZIO PIERONI. Presidente, formulerò veloci osservazioni sugli articolati che ci sono stati proposti perché altro non ho avuto modo di preparare.

Comincio con l'articolato propostoci dalla senatrice Dentamaro, che ringrazio perché anche in questo caso – a mio modo di vedere non si tratta di un'ovvietà – il lavoro era complesso e difficile e molte erano le pressioni politiche trasversali di tutte le forze rappresentate in Commissione; la senatrice Dentamaro le ha organizzate in risposte che a nostro modo di vedere sono credibili, al punto di farci dire che questo testo è per noi accettabile come testo base, nello stesso spirito con cui l'abbiamo detto a proposito dei testi proposti da D'Onofrio e, ovviamente, da Boato. Non sono testi da non emendare ma sicuramente sono accettabili come testi base.

Svolgo alcune osservazioni sugli articoli perché, ove fossero accolte nella riscrittura del testo, naturalmente se condivise dal relatore e dagli altri parlamentari, si solleverebbe la Commissione da un ulteriore lavoro successivo.

Per quanto riguarda l'articolo 56, che indica il numero dei deputati (il ragionamento vale anche per il numero dei senatori, ma forse meno) ho delle perplessità rispetto alla fissazione di un numero rigido nella Costituzione, soprattutto in presenza di un dibattito ancora molto aperto sul meccanismo elettorale. Mi limitavo prima a dire al senatore Morando un dialettale « non t'allargà »: è vero ciò che diciamo molto spesso, che la Costituzione si scrive non per un giorno ma per molto tempo, per cui mi sembrerebbe molto più adatto alla bisogna fissare un numero massimo ed un numero minimo, perché comunque non possiamo lasciare alla fantasia del legislatore ordinario la previsione di una Camera con due deputati, o cose di questo tipo! Mi sembra, quindi, che possa essere utile indicare una banda di oscillazione: insomma, non escludiamo *a priori* in Costituzione il modello tedesco.

Sull'articolo 68 si è soffermato a lungo il collega Morando, in modo che condivido in parte ma non del tutto, anche se trovo sensate gran parte delle sue osservazioni. Anch'io sono favorevole a ridurre lo spazio di sovrapposizione: se, come osservava giustamente Morando, abbiamo una camera politica che esprime la fiducia al governo, gli aspetti della gestione della politica devono essere di pertinenza di quella camera, mentre alla camera delle garanzie va un'altra parte di competenze. Certo, quando si entra nel merito, la questione diviene complessa. Il collega Morando, per esempio, si chiedeva se la questione dell'informazione e della diffusione radiotelevisiva sia di pertinenza politica: in parte sì, in parte no, nel senso che, a mio avviso, per esempio, è legittimo che una maggioranza politica decida perfino se privatizzare o meno la RAI mentre non è legittimo che decida alcuni criteri di informazione di parte, che attengono alla garanzia dei cittadini di fruire di un minimo di servizio pubblico, magari gestito in maniera concorrenziale sul mercato da privati.

L'affinamento, quindi, è difficile ma obiettivamente necessario. Mi permetto di dare soltanto due suggerimenti. Il primo riguarda la lettera b), istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti: ritengo che questo settore possa essere trasferito nelle competenze del Senato, in base a quelle elencate nel precedente articolo 67. Il secondo riguarda il punto e), norme generali sui diritti fondamentali civili e politici, libertà inviolabili della persona, rapporti politici: è un po' come per la questione dell'in-

formazione e della diffusione radiotelevisiva, probabilmente la materia va scissa in due parti.

Ritengo quindi che dobbiamo compiere uno sforzo in questo senso: lo sostengo con lo stesso approccio con cui sostengo la necessità della massima partizione possibile, attraverso un'elencazione, delle competenze dello Stato e delle regioni. Ritengo che dobbiamo compiere il massimo sforzo possibile per ridurre le zone di sovrapposizione, dopodiché effettivamente – anche su questo Morando ha ragione – non si giunge mai ad una partizione completa, ad un dualismo esauriente. Tuttavia, ritengo davvero che dobbiamo compiere il massimo sforzo possibile in questo ambito.

Relativamente all'articolo 84, il punto che attira maggiormente la discussione e sul quale vi è stato più dibattito all'interno del Comitato, ritengo di potere dire tranquillamente che il nostro gruppo preferisce la seconda versione, allegata come testo alternativo, con lievi correzioni per dare ad essa maggiore coerenza. Pensiamo peraltro che l'argomento portato in campo dal senatore Morando sia pertinente e che, quindi, una volta che il bilancio sia stato approvato dalla Camera dei deputati, l'esame, la verifica e il dibattito su quell'assetto di bilancio debbano essere svolti in una commissione speciale istituita *ad hoc*. Infatti, proporremmo di sostituire, nel penultimo capoverso del testo alternativo, le parole «sulle modifiche introdotte dalla commissione speciale» alle parole «sulle modifiche introdotte dal Senato». Da questo punto di vista non ho un'ostilità preconcetta alla cosiddetta Camera delle regioni e delle autonomie, quando essa esercita le sue funzioni in materia di bilancio e di trasferimento di poteri: temo però una sovrapposizione, un dualismo istituzionale di altro carattere. Se tuttavia questi aspetti sono rigidamente definiti, come nella formulazione proposta avviene, non ci dobbiamo sottrarre all'enfasi, oso dire perfino nella scrittura delle norme, per cui a mio avviso si può trovare una formula del tipo: «È istituita una Commissione speciale.». Essa, però, deve essere rigidamente determinata nelle sue funzioni.

Sempre nella logica della partizione, sull'ultimo articolo, l'articolo 85, aggiungo un'osservazione valida probabilmente anche per la funzionalità dei futuri lavori parlamentari. Rispetto ad essa (ma non voglio rubare tempo), bisognerebbe rivedere qualcosa anche negli articoli 70, 71 e 72: al riguardo, assicuro l'onorevole Dentamaro che essi funzionano ove i disegni di legge siano del governo, non di iniziativa parlamentare, perché per questi ultimi certi scambi diventano più complicati e vanno precisati. Sull'articolo 85, dicevo, marcherei sul Senato, per quanto possibile, la funzione di inchiesta e di controllo, quella che oggi usiamo definire attività ispettiva. Se la logica è quella di una Camera che finalmente non discute più per tre mesi, per esempio, sul decreto Bagnoli ma si occupa delle grandi scelte che caratterizzano la politica del paese rispetto alle quali il governo orienta la sua politica, in cui quindi si esplica la dinamica maggioranza-opposizione, allora l'attività ispettiva e di controllo, di cui sempre parlamentari della maggioranza e dell'opposizione lamentano l'inefficacia ed i ritardi, può trovare la sua collocazione più piena nell'altra Camera, che non è gravata dalle grandi scelte politiche e che soprattutto non ha espresso il rapporto fiduciario. Quindi, a questo riguardo, differenzierei le funzioni con più precisione.

Desidero ringraziare anche il relatore D'Amico, ma non voglio sottrarvi altro tempo per cui mi limiterò ad una osservazione dalla quale, per cattiva abitudine, davvero non so trattenermi, e me ne scuso. L'articolo B fa riferimento ai «diritti inviolabili della persona umana», ma personalmente sono sempre favorevole a fare riferimento ai cittadini: è questa una piccolissima richiesta.

Più serio, anche alla luce delle osservazioni parzialmente contrapposte negli interventi dell'onorevole Crucianelli e dell'onorevole Morando, è il problema che si pone per l'articolo A: ritengo infatti che la formulazione del secondo capoverso non

sia condivisibile. In qualche modo, a mio avviso, va finalizzato e legato più strettamente il principio che la Repubblica svolge la propria azione nell'Unione europea con la finalità di una sempre più ampia partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni, perché solo questo può essere il forte motivo che ci induce a costituzionalizzare il processo di unificazione europea.

Tutti gli altri richiami allo Stato sociale e di diritto, ai principi di libertà, all'articolazione dei poteri secondo il criterio di sussidiarietà, sia pure importantissimi, possono essere inseriti in un successivo articolo ma ritengo, anche rispetto alle preoccupazioni dell'onorevole Crucianelli, che il perno che fa entrare tutto il dibattito nel nuovo testo costituzionale possa essere rappresentato solo dal vincolo dell'ampliamento della partecipazione democratica nei meccanismi decisionali dell'Unione europea.

SERGIO MATTARELLA. Vorrei innanzitutto associarmi ai ringraziamenti alla relatrice non per stile: sarebbe ingeneroso ignorare il lavoro svolto e l'impegno profuso con diligenza. Naturalmente questo non impedisce di esprimere alcune riserve profonde rispetto alla proposta avanzata. Ne sottolineo tre.

La prima è nota e riguarda l'esigenza poc'anzi illustrata, da ultimo, dal collega Morando, di una sede istituzionale di raccordo e di coordinamento tra Stato, regioni e autonomie locali. È un'esigenza messa in rilievo più volte in questi mesi non solo nel Comitato Parlamento e fonti normative, ma anche nel Comitato forma di Stato e nelle sedute plenarie della Commissione. Non ripeto le argomentazioni qui espresse oggi dal collega Morando e in sede plenaria, per la nostra parte, dai colleghi Elia e Bressa, ma il riferimento alla dimensione processuale richiede una sede istituzionale di raccordo non solo per la fase transitoria di flessibilità, ma anche per la necessaria azione di costante adeguamento e per l'indispensabile codecisione che va prevista.

Anche un altro motivo sorregge questa esigenza: ed è per l'ampiezza dei compiti affidati ai governi regionali, per la natura delle funzioni che svolgeranno, per le dimensioni di governo delle risorse finanziarie di cui disporranno. Si deve allora decidere come disegnare questi rapporti ed il ruolo degli esecutivi regionali nelle istituzioni dello Stato; dobbiamo decidere se disegnarli come interlocutori partecipi della vita delle istituzioni o come interlocutori estranei forse tendenzialmente contrapposti, come farebbe pensare la formulazione dell'articolo 138 predisposta dalla relatrice che al comma 3 prevede, per la modifica del titolo V della Costituzione, una partecipazione decisiva di almeno tre quinti delle assemblee legislative regionali. In tal modo si disegna il trasferimento dallo Stato ai consigli regionali di parte del potere costituente, rispetto a questa parte della Costituzione, rendendo irreversibile il progetto di forma di Stato sotto questo profilo senza il consenso delle regioni; nella loro sede non in quella del Parlamento nazionale.

È necessario un punto istituzionale di incontro e di fusione. Mi limito appena a ricordare la nostra proposta – che, come è noto, prevedeva una Camera federale – che è risultata soccombente negli orientamenti della Commissione. Accediamo senza remore alle Camere entrambe elettive così come disegnate qui dalla relatrice, accediamo anche all'idea della seconda camera come Camera delle garanzie, sottolineando però che la garanzia maggiore che deve esercitare è quella relativa al rapporto tra Stato, regioni e autonomie locali.

Questo punto, non rinunziabile ad avviso del nostro gruppo, non è risolto nel testo propostoci e neppure nel testo alternativo in appendice all'articolato presentato dalla relatrice. Non si tratta di aggiungere una competenza, è una questione che incide sulla natura della Camera cui viene affidato questo ruolo. Non è risolto nemmeno con la Commissione speciale il cui primo compito è l'esame del bilancio a cui viene aggiunta, come secondaria, la funzione di occuparsi di

alcune leggi riguardanti il rapporto con le regioni; non lo è per la sua composizione e per il carattere non deliberante che sembra avere. Nel testo non è chiaro quale carattere abbia la Commissione, però, avendo la relatrice espresso l'opinione di escludere sedi deliberanti nella vita parlamentare, è da presumere che anche questa Commissione sarebbe priva di compiti deliberativi.

MARIDA DENTAMARO, *Relatrice sul Parlamento e le fonti normative*. Se la formulazione tradisce l'intenzione, mi dispiace, ma non mi pare che sia così. Il terzo comma precisa che « sono approvate dalla speciale Commissione ».

SERGIO MATTARELLA. Avendo lei escluso qualunque funzione deliberante delle Commissioni, il dubbio rimane.

MARIDA DENTAMARO, *Relatrice sul Parlamento e le fonti normative*. Non ho detto questo: la prego di considerare lo schema diverso da come lei lo ha immaginato. La procedura che si conclude con il voto deliberante del terzo comma è indicativamente prevista per gli ulteriori disegni di legge che riguardino il pianeta delle regioni e delle autonomie locali. Dico « indicativamente » perché ho segnalato la forte necessità di un coordinamento con la definizione della forma di Stato.

SERGIO MATTARELLA. Ho appena detto che, rispetto alla più importante competenza relativa a bilanci e rendiconti, è aggiunta quella di occuparsi di due tipi di leggi che riguardano il rapporto con le regioni, purché previsti nella forma di Stato. Prendo atto che si intende conferire a questa Commissione carattere deliberante, ribadisco comunque che, per gli altri motivi indicati, non ritengo così risolto il problema evidenziato. Mi pare che verrebbe risolto in maniera più efficace dalla proposta Elia, che la relatrice non ha menzionato questa mattina, ma che rappresenta un utile punto di riferimento.

La relatrice ha ricordato la proposta Salvi di una Camera a composizione mista. È una proposta interessante che va approfondita, ma occorre che venga ulteriormente chiarita. Comunque nell'ambito di due Camere elettive, una delle quali di garanzia, quello del raccordo tra Stato, regioni e autonomie locali è un punto non eludibile, anche perché, presidente, si tratta di una risposta politica ad esigenze che vengono dal paese.

Una seconda riserva che esprimo è quella relativa alla configurazione delle altre funzioni della Camera di garanzia. Da parte mia e del mio gruppo non vi sono riserve sul bicameralismo e non è neanche vero che questo abbia prodotto rallentamenti: uno studio di un segretario generale del Senato di qualche decennio addietro dimostra con le cifre che questo non è vero. Non c'è dubbio però che il bicameralismo perfetto sia comunemente ritenuto superato, su questo in Commissione vi è unanimità.

Vi è anche, d'altronde, il problema della possibilità di convivenza: che due Camere, con uguali poteri ed entrambe con potere di fiducia nei confronti del governo e con rapporto di fiducia con questo, possano convivere, con il sistema maggioritario, sui collegi nominali; data l'esiguità delle maggioranze che danno i collegi, queste potrebbero variare da una Camera all'altra.

Vi è la scelta di differenziare le funzioni, alla quale accediamo. Vi è una scelta di indicare queste funzioni; se in aggiunta a quella poc'anzi indicata, di rapporto con le regioni, di garanzia, accediamo anche a questa, la condividiamo.

Però vorrei chiarire alcune cose, senza polemica. Questa mattina la relatrice, nell'illustrare le differenze tra le due Camere, ha detto – certamente con una battuta – di non mescolare sacro e profano: di mettere in una Camera le grandi scelte di civiltà che vanno tutte distinte dai temi contingenti di politica quotidiana. Le parole vanno prese, naturalmente, con una certa elasticità, però non vorrei che senza volerlo – né penso che lo voglia la relatrice – si desse l'idea

di immaginare che vi siano alcune questioni troppo importanti e serie, perché siano lasciate al governo e al rapporto maggioranza-opposizione e vadano a questi sottratte per essere messe a parte, trattate da una Camera che non ha rapporto con il governo e non ha il confronto maggioranza-opposizione. Confronto che vedo, personalmente, non raffigurabile come uno scontro traumatico ma come un confronto di legittima, costruttiva dialettica democratica.

Non credo che nessuno qui – naturalmente neppure la relatrice – possa avere l'idea che l'orizzonte del governo debba essere così angusto da limitarsi ai temi di politica contingente e quotidiana. Deve essere un orizzonte ampio, naturalmente, anche quello che attiene al rapporto maggioranza-opposizione. Ma allora occorre definire con puntualità un perimetro nitido di ruolo di garanzia perché, se si vuole, ogni cosa diventa di garanzia, ogni norma di per sé ha un contenuto di garanzia, in quanto pone una regola. Ma occorre, per costituire la Camera delle garanzie, definire il perimetro con nettezza.

Alcune materie, che la relatrice ipotizza, ci sembrano andare al di là di questo perimetro, mentre altre potrebbero essere ulteriormente affidate a questa Camera. L'articolo 68, per esempio, prevedeva in precedenza (in una proposta della relatrice) la condizione dello straniero e il rapporto con le confessioni religiose, che legittimamente dovrebbero rientrare in quella Camera delle garanzie. Ma vi sono cose che, a nostro avviso, non possono starvi senza intercettare l'azione di governo, con cui non c'è rapporto di fiducia in quella Camera. E così, le norme sull'azione amministrativa e sul rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione toccano alcuni aspetti che sono l'essenza della vita e dell'azione del governo. E sarebbe anche un po' singolare prevedere che nelle regioni la maggioranza degli organi elettivi, l'assemblea elettiva delle stesse regola l'amministrazione regionale mentre questo compito è sottratto al governo e alla maggioranza per lo Stato. Ciò comunque tocca l'azione di governo, la intercetta in pieno.

Come i colleghi Morando e Pieroni poc'anzi hanno detto, anche alcune cose che riguardano il sistema televisivo creano qualche dubbio, sia pure meno evidente, perché lì vi è senz'altro un ambito di garanzia.

Ma non è possibile, per continuare in questo elenco, che i trattati internazionali vengano ritenuti garanzia sottratta all'azione di governo e al rapporto di fiducia tra governo e Parlamento. Il pensiero va alle scelte di governo che hanno dato vita a dibattiti forti tra maggioranza ed opposizione in questo paese, dalla NATO al Mercato comune. Se questa non è azione di governo, se la politica estera non è programma di governo, mi chiedo cosa sia il programma di governo. Prevedere che su questo vi sia un ruolo decisivo di una Camera che non ha rapporto di fiducia, induce a preferire che entrambe le Camere abbiano, semmai, un rapporto di fiducia. Quindi, a nostro avviso va rivisto questo punto.

Vorrei dire che anche *pertabulas* è riconosciuto nell'articolato che vi è un rapporto con il governo perché, se è possibile la competenza anche della Camera senza rapporto di fiducia in materia di delegazione al governo, cioè a compiti che si attribuiscono al governo, si pone il problema di un'azione di questo che viene intercettato da una Camera con cui il governo non ha rapporto di fiducia.

Accediamo a questo esperimento interessante senza remore, anche se, personalmente, avrei preferito un'altra soluzione; ma con questo esperimento, per la verità piuttosto nuovo, di una Camera che ha compiti legislativi importanti, senza rapporto di fiducia con il governo, non possiamo rischiare la paralisi delle istituzioni: con una Camera in cui non c'è maggioranza di governo, che ha una composizione diversa dall'altra, che non ha con il governo rapporto di fiducia, che però ne intercetta l'azione su punti importanti e di rilievo, rischieremmo la paralisi delle istituzioni. Questo rischio non possiamo certamente correrlo. Oc-

corre quindi definire meglio il perimetro di competenza e di garanzia, riducendolo a quelle importanti questioni che vi si comprendono ma escludendo il rischio che si intercetti l'azione di governo, altrimenti sarebbe meglio – ripeto – che ed entrambe le Camere fosse assegnato il rapporto di fiducia con il governo stesso.

È sicuramente in corso, nel nostro e in altri paesi, un fenomeno storico di rimodulazione dei compiti dello Stato ed anche del ruolo che i governi hanno dentro la convivenza. Però questo processo non può risolversi nel dilatare, senza averne piena consapevolezza, le aree che sono chiamate fuori, dichiarate estranee ad un'organica azione di Governo.

Una terza riserva riguarda i referendum. Credo anch'io, come il collega Rebuffa poc'anzi ha detto, che vi sia stata nel nostro paese, come è noto, un'azione che anziché esaltare l'istituto lo ha svilito nell'eccesso quantitativo. Ora occorre, nelle norme che prevediamo, rivitalizzarlo, rivalorizzarlo, contenendolo e incanalandolo. Andrebbero definiti meglio di quanto non sia fatto nel testo, natura e limiti dei quesiti; credo che vada mantenuta l'esclusione dal referendum dei trattati internazionali; che vada escluso il referendum di approvazione. Al di là del fatto che è previsto che il referendum di approvazione abbia luogo soltanto se il Parlamento non decide entro 18 mesi sulla proposta di iniziativa popolare (quindi il Parlamento può respingere e vanificare questo istituto, questa possibilità), in linea di principio, l'idea che la funzione legislativa sia attivamente ripartita tra Parlamento e referendum, è cosa che non condividiamo. A parte il rilievo, marginale ma non trascurabile, che potrebbero risultare leggi approvate dal 25 per cento del corpo elettorale: considerata l'affluenza generalmente bassa e decrescente dei referendum, è un pericolo, un'eventualità non peregrina. Sarebbero anche leggi rinforzate perché non modificabili per almeno un triennio. Si tratta quindi di un'ipotesi che, a nostro avviso, va esclusa dalle previsioni della riforma.

Vi sono, signor presidente, altre riserve minori, altre osservazioni. Una riguarda la maggioranza con cui si propone di approvare i regolamenti parlamentari. Certamente vi è esigenza di garanzia ma l'ipotesi dei due terzi prevista a noi pare eccessiva. E anche per questo sottrarremmo al regolamento parlamentare la competenza a decidere i criteri per la validità delle sedute delle Camere stesse. Che sia l'organo interessato a decidere le regole di validità dei suoi lavori è cosa che eviteremmo. È bene prevedere in Costituzione, forse modificando l'attuale previsione che è molto rigorosa, quali sono i criteri della validità delle sedute.

Ci solleva dubbi anche l'ipotesi che un quinto dei parlamentari di ciascuna Camera possa provocare obbligatoriamente un'inchiesta parlamentare, cioè che 80 deputati possano disporla o che, in Senato, 40 senatori possano disporla con il rischio che si intasi la vita parlamentare.

Ci solleva dubbi anche l'eccesso di riversamento di chiamate della Corte costituzionale a occuparsi di ricorsi diretti, come risulta dalla somma degli articoli 73, 83 e 84, da parte delle regioni o dell'opposizione parlamentare. È un'ipotesi che anche noi abbiamo previsto e che va regolata per evitare che sulla Corte si riversi una sovrabbondanza di compiti che ne provocherebbe la paralisi e che, comunque, rischierebbe di ridurre ad un fatto di stile – o meglio d'abitudine – l'accesso e il ricorso alla Corte costituzionale.

Analogamente, preferiremmo che fosse inserita una norma sulla codificazione, come quella proposta nel progetto da noi presentato, che imponga al Parlamento di non poter intervenire su settori normativi senza espressamente modificare i corpi esistenti; ciò per semplificare l'ordinamento normativo del nostro paese e rendere possibile ai suoi cittadini di conoscere con agevolezza e facilità i testi che ne regolano la convivenza.

Qualche dubbio ci suscita anche il fatto che sui trattati internazionali il Parlamento sia preventivamente informato, mentre i consigli regionali debbano votare,

sempre preventivamente; è uno squilibrio sul quale va condotta una riflessione. Così come la previsione, che va modulata, sia pure riguardante casi da definire, della nomina dei funzionari pubblici con parere del Parlamento è cosa sulla quale rifletteremmo maggiormente.

Vi sono quindi, da parte nostra, alcune riserve: come ho già detto, le prime tre sono particolarmente rilevanti e la prima è la più importante, ma consideriamo importante anche la seconda; tuttavia questo non impedisce che noi non soltanto per cortesia, ma per convinzione apprezziamo il lavoro svolto e che sia possibile assumere quello proposto dalla senatrice Dentamaro come testo base, ma con le modifiche rilevanti che abbiamo indicato.

Per quanto riguarda la relazione dell'onorevole D'Amico (non la voglio ignorare), che può essere assunta come testo base, la condividiamo nell'impianto, anche se forse preferiremmo che la normativa fosse più stringata ed asciutta, in quanto ci appare troppo diffusa.

Per quanto riguarda l'articolo H, di cui già si è parlato quest'oggi, suggerirei di toglierlo perché introdurre il concetto di garanzia dell'indipendenza della Banca d'Italia ci induce a dire che questo non è in discussione. Tuttavia, o la questione è fuori sede, perché non riguarda il rapporto con l'Europa, oppure, se riguarda tale rapporto, rischia di apparire una chiusura da parte del nostro paese ed una volontà di affermare l'indipendenza della Banca d'Italia rispetto alla Banca europea centrale. Se così fosse, se – come il testo indica – è fatto nell'ottica europea, rischieremmo di dare un'impressione sbagliata e d'indicare un modo di rapporto tra Banca europea e banche centrali dei singoli paesi membri che certamente non vogliamo.

PAOLO ARMAROLI. Data la sua attuale *Weltanschauung*, signor presidente, sono sicuro che non le dispiacerà di essere paragonato a Filippo Turati. Come Filippo Turati, lei in questi ultimi giorni ha detto e ripetuto un suo famoso motto: sono il vostro capo e vi seguo. Lo ha fatto due volte; plaudo a questo suo orientamento che ha avuto il merito di rasserenare gli animi ed ha trasformato i 70, anzi, eccetto il presidente, i 69 componenti la Commissione in tanti piccoli baroni de Coubertin: l'importante è gareggiare, non è vincere!

Dov'è che ella ha dato prova di grande saggezza? Una prima volta quando, forse con un eccesso d'ottimismo, aveva interpretato l'orientamento prevalente dei commissari a favore di quel premierato che, fino a qualche giorno fa, appariva o era definito forte e che poi è stato sempre più stinto, tanto che oggi ci appare un pallido fantasma. Quando ha preso atto che non era così, che l'orientamento prevalente non era sicuramente in questa direzione ella, con grande flessibilità e saggezza ha invitato il relatore sulla forma di governo ad illustrare i due modelli: semipre- sidenzialismo alla francese e premierato.

Una seconda volta, ancor più di recente, ella aveva posto all'ordine del giorno la forma di Stato, cioè il tema del federalismo e poi ha dovuto convenire che forse era preferibile una trattazione praticamente Acontestuale delle varie questioni all'ordine del giorno perché, grazie a questa contestualità, può scattare il compromesso kelseniano, cioè alto e nobile, con una serie di possibili ed auspicabili *do ut des*. Gliene do atto volentieri, signor presidente, perché questo ha un po' rasserenato il clima e forse grazie a questo metodo potremo arrivare (me lo auguro, la mia forza politica se lo augura) ad un buon risultato.

Se mi permette, vorrei ora svolgere due fugacissime divagazioni e poi entrerò *in medias res*. Il tema del federalismo ha fatto apparire il re nudo; forse il federalismo illustrato dal senatore D'Onofrio rappresenta o un azzardo o una scommessa; certo è che non si può accettare la filosofia di una concertazione Stato-autonomie locali perché, se il federalismo si avrà, sarà un federalismo *octroyé*, cioè sarà lo Stato a decidere di darsi una

diversa articolazione, e questo è un punto molto importante.

Tuttavia, se dal senatore Servello alla senatrice Salvato vi è stato un fuoco incrociato di no, è forse per le buone ragioni esposte dal professor Galli della Loggia in un articolo pubblicato l'altro ieri sul *Corriere della Sera*, per il quale forse in maniera non saggia tutti sono andati alla rincorsa della lega ed hanno parlato di un federalismo che ricorda un po', signor presidente, il sarchiapone di Walter Chiari, quella scenetta gustosa dove tutti parlano di federalismo perché nessuno vuol essere da meno degli altri, ma il federalismo che ognuno di noi ha in testa è ben diverso dalla parola magica abracadabra. Quindi, evidentemente, sarà prova di saggezza, a mio avviso, se dalle parole magiche passeremo a fatti concludenti, e forse su questo ci potremmo trovare tutti o quasi, felici e contenti, d'accordo.

La seconda osservazione preliminare, che è un fuori luogo in questa sede, riguarda la forma di governo. Anche in questo caso vorrei fare soltanto una battuta: ho l'impressione che le due bozze prediposte dal senatore Salvi in questi ultimi giorni si siano prestate a qualche gioco di fisarmonica. In un primo momento sembrava che la fisarmonica si restringesse sempre più, talché anche noi chierici, noi costituzionalisti di professione avevamo una qualche difficoltà a distinguere i due modelli, ma poi nell'ultima bozza prediposta dal senatore Salvi questa fisarmonica si è allargata grandissimamente, tant'è che il premierato, come dicevo, da forte è diventato debole ed ultradebole ed ora ci appare un cancellierato riveduto e scorretto, perché presenta due caratteristiche inquietanti. So che a lei personalmente, signor presidente, non fa piacere, ma leggo sempre con grande attenzione non quello che le viene attribuito, ma quello che realmente dice o in sede televisiva o sui giornali e cioè che a lei i ribaltoni da oggi in poi non piacciono più, anche perché forse non le piacciono troppo le scatole di sardine, se ne può far indigestione (e poi forse lei, signor presidente, preferisce il salmone) e soprattutto se consumate in quartieri di periferia, le sardine in scatola possono far male. Prendo atto quindi con grande soddisfazione che lei è contro i ribaltoni. Proprio per questo, signor presidente, forse occorrerebbe una norma antiribaltone. La mozione di sfiducia costruttiva è appunto la gioia e la delizia dei trasformisti di tutti i tempi: Agostino Depretis, se rinascesse e fosse membro di questa Commissione, sicuramente inserirebbe la mozione di sfiducia costruttiva.

Il secondo punto che desta meraviglia è quello relativo ad un potere di scioglimento che praticamente è una stella filante (oggi il Presidente del Consiglio, il primo ministro non ce l'ha più) nell'ipotesi in cui il Parlamento presenti una mozione di sfiducia. Siamo tutti, signor presidente, maggiorenni e vaccinati. Sappiamo bene che la mozione di sfiducia si può redigere già il primo giorno della legislatura; quando c'è « maretta » si presenta la mozione di sfiducia e così si impedisce al Presidente, al primo ministro di sciogliere il Parlamento.

Veniamo brevissimamente ...

PRESIDENTE. Veniamo al menù del giorno!

PAOLO ARMAROLI. Al menù del giorno, la ribollita; prima era la ribollita, signor presidente, per dirla alla toscana.

Affronterò ora alcune questioni punto per punto e poi replicherò brevemente alle osservazioni dell'amico e collega presidente Sergio Mattarella.

All'articolo 55, secondo comma, noi abbiamo inserito con qualche perplessità la seguente disposizione: « Le leggi elettorali e le altre leggi prevedono strumenti e modalità per promuovere l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi ». Io, signor presidente, non sono affatto un sessuofobo, ma ritengo (forse sono in buona compagnia, forse anche lei appartiene a questa scuola di pensiero) che quando andiamo a votare ci interessa non se il candidato sia maschio o femmina, ma se – a nostro sommesso avviso – abbia le

qualità per rappresentarci in Parlamento. Per questa ragione, il fatto di codificare in maniera rigida una norma del genere a me non piace, perché la trovo una norma paradossalmente antifemminista. Esprimo quindi una mia riserva sul punto; preferirei semmai un addolcimento. Ovviamente faccio presente la cosa alla gentile relatrice.

Per quanto riguarda la seconda osservazione, non vorrei essere lapidato, ma a me piace andare controcorrente, signor presidente. L'articolo 56 stabilisce che « il numero dei deputati è di quattrocento »; poi l'articolo 57 dispone che « il numero dei senatori è di duecento ». si parla da tantissimi anni di sfoltire; ormai è un luogo comune del qualunquismo lo sfoltimento di deputati e senatori, quasi che la democrazia non costasse. Mi limito ad una semplice constatazione: nella culla del parlamentarismo, signor presidente, in Inghilterra, i componenti della Camera dei comuni (non parliamo dei componenti del Senato, che sono più di 1.200, ma poi non sono presenti perché in quel numero rientrano anche dei vagabondi che dormono sotto i ponti del Tamigi ma sono dei piccoli lord) sono aumentati anziché diminuire ed oggi, proprio in questa legislatura appena iniziata, sono, se non ricordo male, 658 o 659 (erano 650). Allora domandiamoci: perché questo? Perché, con un sistema maggioritario e uninominale, in Inghilterra il deputato è il rappresentante di un piccolo microcosmo territoriale, tant'è che il Presidente della Camera dei comuni, come ella ben sa, signor presidente, non chiama l'onorevole Armaroli a parlare, chiama il rappresentante della Liguria (nel mio caso), del piccolo collegio della Liguria, perché esiste un radicamento. Diceva, mi pare, Hans Kelsen che nel sistema proporzionale basterebbe dare ai capigruppo il potere di votare con un voto ponderato per tutti quanti i deputati facenti parte del suo gruppo e tutto quadrerebbe. Ecco quindi un elemento di riflessione. Per carità, io non auspico che rimangano *tot* deputati e *tot* senatori. Elaboro soltanto un piccolo pensierino della sera, vista l'ora, su questo punto e in collegamento con la legge elettorale: tanto più sarà la rappresentanza maggioritaria e uninominale, tanto più dovremo fare un'attenta e seria riflessione sugli articoli 56 e 57 dell'articolato Dentamaro.

Benissimo per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 57 – se ne è parlato molto sui giornali – relativo ai senatori a vita (non i senatori di diritto), i quali possono costituire una turbativa potendo modificare il quorum. quindi la maggioranza. Certo opportunamente la relatrice ha inserito una norma transitoria, in quanto nessuno vuole mandare a casa il senatore Agnelli e gli altri senatori a vita; quindi, in via transitoria, i senatori a vita già nominati restano in carica.

Per quanto riguarda l'articolo 61, si stabilisce che « i regolamenti garantiscono i diritti delle opposizioni ». So bene che in questo articolato si fa molte volte riferimento ai poteri dell'opposizione. Forse però questa delega ai regolamenti è troppo poco (ce ne stiamo occupando, d'altra parte, proprio in sede di Giunta per il regolamento); forse occorre qualcosa in più, per esempio in tema di consultazioni necessarie tra il Presidente del Consiglio e i leader dell'opposizione. In una mia proposta di legge costituzionale ho previsto il direttorio dell'opposizione, formato dai leader dei partiti del Polo e, ovviamente, dal leader dell'altra opposizione, cioè della lega.

Bene sull'incompatibilità tra mandato parlamentare e Parlamento europeo, anche perché non si può essere ubiqui.

L'articolo 72, al secondo comma, prevede quanto segue: « Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario e iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o i progetti accettati dal Governo. Per i progetti dichiarati urgenti dal Governo i regolamenti stabiliscono termini e procedure per la deliberazione finale. I regolamenti disciplinano l'assegnazione di tempi all'iniziativa legislativa parlamentare e prevedono una riserva per le proposte e le iniziative delle opposizioni ».

Questo in parte già esiste per quanto riguarda il diritto dell'opposizione, anche se il Governo con i suoi quasi cento decreti-legge ha impedito fino a poco tempo fa l'iscrizione all'ordine del giorno, sia delle Commissioni sia dell'Assemblea, a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento, delle istanze dell'opposizione. Direi che in questo secondo comma dell'articolo 72 c'è una certa enfasi « pangovernativa » che a mio sommesso avviso meriterebbe qualche piccola limatura.

Riguardo all'articolo 75 non sono d'accordo – come ho già detto in sede di Comitato – sul fatto che la richiesta di referendum debba essere sostenuta da 800 mila firme alle considerazioni testé svolte dal collega presidente Mattarella. L'istituto referendario non è che non gli piaccia ma, come dicono tutti coloro a cui non piace qualcosa, non piace al presidente Mattarella l'abuso del ricorso al referendum. Debbo notare che tra il 1976 e il 1979 (correva la cosiddetta solidarietà nazionale, dove il Presidente Andreotti stava sulla tolda di comando, prendeva il sole, mentre sotto, nella stiva, remavano tutti quanti i partiti, più o meno appassionatamente) fiorì questa scuola di pensiero con due proposte di legge costituzionale, una dell'onorevole Bianco, l'altra dell'onorevole Natta, che erano tutto un taglia e cuci in tema di referendum. So che alcuni, come Pannella, abusano dell'istituto referendario, ma siccome non faccio parte della scuola dirigistica, ritengo sia il mercato ad autodeterminare il valore referendario. Se il mercato politico ritiene che un qualsiasi Pannella abusi dell'istituto referendario sa cosa fare: non sottoscrivere la richiesta e successivamente non andare a votare. Quindi, tutti questi restringimenti li ritengo strumenti illiberali e siccome la democrazia rappresentativa non può e non deve avere paura degli istituti di democrazia diretta, prego la relatrice Dentamaro di tenere presenti queste mie modeste, ma convinte considerazioni.

Signor presidente, non le sembri strano che proprio un esponente, un deputato dell'opposizione avanzi un rilievo, relativamente a quanto previsto nell'articolo 79, a vantaggio del Governo. Se non ho capito male, il testo proposto esclude – a proposito di decreti-legge – la possibilità che il Governo adotti i cosiddetti decreti catenaccio. Tale testo prevede: « In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico, omogeneo e di immediata applicazione, con efficacia limitata nel tempo, al fine di garantire la sicurezza nazionale, fronteggiare pubbliche calamità e adempiere ad obblighi comunitari da cui derivi responsabilità dell'Italia ».

Siede accanto a me il professor Leopoldo Elia, maestro di tutti noi costituzionalisti, il quale ci insegna che il decreto-legge nasce soprattutto come decreto-catenaccio, cioè viene adottato in materia finanziaria per mettere un catenaccio ed evitare che i buoi scappino dalla stalla. Evidentemente, quello che faccio – ripeto – è un favore al Governo e pur tuttavia ritengo doveroso farlo.

PRESIDENTE. I governi cambiano, le costituzioni restano!

PAOLO ARMAROLI. Certo, questo è un auspicio, anche da parte mia, signor presidente! E forse anche da parte sua, non lo so. A pensar male si fa peccato, ma si indovina, come sosteneva quell'anonimo del ventesimo secolo!

PRESIDENTE. È una considerazione obiettiva: se dovessimo elaborare la Costituzione per la durata dell'attuale Governo, sarebbe un lavoro inutile...

PAOLO ARMAROLI. Sarebbe anche una iattura!

Sempre a proposito dell'articolo 79, il testo prevede che: « (...) i regolamenti stabiliscono speciali procedure per assicurare il rispetto dei termini » sui decreti-legge. Mi sembra che questo sia un auspicio ad adeguarci al regolamento del Senato: il che sarà possibile solo dietro cospicue contropartite all'opposizione, anche perché ritengo – forse ho il difetto di

essere un uomo di sentimenti liberali – che giocare ad una porta sola sia quanto di più noioso si possa immaginare. Ciò peraltro è quello che fanno certi allenatori di squadre di calcio, i quali non vorrebbero avere di fronte avversari; credo che se si gioca undici contro undici ci si diverte tutti di più, signor presidente.

Per quanto riguarda l'articolo 138, mi pare avessimo stabilito in sede di Comitato che nel caso di revisione integrale ed organica della Costituzione scattasse l'assemblea costituente. Mi pare, invece, che di ciò non vi sia traccia nell'attuale testo dell'articolo 138 (non vorrei però sbagliare).

Vorrei avanzare alcuni rilievi su quanto osservato dal presidente Mattarella, al quale non piace la possibilità che i regolamenti della Camera e del Senato siano modificati con il *quorum* dei due terzi dei loro componenti. Debbo ricordare al presidente Mattarella che nella scorsa legislatura fu proprio l'Ulivo a prospettare una modifica in tal senso nelle Giunte del regolamento di entrambi i rami del Parlamento. Lo ricordo solo per memoria, affinché resti agli atti.

Sempre con riferimento all'intervento del presidente Mattarella, vorrei sottolineare che egli ritiene eccessivi i ricorsi diretti alla Corte costituzionale. Il presidente Mattarella, che è professore di diritto parlamentare, sa meglio di me che verso la fine degli anni venti due giganti del pensiero giuridico europeo, Hans Kelsen e Carl Schmitt, polemizzarono fra di loro su chi dovesse essere il custode della Costituzione. Secondo Kelsen doveva essere la Corte costituzionale, mentre ad avviso di Schmitt doveva essere il Capo dello Stato.

Noi, signor presidente, siamo un paese dolce, poco tedesco e poco austriaco; a noi non va bene l'*aut aut*, noi preferiamo *et et*: fra Roma e morte, ci dirigiamo sempre verso Orte. L'*et et* della Costituzione della prima Repubblica fu che – guardi quanto fummo fortunati – abbiamo avuto due custodi: sia il Capo dello Stato, sia la Corte costituzionale e se per caso uno dei due organi sonnecchiasse, c'è l'altro a fare buona guardia.

So bene che le offro su un piatto d'argento un argomento a favore del premierato, perché così avremmo ancora due custodi della Costituzione, ma tant'è...! Ritengo che i ricorsi alla Corte costituzionale siano quanto di più utile, perché a noi occorre un potere forte, ma anche un contropotere altrettanto forte.

Signor presidente, noi componenti del Comitato Parlamento e fonti normative ci siamo trovati sostanzialmente d'accordo. Il nostro è stato il Comitato dove forse sono scoppiate meno controversie, perché probabilmente ci siamo subito accorti che la doppia legittimazione popolare della Camera e del Senato era la forza del destino, e, quindi, ci siamo limitati, anche se con grandi sforzi, ad una differenziazione per funzioni. Abbiamo, perciò, lasciato fuori la camera delle regioni per molti motivi, anche se il presidente Elia aveva avanzato una proposta (non so peraltro che fine abbia fatto) per l'istituzione al Senato di una particolare commissione aggiuntiva come Commissione delle regioni.

Signor presidente, ho terminato e l'auspicio mio e del gruppo al quale appartengo è che si proceda in buon ordine e si arrivi a risultati concludenti, anche perché la gente mormora e poi, come sappiamo, si svolgerà un referendum costituzionale confermativo.

Anche se la gente non è per mestiere calzolaio, sa quale paio di scarpe possa andare bene al proprio piede. Se un uomo ha la gobba, deve averla anche il suo vestito. Per questo mi auguro che il vestito che confezioneremo sia per una persona che non ha la gobba, anche se poi quest'ultima porta fortuna.

ERSILIA SALVATO. Voglio innanzitutto esprimere il mio apprezzamento più forte per il lavoro svolto da entrambi i relatori. Ho avuto modo di apprezzare non soltanto la loro capacità e diligenza, ma anche quella particolare attitudine, che ogni relatore deve avere, di saper ascoltare tutti i componenti il Comitato e

di tentare, nella stesura delle norme, una costruzione di sintesi efficace, anche se le materie al nostro esame non erano assolutamente semplici.

Svolgerò innanzitutto alcune brevi riflessioni sull'articolato presentato dall'onorevole D'Amico, il quale ha tentato di asciugare – credo in misura già piuttosto congrua – il testo originario. Egli ha svolto nel Comitato una relazione assai ampia, che è stata apprezzata da molti; il tema dell'Europa non è assurto agli onori della cronaca, tuttavia sappiamo quanto sia importante e quanto sia tutto sommato inutile ed inefficace che dell'integrazione si discuta soltanto per questioni attinenti i risvolti monetari. L'onorevole D'Amico – dicevo – ha asciugato il suo testo: nonostante ciò anch'io mi unisco alle considerazioni di coloro che hanno chiesto di evitare la costituzionalizzazione di ulteriori materie.

Del testo apprezzo soprattutto l'articolo A, con il quale si costituzionalizza ciò che in larga parte è già avvenuto: una cessione di sovranità, che è stata possibile anche perché consentita dall'articolo 11 della Costituzione, al di là delle interpretazioni. In proposito l'onorevole D'Amico ha colto molte delle riflessioni scaturite dai lavori del Comitato (alcune delle quali formulate dalla sottoscritta): egli ha ribadito che la cessione di sovranità viene effettuata in nome dei principi di libertà, dello Stato sociale, del diritto, ma ha indicato anche una possibile strada per superare il deficit di democrazia presente nell'Unione europea, fenomeno sul quale tutti dovremmo intervenire.

Ritengo molto importante l'ipotesi prospettata nell'ultimo comma dell'articolo A, che introduce la possibilità di un ulteriore pronunciamento attraverso il ricorso alla Corte costituzionale. È importante, soprattutto, che ogni ulteriore conferimento di potere all'Unione avvenga adottando procedimenti di revisione costituzionale.

In Comitato ho posto una questione che non è stata risolta, sulla quale mi riservo di presentare emendamenti: la possibilità di referendum nel momento in cui si va alla cessione di sovranità. Già si verifica in altri paesi europei, nei quali è stato possibile celebrare referendum sul trattato di Maastricht. Si tratta di momenti importanti nella vita di ogni paese e può essere utile trovare strumenti di coinvolgimento e di partecipazione democratica. Mi riservo, comunque, di riflettere ulteriormente su questo tema e di presentare proposte emendative.

Circa l'articolo D concordo con le considerazioni già svolte dall'onorevole Crucianelli. Credo che al secondo comma dovrebbe essere recuperata la possibilità di atti di indirizzo: che il Governo informi il Parlamento è già molto importante (poiché va nella direzione del superamento del deficit di democrazia), tuttavia la semplice informazione non è sufficiente.

Senza dilungarmi sulla possibilità di asciugare ulteriormente il testo in altre materie, mi soffermerò sulle norme contenute nell'articolo H, sul quale sono nettamente contraria. Ho ascoltato le considerazioni svolte dal senatore Morando e devo dire che a mio parere l'articolo H ci fa correre qualche rischio: da una parte in termini di ideologia, dall'altra sotto il profilo della evoluzione della situazione attuale. Penso che le ideologie debbano essere tenute lontane dal nostro lavoro, ma penso anche che il contesto che stiamo attraversando è in realtà molto fluido; gli stessi appuntamenti che si sono svolti recentemente a livello europeo (non in materia monetaria, ma di riflessione sulle prospettive) hanno mostrato una situazione non voglio dire densa di rischio, ma sicuramente molto aperta. Sostanzialmente, quindi, con l'articolo H si va a costituzionalizzare criteri che potrebbero in futuro essere smentiti e superati; inoltre, si costituisce una sorta di griglia che è di impedimento alla libertà della politica economica di ciascun paese di autodeterminarsi. Ciò mi sembra – come ho detto – una scelta da una parte ideologica, dall'altra gravida di rischi. Ecco perché sono nettamente contraria: le politiche economiche attengono agli indirizzi scelti dai governi e consentiti dai

parlamenti; non possiamo imbrigliarle con una formula costituzionale.

Sempre a proposito dell'articolo H, sono contraria anche a costituzionalizzare la garanzia di indipendenza della Banca d'Italia. È un principio già previsto dalla legge e la questione non va confusa con il processo di integrazione europea. Se – con un'ipotesi di scuola – si verificasse ad un certo punto un arresto o un'involuzione nel processo di integrazione europea, si avrebbe un'involuzione nella stessa disciplina della Banca d'Italia. Credo allora che sia necessaria molta sobrietà nel costituzionalizzare materie del genere.

Sul testo presentato dalla relatrice Dentamaro svolgerò innanzitutto qualche considerazione generale, per poi passare a riflessioni più specifiche.

La senatrice Dentamaro ha avuto il grande merito di lavorare con molta determinazione ed anche con molta pazienza (se posso usare il termine). A lei è stata affidata una materia né semplice né di facile accordo: leggendo il testo mi rendo conto che i nodi politici sottesi alle scelte che dobbiamo compiere non sono stati risolti; e forse non potevano essere risolti. In ogni caso, resto sempre più convinta della soluzione monocamerale.

Forse la Commissione non ha affrontato compiutamente un aspetto fondamentale: il rapporto tra potere legislativo e potere esecutivo. In una moderna democrazia, alle soglie del 2000, se vogliamo riempire di sostanza e di contenuti la parola « governabilità », il Governo deve avere la possibilità – nei fatti, nell'azione quotidiana – di determinare concretamente le proprie scelte in un rapporto dialettico con il Parlamento. Se vogliamo dare efficacia all'azione politica, non preoccupandoci esclusivamente della speditezza, ma promuovendo la trasparenza di questo rapporto dialettico fra il Governo, il Parlamento e la società (un soggetto, quest'ultimo, che spesso finisce per essere sottaciuto nelle nostre riflessioni), la scelta monocamerale a mio avviso è la più idonea.

Non ho ascoltato nei lavori del Comitato – ma non credo si possano ascoltare in altre sedi – motivazioni tali da giustificare oggi il bicameralismo, perfetto o imperfetto che sia. Nessuna logica istituzionale può in sé produrre la giustificazione di una scelta bicamerale. Tanto che nel Comitato, nella Commissione ed anche fuori di qui la riflessione sulla necessità di un sistema bicamerale si sofferma in realtà su altri due aspetti: l'individuazione di soluzioni per costituire un Senato delle garanzie; la necessità, in un sistema federale, di autorappresentazione degli interessi territoriali (uso un'espressione un po' rozza), nonché di composizione dei diversi interessi rispetto ai quali occorre tentare una sintesi.

Rispetto ad entrambe queste esigenze, in ordine a quello che è stato definito il Senato delle regioni ma anche il Senato delle garanzie, continuo ad avere delle perplessità. Per ciò che concerne le scelte che ci accingiamo a compiere in tema di federalismo, mi auguro che la riflessione ulteriore nel nostro lavoro ci conduca a non dissennate scelte di separatismo del nostro paese; le scelte che vanno nella direzione del federalismo sono tali, o dovrebbero essere tali da far capire in che modo gli interessi territoriali si autorappresentano ma anche se c'è una composizione di tali interessi. Per far questo credo che possiamo senz'altro dotarci di uno strumento, che voglio definire commissione delle autonomie e delle regioni (ma lo potremmo definire in altro modo), che a mio avviso dovrebbe avere la sua sede naturale presso la Camera cui fa capo il rapporto con il governo; tale commissione infatti dovrebbe occuparsi di materie che hanno un'attinenza molto forte con i programmi politici e di governo, che sono innanzitutto la destinazione e l'uso delle risorse oltre che le leggi regionali.

Se vogliamo impedire ciò che molti temono (vale a dire che il legislatore nazionale, nonostante le norme costituzionali, finisca per invadere il campo istituzionale delle regioni e per comprimerne gli interessi), se realmente, per dirla in termini ancora più forti, vogliamo dare un'ulteriore soggettività al di là di quella

che già siamo in grado (o almeno dovremmo essere in grado) di compiere, se le regioni e le autonomie locali devono essere soggetti di una potestà legislativa fortissima e di un'autonomia amministrativa reale, se veramente vogliamo fare questo, credo che basti un'ampia apertura procedimentale nella funzione legislativa all'intervento delle regioni e delle autonomie locali e nel corso stesso dei procedimenti legislativi sulle materie appunto che riguardano direttamente o indirettamente le autonomie regionali, in occasione dell'esame della legge finanziaria e di bilancio e delle leggi che hanno ricadute regionali.

In questo modo le autonomie locali potrebbero realizzare un concorso diretto, adeguato e proficuo all'attività di normazione; e potrebbero farlo in modo molto autorevole, con poteri anche forti (non escludo neanche poteri deliberanti), con questo strumento, la commissione allocata all'interno della Camera politica. La scelta prospettata da parte di alcuni prelude invece alla costruzione per questo di un Senato, ma io non credo che questo sia necessario.

L'altra scelta sulla quale abbiamo ragionato e che in una certa misura è presente nel testo della senatrice Dentamaro, vale a dire il Senato delle garanzie, mi sembra anch'essa difficile da spiegare e da motivare, e tanto più ora che abbiamo davanti a noi il testo della senatrice Dentamaro, che ha svolto un lavoro egregio ma che si è dovuta muovere entro determinati limiti e avendo davanti a sé le difficoltà sulle quali ho ragionato. Voglio dirlo qui perché il mio ragionamento e la mia contrarietà a scelte che hanno questo contenuto di merito, riguardano un indirizzo generale che si è dato il Comitato, non sono assolutamente addebitabili alla responsabilità della relatrice, che invece ha adempiuto con molta lealtà ad un mandato che era stato conferito in sede di Comitato in modo maggioritario, se posso usare questo termine (perché nei Comitati non si è mai votato).

Perché dico che non ha giustificazione il Senato delle garanzie ? Se guardiamo il testo, in realtà ci troviamo di fronte a un rischio molto concreto, vale a dire alla riproposizione del bicameralismo, non imperfetto ma in una certa misura perfetto; infatti, il potere di richiamo può farci correre il concreto rischio che la stragrande maggioranza delle leggi venga richiamata.

La definizione delle materie nell'articolo 68 è stata frutto di molta riflessione, e ancora si può riflettere, ma denuncia questa difficoltà; infatti separare – stavo per dire il grano dal loglio – le materie che noi diciamo devono essere di garanzia, quelle attinenti alle libertà, dai programmi di governo, è cosa non sempre semplice. Un tentativo è stato fatto; alcune delle leggi rispondono a questo indirizzo e a questa esigenza, altre è difficile definirle in questo modo. Qualche collega ha parlato per esempio dell'informazione e della diffusione radiotelevisiva, ma potremmo citarne altre. Le norme generali sull'azione amministrativa hanno o meno a che fare con la questione governo? Si tratta di un interrogativo di non poco conto, al quale non so dare una risposta, ma di cui avverto la difficoltà. E così su altre materie. Tra l'altro, una separazione netta, se fosse possibile, richiederebbe a mio avviso (se realmente stiamo ragionando di un Senato delle garanzie che non ha un rapporto fiduciario con il governo) una potestà legislativa soltanto in capo al Senato delle garanzie o altrimenti il procedimento bicamerale, con una possibilità concreta di maggioranze diverse in queste due Camere. Se si va a questa scelta, infatti bisognerà andare anche a scelte di leggi elettorali diverse: se si vuole configurare come Senato delle garanzie a mio avviso non può che essere proporzionale o quanto più proporzionale possibile. È questa la logica delle garanzie: avere maggioranze diverse su materie il cui confine tra una dizione garanzia e altra azione di governo è molto complicato. Dovrebbero quindi essere di competenza solo del Senato delle garanzie; ma

non ce la facciamo, tanto che sono state indicate come leggi bicamerali.

Questo Senato interviene poi anche sui decreti-legge, se ho valutato bene il testo; può darsi anche che non abbia guardato bene questo punto e la relatrice mi corregerà, se sbaglio. Essendo previsto il potere di richiamo per le altre leggi, può intervenire su tutte le altre materie, e anche qui saranno materie con un'attinenza molto forte con il programma di governo. Il Senato interviene poi in materia di bilancio, perché la commissione viene allocata presso il Senato; certo, è la Camera ad avere l'ultima parola; alla commissione, visto l'orientamento che comincia a prevalere, si attribuiranno una serie di competenze e soprattutto poteri deliberanti o, anche se non si attribuiranno poteri deliberanti, avrà un potere così forte che, per essere smentito, occorrerà la maggioranza del Senato e a sua volta della Camera, per poter contraddire le deliberazioni di questa commissione sarà necessaria una maggioranza più che qualificata, e poi c'è il ricorso alla Corte costituzionale: il tutto mi fa dire che, in materia di bilancio, in materia di programmazione economica, che è l'atto fondamentale di un'azione di governo, questo Senato può dire la sua. Personalmente non avrei niente in contrario, se questo non ci facesse ricadere immediatamente nel bicameralismo, perfetto o imperfetto, ma di questo si tratta. Alle soglie del 2000 è una cosa che francamente si giustifica poco, lasciatemelo dire con piccola soddisfazione personale: le ragioni del conservatorismo in termini di politica istituzionale evidentemente non sempre sono da una sola parte, molto spesso sono da troppe parti.

Detto questo, penso che la mia parte politica sappia bene che la sua proposta – che giudico molto innovativa – è minoritaria in questa Commissione. Continueremo ad insistere sul terreno culturale e a questo punto lavoreremo sul testo della senatrice Dentamaro presentando emendamenti per tentare di lavorare su quelle che a noi sembrano le contraddizioni più forti in esso contenute.

Il testo però contiene anche molti aspetti positivi. Mi riferisco, ad esempio, alla disciplina del referendum; aver eliminato il riferimento ai trattati internazionali mi sembra un passo avanti la cui qualità non mi sfugge assolutamente. Anche il modo in cui dovrebbe in parte essere limitata la delegittimazione dell'istituto del referendum che nei fatti è avvenuta mi sembra rappresenti una strada utile ed efficace.

Altri punti del testo sono interessanti: l'istituto del referendum propositivo, ad esempio, nel caso in cui la legge di iniziativa popolare non riesca ad essere approvata nel giro di 18 mesi. A questo proposito, inserirei però l'esclusione della possibilità di proporre questo tipo di referendum per le leggi costituzionali. Si tratta infatti di materia molto delicata e le leggi costituzionali devono rientrare nel procedimento di revisione costituzionale e non possono essere materia di referendum propositivo così delineato.

Sull'articolo 138 credo dovremo ancora riflettere e lavorare. Apprezzo il fatto che la relatrice abbia colto una preoccupazione che la maggioranza del Comitato ha manifestato rispetto alla possibilità di impedire qualunque revisione della prima parte della Costituzione. Ripeto però che c'è ancora da lavorare, ad esempio sulla possibilità per un quinto dei componenti di ciascuna Camera di chiedere che la Corte costituzionale giudichi la conformità della legge costituzionale approvata al divieto di revisione di alcuni contenuti della Costituzione stessa. Preferirei che la procedura si completasse nell'ambito dell'articolo 138.

Certo, l'articolo 138 è una norma rigida, ma credo che debba continuare ad esserlo per rappresentare la garanzia del patto costituzionale contenuto nella prima parte della Carta ed anche di quello che riusciremo a scrivere per quanto riguarda la seconda parte.

In conclusione, ribadisco il grande interesse ed il rispetto per l'opera della relatrice. Per parte nostra presenteremo emendamenti; rimane comunque – se posso esprimermi in questo modo l'ama-

rezza di constatare l'esistenza di una difficoltà politica rispetto al reperimento di una soluzione veramente innovativa su un tema fondamentale come è quello inerente alla vita delle istituzioni.

A questa Commissione è stato affidato un compito che giudico essenziale per la democrazia, quello della rilegittimazione delle istituzioni. Se le istituzioni non riescono a spiegare se stesse – di questo alla fine di tratterà – si correranno ulteriori rischi proprio sul terreno della loro legittimazione. Per questo ho voluto lasciare traccia di questa nostra amarezza, augurandomi che altri colleghi possano aggiungere la loro voce alla mia e di ascoltare argomenti che possono fugare la mia preoccupazione. Confesso però che mi sembra che finora ciò non sia avvenuto e che il testo non sia tale da raggiungere questo obiettivo.

LUIGI GRILLO. Presidente, anch'io desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai relatori, in particolare alla senatrice Dentamaro per il fatto che ho seguito le problematiche che ha affrontato con pregevole sintesi nella sua relazione e nella sua proposta di articolato.

Il mio contribuito si muove dalla constatazione che abbiamo un testo che giudico una buona base per un ulteriore approfondimento. Con l'intervento che svolgerò questa sera desidero motivare il perché abbiamo sostenuto il bicameralismo che personalmente ho definito « paritario ».

Credo, signor presidente, che siamo chiamati a disegnare la riforma costituzionale che dia risposte alle domande del paese. Quindi, secondo me, dovremmo partire di qui per trovare la giusta direzione. Credo che il paese in questo momento richieda soprattutto buon governo a livello nazionale e locale: a livello nazionale, un governo espressione della scelta diretta degli elettori, certo in un sistema che garantisca l'alternanza; a livello locale, una maggiore autonomia dei diversi gradi di governo sul territorio il più vicino possibile a dove la gente vive e lavora.

Sono esigenze alle quali siamo chiamati a dare una risposta cogliendo immediatamente ciò che è maturo e quindi può essere colto e avviando con decisa volontà politica i necessari processi dove è opportuno agire con gradualità. Questo secondo me vuol dire che dovremmo praticare davvero una modestia istituzionale per riformare realisticamente ciò che è maturo riformare. Le soluzioni « tutto e subito », l'importazione acritica di modelli stranieri (spagnoli o tedeschi che siano), avventure istituzionali nella direzione di chi alza di più la voce non sono buoni modi di rispondere alla richiesta del paese, che a parer mio va nella direzione del buon governo e, semmai, del superamento della logica dei lacci e lacciuoli del burocratismo esasperato.

Nella scelta della forma di governo il maggior peso diretto dell'elettorato nell'individuare la guida del paese credo sia un elemento maturo, che può essere colto. Ieri se ne è parlato a lungo; forse nella proposta di soluzione non semipresidenzialista si è privilegiato più la stabilità che non la legittimazione del capo del Governo da parte dell'elettorato. Comunque, sono entrambe soluzione che rispetto al quadro attuale rafforzano e rafforzeranno il Governo.

Al di là di questa scelta che giudico matura, è opportuno che il ruolo e la struttura del Parlamento garantiscano un assetto equilibrato, dove chi guida il paese trovi il sostegno ed il controllo.

Per quanto riguarda invece il federalismo, questo a parer mio non potrà essere che un processo. Perché le competenze che è necessario trasferire siano davvero trasferite e non solo sulla carta è necessario muovere centinaia di migliaia di miliardi, migliaia di uomini ed un patrimonio ingente di strutture e di conoscenze. Per fare ciò non è sufficiente scrivere che ci impegniamo a farlo. La considerazione è così evidente che non è necessario soffermarsi oltre. Sarà un processo da perseguire con decisione politica e da realizzare secondo me in un Parlamento capace ed autorevole.

Dico questo perché nell'ubriacatura dei *mass media* di questi giorni mi sembra che questo aspetto sia un po' trascurato. Si continua ad enfatizzare il ruolo delle regioni, quello di chi protesta più violentemente, ma di ciò che rimane al centro secondo me si è dibattuto poco. La prospettiva è quella di un paese che vedrà l'azione di Governo rinforzata ed intraprenderà un processo federalista con maggiori poteri alla periferia.

Questo paese a mio parere avrà bisogno di un Parlamento all'altezza delle aspettative e della delicatezza di queste fondamentali novità. Vediamo tale Parlamento come articolato, equilibrato, autorevole; domani, ancora più di oggi, esso dovrà garantire tutti i cittadini, le autonomie, le istituzioni, e dovrà essere un Parlamento che controlli attentamente e sostenga efficacemente il cambiamento del sistema, perché credo che questo cambiamento dovrà essere gestito proprio dal Parlamento.

Il Parlamento del futuro dovrà essere secondo me bicamerale, eletto a suffragio universale diretto, equilibrato e specializzato nell'esercizio delle sue funzioni.

Molte volte è stato riaffermato – credo che ormai possa considerarsi un dato acquisito del dibattito – che il bicameralismo è il sistema parlamentare più adatto ad una società complessa. Tutta l'esperienza mondiale, federale e non, con l'eccezione di Cina ed Israele, conferma questo dato, su cui credo non vi sia più bisogno di soffermarsi. La *boutade* talvolta ripetuta « meglio una sola Camera che un sistema pasticciato » è appunto solo una *boutade*: i sistemi pasticciati vanno scartati, così come le ipotesi – mi spiace doverlo dire alla senatrice Salvati – di una sola Camera. Servono due Camere, perché è necessaria una fase di riflessione nel procedimento legislativo; servono due Camere perché è necessario articolare la rappresentanza democratica in un paese diseguale e pluralista come l'Italia; servono due Camere perché è necessario concorrere tanto con l'azione del Governo quanto con le funzioni delle autonomie; servono due Camere perché è necessario un controllo reciproco nel definire le regole che reggono le fondamenta di una società, come le norme elettorali e le norme costituzionali.

In una fase come quella che stiamo attraversando, però, signor presidente, a mio parere, vi è un motivo in più, che ho poco fa accennato: è necessario, cioè, diversamente da quella che è stata oggi la risposta dell'onorevole Mattarella, un luogo istituzionale dove seguire e assecondare il processo federalista, garantendo l'unità del paese. Esemplifico tre importanti questioni per motivare queste indicazioni: le competenze, le risorse, i tempi. Le competenze: quasi tutti concordano sul fatto che non dovrà esservi – per il futuro – una legislazione statale nelle materie di competenza regionale: significherebbe, si dice, negare nei fatti le affermazioni di principio. È nondimeno necessario riconoscere che inevitabilmente le decisioni dello Stato incideranno su quelle delle regioni. Negare il problema è irresponsabile: livelli di contatto della legislazione statale su quella regionale non sono esorcizzabili in via di principio. L'esperienza di paesi autenticamente federali come la Germania sta a dimostrare la veridicità di quanto sto affermando.

Del resto, se leggiamo i disegni di legge che su questo argomento hanno presentato tutti i gruppi, o le osservazioni svolte durante il dibattito, troviamo espressioni di questo tipo: interesse nazionale, poteri impliciti, minimi inderogabili in materia sociale, perequazione; sono tutti termini tecnici che testimoniano un dato incontrovertibile, e che inconsapevolmente emerge dal contributo di tutti coloro che sono intervenuti. Mi riferisco al raccordo, che deve esistere, della legislazione di livello statale con quella regionale. È quindi necessario, sono d'accordo, trovare una sede istituzionale adeguata per trattare tali questioni.

Un altro problema attiene alla ripartizione delle risorse. Questo punto deve essere studiato attentamente per far sì che le competenze attribuite non restino lettera morta, come è successo e ancora succede con l'attuale Costituzione, che

presenta in ciò uno dei suoi maggiori limiti. Mi spiace per i colleghi del Comitato forma di Stato, ma io ritengo di essere nel giusto affermando che, allo stato della discussione e dell'elaborazione, la risposta che si è data e che si intende dare è definibile solo parzialmente, perché, quando si enfatizza il federalismo, probabilmente si dimentica che l'aspetto più importante è quello di dove si devono trovare le risorse per supportare nella realtà questo processo molto ambizioso. E non mi pare che finora qualcuno dei colleghi abbia individuato una soluzione. Di ciò, a mio giudizio, è necessario essere consapevoli.

Così come è necessario ricordare ai sostenitori di un federalismo esasperato « tutto e subito » che oggi non possiamo ignorare la realtà del debito pubblico, dei parametri europei, dei concetti della solidarietà economica: cose queste su cui è facile attestarci e riconoscere un vasto consenso, salvo poi dimenticare un'articolazione, una strumentazione, una precisazione al riguardo.

Infine, i tempi. Ho spiegato perché credo che il federalismo in Italia debba essere realizzato come processo, cioè con gradualità e spirito di concretezza: altrimenti rischia di essere qualcosa che somiglia alla demagogia e al gattopardismo. Ed allora la rapida ricognizione appena fatta dei maggiori punti sulla questione del federalismo evidenzia a mio parere la necessità di un luogo istituzionale che garantisca lo sviluppo e poi il funzionamento del processo federale: pensare di farne a meno vuol dire rischiare il blocco del processo, quindi il contrario del buon governo che è alla base delle richieste depaese. Qual è, a mio modesto avviso, questo luogo? È il Senato. Ma quale Senato? Pochi commissari in Comitato, per la verità alcuni intellettuali sulla stampa, quasi tutti le regioni in tutte le sedi possibili hanno proposto di fare del Senato il *Bundesrat* italiano. È una soluzione, a mio avviso, inadatta alla realtà italiana, al paese dei mille comuni dove il federalismo delle componenti regionali è il punto di arrivo, non quello di partenza.

Le regioni sono la risposta istituzionale alla rivolta del 1968 e credo che si possano considerare un'esperienza tutt'altro che positiva: non lo dico perché sono transitato per sette anni nell'amministrazione regionale; lo dico perché mi riconosco nell'osservazione che faceva lo scorso anno il professor Giuliano Amato, il quale sottolineava che forse occorre essere più coerenti con l'insegnamento dei nostri padri, secondo i quali le riforme possono alimentarsi solo se l'energia che scaturisce dalle forze reali della società; e queste in Italia sono nei municipi. Questo è lo specifico italiano, non le regioni. È quindi impensabile che vi sia un luogo di mediazione, di composizione espresso in secondo grado dai rappresentanti degli esecutivi regionali, cioè da una delle parti i cui legittimi interessi devono essere coordinati insieme con quelli delle altre autonomie e dello Stato. A me sembra una contraddizione, dopo aver decentrato notevoli poteri legislativi alle regioni, immaginare che le regioni siano titolari di una funzione nella quale compartecipano da protagoniste alla gestione di un processo che le vede come beneficiarie.

Devo ricordare ancora un altro aspetto: quella che potremmo definire l'ultima esterofilia, come se una riforma costituzionale debba necessariamente definirsi a qualche tipo di importazione istituzionale per essere credibile: il modello spagnolo, il federalismo alla catalana, il Senato alla spagnola. Come se non fosse proprio l'esperienza spagnola una delle più sofferte dal punto di vista dei rapporti centro-autonomie, con un federalismo insieme incompiuto ed esplosivo, a due e forse a tre velocità, con un Senato che – per contenere tutto – non rappresenta più nessuno e soprattutto rischia di non servire più a niente. Non mi pare un'idea particolarmente felice copiare modelli in crisi ed in via di superamento negli stessi paesi d'origine.

Ma allora quale Senato, mi si chiederà? Riconosco molto valore al contributo della relatrice Dentamaro, ma azzardo, certo con ostinazione, un argomento che ho sollevato in Comitato e che per la

verità alcuni professori universitari (rifuggo però dal modo di ragionare di tanti professori universitari) hanno deriso. La mia idea è che occorra puntare su un bicameralismo paritario ed egualitario, cioè due Camere elette direttamente che si distribuiscono i compiti in modo equilibrato. È ciò di cui ha bisogno un quadro istituzionale in transizione, un quadro istituzionale che dovrà portare a compimento un impegnativo processo federalista. Il bicameralismo paritario è garanzia di equilibrio, perché, nel confermare i pregi di tale sistema, supera le inutili duplicazioni del bicameralismo perfetto.

Una Camera che supporta e controlla il Governo, un Senato attento alle autonomie: entrambe queste Camere coinvolte, certo, nei settori delicati di comune e fondamentale rilevanza, perché abbiamo assunto che esistono settori e materie di un tale rilievo per cui è necessaria questa garanzia. Una garanzia per i cittadini, per le autonomie, per le stesse istituzioni sarebbe quindi assicurata dall'intervento di entrambe le Camere nelle materie più delicate: le leggi costituzionali, le leggi elettorali sulla libertà, le leggi sui diritti fondamentali; quell'elenco che in buona sostanza ha bene elaborato la relatrice. Con ciò si comprende perché non condivido le osservazioni degli onorevoli Rebuffa e Morando: a mio avviso, infatti, vi è un dato di coerenza in questo aspetto.

Non, quindi, la Camera delle garanzie, o delle autonomie, ma il Senato della Repubblica: credo che tutti sappiano che il Senato è un nome che ha più di duemila anni. Se creiamo la Camera delle garanzie, si produceun paradosso per il quale si ha il Senato negli Stati Uniti d'America, o in Francia, e non nel nostro paese, dove il Senato ha avuto origine duemila anni fa. Credo che anche questa esigenza di introdurre novità nei nomi debba cessare: ho ascoltato illustrare l'idea di una Camera delle garanzie, che secondo il senatore Morando avrebbe un potere di richiamo; benissimo, ma ritengo che quanto meno potremmo mantenere il nome di Senato, chiarendo quali ne debbano essere le funzioni. Un Senato coerente con questo quadro, a mio parere, è eletto direttamente, naturalmente con un forte radicamento regionale, e su questo credo possa essere misurata la coerenza sul piano federale. Non aggiungo nulla a quanto ha detto il senatore Morando, perché lui stesso ha avuto l'amabilità di sottolineare in Comitato la validità di un raccordo tra l'elezione dei senatori e quella dei consiglieri regionali. Un Senato eletto direttamente, con una forte base regionale, come luogo nazionale dove si confrontano gli interessi delle autonomie e del centro, quindi un Senato che recupera la potenzialità di quanto avevano scritto i costituenti nel 1948. Il nuovo Senato che deve garantire da eventuali straripamenti di maggioranza i cittadini come le componenti del territorio, presidio dei principi e dei diritti fondamentali, non meno che dei principi dell'autonomia.

In questa prospettiva mi riconosco nella proposta contenuta nell'articolo 84, seconda versione, che assegna i poteri deliberativi ad una commissione nella quale il numero dei senatori deve assolutamente essere pari a quello dei rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.

Credo che il Senato possa anche configurarsi come una Camera continua, da rinnovarsi, anche parzialmente, insieme ai consigli regionali. I senatori devono avere una forte connessione politica con le regioni con formule elettorali che potranno studiarsi, ma credo che anche la contestualità delle elezioni darebbe significato a questo rapporto. Un'altra soluzione possibile potrebbe essere quella di dare dignità costituzionale ad un organo che già esiste, seppure in forma diversa. La prima legge Bassanini n. 59 del 1997, quella sul decentramento, prevede una delega per la fusione delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città con competenze ampliate e concentrate. A mio parere, questa è la strada maestra da ripercorrere con la maestà della rilevanza costituzionale.

Questa consulta delle autonomie potrebbe essere formata da rappresentanti dei governi locali e dovrebbe funzionare

come interlocutore dell'esecutivo nazionale, senza escludere la possibilità di interagire anche nel procedimento legislativo. Questa potrebbe essere la via per riconsiderare istituti della Costituzione del 1948 che l'evoluzione del sistema ha posto ai suoi margini. Penso al ruolo consultivo del CNEL o alla scarsa rilevanza della Commissione per le questioni regionali come interfaccia degli interessi regionali. Avremmo così il Governo nazionale da un lato e un organo rappresentativo degli esecutivi delle autonomie dall'altro; simmetricamente in Parlamento avremmo una Camera interlocutrice del Governo, l'altra – il Senato – interlocutrice del nuovo sistema delle autonomie.

Nel corso del dibattito è stato ricordato il grande merito storico che il bicameralismo perfetto ha avuto in questo paese, nel difficile momento di transizione del dopoguerra, di garanzia reciproca per tutti. Oggi gran parte di questi problemi sono definitivamente superati, ma il paese attraversa una nuova e difficile transizione e non credo sia saggio, in un momento come questo, bruciarsi alle spalle ponti istituzionali quando non si conoscono ancora esattamente il percorso e le sue difficoltà. Il modello cui ho fatto riferimento a mio parere supera il bicameralismo perfetto e si afferma come un bicameralismo paritario ed equilibrato, che può rappresentare una risposta fattibile, concreta ed efficace per garantire l'equilibrio del nuovo sistema verso cui siamo proiettati.

NATALE D'AMICO. Anch'io mi associo ai ringraziamenti alla senatrice Dentamaro. Come sanno i colleghi che erano nel Comitato, spesso ho espresso un'opposizione abbastanza generalizzata sulle soluzioni proposte, a maggior ragione quindi mi sento in dovere di ringraziarla, anche per aver accolto alcune delle proposte da me avanzate, nonostante le posizioni da me assunte in alcuni casi potessero giustificare addirittura una risposta generalizzata di rigetto.

In particolare riguardo alla seconda Camera, come ho già dichiarato anche in sede plenaria, la mia scelta rimane a favore la Camera delle regioni e delle autonomie, che mi sembrerebbe la soluzione più ragionevole e più coerente con l'intera costruzione, anche se non raggiunge sufficienti consensi. Non ripeterò quanto ho detto in Commissione intervenendo sulla relazione del presidente D'Alema riguardo ai rischi di rigidità e di sottrarre troppe cose a quell'indirizzo politico che invece vorremmo rafforzare, nella limpidezza e nella capacità di condurre a realizzazioni concrete, che comporta il modello bicamerale che stiamo immaginando. Farò invece un discorso più specifico.

Dobbiamo tutti avere la coscienza che la Camera delle garanzie che stiamo costruendo è un *unicum* nel panorama comparato; qualcuno ricorda il Senato degli Stati Uniti, ma in realtà quella è una camera politica che svolge anche funzioni di controllo – più che di garanzia – sull'operato del Presidente. Ci sono qui illustri costituzionalisti, ma non ho sentito ancora un esempio di seconda Camera delle garanzie. Come partecipe di una Commissione costituente non rifuggirei dall'idea di costruire qualcosa di davvero originale, ma certo qualche dubbio ce l'ho quando l'insieme di cose originali che costruiamo rischia di essere troppo ampio. Sulla forma di governo stiamo immaginando una soluzione totalmente originale, riguardo al federalismo i modelli di federalismo duale o competitivo sono totalmente originali, questo Parlamento delle garanzie è un'altra cosa totalmente originale.

Comunque, se ci si vuole davvero incamminare su questo terreno, bisogna evitare confusioni e fare di questa camera un organo di vera garanzia e, poiché rischia di apparire come un non senso un organo di garanzia formato con metodi unicamente politici, bisogna comunque tenere questa camera lontana dalla tentazione di condividere in alcun modo funzioni di indirizzo politico. Quindi – la conclusione è ovvia – questa seconda camera non può partecipare alla funzione legislativa, tranne forse per il procedi-

mento di revisione costituzionale. La funzione legislativa, infatti, è intrinsecamente politica e mi pare un'impresa disperata, oltre che forse teoricamente inconcepibile, pretendere di distinguere tra materia e materia (anche se la relatrice vi ha provato più volte con diverse stesure dell'articolo 68). La stessa revisione costituzionale prevede dei *quorum* aggravati non già perché la materia sia meno politica, ma proprio perché, essendo politicamente assai rilevante, si ritiene necessaria anche la partecipazione delle minoranze. Se questa seconda camera partecipasse alla legislazione, non sarebbe una camera di garanzia ma una Ocamera rivolta a consociativizzare alcune decisioni politiche.

Entro adesso nel merito delle norme previste da questo articolo 68. Qualcuno si è soffermato sulla lettera f): informazione e diffusione radiotelevisiva. Faccio un esempio: sono personalmente favorevole a privatizzare la RAI, sarei favorevole a che nella Costituzione fosse impedito alla maggioranza di tassarmi per finanziare il carrozzone RAI. Questo è fuori dal nostro oggetto di analisi, perché noi della prima parte non ci occupiamo, però prevedere che se anche la maggioranza dei cittadini italiani fosse d'accordo con me non sarebbe possibile privatizzare la RAI, francamente mi sembra un po' troppo.

La lettera b) riguarda, invece, le autorità amministrative indipendenti. Io condivido alcune perplessità sulla loro costituzionalizzazione generale e la mia idea è che nell'ordinamento italiano il proliferare di queste autorità stia servendo solo, nella sostanza, a indebolire l'unica autorità amministrativa indipendente veramente rilevante, quella per la tutela della concorrenza e del mercato. Tuttavia mi chiedo perché questi temi debbano essere sottratti all'indirizzo politico.

Ricordo, a proposito della lettera g) (codificazione penale e sostanziale processuale), che abbiamo introdotto o stiamo introducendo una riserva di codice nella proposta delle garanzie, per cui, sostanzialmente, si interviene in materia penale solo intervenendo sui codici. Questo vuol dire sottrarre la giustizia all'indirizzo politico. Continuo a non capire perché la questione del diritto penale debba essere sottratta all'indirizzo politico.

A mio parere, quindi, costruire questa camera come Camera delle garanzie implica una scelta di competenze assai più radicale, più netta. L'unico modo in cui mi pare possibile immaginare questa camera è quello che l'avvicina ad un misto tra un difensore civico, un organo di supervisione dei pubblici poteri e, eventualmente, di nomina dei componenti di organi, anche costituzionali, con funzioni di garanzia. In questa prospettiva i poteri potrebbero essere: di indagine e di inchiesta; osservazione del funzionamento della pubblica amministrazione e segnalazione delle disfunzioni; raccogliere petizioni e di chiedere alla camera politica gli interventi conseguenti; nomina dei membri di organi con funzioni di garanzia.

Un'ulteriore conseguenza è che per poter far bene questo lavoro l'organo non può essere pletorico e richiede una composizione limitatissima. Se i senatori americani sono 100, fatte le proporzioni sugli abitanti, più o meno in Italia, largheggiando, dovremmo prevedere 30 senatori, e se guardiamo al numero di Stati americani in rapporto al numero delle regioni italiane dovremmo prevederne 40. Credo, quindi, che vi sia il problema della numerosità.

Non voglio accogliere atteggiamenti un po' demagogici per la riduzione drastica dei parlamentari: possiamo, se necessario, aumentare il numero dei componenti dell'altra camera – non è questo il punto –, però questa camera di garanzia dovrebbe essere formata da poche persone dotate di forte prestigio personale per lo svolgimento del loro ruolo. Ci tengo a ripetere qui quanto già detto in sede di Comitato: la convinzione che sempre da più parti, secondo la quale questa seconda camera di garanzia dovrebbe essere eletta secondo criteri proporzionali, a mio avviso è addirittura irragionevole. Ciò che noi dovremmo chiedere a questi senatori di garanzia è di rappresentare persone di elevato prestigio personale; dovremmo addirittura impedire ogni forma di collega-

mento fra loro, così come sarebbe invece necessario per immaginare forme di recupero proporzionale. Il modo migliore per eleggere questi senatori dovrebbe essere un sistema uninominale maggioritario a doppio turno, essendo questo l'unico modo in grado di garantirci che ciascuno di essi rappresenti la maggioranza assoluta degli elettori del territorio in cui è eletto.

Premesso che mi sono posto il problema dell'apparire troppo rigido anzitutto con me stesso, non credo che la riflessione che abbiamo svolto assieme sia inutile. Per quanto mi riguarda, mi ha aiutato a chiarire la mia struttura delle preferenze riguardo alla forma del Parlamento italiano: la mia prima preferenza rimane la Camera delle regioni, ma sono disposto a scendere sulla seconda preferenza, rappresentata, forse, da questa Camera mista di cui stiamo parlando e su cui tornerò (Camera solo delle garanzie e Camera delle regioni). La terza è il monocameralismo. La quarta è il bicameralismo. Alla fine – ma non so se c'è – vi è questa camera delle garanzie con funzioni legislative. Quindi, il mio problema non è di rigidità: sono disposto a scendere lungo la struttura delle preferenze ma vorrei non scendere troppo.

Vi è il problema di come recuperare il raccordo con le regioni e con gli enti locali, il problema di dove costruire questo processo federale che, mi pare, emerga con chiarezza nel dibattito che abbiamo svolto sulla relazione del collega D'Onofrio. Come ricordava il presidente Mattarella, insieme avevamo presentato, di nuovo, un documento alternativo sulla Camera delle regioni e delle autonomie. Ci pare che su questo non vi sia ampio consenso, però guardiamo con interesse alla proposta, prima fatta dal senatore Elia, per l'istituzione della speciale commissione, ovviamente con poteri deliberanti, composta dai rappresentanti degli esecutivi regionali. Abbiamo accolto con piacere la novità prospettata del senatore Salvi in sede di Comitato Parlamento e fonti normative, cioè l'attribuzione chiara di poteri deliberanti a questa commissione composta dai rappresentanti degli esecutivi regionali e degli esecutivi degli enti locali; si tratta di una modifica nel senso che, sostanzialmente, questa seconda Camera diventerebbe a composizione mista, con la presenza di rappresentanti degli esecutivi delle regioni e degli enti locali e di parlamentari eletti a suffragio universale (ho provato a dire in quale modo secondo me dovrebbero essere eletti e che dovrebbero essere relativamente pochi). Giustamente, su questa strada la senatrice Dentamaro non è stata in condizioni di fare passi avanti. Credo che la Commissione abbia il dovere di continuare a seguirla: non è la mia prima opzione ma, a questo punto, mi sembrerebbe la soluzione più ragionevole. È essenziale – ripeto – che la componente di garanzia di questa camera sia davvero di garanzia e non legislativa.

Registro con piacere la nuova formulazione dell'articolo 138. Mi sono già soffermato in Commissione sul rischio dell'eccessivo irrigidimento della nostra Carta costituzionale. Anzi, ero tanto preoccupato che avevo provato a ricostruire limiti normativi, e credo che sull'articolo 138 un limite normativo lo abbiamo: il fatto che la legge che istituisce questa Commissione preveda che per le modificazioni della legge costituzionale approvata secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale si osservano le norme di procedura previste dalla Costituzione, credo che possa porre un limite alla nostra capacità di intervenire sull'articolo 138.

Apprezzo anche la formulazione attuale, rispetto a quelle passate, della norma sul referendum. Però mi chiedo, a questo punto, se non sia opportuno lasciare l'articolo 75 com'era. La novità introdotta, che tende a limitare i referendum manipolativi, personalmente non mi convince molto. Non vedo perché non debbano essere possibili referendum manipolativi, dal momento che ne abbiamo avuti nella storia di questo paese, anche di importanti ai fini del progresso della società politica. A me pare che già con l'attuale formulazione la Corte costituzio-

nale abbia inventato abbastanza limiti a tale istituto, tanto che non sia il caso di inserirne di nuovi. Credo che vi sia il problema della tendenza, da parte di qualcuno, ad allargare a dismisura il numero dei referendum, ma ritengo che il limite possa essere ritrovato, alla fine, nella saggezza degli italiani e lasciata quindi al processo politico la limitazione degli eccessi. Mi chiedo quindi se non sia opportuno lasciare totalmente invariato l'articolo 75. Francamente, l'unico intervento che mi sembrerebbe opportuno sarebbe quello di chiarire i criteri in base ai quali la Corte può rifiutare ai cittadini di votare dei referendum. Siccome è molto difficile farlo, mi limiterei a lasciare la norma com'è.

Per quanto riguarda il delicatissimo articolo 83, relativo al bilancio, i tentativi che abbiamo fatto anche in Comitato e i cui risultati si manifestano nel testo della senatrice Dentamaro, mi determinano in una convinzione: l'unico limite effettivo che può contare è di responsabilità politica del governo. Penso che sia necessario compiere uno sforzo ulteriore in questa direzione. Cosa vuol dire responsabilità politica del governo? Vuol dire immodificabilità in Parlamento del bilancio? No. Vuol dire, però, che il Parlamento può modificare il bilancio solo a condizione che il governo sia d'accordo. Vi è dunque un processo di contrattazione, ma deve essere chiaro che nulla nel bilancio passa senza il consenso del governo. Quindi, il Governo, che ha la responsabilità di gestire il bilancio, si assume per intero la responsabilità della redazione del bilancio.

Ritengo, al di là di tutti i tentativi di limitare l'imposizione fiscale a vincoli di pareggio, che forse sarebbero troppo rigidi e di fronte ai quali l'unico problema della Corte costituzionale chiamata in concreto a giudicare potrebbe essere quello di come consentirne l'aggiramento, che questo sia davvero il vincolo essenziale, politico, di responsabilità del governo. Pertanto, su questo tema mi riprometto di presentare specifici emendamenti.

Inoltre, penso che occorra intervenire – ne abbiamo parlato anche ieri – con più determinazione per rafforzare il governo in Parlamento; sarà necessario intervenire, magari anche in sede di coordinamento del testo, perché il governo abbia maggior forza e quindi possa essere chiamato con più efficacia a rispondere della mancata realizzazione del suo programma. Sono preoccupato tanto più perché i regolamenti parlamentari approvati con la maggioranza dei due terzi rischiano di costituire un ostacolo molto forte in questa direzione. Quindi, o decidiamo di imporre in Costituzione vincoli ai regolamenti parlamentari o rischiamo di trovarci con regolamenti parlamentari che segnano passi indietro rispetto a questa che è, a mio avviso, una necessità essenziale del processo di riforma che abbiamo avviato.

Strettamente legato a questo punto, vi è quello relativo alle limitazioni poste ai decreti-legge, e voglio spiegare il perché in materia abbia delle perplessità. Paradossalmente la proposta avanzata da rinnovamento italiano non contemplava i decreti-legge, ma prevedeva invece una serie di strumenti che davano forza al governo in Parlamento: certezza della messa in votazione entro trenta giorni dei progetti dichiarati urgenti, uno strumento speciale di delega molto forte; in sostanza, lo ripeto, molti elementi che rafforzavano il governo in Parlamento.

In assenza o nell'insufficienza di questi strumenti, la limitazione per materia al decreto-legge è pericolosa. Rispetto ad essa mi chiedo: se vi fosse una crisi finanziaria come quella verificatasi in Albania, il governo potrebbe emanare un decreto-legge? Io credo che lo debba fare, ma se arriviamo a contemplare una simile materia credo che poi dovremmo comprenderle tutte. So bene che anche in passate legislature le Camere hanno inseguito la strada della limitazione per materia; credo che essa sia o inefficace o pericolosa: inefficace perché, come sapete meglio di me, secondo molti comunque i requisiti della necessità e dell'urgenza giustificherebbero l'emanazione di un decreto; ma se non fosse inefficace, quella strada sarebbe pericolosa perché, per

esempio, come ho già detto, se vi fosse una crisi finanziaria come quella verificatasi in Albania, forse uno strumento di quel genere bisognerebbe prevederlo.

Quindi, la nostra posizione più radicale è stata quella di proporre l'abolizione dei decreti, a fronte dell'attribuzione di maggiori poteri al governo in Parlamento; se questa strada non fosse ritenuta percorribile, allora tanto varrebbe mantenere i decreti-legge. Personalmente, come ho già sottolineato, non sono favorevole ad una limitazione per materie, mentre sono favorevole a rendere totalmente inemendabili i decreti-legge.

Da ultimo, vorrei svolgere una breve considerazione che può apparire di dettaglio: non capisco perché manteniamo ancora il Parlamento in seduta comune, che serve solo a dichiarare lo stato di guerra. Io proverei ad abolirlo.

MARIO GRECO. Signor presidente, colleghi, sarò breve anche perché molte delle considerazioni che avrei voluto svolgere sono già state trattate, senz'altro più efficacemente di quanto avrei fatto io, dai colleghi che mi hanno preceduto e, in particolare, da coloro con i quali, per esempio il senatore Grillo, ho avuto un più quotidiano e frequente confronto d'idee in Comitato, confronto che ci ha portati già in quella sede a presentare alcuni emendamenti ai primi articolati dei due relatori, Dentamaro e D'Amico, verso i quali anch'io non posso che esprimere sinceri apprezzamenti per la fatica, il paziente – tale l'ha definito la senatrice Salvato – lavoro, la disponibilità a recepire i suggerimenti pervenuti loro in sede di discussione dei diversi articolati presso il Comitato.

Per comprendere il fatto che i relatori hanno tenuto conto delle nostre considerazioni e riflessioni già nel corso dei lavori del Comitato, basterebbe confrontare i primi articolati con quelli che hanno consegnato questa mattina a conclusione del loro attento e dialettico lavoro, portato proficuamente avanti anche grazie all'altrettanto attenta e democratica presidenza della senatrice Salvato, alla quale va analogo nostro ringraziamento ed apprezzamento.

Credo sia anche giusto accomunarsi a quanti hanno giudicato complessivamente i due testi dei buoni testi base, senz'altro da migliorare, ma giammai da stravolgere con interventi radicali, specie ove si consideri che i relatori ci hanno dato già prova, anche questa mattina, di essere pronti ad un'aperta discussione ed a raccogliere ulteriori suggerimenti. Pertanto, va dato loro atto che, proprio per la loro assoluta mancanza di scelte preconcette, sono stati raggiunti obiettivi comuni di grande valenza, a cominciare dal modello innovativo proposto per la forma di Parlamento, un modello basato soprattutto sulla ripartizione della legislazione tra materie monocamerali e materie bicamerali, prefigurando quindi un bicameralismo differenziato. Il collega Grillo poco fa ha insistito ancora nel dichiarare la propria preferenza per l'espressione bicameralismo paritario, ma credo che, qualunque sia l'aggettivo che vogliamo affiancare a questa nuova forma di Parlamento, vi sia stato un superamento dell'attuale bicameralismo perfetto e sia stato compiuto un tentativo di riforma che porta ad una caratterizzazione della prima camera come quella depositaria del rapporto fiduciario e che vede la seconda camera come quella destinata ad un più stretto raccordo con le regioni e le autonomie, oltre che al controllo, alle garanzie delle minoranze, dell'opposizione.

In ogni caso, senza bisogno di pervenire a delle inutili oltre che confusionarie qualificazioni, come quella sulla camera politica o sulla Camera delle regioni, è essenziale che nel nuovo assetto costituzionale trovi spazio il federalismo che troviamo nella forma di Stato così come è stata preannunziata. L'articolato in esame credo soddisfi l'esigenza di potenziamento delle autonomie regionali, anche se bisogna tener conto che in uno Stato unitario a decentramento regionale tale potenziamento non può essere spinto oltre certi limiti. Non è possibile sostenere che lo Stato debba essere posto sullo stesso

piano delle regioni, tranne i casi in cui il consenso di queste ultime si renda necessario per tutelare specifici interessi regionali e la loro stessa sfera d'autonomia, il che mi sembra sia stato considerato adeguatamente nell'articolato; basti pensare all'articolo 84.

Una collaborazione del tutto paritaria tra Stato e regioni non è opportuna, oltre che per le ragioni già dette dal senatore Grillo, in quanto non si armonizzerebbe, a mio parere, con il disegno costituzionale secondo il quale gli ordinamenti regionali non sono originari bensì derivati da quello statale.

Ferma restando questa diversa qualificazione tra i due ordinamenti, a differenza di quanto prima detto dall'onorevole Zeller, siamo invece in molti a ritenere soddisfatta la necessità del rafforzamento delle autonomie regionali sia con la proposizione di una diversa e più ampia distribuzione delle competenze, in materia legislativa ed amministrativa, di cui all'articolato proposto dal Comitato forma di Stato, sia – esclusa la necessità di giungere alla trasformazione del Senato in Camera delle regioni – con la previsione di quel «parlamentino», come lo definirei, cioè di quella commissione paritetica (la cui composizione condivido) competente in materia di fondi perequativi, con il riconoscimento susseguente alle regioni della facoltà di proporre ricorso alla Corte costituzionale ove dovessero ritenere l'approvazione definitiva difforme dal testo deliberato dalla commissione speciale, in violazione della loro potestà legislativa, amministrativa e finanziaria. Su questo punto è evidente che non mi trovo d'accordo con le preoccupazioni espresse dal collega Rebuffa. Esprimo, quindi, parere positivo su questa parte dell'articolato e, in particolar modo, sull'articolo 84.

Ritengo, tuttavia, che in questa fase il nostro sforzo debba essere rivolto non tanto a strumentalizzare i dettagli, quanto piuttosto a saper cogliere le convergenze sui punti principali, al fine di valorizzare l'indirizzo comune e di portare a conclusione una riforma che, come ben sappiamo, è voluta, prima ancora che da noi, dalla gente che sta seguendo con molta attenzione il nostro lavoro. Il dettaglio, al limite, potrà essere messo in discussione attraverso la presentazione di emendamenti in aggiunta a quelli già presentati nel Comitato. In ordine alla forma del Parlamento, ripeto, l'indirizzo maggioritario – l'hanno detto anche altri – è stato quello non di abbattere, ma soltanto di innovare il modello del bicameralismo attuale.

Così come nell'ambito dell'articolato dell'onorevole D'Amico va colto l'indirizzo comune, l'aspirazione di fondo ad intravedere, ad introdurre, per meglio dire, norme costituzionali di recepimento del diritto comunitario. Su questo terreno non siamo certamente noi a percorrere per primi la strada della costituzionalizzazione dell'integrazione europea, perché, come ho già detto in Comitato e come è stato osservato anche prima, mi pare dall'onorevole Crucianelli, altre nazioni – vedi la Francia e la Germania – da alcuni anni hanno soddisfatto la tendenza degli Stati a porre nelle rispettive Costituzioni disposizioni dirette ad assicurare l'efficacia, all'interno del loro ordinamento, di norme sovranazionali, perché non risultano più sufficienti per una reale integrazione (ed anche perché sollevano mille problemi in sede giurisdizionale) forme di collegamento pur esistenti nella nostra Costituzione, quali l'adattamento automatico e l'ordine di esecuzione, cui è collegato il noto principio *pacta sunt servanda*, rapportabili agli articoli 10 e 80 dell'attuale nostra Costituzione.

Nell'avviarmi alla conclusione di queste brevi considerazioni di carattere generale, mi permetto anch'io, come hanno fatto altri, alcune specifiche segnalazioni, al solo fine di sottoporle ai due relatori perché eventualmente possano essere valutate nell'approntare il testo definitivo delle proposte da sottoporre poi al nostro voto.

Richiamo l'articolo 65 per chiedere se non sia il caso di aggiungere, dopo le parole «nell'esercizio», le parole «o in relazione alle loro funzioni». Ciò al fine

di ridurre le problematiche che tante volte sorgono all'interno della stessa Giunta per le autorizzazioni a procedere quando le opinioni sono state espresse dal parlamentare *extra moenia*. Lo dico sulla base della mia esperienza di componente della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Senza volerne fare un problema, mi chiedo inoltre se vi sia una ragione valida, accettabile, giustificabile per non prevedere anche nell'ipotesi *sub* articolo 70, secondo comma, la stessa procedura della Commissione speciale che è stata prevista all'articolo 71, secondo comma.

Confermo qui le perplessità sul *favor* concesso al Governo con la previsione dell'articolo 72 perché, pur prendendo atto dei chiarimenti offerti questa mattina dalla relatrice, a mio parere permangono i timori di una possibile lesione della centralità delle prerogative del Parlamento.

In materia referendaria, non vedo perché attraverso talune novità (vedi l'aumento del numero delle firme degli elettori) debbano essere resi più difficili gli istituti di democrazia partecipativa diretta, nei quali personalmente credo molto e che vorrei che invece venissero agevolati, valorizzati. Mi pare che anche l'onorevole D'Amico, e prima ancora l'onorevole Armaroli, abbiano accennato a questo aspetto.

Passando all'articolato D'Amico, mi limito a concordare con la senatrice Salvato circa un eccesso di proposizione di principi costituzionali non necessari ai fini di una integrazione europea che secondo me deve essere lasciata flessibile e graduale. *Nulla quaestio*, per esempio, sul principio di cui all'articolo A, soprattutto nella formulazione del primo comma, che garantisce la copertura costituzionale, la partecipazione all'edificazione comunitaria, come dice lo stesso titolo dell'articolo A, specialmente quanto ai diritti inviolabili della persona umana. A tale proposito, mi chiedo se sarebbero insorte le recenti polemiche sulla norma transitoria dell'articolo 513 del codice di procedura penale in relazione all'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo qualora avessimo avuto già pronto questo articolato dell'onorevole D'Amico, che salvaguarda appunto determinati diritti inviolabili e li prevede espressamente nella nostra Costituzione.

FRANCA D'ALESSANDRO PRISCO. Avendo ascoltato con molta attenzione gli interventi di tutti i colleghi, mi sento di dire che anche da questa discussione viene una conferma della necessità del superamento del bicameralismo, perfetto o paritario che dir si voglia. Infatti, non mi sembra una forzatura avveniristica; mi sembra soltanto la presa d'atto e soprattutto la volontà di intervenire a correggere quelle lentezze nel processo legislativo che sono state analizzate da più parti e che mi pare possiamo considerare una delle cause (non l'unica, ma neanche secondaria) dell'inefficienza complessiva del sistema statale, che innanzitutto porta danni ai cittadini. Pertanto ritengo anche che sia un'ottica che tutti dobbiamo avere e che ho avvertito anche in molti interventi. Non credo che il cittadino sia timoroso di vedere innovazioni, credo che sia desideroso di vedere innovazioni. Semmai, la necessità di vederne la praticabilità è responsabilità nostra, perché noi facciamo queste proposte.

Questo sistema mi sembra poi clamorosamente in contraddizione con la situazione attuale di una società complessa, di democrazia avanzata, di una matura capacità di parlamentare che non è paragonabile a quella del 1947, del 1948, quando è entrata in vigore la Costituzione.

Penso che dobbiamo attestarci su questo terreno. Mi sembra che la proposta della relatrice Dentamaro (che anch'io ringrazio non formalmente, perché ne ho visto il grande lavoro) ci offra una base molto utile e molto solida rispetto a questa tendenza e a questa volontà. Esaminando l'insieme anche delle altre proposte, mi sembra che si stia delineando un'architettura innovativa della funzione legislativa che è soddisfacente, perché io metterei alla base dell'innovazione l'attribuzione di capacità legislativa generale alle regioni, in quanto è da qui che mi

sembra scaturiscano in maniera fondamentale le diverse competenze del Parlamento nazionale. Noi delineiamo infatti (almeno io ritengo che dobbiamo delineare) un capovolgimento dell'attuale impianto della Costituzione, perché la Costituzione attuale, agli articoli 117 e seguenti, ha disegnato il decentramento delle funzioni dello Stato alle regioni. Noi vogliamo capovolgere questo impianto.

Da qui naturalmente credo che derivino diverse esigenze. Una è quella (già manifestata da molti e che io condivido pienamente) di una diversificazione delle funzioni tra la Camera e il Senato delle garanzie (chiamiamolo così, non ho nulla in contrario; mi riferisco al senatore Grillo, il quale mi è parso di intuire che si addolorasse per l'ipotesi di cancellare una dizione che ha duemila anni e più di storia). Quindi, una diversificazione di funzioni tra la Camera (che come abbiamo detto, ed io lo ripeto con grande convinzione, deve avere indirizzo politico, deve essere la Camera nella quale si esaminano le leggi che hanno a che fare con l'iniziativa del governo e quindi con i programmi di governo, con l'attività di governo, la Camera che dà la fiducia o che toglie la fiducia) e il Senato delle garanzie, che ritengo abbia una forte ragione di esistere.

Innanzitutto (e qui vengo ad un punto connesso) valorizzerei il fatto – per esprimere subito una preoccupazione – che attribuire su una serie di materie, che grosso modo sono quelle delineate dall'articolo 68, una competenza ad ambedue le Camere è in sé garanzia, non è una bizzarria o la ricerca di una funzione legislativa per una Camera (o un Senato) che potrebbe tranquillamente non averne. È una necessità dell'impianto statuale che vogliamo delineare quella di avere una seconda lettura su una serie di materie di carattere generale e di garanzia dei diritti dei cittadini. Quindi vedo perfettamente coerente questa funzione legislativa.

Interpreto anche come un elemento di garanzia la possibilità di richiamo. Certo, se è interpretabile da parte del Senato che una legge, in relazione alla materia trattata, possa essere votata soltanto dalla Camera « politica », il dubbio deve essere risolto facendo riferimento al senso di responsabilità di quel quinto di eventuali senatori che avrebbero la facoltà di richiamo. Si tratta, quindi, di comprendere che tale funzione, tale possibilità, verrebbe esercitata – immagino – in quelle materie nelle quali non vi sia il dubbio che possa esistere un nesso con l'attività del governo. Si possono tuttavia intravedere connessioni in tema di garanzie dei cittadini, che potrebbero essere trattate, magari in modo secondario, in una legge che abbia obiettivi diversi, più mirati, ed avere la possibilità di richiamo. Anche a ciò attribuisco una funzione di garanzia ed è certamente questa la funzione che deve avere la revisione costituzionale di cui all'articolo 138 della Costituzione.

Detto questo, proprio perché penso che dobbiamo essere molto accorti ed avere la massima chiarezza di disegno e di architettura istituzionale, ritengo molto importante l'argomento che ora illustrerò.

A mio avviso, quelle attribuite dalla Costituzione alla funzione legislativa di ambedue le Camere devono essere assolutamente materie che non si devono intrecciare con l'attività del governo: questo è un punto fondamentale, al quale deve essere prestata la massima attenzione.

Sono quindi d'accordo con alcuni colleghi che sono intervenuti in proposito, ma penso che forse si debba continuare a lavorare per mettere meglio a fuoco tale punto. Aggiungo inoltre che quanto ho detto deve riguardare non soltanto le materie che non si intrecciano con l'attività del Governo centrale, ma anche con l'autonomia delle regioni.

A proposito dell'articolo 68, voglio avanzare una proposta. Se prevediamo che le leggi contenenti norme generali per le elezioni nazionali e locali siano approvate da entrambe le Camere, contraddiciamo un altro punto contenuto nella proposta del senatore D'onofrio, alla quale personalmente tengo molto, riguardante l'autonomia delle regioni circa la determinazione dei sistemi elettorali e l'appro-

vazione delle proprie leggi elettorali. Su questo punto – ripeto – ravviso una contraddizione e propongo di procedere ad una maggiore riflessione.

Per quanto riguarda l'articolo 83, ho qualche perplessità che probabilmente deriva da un mio limite. Credo vi sia una non compiuta chiarezza, poiché a me sembra che tale articolo assegni anche al Senato competenze in materia di bilancio. Questo è un altro punto sul quale dobbiamo intervenire con la massima chiarezza e determinazione, perché se ambedue le Camere esaminano e approvano il bilancio dello Stato, cade la scelta di avere una Camera (o un'assemblea nazionale, come la vogliamo chiamare) che abbia funzioni di fiducia e di rapporto fiduciario. Probabilmente la senatrice Dentamaro mi chiarirà questo dubbio.

Mi esprimo anche a favore della seconda ipotesi relativa all'articolo 84. Vorrei rapidamente manifestare apprezzamento per la soluzione adottata dalla senatrice Dentamaro con la previsione del secondo comma dell'articolo 55. Si tratta di una questione che avevo proposto io stessa in un articolato e cioè introdurre nella Costituzione una norma per la garanzia di un riequilibrio della rappresentanza nelle istituzioni elettive.

Non voglio approfondire gli aspetti storici di tale questione; tra l'altro le argomentazioni illustrate dai rappresentanti della Commissione nazionale per le pari opportunità durante l'audizione che abbiamo svolto, sono molto esaurienti e ripercorrono anche l'esperienza fatta negli ultimi anni in Parlamento. Come molti probabilmente ricordano, le nuove leggi elettorali, sia per gli enti locali, sia per il Parlamento, contengono norme che mirano a favorire la rappresentanza dei due sessi nelle assemblee elettive.

In proposito, vorrei dire al collega Armaroli che non vi è dubbio che un principio intangibile è quello della libertà di scelta dell'elettore verso il candidato. Il problema è che se è vero che tutti, a partire da noi, vogliamo scegliere la qualità per essere rappresentati in Parlamento, è anche vero che se tra i candidati non vi sono donne, è difficile che possa svolgersi un confronto sulla qualità e non sul numero, proprio perché manca la materia.

Vorrei precisare, quindi, che aderisco alla formulazione data a questa norma dalla senatrice Dentamaro, perché tende ad evitare che siano sottoposte a giudizio di incostituzionalità, un rischio che hanno corso le leggi cui mi riferivo, eventuali leggi elettorali che introducano, con le modalità che il legislatore individuerà, condizioni e requisiti per le liste elettorali, attraverso cui dare compimento ed attuazione a principi già contenuti nella Costituzione.

Gli articoli 3 e 51 della Costituzione, infatti, devono essere applicati in concreto. Finora abbiamo sperimentato pronunce di incostituzionalità della Corte su quelle leggi elettorali che tendevano a dare proprio concretezza a tali principi. Ci pare perciò opportuno che in materia venga emanata una norma molto precisa; ci sembra altresì utile che nelle leggi elettorali, ed anche in altre che comunque riguardino l'organizzazione della politica nel nostro paese, siano contenuti elementi che aiutino un processo, il quale naturalmente non può esaurirsi in norme giuridiche, che deve tradursi anche in cultura politica. Faccio preciso riferimento a quest'ultima, perché la cultura complessivamente diffusa nel paese ha fatto fare alla presenza delle donne, in tutti i luoghi importanti della società civile, grandi passi avanti. Questo significa, quindi, che la cultura politica è più arretrata e una norma di questo genere deve essere vista come un incentivo per compiere ulteriori passi avanti, i quali possano anche corrispondere al senso comune, ormai molto diffuso.

GIUSEPPE VEGAS. La ringrazio, signor presidente, anche per la cortesia di aver consentito un ulteriore intervento al mio gruppo.

Per ragioni di brevità, mi soffermerò soltanto su osservazioni di carattere mar-

ginale rispetto al testo della relatrice Dentamaro, sulle cui linee fondamentali concordo.

Vi è una questione che, tutto sommato, è rimasta a margine di questo dibattito, anche se ha avuto fuori della Commissione, nella pubblicistica degli anni scorsi, rilievo forse maggiore di altri che hanno invece ottenuto l'attenzione della ribalta in tale fase. Mi riferisco, in particolare, non tanto alla questione dei soggetti dell'attività del Parlamento, quanto al loro prodotto, ossia alla questione della legislazione. Se partiamo dal presupposto che vogliamo ottenere un governo più forte, più stabile e più responsabile, dobbiamo considerare anche l'esito di questa sua attività, cioè valutare se la legislazione che esso produce, abbia le stesse caratteristiche di stabilità, e di corrispondenza ad una fonte di responsabilità, e di compatibilità con quelle della persona dell'esecutivo.

Mi soffermerò soltanto su tre questioni fondamentali che hanno riflessi sul principio di responsabilità e di stabilità. Voglio sottolineare – per inciso – che la stabilità è un valore che ha rilievo non soltanto all'interno, ma soprattutto all'esterno per la realizzazione dell'Europa nella prima fase monetaria e poi auspichiamo in quella politica.

Come dicevo, mi soffermerò sulla compatibilità dei principi di responsabilità e di stabilità con riferimento a tre questioni: quella dei decreti-legge, quella del bilancio dello Stato e delle leggi di spesa e dei regolamenti.

Sulla prima questione, credo di poter concordare – da ultimo – con l'onorevole D'Amico: se i decreti-legge resteranno nel nostro ordinamento (e credo che in qualche modo sia auspicabile una norma di chiusura per i casi eccezionali, per i casi non ricompresi, salva la questione dei limiti per materia, che francamente mi lascia un po' dubbioso), credo sia indispensabile arrivare all'inemendabilità degli stessi. La responsabilità governativa, infatti, deve costituire una sorta di autovincolo per il Governo: esso potrà forse contrattare prima dell'emanazione di un decreto, ma è opportuno evitare che si dia luogo in una fase successiva a contrattazioni spurie in sede parlamentare, per ottenere eventualmente emendamenti a firma del Governo. Se il Governo sa che il decreto-legge viene convertito oppure respinto, si introduce una sorta di autoregolamentazione che può essere utile anche per diminuire il numero dei decreti-legge, per migliorarne la qualità, per contenerne la vastità.

Per quanto riguarda il bilancio e le leggi di spesa, credo che anche in questo caso sia indispensabile individuare nel Governo il principio di responsabilità. È il Governo che dice se un emendamento o una legge di spesa sono compatibili con la propria gestione della finanza pubblica, altrimenti non deve assumersene la responsabilità: bisogna evitare quel sistema di commistioni di responsabilità e di meriti che sicuramente è stato una delle cause del nostro disastro finanziario.

Circa i regolamenti, non mi soffermerei su una questione nominalistica: predisporre una disciplina finalizzata a diminuire il numero delle leggi di carattere formale, con l'effetto di aumentare il numero dei regolamenti. In realtà abbiamo di fronte un problema di quantità di norme nell'ordinamento (sono troppe) ed una questione di sovraccarico dei lavori parlamentari. Dobbiamo quindi ridurre la quantità complessiva della normativa (primaria o secondaria che sia). La proposta contenuta nel testo della relatrice è interessante, ma si limita ad avvalorare la tesi del «primo arrivato»; per certi aspetti quindi è insoddisfacente. Non credo sia opportuno che si debba adottare sempre la legge formale una volta che la materia sia stata regolamentata con legge. È preferibile invece introdurre una sorta di principio di concorrenza tra legge e regolamento: in alcune materie il Governo deve poter intervenire liberamente con regolamento ed analogamente deve poter fare il Parlamento con legge. Il soggetto più efficiente potrà avere allora l'ultima parola e disciplinare la materia.

Vorrei spendere qualche ulteriore considerazione, signor presidente, in relazione all'articolo 81 dell'attuale Costituzione ed alla relativa modifica proposta dalla relatrice con l'articolo 83.

Esprimo innanzitutto soddisfazione per il fatto che sono stati introdotti alcuni principi assolutamente nuovi. Mi riferisco in primo luogo al cosiddetto bilancio consolidato, cioè al bilancio dello Stato allargato anche al settore pubblico. Credo sia un passo in avanti molto importante per avere maggiore chiarezza e trasparenza nei conti pubblici. Importante è anche l'introduzione di un rendiconto sul patrimonio dello Stato, da approvarsi da parte del Parlamento. Non è mai avvenuto ed in dottrina la fattibilità è molto discussa, tuttavia si tratta di un passo assai significativo verso la conoscenza e la gestione efficiente di un patrimonio vastissimo ed attualmente non ben conosciuto.

L'introduzione del principio della compensazione è utile per superare il principio della copertura finanziaria, che fino ad oggi ha dato un esito non soddisfacente. Ci si può domandare, a questo punto, perché mantenere il principio della copertura finanziaria, come avviene con un comma successivo dell'articolo 83: forse sarebbe opportuno arrivare ad una scelta univoca.

Condivisibile è la costituzionalizzazione (almeno nella forma di fonte atipica, non modificabile con legge ordinaria) della legge di contabilità. Ciò è utile per dare maggiore stabilità alle decisioni di bilancio e di spesa. Sarebbe opportuno che questo tipo di normativa fosse estesa anche alla disciplina in materia riguardante gli enti pubblici e gli enti territoriali: sicuramente, infatti, si pongono problemi di armonizzazione legislativa fra bilancio e finanze statali, regionali e comunali; questi ultimi potranno essere autonomi, ma dovranno comunque tener presenti i rischi che può provocare una finanza allegra.

Sarebbe stato opportuno approfittare dell'occasione per superare il valore formale della legge di bilancio, sostanzialmente unificandola con la legge finanziaria.

Ritengo, invece, che un certo equivoco rimanga nel testo della relatrice per quanto concerne due profili: il pareggio di bilancio e l'indebitamento.

La relatrice dice, sostanzialmente, che il bilancio dovrà ispirarsi al criterio del pareggio della parte corrente.

MARIDA DENTAMARO, *Relatrice sul Parlamento e le fonti normative*. È stato eliminato dalla relazione.

GIUSEPPE VEGAS. In questo caso concordo con l'impostazione data. Il principio è suggestivo, tuttavia è di difficile applicazione: in realtà, a partire dal primo anno di entrata in vigore della riforma, si rischierebbe l'incostituzionalità del bilancio. Tra l'altro, in questo tipo di normative bisogna sempre prestare molta attenzione: occorre limitarsi a norme procedurali, perché con l'introduzione di norme di contenuto corriamo il rischio di confondere i mezzi ed i fini (si dà alla Costituzione una impostazione di finalizzazione, mentre invece dovremmo limitarci a precostituire i mezzi per gestire un bilancio sano). Non si deve correre il rischio di inseguire la stessa illusione della legge n. 468 del 1978: dare una direzione al bilancio dello Stato. Conosciamo tutti gli effetti di quella illusione.

L'introduzione di limiti all'indebitamento decisi con legge per certi aspetti è tautologica, perché essi sono già previsti nella legge di bilancio. Evidentemente non si risolve così il problema.

Per quanto riguarda le entrate dello Stato, mi permetterò di presentare un emendamento per sottoporre alla Commissione una mia proposta che non ha avuto grande accoglienza in sede di Comitato: si tratterebbe di definire una maggioranza particolare per l'approvazioni di leggi che importino nuove o maggiori entrate. Potrebbe essere la strada nuova per risolvere questo tipo di problema.

Un'ultima questione relativamente alla normazione. Sono molto preoccupato, si-

gnor presidente, dalle novelle regolamentari attualmente all'esame della Giunta per il regolamento della Camera dei deputati. A mio avviso esse precorrono i risultati del procedimento di revisione costituzionale, complicano le procedure, sono in contrasto con quello statuto delle minoranze che si va elaborando in questa sede. Procedure che perseguono questa strada possono provocare una lacerazione assai grave, che la mia parte politica ritiene sia assolutamente da evitare.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Spero che le mie considerazioni saranno utili, come per me è stato utile l'ascolto delle relazioni dei colleghi Dentamaro, D'Amico, Salvi e Boato, che ringrazio.

Sta emergendo un tentativo, un embrione di coordinamento, che mette in evidenza i problemi non semplici che ancora abbiamo di fronte; sta emergendo anche, però, un quadro che si va componendo e che probabilmente non è ancora sufficientemente compreso anche all'esterno della Commissione.

Se approveremo la norma che nel mio testo costituisce il primo articolo (la Repubblica è costituita da comuni, province, regioni e Stato), il Senato diventerà naturalmente Senato della Repubblica. Con questa formula si indicherebbe la Camera che rappresenta l'ordinamento nelle sue diverse partizioni. La Camera dei deputati, invece, diventerebbe la Camera della comunità nazionale, perché stiamo cercando di giungere ad una forma di governo della comunità nazionale: un governo non parziale, ma della comunità nazionale. Se ci muoviamo verso un sistema attraverso il quale – accentuando il carattere nazionale della rappresentanza, della formazione, dell'indirizzo – si esprimerà il governo della nostra comunità e se concepiamo l'altro ramo del Parlamento come Camera di ordinamento, probabilmente andiamo a definire una modifica radicale del modo di essere del Parlamento italiano negli ultimi cinquant'anni. Mi sembra che non sia questo un risultato di poco conto, perché nell'indicazione della collega Dentamaro, evidentemente per il lavoro che è stato svolto in sede di Comitato, sta emergendo l'idea di una seconda camera che non ha nulla in comune con una camera ridotta, marginale, periferica, di significato modesto. È una camera delle garanzie, che a me sembrerebbe importante riuscire a vedere come un organismo che si occupi non dell'indirizzo politico di governo ma di un aspetto fondamentale per la vita associata: il processo del federalismo, processo che si avvia, che non termina fra cinque o dieci anni, ma che è un modo di governare, e nel modo di governare occorre una camera che abbia nell'orizzonte federalistico l'orizzonte principale. Ma è anche una camera delle libertà.

La questione posta in riferimento ad alcuni interventi, forse anche critici, è che indubbiamente nel nostro modo di essere governo le libertà hanno fatto e fanno parte anche dell'indirizzo di governo. Ma se noi poniamo la necessità che una camera, diversa da quella eletta con un sistema per formare maggioranze di governo, intervenga in riferimento alle libertà fondamentali, questa seconda camera finisca con l'assumere un significato e un ruolo radicalmente diversi dal passato, ma non per questo minori.

Queste due questioni di fondo emergono come orientamento che nella relazione della collega Dentamaro è presente, anche se ancora in modo embrionale. Ma tutti noi abbiamo lavorato in modo embrionale: io non sapevo se la scelta federalistica avrebbe o meno trovato il consenso, e che tipo di consenso; non sapeva il collega Boato in che termini le garanzie sarebbero state viste; non sapeva – e ancora non sa – il collega Salvi che tipo di governo si delineerà. Non mi sorprendo, quindi, del carattere embrionale; ma in questo carattere embrionale è, *in nuce*, la sostanza della seconda camera.

Se le cose stanno così, i problemi da affrontare mi sembrano i seguenti: innanzitutto, se l'altra camera deve essere culturalmente, politicamente e sociologicamente sganciata dalla funzione di governo, è preferibile che i suoi componenti elettivi – tutti o la grande maggioranza,

questo è un altro punto – non siano eletti contemporaneamente alla camera di governo. Non vi è dubbio infatti che non è accettabile che il voto con il quale i cittadini esprimono la maggioranza di governo venga espresso contemporaneamente anche in riferimento a questioni che non sono di governo: l'una cosa inquina l'altra. Non so quale sia il momento migliore, ma mi sembrerebbe preferibile l'elezione insieme al Parlamento europeo; se avvenisse infatti contestualmetne alle elezioni regionali, vi sarebbe un analogo inquinamento: a parte il fatto che il voto per eleggere i consigli regionali non è uniforme in tutta Italia, a parte il fatto che mi auguro rimangano leggi elettorali distinte per le regioni, l'abbinamento con le elezioni regionali potrebbe deviare questa camera da una funzione diversa. Poiché il Parlamento europeo è ancora una sede istituzionale e sovranazionale ma nazionale come origine, quello della sua elezioni potrebbe essere un momento opportuno. Dico questo perché una camera che non deve decidere le sorti del Governo mi sembra normale che non venga sciolta; lo scioglimento della camera di governo è comprensibile, in quanto legato alla funzione di governo, ma non capisco che senso avrebbe sciogliere una camera delle libertà e del processo federalistico, se non per tumulto in aula o per impossibilità fisica di lavorare. Lo scioglimento come istituto sanzionatorio dell'impossibilità di formare maggioranze di governo non lo capirei. Quindi, da questo punto di vista, se ci si orienta verso una camera dotata di queste funzioni si pone il problema di quando procedere alla sua elezione, di come formarla, di quali funzioni attribuirle.

Non entro nel dibattito molto acuto, che in questi ultimi giorni è emerso con forza, se in questa camera vi debba essere – e con quali poteri – una presenza organizzata del mondo delle autonomie. È un nodo da sciogliere. Deve essere chiaro che tale nodo probabilmente non sarà sciolto stasera e dubito che possa esserlo domani mattina in sede di coordinamento; farà parte di quella maturazione di una consapevolezza che, al di fuori del mondo della bicamerale, non è ancora sufficientemente larga circa il fatto che si sta cercando di porre mano ad una camera di grande rilievo costituzionale e non a un fatto accessorio, come in qualche misura è stato percepito finora.

Quanto al tipo di presenza dell'ordinamento territoriale, si può puntare tutto sul modello americano, con un numero pari di eletti per ciascuna regione. È una possibilità: 20 regioni, 5 regioni, 2 regioni; è un modo, quello statunitense, di dar vigore al federalismo per modo di elezione dei membri. Si può puntare sul modello tedesco: tutto alla camera delle regioni. Onestamente sono rammaricato che, in qualità di senatore, vengo sospettato, come i miei colleghi, di pensare soltanto alla sorte dei senatori, ma è ovvio che non può trattarsi di una camera delle regioni tipo il Bundesrat, sia perché in Italia abbiamo una notevolissima, robusta rete di autonomie locali, che non si fanno ingabbiare nella rappresentanza regionale, sia perché a questo senato si vuole dare non soltanto la funzione del processo di federalizzazione ma anche quella delle garanzie. Mi sembra quindi che queste due ragioni di ordine politico-istituzionale, mentre non escludono di prevedere un modo di essere del mondo delle autonomie in questa camera, tendano ad escludere di avere la camera delle regioni nel senso tradizionale. Mi sembrano argomenti importanti, sui quali è opportuna un'ulteriore riflessione, perché si deve valutare quale, tra le tante possibilità di rendere evidente la natura federale della seconda camera, sia preferibile.

Ho detto, concludendo l'altra sera, signor presidente, che attendo questa decisione, alla quale concorro anch'io, per capire se il modo pattizio che ho indicato degli statuti regionali speciali per ogni regione possa o meno rimanere in piedi, perché ci deve essere un momento di concertazione: quanto emergerà può comportare che cadano quegli statuti o, al contrario, che rimangano, perché non ve ne sono altri. È questo il motivo per cui mi sembra di dover far scaturire nel

dibattito in sede plenaria questo come nodo strutturale, insieme ad altre due questioni, eliminando invece dalla fase del coordinamento quelle che più ragionevolmente possono essere considerate risolte.

Al collega D'Amico vorrei porre la seguente domanda: noi siamo entrati nell'integrazione europea nel silenzio della Costituzione; siamo andati avanti per oltre 40 anni con magistrature che hanno ragionato in termini dapprima contrari e poi favorevoli alla supremazia del diritto europeo. La nostra Corte costituzionale afferma comunque l'esistenza di principi supremi non disponibili, non dice quali siano ma riserva a sé il potere di decidere. Quale parte dell'ulteriore fase di integrazione europea noi riteniamo abbia bisogno di una normazione costituzionale? Se siamo prevalentemente orientati verso il primato del processo europeistico rispetto al diritto interno, se vogliamo porre dei limiti e delle barriere all'ulteriore integrazione sovranazionale, bilanciando questi due valori – l'integrazione europea come bene in sé e il limite non cedibile neanche con la cessione di sovranità prevista dall'articolo 11 della Costituzione in condizioni di parità –, che questi due pilastri emergano come pilastri necessari, il cui inserimento in Costituzione può essere o meno opportuno, in limiti probabilmente più ristretti di quelli che il collega D'Amico ha indicato. Sono lieto che abbia indicato confini larghi perché è bene che si discuta di tutto, comprese le cose che possono sembrare meno necessarie, perché anche se oggi si possono ritenere non necessarie non è detto che non possano diventarlo in vista delle fasi future di integrazione.

Quindi, secondo me la questione Europa, che in un certo senso è latente rispetto a tutto il nostro discorso, è bene che venga acquisita come questione centrale della riforma costituzionale. Dobbiamo riuscire a ragionare non per rifare la Costituzione del 1948, come se fossimo ancora di fronte a regioni da istituire, ad autonomie cui dare rigore, a principi democratici da attivare; vorrei che la nostra fosse una prima, autentica Costituzione post-integrazione europea. Quindi avrei piacere non solo che di tale processo fossero in Costituzione i punti che lo rendono definitivamente acquisito come fatto positivo, stando particolarmente attenti, nel porre i limiti e le procedure di partecipazione, ad evitare di sostituirci ai giudizi che la Corte costituzionale o la Corte di giustizia delle comunità europee danno in ordine ai limiti del processo di integrazione, che potremmo avere qualche difficoltà a porre direttamente in Costituzione.

Sono osservazioni che nulla tolgono all'importanza del contributo e anzi, in un certo senso, alla centralità di questo contributo rispetto al modo in cui organizziamo governo, Parlamento, federazione; tutte queste cose infatti hanno senso se l'Italia intera entra in Europa, altrimenti le cose non avrebbero senso, neanche la revisione costituzionale. Se tutto serve per migliorare la nostra partecipazione all'integrazione, serve ad un bene importante; se facciamo cose disordinatamente, senza avere di fronte l'orizzonte europeo, facciamo cose sbagliate.

Però non è detto che l'orizzonte europeistico debba per forza tradursi in normazione costituzionale ampia: è importante che lo assumiamo come la questione centrale della revisione costituzionale. È in questo senso, cioè qualora questa dimensione venisse condivisa, che anche se è più ampio rispetto a quello che probabilmente resterà in Costituzione, il contributo del relatore appare importante. Si tratta infatti di un problema di portata assolutamente non minore: potrebbe aiutarci un po' nella riflessione su quella seconda camera la cui dimensione europeistica è presente nell'indicazione della senatrice Dentamaro ma che potrebbe essere ulteriormente accentuata, facendo del Senato una camera di snodo istituzionale tra processo federalistico, Stato nazionale ed integrazione europea, con una dimensione di respiro davvero grande, per cui il perdere il potere di dare e togliere la fiducia al Governo – se ciò avverrà – non equivarrebbe ad una privazione di *status* ma ad un suo muta-

mento radicale. Mi sembra un elemento molto importante.

GUSTAVO SELVA. Signor presidente, le assicuro che sarò assolutamente telegrafico; farò tre osservazioni. La prima riguarda il problema dei decreti del governo, la seconda concerne la mia posizione particolarissima per quanto riguarda una riforma più radicale che avrei auspicato del sistema Parlamento, la terza consiste in una piccola proposta.

Comincio dalla posizione più radicale. Sono favorevole, anche sulla base degli studi che ho compiuto sulle esperienze degli altri paesi, ad un'unica Camera legislativa. Capisco che partendo dall'attuale bicameralismo perfetto era difficile approdare ad una soluzione così radicale e lodo gli sforzi della relatrice Dentamaro e del Comitato, che hanno fatto il massimo per differenziare il più possibile le competenze dell'una e dell'altra Camera. Tuttavia la mia preferenza – lo dico solo per il resoconto stenografico – era per un'unica Camera legislativa.

La seconda osservazione riguarda invece i decreti del governo. Come presidente della Commissione affari costituzionali della Camera della precedente legislatura, ho assistito non all'uso, ma all'abuso sistematico della decretazione d'urgenza. Non sto qui a fare analisi storiche o politiche; forse la virtù del consociativismo prima, quando era possibile far passare sempre – rispettando solo formalmente o non rispettando l'articolo 77 della Costituzione – i decreti-legge, e poi successivamente, si è assistito ad un abuso incondizionato di questa facoltà.

Le tre caratteristiche che l'articolo 77 della Costituzione – che diventerà ora il 79 – richiedeva fossero presenti come presupposti nell'emanazione di un decreto-legge erano la straordinarietà, la necessità e l'urgenza. Nessuna di queste tre caratteristiche – salvo rari casi – era presente e soprattutto non era rispettata l'omogeneità e l'unicità dell'oggetto del provvedimento d'urgenza.

Abbiamo avuto casi che hanno ricevuto una definizione molto precisa. Ad ogni reiterazione del decreto-legge si aggiungeva un «vagoncino» che conteneva disposizioni – soprattutto riguardanti la pubblica amministrazione – che con l'oggetto principale e con lo stesso titolo del decreto-legge non avevano nulla a che spartire. Plaudo, quindi al testo della senatrice Dentamaro, soprattutto perché è stato introdotto il principio dell'omogeneità; se fosse possibile accentuare questo aspetto, sarebbe fortemente auspicabile farlo. Se ci avviamo verso una forma di governo presidenziale, ovviamente il carattere di straordinarietà, necessità ed urgenza dovrà essere ulteriormente accentuato perché il governo di per sé avrà già una corsia preferenziale nel processo legislativo. Ma già questa posizione mi sembra vada sostenuta e completamente approvata: mi dispiace non sia presente il presidente Elia, ma anche il senatore D'Onofrio sa che quella dell'impossibilità di reiterare i decreti-legge è stata una delle battaglie che la Commissione affari costituzionali ha vinto. Forse la Corte costituzionale è arrivata oltre il tempo massimo della sopportabilità, ma per lo meno questo risultato è stato ottenuto.

È vero che ora – c'entra poco con i lavori della Commissione ma voglio dirlo, visto che ne ho l'occasione – all'impossibilità di reiterare i decreti-legge il Governo fa fronte ponendo la questione di fiducia quando si trova in difficoltà nel farne passare uno: ma questo, ripeto, appartiene ad un'altra sfera di opinioni e di valutazioni.

Da ultimo vorrei ribadire una proposta che ho già avanzato in Comitato, quella di abbassare da 40 a 35 anni il limite minimo di età per essere candidato al Senato. Come vedete – siamo in pochi e possiamo fare anche qualche battuta – opero contro me stesso; è chiaro che se per caso avessi intenzione di candidarmi al Senato, appartenendo ad un'età molto diversa da quella che propongo, non farei che procurarmi eventuali concorrenti. Ma mi sembra che, in simmetria con ciò che è stato proposto dalla senatrice Dentamaro a proposito dell'abbassamento da 25 a 18 anni del limite di età per l'elettorato

attivo, anche un cambiamento dell'età per l'elettorato passivo (da 40 a 35 anni, ripeto) sia proponibile.

A proposito dell'articolo 79, credo vi sia un errore di redazione nel testo. Lo vorrei leggere: « I provvedimenti di cui al primo comma non possono innovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative ... »: qui è necessario un punto perché altrimenti il « non possono » regge l'infinito « disciplinare »; si dovrebbe dire « possono disciplinare ».

MARCO BOATO. Non i decreti-legge: già oggi solo con legge si possono disciplinare gli effetti prodotti o i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti.

GUSTAVO SELVA. Avete ragione: la dizione dell'articolo 77 è un'altra e mi sono confuso. Vi chiedo scusa: ho letto troppo affrettatamente la norma.

NATALE D'AMICO, *Relatore sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*. Presidente, accolgo l'invito venuto da più parti ad essere più sintetico. Tuttavia molte proposte che sono state sollevate rappresentano in dettaglio aggiunte di argomenti; non mi è chiaro quindi quali siano i temi da eliminare, anche se ovviamente è sempre possibile essere più sintetici.

Ho tenuto separato l'articolo H – del quale è stata proposta l'abolizione – per facilitare la possibilità di abrogarlo con un emendamento.

Per quanto riguarda la questione sollevata dalla presidente Salvato circa il referendum, francamente non ho un'opinione; la stessa senatrice Salvato è problematica al riguardo e forse la presentazione di un emendamento può essere un'occasione per discutere il punto specifico.

Per quanto concerne la questione relativa ai principi che introduciamo nell'azione italiana nella Comunità, sollevata da più parti, dirò che ovviamente non si intende modificare né integrare la prima parte della Costituzione ma solo precisare che quei principi debbono orientare anche l'edificazione comunitaria. La Repubblica deve ispirarsi a quei principi anche nell'edificazione dell'Europa unita.

Riguardo la sottolineatura del senatore Pieroni sul riferimento ai diritti dei cittadini, piuttosto che delle persone umane, quest'ultima espressione è quella che usa la Costituzione e nella sostanza la sua estensione è diversa, poiché vi sono i diritti dei non cittadini.

Sull'articolo relativo al ruolo del Parlamento, la possibilità che il Parlamento sia informato al fine dell'espressione dei relativi atti di indirizzo è stata eliminata solo perché sembrava ridondante, quindi nel tentativo di asciugare il testo: ovviamente il Parlamento può sempre esprimere atti di indirizzo.

Quanto all'articolo H – lo ripeto – certo si può discutere sull'opportunità che vi sia. È davvero una questione un po' più politica: mi sembra però che ci nascondiamo dietro un dito, perché era opportuno che i cittadini si rendessero conto, nel momento in cui aderivano al trattato di Maastricht, di cosa esso comportasse. Può quindi essere opportuno, non ovviamente, che costituzionalizziamo i criteri di Maastricht, come pure era stato proposto, non che conformiamo la nostra politica economica e monetaria ai principi dell'Unione, come era previsto in un testo precedente, ma che affermiamo in Costituzione che i trattati ci vincolano al rispetto dei loro principi. Quindi, anche quando eventualmente modificheremo i trattati, vi saranno queste rilevanti implicazioni sulla vita della comunità nazionale. Inoltre, è forse opportuno che la partecipazione politica interna sia indirizzata anche al ruolo sovranazionale dell'Italia.

A me pare che la costituzionalizzazione possa avere una funzione di garanzia, più che di ingessatura, perché non introduce una rigidità, in quanto comunque, qualora cambiassero quei principi e criteri, cambierebbe l'elemento al cui ri-

spetto è vincolata la politica economica interna. Avremmo quindi una garanzia in più nel caso che stiamo prevedendo, perché ove la modifica dei trattati impattasse sulla Costituzione in realtà avremmo un processo di revisione.

Riguardo all'indipendenza della Banca d'Italia, se la si vuole garantire non si può che intervenire con norma costituzionale: se immaginiamo di farlo solo con la legge, la materia diventa appannaggio della maggioranza. Difatti, la riserva di legge prevista nel comma che ho presentato sull'indipendenza della Banca d'Italia è rinforzata, perché la legge è obbligata a perseguire la garanzia dell'indipendenza. Quanto all'obiezione del presidente Mattarella, è ovvio che, se sorge il dubbio che l'interpretazione possa essere quella che lui ipotizzava, cioè un'indipendenza della banca centrale italiana dalla futura banca centrale europea, si può modificare la formulazione. A me sembra abbastanza importante introdurre una norma che vada nello stesso senso di quella già presente nella costituzione tedesca all'articolo 88.

MARIDA DENTAMARO, *Relatrice sul Parlamento e le fonti normative*. Provo a svolgere molto brevemente qualche osservazione *a posteriori*. Devo dire che il dibattito ha dimostrato ancora una volta quanto siano eterogenee, e direi addirittura contrastanti, le sollecitazioni e le spinte culturali e politiche che si intrecciano sul tema del Parlamento ed in particolare del bicameralismo.

Non desidero ora inserirmi nuovamente nel dibattito rispetto agli interventi che hanno espresso dissenso radicale sul modello proposto e discusso oggi, in sostanza sul punto centrale della conservazione del Senato elettivo. Non lo faccio anche perché credo di aver già dato conto nella relazione dei termini del confronto che si è svolto – ed oggi si è riproposto – e delle ragioni di una scelta che ha tentato di contemperare esigenze che mi sembrano tutte rispettabili. Confermo dunque questa valutazione. Faccio invece qualche precisazione rispetto agli interventi che hanno sollevato osservazioni anche forti ma in qualche modo all'interno del modello.

Senz'altro è possibile, come osservava il senatore Pieroni, enfatizzare l'istituzione e il ruolo della commissione che dovrebbe garantire la presenza forte e significativa delle regioni e delle autonomie all'interno del Senato. È una questione di formalizzazione: credo che la sostanza del testo alternativo dell'articolo 84 implichi ed esprima proprio questo ruolo forte. Resta però un nodo di fondo da sciogliere, analogo ad altri nodi che questa Commissione sta affrontando: quello del rapporto tra forma di Stato e forma di governo. Non sembri strano che ne parliamo a conclusione, seppure parziale ed interlocutoria, di un dibattito che ha avuto ad oggetto il Parlamento e il Senato. Rilevo che le competenze attribuite alla speciale commissione nel testo alternativo dell'articolo 84, del resto raccogliendo sollecitazioni molte chiare – che valorizzano il ruolo delle regioni e delle autonomie soprattutto rispetto al tema del federalismo fiscale e del federalismo, se così si può dire, nello Stato sociale – riguardano appunto due grandi filoni propri dell'indirizzo politico di governo.

Fermo restando, quindi, il voto deliberante ed il potere decisionale pieno di questa commissione e comunque dei rappresentanti delle autonomie all'interno del Senato, si pone comunque il problema del potere che avrà la camera politica – se rimarremo all'interno del modello indicato – rispetto a questo tipo di decisioni. Non cambierebbero i termini del problema se, per ipotesi, accogliessimo il modello tedesco del Bundesrat: un potere di codecisione dell'una e dell'altra camera, anche nel modello tedesco, come si concilierebbe con la forma di governo che andremo a scegliere? In questo momento pongo la questione solo come domanda: ripeto, sono convinta che la soluzione del problema non stia nel decidere il ruolo del Parlamento ed in particolare quello del Senato. Il problema è: queste materie, che certamente sono regionali ma che riguardano il fisco, il bilancio e lo Stato

sociale, appartengono o no, fino a che punto e in che misura, all'indirizzo politico di governo? Rispetto a queste materie come e quanto si vorrà far funzionare il principio di responsabilità politica? Questo è il quesito con il quale mi sento di concludere oggi, dal mio punto di vista, su quella che sicuramente possiamo identificare come questione di fondo.

Un'altra questione di fondo l'ha prospettata in particolare la senatrice Salvato la quale ha svolto il suo intervento in grande coerenza con la sua scelta iniziale monocamerale ribadita e lealmente sostenuta, coerenza che ammiro e rispetto. Riguardo al tipo di bicameralismo riassunto in questa proposta, si faceva notare la difficoltà che deriverebbe dal riparto di competenze per materia.

Qui mi viene incontro un'osservazione già svolta nei giorni scorsi dal senatore Salvi: qualsiasi catalogo di leggi comporta difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione, ma questa non è una ragione decisiva. Lo stesso problema, per esempio, si riproporrebbe identicamente anche se si scegliesse il modello tedesco del Senato delle regioni.

Analogamente non è vero che il potere di richiamo attribuito al Senato sulle leggi di indirizzo politico riproduca il bicameralismo perfetto. Mi limito a ricordare che è stato previsto e disciplinato un procedimento che si conclude al massimo in 45 giorni.

Sono state poste questioni riguardo al Senato delle garanzie. Al senatore Grillo dico che capirei e condividerei le sue preoccupazioni ed i suoi crucci se il testo riportasse questa denominazione: si parla invece di Senato della Repubblica. Ho detto che quella definizione non deve essere considerata più che uno slogan che anzi può ingenerare degli equivoci.

L'onorevole D'Amico fa rilevare che si tratterebbe di un *unicum* nel panorama delle costituzioni europee e forse mondiali. Dal mio punto di vista questo non è un dato necessariamente negativo: è ben noto che la misura della validità di un impianto costituzionale è data dalla sua capacità di rispondere alle esigenze del sistema politico e dell'ordinamento a cui si riferisce. Credo che nessuno possa negare che il nostro paese abbia delle peculiarità difficilmente riscontrabili e riproducibili in altri sistemi. Anche la non separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, per esempio, è un *unicum*, eppure nessuno grida allo scandalo, anzi si grida allo scandalo se qualcuno propone il contrario. Mi pare quindi che anche questo non sia un argomento decisivo.

Non starò poi a ripetere qui che la differenziazione che la Camera politica e Senato delle garanzie trova fondamento e giustificazione nella distinzione tra politiche di governo, di indirizzo politico di maggioranza e politiche non di governo. Lo abbiamo ripetuto e dibattuto fino alla noia: attribuire rilevanza e valore forte a questa distinzione è una questione di sensibilità democratica. O si ha o non si ha, certamente non si può imporla a nessuno.

Condivido l'osservazione che il catalogo delle leggi è il cuore del problema. Tutto si gioca sulla capacità di far corrispondere la sua formulazione all'idea di fondo sulla quale mi pare che qualche condivisione si sia registrata anche questa sera. È chiaro che parlare di sacro e profano era solo una battuta e mi fa piacere che non si sia attribuito soverchio valore alle parole. Più sostanzialmente ricordo che sulle materie cosiddette sacre, cioè su quelle del catalogo, non c'è sottrazione alla Camera politica, ma procedura bicamerale piena. E questa è una differenza importante rispetto alla critica di una separazione netta di queste materie alla voce della maggioranza di governo: c'è solo la previsione di un confronto diverso e più ampio e di una riflessione maggiore.

Poiché con questo sto rispondendo all'onorevole Mattarella, faccio notare che i trattati internazionali e la delegazione legislativa sono inseriti nel catalogo dell'articolo 68 solo qualora si riferiscono alle materie bicamerali; è quindi una previsione che non può determinare interferenze e contaminazioni non previste nel modello.

Non vorrei che il dibattito sulla legge elettorale per questo eventuale Senato della Repubblica si sovrapponesse a quello sul modello istituzionale (come è avvenuto sulla stampa, ma anche stasera almeno tre interventi hanno fatto riferimenti molto precisi a questo) fino a soffocarlo. Il dato che rafforza e specifica il ruolo di garanzie che immaginiamo per questo Senato è la mancanza del vincolo di fiducia, il distacco dal governo e dal suo indirizzo politico; non è detto che questo significhi fare del Senato la Camera dei partiti o dei partitini.

Del resto, l'onorevole D'Amico ha sostenuto addirittura il ruolo di garanzia che richiede il maggioritario puro per stabilire il collegamento assolutamente diretto tra eletto ed elettorato. Ritengo che questo sottenda una concezione personalistica, quasi privatistica, piuttosto che politica della garanzia, ma questa opinione dimostra che non vi è un sistema elettorale che condizioni a priori il funzionamento del modello; certamente, come per tutti i modelli, ci sono sistemi elettorali che meglio si adattano e meglio lo interpretano. Si tratterà di individuare quello migliore, fermo restando che non vi sono condizionamenti nella scelta, sicuramente non vi sono quelli legati al valore governabilità.

Mi soffermo brevemente su tre questioni puntuali. Il senatore Pieroni chiede di accentuare la funzione di controllo nel Senato. La proposta era partita in questa direzione, poi, nel corso del dibattito, è andata assimilando la posizione delle due Camere quanto ai poteri di controllo. La considerazione alla base di questo percorso ha riguardato l'inopportunità di sottrarre strumenti di controllo alla Camera politica, pensando che in essa esiste anche un'opposizione che deve avere la possibilità di svolgere la sua funzione istituzonale. Del resto, se i controlli vengono rafforzati, ed è probabile che il Senato possa dedicarvisi di più o meglio, piuttosto che venire spostati da una Camera all'altra, questo mi pare un dato positivo.

Molti interventi hanno riguardato il ruolo della Corte costituzionale. Credo, al riguardo, che possiamo rinviare tutto al coordinamento con il Comitato sistema delle garanzie, con l'onorevole Boato.

Per quanto riguarda i decreti-legge, segnalo soltanto un punto della disciplina qui prevista, che forse non è stato adeguatamente rilevato e sottolineato nonostante sia, probabilmente, decisivo come risposta quasi di chiusura rispetto agli inconvenienti e ai problemi da molti segnalati: i decreti-legge sono stati qui previsti solo per introdurre misure con efficacia limitata nel tempo, quindi veramente come provvedimenti « tampone » da adottare nell'immediato, così come la *ratio* della decretazione di urgenza imporrebbe, ma non destinati ad introdurre norme di vigenza definitiva. Questo potrebbe anche portare alla soppressione di ulteriori limiti, per esempio di materia; probabilmente, a questo punto l'accostare le due previsioni limitative è superfluo. Comunque, sono tutte questioni di dettaglio, anche se essenziali rispetto al funzionamento complessivo del sistema e delle fonti normative, su cui vi è tempo e modo per riflettere ancora.

Concludo ringraziando, ancora una volta, sia per i riconoscimenti che molti colleghi hanno avuto l'amabilità di rivolgermi sia per i contributi ulteriori al seguito del lavoro.

PRESIDENTE. Avverto che lunedì 2 giugno, alle 16.30, si riunirà l'ufficio di residenza integrato dai rappresentanti dei gruppi; la Commissione sarà convocata in seduta plenaria il giorno successivo, martedì 3 giugno, alle ore 16 (raccolgo così la sollecitazione, venuta da diversi colleghi, che la seduta sia pomeridiana).

FRANCESCO D'ONOFRIO. Vorrei porre una questione procedurale importante.

PRESIDENTE. Prego, senatore D'Onofrio.

FRANCESCO D'ONOFRIO. È stato fatto presente da alcuni colleghi che co-

loro che vogliono presentare testi alternativi di testi base hanno diritto al tempo necessario per acquisirne conoscenza: visto che domani mattina procediamo al coordinamento, è opportuno che essi sappiano che martedì mattina, alle 9, i testi base saranno disponibili e coloro che lo riterranno potranno quindi presentare nel pomeriggio i testi alternativi.

Credo occorra questo elemento in più, per superare il problema, altrimenti insuperabile, del tempo necessario per conoscere i testi base. Si potrebbe anche dire lunedì, se si ritiene, ma occorre un numero di ore sufficiente.

PRESIDENTE. Il problema è molto semplice. I testi alternativi saranno posti in votazione soltanto nel caso di reiezione dei testi presentati dai relatori; perché fino a questo momento non abbiamo avuto testi alternativi, non abbiamo relatori di minoranza, non votiamo su testi alternativi, se non sul caso della forma di governo, su cui abbiamo deliberato noi di dare incarico al relatore di presentare due testi alternativi. Quindi, se vi sono colleghi che intendano far conoscere ipotesi alternative – e questo lo possono sicuramente fare, sarà utile per opportuna conoscenza – i testi ad esse relativi potranno essere posti in votazione non in modo alternativo ma, semplicemente, nel caso in cui fosse rigettato il testo del relatore nominato dalla Commissione.

Ciò detto, è evidente che bisogna che vi sia un limite: direi che il limite definitivo per il deposito dei testi dovrebbe essere lunedì, prima della riunione dell'ufficio di presidenza, prevista per le 16,30, in quanto l'ufficio di presidenza deve decidere le modalità di svolgimento della seduta di martedì. Quindi, è opportuno che, per conoscenza dell'ufficio di presidenza e di tutti i membri della Commissione che intendano prenderne definitiva visione, i testi siano depositati entro il primo pomeriggio di lunedì 2 giugno. Nella seduta di martedì adotteremo il testo base: dopo la discussione, l'approvazione.

FAUSTO MARCHETTI. Quando si presentano i testi alternativi?

PRESIDENTE. Ripeto: i testi alternativi non sono all'ordine del giorno della seduta di martedì, perché potranno essere posti in votazione nel caso che vengano rigettati quelli presentati dai relatori.

Naturalmente, se i presentatori di eventuali testi alternativi intendono farli conoscere, noi li faremo conoscere a tutti, perché questo sarà un elemento per comprendere le ragioni di un voto contrario, ma martedì io non posso mettere all'ordine del giorno testi alternativi, perché non abbiamo nominato relatori, ma dei relatori che presentano i loro testi. Nel caso in cui questi testi vengano bocciati, metteremo in votazione quelli alternativi.

FAUSTO MARCHETTI. Quindi, si riferiva ai testi redatti dal Comitato quando diceva: prima dell'ufficio di presidenza?

PRESIDENTE. Sì, esatto. Mi riferivo ai testi che devono essere presentati dai relatori.

ERSILIA SALVATO. Credo che di questo discuteremo anche nell'ufficio di presidenza, ma abbiamo adottato una prassi abbastanza anomala: i Comitati non hanno mai votato; i relatori nominati hanno presentato le loro ipotesi. Nel corso del lavoro – faccio riferimento all'esperienza del mio Comitato – diversi componenti dello stesso hanno presentato bozze alternative che risultano agli atti: nel momento in cui andiamo ad assumere una decisione martedì, certo, vi sono anzitutto da votare i testi dei relatori, ma se vi sono dei testi che i singoli componenti di questa Commissione ritengono che siano alternativi, anch'essi vengono poi messi in votazione: lo saranno dopo, ma devono essere presenti, signor presidente, altrimenti l'anomalia di questa prassi non so fino a quando ce la trasciniamo.

PRESIDENTE. Vorrei essere preciso perché, oltretutto vi è una questione di

democrazia. È molto difficile mettere in votazione testi che, per quanto possano essere depositati lunedì, non sono stati esaminati, discussi, presentati da relazioni. Quindi, se saranno rigettati i testi dei relatori nominati dalla Commissione, successivamente, dando il tempo agli eventuali presentatori di accompagnare i testi alternativi con una relazione e di discuterla, metteremo in votazione questi testi alternativi. Abbiamo proceduto non in modo anomalo, ma secondo la legge istitutiva di questa Commissione: « La Commissione nomina uno o più deputati o senatori con funzioni di relatore (...) ». Possono essere presentate relazioni di minoranza ma nessuno ha chiesto di farlo, sennò ...

ERSILIA SALVATO. Perché non si è mai verificata la maggioranza nei Comitati. I relatori hanno portato dei testi su cui c'era un'opinione ...

PRESIDENTE. Tuttavia, noi abbiamo nominato in Commissione dei relatori, i quali hanno il compito di riferire alla Commissione e di presentare dei testi. Nel caso in cui questi testi vengano rigettati, dovremo provvedere a nominare nuovi relatori e, a quel punto, ad esaminare testi alternativi. Capisco benissimo che possano esservi dei colleghi i quali, al fine di rendere più chiare le ragioni per cui voteranno contro il testo proposto dai relatori, intendano presentare dei testi alternativi. Naturalmente questi testi saranno acquisiti, saranno messi a disposizione di tutti e sarà possibile, in sede di dichiarazione di voto, illustrarne il significato. Questo è naturale, però riterrei non democratico porli eventualmente in votazione martedì, perché occorre dare tempo a tutti i membri della Commissione di poterli valutare. Comunque, ripeto, li porremmo in votazione nel caso in cui fossero respinti i testi proposti dai relatori che non io ma noi, tutti insieme, abbiamo nominato.

La seduta termina alle 20.30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa dal Servizio Stenografia 23.45.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

EDIZIONE NON DEFINITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI — SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

32.

VOTO SUI TESTI BASE TUTTI

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MASSIMO D'ALEMA**

INDICE

PAG.

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione:

D'Alema Massimo, *Presidente* 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1226, 1227, 1230

Andreolli Tarcisio (gruppo PPI) 1227

Armaroli Paolo (gruppo alleanza nazionale) 1209, 1214, 1223, 1225

Boato Marco (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) 1210

Boselli Enrico (gruppo misto-socialisti italiani) 1220, 1230

Bressa Gianclaudio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) 1217

Buttiglione Rocco (gruppo misto-CDU) .. 1225

Calderisi Giuseppe (gruppo forza Italia) .. 1207, 1214

Casini Pier Ferdinando (gruppo CCD) 1218

Cossutta Armando (gruppo rifondazione comunista-progressiti) 1211

Crucianelli Famiano (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) 1227

PAG.

D'Amico Natale (gruppo rinnovamento italiano) 1224

Dentamaro Marida (gruppo CDU) 1221

Dondeynaz Guido (gruppo misto-VdA) 1217, 1230

D'Onofrio Francesco (gruppo CCD), *Relatore sulla forma di Stato* 1222, 1223

Fini Gianfranco (gruppo alleanza nazionale) 1204, 1205, 1206, 1207, 1211

Fontan Rolando (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) 1219

Greco Mario (gruppo forza Italia) 1226

Grillo Luigi (gruppo forza Italia) 1223

Loiero Agazio (gruppo CCD) 1225, 1229

Maceratini Giulio (gruppo alleanza nazionale) 1228

Marchetti Fausto (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 1228

N.B. - I documenti esaminati nel corso della seduta sono pubblicati nell'*Allegato Commissione bicamerale*.

PAG.

Marini Franco (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) 1211
Mattarella Sergio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) 1220, 1224
Nania Domenico (gruppo alleanza nazionale) 1210
Occhetto Achille (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) 1224
Ossicini Adriano (gruppo misto) 1219, 1228
Parenti Tiziana (gruppo forza Italia) 1229
Pieroni Maurizio (gruppo verdi-l'Ulivo) .. 1213, 1217, 1223, 1228
Rebuffa Giorgio (gruppo forza Italia) ... 1211
Rigo Mario (gruppo misto) 1219, 1220

PAG.

Rotelli Ettore Antonio (gruppo forza Italia) 1213, 1221
Salvato Ersilia (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 1216, 1224, 1227
Salvi Cesare (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) 1210, 1217, 1224, 1227, 1229
Selva Gustavo (gruppo alleanza nazionale) 1227
Servello Francesco (gruppo alleanza nazionale) 1213, 1215, 1218, 1230
Spini Valdo (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) 1220
Tremonti Giulio (gruppo forza Italia) ... 1220
Zecchino Ortensio (gruppo PPI) 1229
Zeller Karl (gruppo misto-SVP) 1222, 1226

all'interno della bicamerale, per arrivare ad una decisione comune. In questo momento francamente devo dichiarare, a nome di alleanza nazionale, che ci asterremo nella votazione di questo indirizzo per quanto riguarda la forma di Stato.

ADRIANO OSSICINI. Non ripeterò qui le puntuali osservazioni e le analisi svolte dal collega D'Amico, che ovviamente saranno alla base di emendamenti che potremo presentare. Detto questo, noi siamo decisamente favorevoli a che sia assunto come testo base quello proposto dal collega D'Onofrio. Questo è tutto.

ROLANDO FONTAN. Intervengo solo per annunciare che la lega nord per l'indipendenza della Padania non parteciperà al voto sulla bozza D'Onofrio inerente la forma di Stato.

PRESIDENTE. Grazie per il carattere succinto. Forse qualche minuto argomentativo, dato che disgraziatamente abbiamo avuto scarsa opportunità di sentirla in questi mesi, sarebbe stato gradito *(Interruzione del deputato Fontan)*. Ho capito. E la mancanza di argomentazioni che cos'è, invece? *(Interruzione del senatore Tabladini)*. Su questo ha ragione, ma era per curiosità che avremmo sentito volentieri gli argomenti.

MARIO RIGO. Come lei ricordava, presidente, queste proposte sono state presentate una ad una all'attenzione della Commissione, sono state dibattute ed oggi si tratta di trarre le conclusioni di una serie di esperienze che ci hanno visti presenti prima nei Comitati e poi nella Commissione. I relatori ci presentano una serie di proposte, frutto di un lavoro impegnato, arricchito dai contributi dei membri dei vari Comitati; quindi, un'espressione completa delle varie realtà politiche presenti nel Parlamento, con un'ampia partecipazione di tutti i membri della Commissione nella Commissione stessa e nei Comitati.

Questo ci consente di esprimere un voto in merito ai testi base non certo definitivo (lei l'ha ricordato più volte); anzi, su molti punti i testi base sono bisognosi non solo, a nostro parere, di emendamenti, ma talora di modificazioni sostanziali. Un voto tale, quindi, da consentire di contribuire oggi, con responsabilità, alla definizione del progetto finale di riforma della seconda parte della Costituzione.

Con la riserva, appunto, di questi emendamenti e di queste modificazioni, voglio brevemente esprimere fin d'ora la mia valutazione su tutti i testi presentati, senza rubare nulla ai due minuti e mezzo che mi sono stati concessi, proprio per dare una valutazione complessiva della mia posizione, che ovviamente non è quella del gruppo misto: il senatore Ossicini ha parlato prima di me, sappiamo tutti come il gruppo misto è composto e quindi i nostri interventi, almeno per quanto mi riguarda, sono svolti a titolo personale.

Innanzitutto esprimo una valutazione favorevole al lavoro svolto dai relatori dei testi base ed anche a quello svolto dai presentatori dei testi alternativi. Lei si è soffermato più volte sul lavoro compiuto dai relatori e credo che sia giusto porlo in rilievo, perché si tratta per tutti – al di là delle nostre particolari valutazioni – di contributi che ci aiuteranno non poco nel lavoro delle prossime settimane e poi nelle sedi parlamentari.

Sui testi base esprimo la seguente valutazione. Un parere favorevole sulle seguenti relazioni; su quella presentata dal senatore D'Onofrio, che è la prima ad essere posta alla nostra attenzione e che riguarda la forma di Stato. Un parere favorevole, anche se con molte riserve (ma abbiamo detto che poi su queste riserve potremo intervenire in un secondo momento) sulla relazione della senatrice Dentamaro su Parlamento e fonti normative. Sulla relazione dell'onorevole Boato, sistema delle garanzie ...

PRESIDENTE. Senatore, dopo lei potrà pronunciarsi sugli altri punti.

MARIO RIGO. Sì, ma volevo fare un'unica dichiarazione; l'avevo premesso, presidente.

PRESIDENTE. Ho capito.

MARIO RIGO. Poi eventualmente, se ci saranno motivazioni particolari, ritornerò sull'argomento, ma preferisco esprimere questa valutazione d'insieme.

Dicevo, parere favorevole alla relazione di Boato ed anche a quella dell'onorevole D'Amico sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Per quanto riguarda la relazione del senatore Salvi, abbiamo due ipotesi: il testo A e il testo B. Le dirò subito che la mia valutazione è di astensione per quanto riguarda il testo della relazione A e di valutazione positiva per quanto attiene al testo della relazione B, quella che presenta l'ipotesi di semipresidenzialismo.

Molto brevemente ho voluto dare questa valutazione, che comporta, ovviamente, un parere contrario sui testi alternativi. In questo senso, signor presidente, esprimerò il mio voto nel momento in cui i vari testi saranno posti in votazione, riservandomi, eventualmente, di fare qualche breve intervento.

SERGIO MATTARELLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Mattarella.

SERGIO MATTARELLA. Se svolgiamo dichiarazioni di voto prima di decidere la procedura invertiamo l'ordine dei fattori.

PRESIDENTE. Non c'è il minimo dubbio, lei ha ragione. È stata una mia colpa non interrompere il senatore Rigo.

ENRICO BOSELLI. Intervengo brevemente, sul punto in discussione, per dichiarare il voto favorevole sulla proposta avanzata dal collega D'Onofrio, ovviamente associandomi ai ringraziamenti. Questo non significa, anche per me, venir meno ad alcune obiezioni, ad alcuni rilievi critici che ho già avanzato nel dibattito generale. Le critiche non riguardano il punto centrale, quello della costituzionalizzazione degli statuti delle regioni (anzi, mi pare che sia un passo avanti importante) ma alcune incertezze che vedo nel testo, in particolare per quanto riguarda l'articolo 6 sul tema dell'autonomia finanziaria, che va sciolto; il secondo punto riguarda il ruolo delle regioni nel rapporto con lo Stato e con il Governo nazionale ma, soprattutto, con il sistema delle autonomie; infine, sull'articolo 4 che riguarda le competenze che lo Stato si riserva e che, in qualche maniera, rappresentano un passo indietro rispetto alla prima ipotesi del collega D'Onofrio.

Comunque, anche su questi punti, in sede di discussione di merito, anch'io, come gli altri colleghi, avanzerò emendamenti e proposte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spini al quale, in verità, dovrei dare la parola in dissenso.

VALDO SPINI. Porto una particolare sensibilità che riguarda la mia condizione di appartenente alle minoranze religiose.

PRESIDENTE. D'accordo.

VALDO SPINI. Avevo chiesto che nella bozza D'Onofrio fosse fatto un accenno al rispetto della prima parte della Costituzione, per la verità molto presente nella bozza di rifondazione comunista. Naturalmente, voto la bozza D'Onofrio ma voglio far risaltare che, in sede di emendamenti, riproporrò in tutta la sua evidenza (penso che non sarò solo; anzi, saremo in grande maggioranza) questo rispetto dei diritti di libertà della prima parte della Costituzione.

Grazie per la comprensione signor presidente: effettivamente, la mia richiesta di intervenire era completamente fuori regolamento, ma lei è liberale, e come tale mi ha permesso di parlare.

GIULIO TREMONTI. Esprimo, per il gruppo di forza Italia, parere favorevole

Quanto all'altra questione oggetto di intersecazione, quella relativa al difensore civico, dobbiamo decidere se vi debba essere una previsione ampia nel testo costituzionale oppure una formulazione più secca. Su questo aspetto non ho posizioni precostituite. I colleghi sanno che il relatore del Comitato sistema delle garanzie, alla luce del dibattito, ha predisposto un'ipotesi di formulazione ampia, che potrebbe eventualmente essere ridotta anche soltanto al primo comma. Non sono quindi contrario ad una previsione più sintetica. Suggerirei di non utilizzare in Costituzione le parole « previsione generalizzata » all'articolo 10, secondo capoverso, del testo del relatore, poiché non mi sembrano appropriate dal punto di vista della formulazione tecnica. La formulazione del relatore, se vuole essere per così dire secca, può essere anche accettabile: tuttavia l'espressione « previsione generalizzata » mi sembra impropria in Costituzione; forse, se volessimo accedere ad un'ipotesi molto secca, il primo comma del testo elaborato dal Comitato sistema delle garanzie potrebbe essere utilizzabile. Sottopongo comunque al relatore una riflessione su questo punto: si può o eventualmente accantonare la questione e riconsiderarla insieme alle altre tematiche relative al sistema sulle garanzie, oppure valutarne un'eventuale riformulazione.

Chiederei inoltre l'attenzione del relatore per quanto riguarda l'articolo 13, laddove opportunamente a mio avviso non si fa più riferimento al concetto di nazione, che è da questo punto di vista superato: è molto più opportuno che parliamo sempre di Repubblica, sapendo che essa è una e indivisibile, anche quando a carattere federale, ed inoltre con la consapevolezza che nel suo ambito vi è una pluralità di identità nazionali. Mi sembra che questo sia un modo più avanzato di porsi: ho quindi apprezzato che il relatore abbia fatto riferimento ad un concetto diverso; forse, però, il concetto di pubblico interesse riferito al servizio esclusivo dei pubblici impiegati può essere riduttivo, perché il pubblico interesse potrebbe in qualche modo prevalere anche sul legittimo interesse dei cittadini. Probabilmente fare riferimento a « Repubblica », anziché a « nazione », potrebbe rappresentare la formula risolutrice; ne risulterebbe pertanto la disposizione « I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Repubblica ». In questo modo, avendo definito la Repubblica in altra parte del testo del relatore con quella complessità che conosciamo, con il riferimento al principio di sussidiarietà e così via, si potrebbe adeguare meglio il testo: comunque, al riguardo, ho presentato l'emendamento *I.13.5, a pagina 71 del fascicolo.

Rimane aperta la questione se gli articoli 11 e 12 possano essere considerati validi in sé, magari in riferimento a leggi costituzionali o forse a leggi di attuazione costituzionale, e se sia opportuno prevederli direttamente in Costituzione, sempre con riferimento alla pubblica amministrazione. Su questo aspetto, però, rinvio all'esame puntuale degli emendamenti che effettueremo nelle sedute della prossima settimana. Ringrazio il relatore ed i colleghi per l'attenzione che mi hanno prestato.

MARIO RIGO. Signor presidente, sarò brevissimo innanzitutto perché mi riconosco ampiamente nel testo presentato dal relatore, in secondo luogo perché ho sottoscritto una serie di emendamenti identici nella stesura a quelli presentati dal collega Dondeynaz, che peraltro li ha già illustrati per cui sarebbe inutile ripetere le sue considerazioni. ~~Mi soffermerò invece sulle diversità~~ mi riconosco nell'articolo 1 presentato dal relatore D'Onofrio; infatti non solo alle regioni, ma anche ai comuni, alle province e allo Stato riconosciamo di essere soggetti costituenti della Repubblica.

Passo direttamente all'articolo 4: concordo con il collega Dondeynaz di limitare l'elenco delle materie sulle quali lo Stato ha la potestà legislativa ~~mi riferisco~~ alla penultima stesura del testo D'Onofrio. Il terzo comma è relativo agli statuti costituzionali: il relatore D'Onofrio, al ri-

guardo, ha spiegato più volte che gli statuti costituzionali sono collegati alla necessità di disciplinare la funzione legislativa dello Stato e delle regioni per quelle materie non ricomprese nel primo comma. Questa è la sede che viene riconosciuta istituzionalmente competente per definire questa parte dei rapporti tra lo Stato e le regioni.

Riteniamo ciò insufficiente: pensiamo che questi rapporti abbiano carattere di organicità, non solo per l'aspetto fiscale, come è stato più volte ricordato dal collega Salvati, ma anche per tutta una serie di materie che investiranno sicuramente la sfera della competenza istituzionale dell'uno e dell'altro soggetto. Non vogliamo invadere il campo della discussione sul Parlamento e le fonti normative, ma pensiamo ad una istituzione in cui questo confronto debba essere organico, cioè ad un Senato, o ad una seconda Camera delle autonomie territoriali (regioni ed enti locali). Se questo principio dovesse essere accolto (oggi non sappiamo come si svilupperà questo ~~aspetto nel confronto~~ in Commissione), a me sembra importante che il meccanismo trovi a sua volta accoglimento a livello regionale: in sostanza, lo stesso confronto necessario a livello nazionale fra lo Stato e gli enti territoriali, si rende necessario nell'ambito regionale fra la regione stessa ed i relativi enti locali, ovviamente per le materie che possono avere natura conflittuale in quella sede.

Ecco perché abbiamo presentato un emendamento con il quale si prevede l'istituzione in ogni regione dell'assemblea delle autonomie locali. Mi fermo qui nell'illustrazione, signor presidente, perché mi sembra che la proposta sia molto chiara: non so se il Comitato di redazione potrà darci una prima risposta, oppure se su questo orientamento dovremo pronunciarci con la votazione finale della Commissione.

Un'ultima nota relativamente ai beni demaniali di cui all'articolo 6: in esso, si prevede che i beni demaniali che non siano espressamente riservati allo Stato possano appartenere solamente ai comuni. Ritengo invece che le regioni e le stesse province debbano essere destinatarie di quei beni che si caratterizzano in modo preciso per i loro riferimenti regionali e provinciali: è un aspetto da approfondire e ritengo che al riguardo debba essere data una risposta.

ADRIANA PASQUALI. Signor presidente, sono cofirmataria con il senatore Servello ed altri di molti emendamenti del gruppo di alleanza nazionale, per cui evidentemente ne condivido la *ratio* informatrice; semmai vi è stata qualche perplessità unicamente in ordine alle autonomie funzionali: al riguardo, infatti, ho presentato un mio autonomo emendamento, perché a me non è apparsa rigorosamente necessaria la loro costituzionalizzazione. Mi sembra peraltro che sia rilevabile una posizione trasversale in questo senso.

Vi sono altri emendamenti che portano la mia sola firma ma che non intendo illustrare singolarmente, fra l'altro perché per lo più si illustrano da sé. Forse devo soffermarmi un momento sui miei emendamenti I.5.8., I.5.9 e I.5.10. Mi rendo infatti conto che essi possono apparire contro corrente ed antitetici rispetto all'opzione federalista. Ma prevedere, come ho fatto nel mio emendamento I.5.8, ancora la figura del commissario del governo non mi sembra del tutto assurdo. Altro è il *praefectus* nel senso etimologico del termine, altro è il commissario del governo con poteri modificati rispetto agli attuali e che serva soltanto da organo di coordinamento tra lo Stato e la regione.

Lo stesso può dirsi per l'emendamento I.5.9. Ritengo infatti che l'articolo 126 della Costituzione, che in sostanza non è mai stato applicato e che prevede lo scioglimento del consiglio regionale, abbia un profondo significato in termini di tutela della legalità e della sicurezza nazionale. Mi domando se sia proprio conforme al principio federale creare barriere assolute tra Stato e regioni.

Vengo ora all'emendamento Nania I.4.29, del quale sono cofirmataria, che forse è quello che mi interessa di più

EDIZIONE NON DEFINITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI — SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

36.

SEDUTA DI LUNEDÌ 16 GIUGNO 1997

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MASSIMO D'ALEMA**

INDICE

PAG.

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione:

D'Alema Massimo, *Presidente* 1335, 1336, 1362, 1366

Armaroli Paolo (gruppo alleanza nazionale) 1352

Boato Marco (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) . 1343

Calderisi Giuseppe (gruppo forza Italia) . 1347

Crucianelli Famiano (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) 1346

D'Amico Natale (gruppo rinnovamento italiano) 1359

Dentamaro Marida (gruppo CDU) 1366

Grillo Luigi (gruppo forza Italia) 1364

PAG.

Mattarella Sergio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) 1336, 1338

Pera Marcello (gruppo forza Italia) 1358

Rigo Mario (gruppo misto) 1365

Salvati Michele (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) 1362

Salvato Ersilia (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 1335, 1353

Senese Salvatore (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) 1355

Vegas Giuseppe (gruppo forza Italia) 1336

Villone Massimo (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) 1341

Zecchino Ortensio (gruppo PPI) 1350

N.B. - I documenti esaminati nel corso della seduta sono pubblicati nell'*Allegato Commissione bicamerale.*

La seduta comincia alle 15.40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione. Ricordo che dobbiamo procedere all'illustrazione degli emendamenti *(v. allegato Commissione bicamerale)* ai testi della senatrice Dentamaro (Parlamento e fonti normative) e dell'onorevole D'Amico (partecipazione dell'Italia all'Unione europea).

Prima di dare la parola sul tema all'ordine del giorno, prego i relatori di prendere posto al banco della presidenza e preciso che il dibattito sarà unificato, nel senso che gli intervenuti potranno esprimere il proprio parere sull'uno, sull'altro testo o su entrambi.

Vorrei altresì informare che, sulla base degli accordi intercorsi, con ammirevole solerzia il senatore D'Onofrio, relatore sulla forma di Stato, ha predisposto e depositato presso la presidenza una propria proposta emendativa del testo base che recepisce numerosi emendamenti presentati dai commissari. Il relatore sulla forma di Stato, cioè, propone propri emendamenti ricettivi di alcuni di quelli presentati dai colleghi e che delineano una diversa formulazione del testo. Aggiungo di averlo invitato – cosa che egli ha fatto con molto scrupolo – a precisare, in calce a ciascun articolo, quali emendamenti abbia inteso recepire, in modo che i presentatori possano verificare con attenzione se la formulazione tenga conto dei principi che essi hanno proposto.

Molti emendamenti non sono stati recepiti, per cui saranno posti in votazione.

Verrà distribuito ai commissari un fascicolo che di fatto si presenta come una ristesura del testo base ma, in realtà, è un insieme di emendamenti del relatore correttivi e assorbenti una parte di quelli presentati dai colleghi, in modo che i singoli gruppi possano verificare se la forma in cui sono stati recepiti sia soddisfacente. Per i non accolti, invece, potranno decidere di quali chiedere la votazione. Sarà anche possibile – però raccomando una certa sobrietà – valutare un numero essenziale di subemendamenti.

Alla fine della seduta, come annunciato, si riunirà il Comitato di redazione, comprensivo delle rappresentanze dei gruppi, in seno al quale valuteremo come impostare la seduta di domani. Per quel momento, pregherei anche di annunciare eventuali subemendamenti. Naturalmente, preciso che questi non potranno essere stampati in un fascicolo, ma verranno distribuiti domani mattina semplicemente in fotocopia, altrimenti dovremmo prevedere un rinvio. Poiché la questione dei subemendamenti è stata posta e si è deciso di accogliere tale esigenza, credo di mantenere questa posizione fissando la serata odierna come termine per l'eventuale presentazione di subemendamenti.

ERSILIA SALVATO. Desidero intervenire sulla questione dei tempi, raccogliendo anche il suo invito alla sobrietà. Credo che, se lavoriamo in Commissione, sia impossibile nello stesso tempo predi-

sporre e presentare subemendamenti. Chiedo quindi che il termine sia fissato per un'ora prima della seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. L'importante è che questa sera vengano preannunciati, in modo che si possa procedere ad una rapida lettura del testo. Domani mattina, all'inizio della seduta, dovrebbero essere consegnati, in modo da essere fotocopiati e distribuiti. Credo quindi che non occorra posticipare l'inizio della seduta di domani mattina.

Voglio ricordare a tutti noi una cosa che abbiamo già deciso. Abbiamo votato il calendario: mercoledì alla fine della mattinata si esaurisce il tempo che abbiamo deliberato di dedicare al tema della forma di Stato. In quel momento porrò in votazione gli emendamenti del relatore, cioè il nuovo testo di cui ho detto. È interesse di tutti, quindi una certa sobrietà nel numero di emendamenti e subemendamenti, per avere il tempo di esaminare, discutere e votare le questioni politiche importanti che restino aperte. Mi pare, infatti, che alcune grosse questioni politiche restano aperte: vi sono testi alternativi in materia di autonomia impositiva; c'è l'importantissima questione della facoltà, che nel nuovo testo si lascia alle regioni, di decidere autonomamente sulla legge elettorale e sulla forma di governo. Vorrei che si avesse particolare attenzione alle grandi questioni che hanno rilevanza, mentre raccomanderei di non proporne di carattere formale – anche perché utilmente queste correzioni possono essere suggerite per poi essere recepite in una fase di coordinamento conclusivo – e di non disperdersi in una battaglia emendativa di tipo particolaristico, che finirebbe per sottrarre tempo all'esame dei temi rilevanti che restano aperti, sulle quali anche ad una prima lettura si capisce che non ci sarà consenso e quindi ci dovrà essere discussione e votazione.

Si tratta di una raccomandazione volta ad utilizzare al meglio il tempo – non moltissimo – che abbiamo per poter deliberare con serenità sulle questioni effettivamente importanti.

Ciò detto, voglio ringraziare il relatore D'Onofrio per averci fatto pervenire con mezza giornata di anticipo...

SERGIO MATTARELLA. Nell'ottica che lei ha indicato, poiché stabilendo questa procedura la ripeteremmo per le altre...

PRESIDENTE. Auspico infatti che anche gli altri, se possibile, si attengano a questi tempi.

SERGIO MATTARELLA. Mi rendo conto che il relatore abbia la necessità di visionare i subemendamenti per esprimere un parere, ma potremmo stabilire per domani mattina alle 9 il termine di presentazione, prevedendo in apertura di seduta una comunicazione da parte dei gruppi su quali emendamenti vengano ritirati in conseguenza del nuovo testo. Ciò consentirebbe di concentrarsi su quelli residui.

PRESIDENTE. Penso che questa sera, quando si riunirà il Comitato di redazione con i rappresentanti dei gruppi, potremo farci un'idea – senza assumere decisioni – sul numero di subemendamenti presentati o sulla possibilità di ridurli all'essenziale. Potremo anche fare una prima valutazione sugli emendamenti assorbiti per essere domani mattina nelle condizioni di cominciare all'ora prevista.

Ciò detto, passiamo a trattare il punto all'ordine del giorno.

GIUSEPPE VEGAS. Per una singolare coincidenza, oggi è presente a Roma per la presentazione del suo libro il premio Nobel Buchanan, il maggiore teorico del costituzionalismo fiscale. A me, molto più umilmente, tocca illustrare alcuni emendamenti giusto in tema di costituzionalismo fiscale. Ahimè, la teoria fondamentale di Buchanan è che bisognerebbe costituzionalizzare il principio del bilancio in pareggio, per far sì che la democrazia attualmente in deficit risolva il problema del deficit salvaguardando la democrazia.

Tuttavia, credo che nella nostra situazione di finanza pubblica il teorema del bilancio in pareggio possa presentare alcune difficoltà. La difficoltà principale non è tanto che si tratta di un concetto difficilmente comprensibile da parte non solo dei politici ma anche dei comuni cittadini, quanto che si tratta di uno strumento molto facilmente eludibile da parte dell'amministrazione pubblica.

Conosciamo un sistema di bilanci pubblici nei quali vi è la prassi di iscrivere spese sotto la linea, di mettere l'immondizia sotto il tappeto o di fare operazioni di imbellettamento contabile. Dunque, prefigurare semplicemente la mancanza di deficit di bilancio nei nostro sistema finanziario forse può essere necessario ma sicuramente non è sufficiente.

Per questo motivo nell'emendamento II.30.21, che mi sono permesso di presentare, ho predisposto uno strumentario leggermente diverso che fa riferimento non tanto alla qualità del bilancio quanto alla creazione di un certo numero di barriere che orientino le scelte pubbliche in senso positivo e non negativo nei confronti degli equilibri di finanza pubblica. Sostanzialmente il mio emendamento si regge principalmente su tre punti: la costituzionalizzazione della legge di contabilità (questo presupposto è stato accolto anche nel testo della relatrice, per cui su di esso non mi soffermerò); la prescrizione di una particolare maggioranza in Parlamento per l'approvazione di nuove leggi tributarie, quindi per aumenti dell'imposizione, essendo quasi unanimemente riconosciuto che i nostri Stati hanno un volume di spesa pubblica in rapporto al PIL che va molto al di là delle soglie di rischio e quindi tende a schiacciare ogni iniziativa economica privata con effetti anche sul livello dell'occupazione. Infine, una clausola di salvaguardia in base alla quale, ove si realizzino sfondamenti a causa del comportamento dell'amministrazione o della giurisprudenza ordinaria e costituzionale, interviene un meccanismo che comprime anche i diritti soggettivi, in modo da riportare la spesa complessiva nei limiti del preventivo. A questo si dovrebbe accompagnare una norma di responsabilizzazione del Governo, talché si supererebbe il principio di copertura finanziaria affidando la responsabilità intera delle nuove norme di spesa o di minore entrata al Governo che, ove non accettasse, provocherebbe un effetto preclusivo alla loro votazione. In tal modo il Governo sarebbe sempre responsabile e non accadrebbe più per il futuro quanto è accaduto anche in anni recenti, in cui il principio della responsabilità è stato oscurato nel gioco tra Parlamento e Governo, nel senso che ognuno si vantava dei meriti della spesa pubblica ed entrambi negavano i relativi costi.

Questo principio invece rappresenterebbe una sorta di autoregolamentazione dell'assenso governativo alle proposte di spesa, perché il Governo saprebbe che, in caso di assenso a nuove proposte di spesa, ne sarebbe responsabile di fronte all'opinione pubblica e all'elettorato.

Questo sostanzialmente sarebbe l'assetto dell'articolo, al quale dovrebbe essere aggiunto un ultimo comma che crea una sorta di *sunset legislation*: le leggi di intervento a favore di determinate categorie di soggetti dovrebbero avere un'efficacia limitata nel tempo, in modo da non precostituire irrigidimenti permanenti della spesa pubblica e rendere elastico il bilancio, senza garantire diritti patrimoniali in eterno a singole categorie di cittadini. In questo senso, andando a favore della fiscalità generale, è contro le *lobby*.

Correlato a questo è l'emendamento II.26.1 che mira ad evitare che i decreti-legge possano essere emendati. Anche in questo caso il principio della responsabilità dovrebbe far premio, perché è chiaro che gli emendamenti ai decreti-legge, quando approvati a seguito di trattative fra Governo e maggioranza, introducendo elementi spuri nel testo sicuramente ne aggravano il contenuto e la spesa. Con il sistema proposto, il Governo sarebbe tenuto a non sbagliare nel momento in cui emana un decreto, per cui cercherebbe di

farlo nel modo migliore, e contemporaneamente il meccanismo agirebbe come una sorta di autoregolamentazione anche in ordine al numero dei decreti emanati dal Governo. Non si tratterebbe quindi un salvacondotto, ma il Governo dovrebbe essere molto più cauto, per cui anche lo strumento del decreto-legge, che nel nuovo sistema resta come residuale, dovrebbe essere limitato ai veri casi di necessità e urgenza.

Altri emendamenti presentati si limitano a configurarsi come una sorta di subemendamenti in caso di reiezione di quello principale e vanno ad inserirsi nel testo della relatrice che ritengo sia condivisibile, nel suo impianto principale, per quanto riguarda la parte del costituzionalismo fiscale.

SERGIO MATTARELLA. Naturalmente non illustrerò tutti gli emendamenti che abbiamo presentato ma soltanto quelli di maggiore significato, partendo dalle questioni principali già poste nell'ambito della discussione generale sulla proposta della relatrice in tema di Parlamento e fonti normative.

La prima questione è quella che riguarda la configurazione di Parlamento bicamerale come emerge dalla stessa proposta della relatrice. Al riguardo, abbiamo presentato un emendamento volto essenzialmente a porre una questione: questa configurazione di una Camera che ha un rapporto di fiducia con il Governo e di un'altra che ha funzioni di garanzia, senza rapporto di fiducia con il Governo, è una configurazione nuova; cui si può accedere, naturalmente, ma tenendo conto che occorre individuare il perimetro ed il percorso stretto cui fare riferimento: non in qualunque modo si può realizzare questa ipotesi. Considerato il testo così com'è, ci sembra che non venga perseguito un equilibrio, un'individuazione di funzioni tra le due Camere che sia tale da rendere il modello fluido, funzionale e chiaro.

In sostanza, il modello che prevede una Camera di garanzia ed una che ha rapporto di fiducia con il Governo, così com'è, ci appare ancora impreciso. Se così rimanesse, per la seconda Camera sarebbero sostanzialmente previste funzioni insufficienti per una Camera che dovesse influire sul rapporto di con il Governo ovvero eccessive per una Camera priva di questo rapporto; riteniamo, in sostanza, che il modello, così com'è, preveda troppo o troppo poco. Per questo abbiamo presentato un emendamento volto a stabilire che il rapporto di fiducia sia affidato ad entrambe le Camere, mutando radicalmente l'ipotesi di struttura bicamerale contraddistinta da una Camera caratterizzata da un rapporto di fiducia e l'altra di garanzia. L'emendamento – lo ripeto – è stato presentato per porre la questione; intendiamo quindi mantenerlo se non si individuerà un disegno sufficientemente chiaro di Camera delle garanzie, ma siamo anche disponibili ad accantonarlo per valutare se sia possibile individuare questa fisionomia, questo modello, questo disegno di due Camere configurate come propone la relatrice.

In realtà, nel modo in cui è oggi configurato, il compito della seconda Camera fa sì che essa intercetti in molti punti l'azione del Governo con le competenze bicamerali; l'avevamo già rilevato in precedenza (è inutile ripetere le argomentazioni), ma ancor più questo rilievo va formulato oggi, avendo adottato per la forma di governo il modulo dell'elezione diretta del Capo dello Stato. Per dirlo con chiarezza, non vorremmo che si creasse il rischio di due assi concorrenti, uno formato da Governo e Camera con rapporto di fiducia e l'altro da Capo dello Stato e Camera di garanzia. Si rischierebbe così di creare due assi confliggenti nella vita istituzionale. Per evitare questo rischio, occorre o prevedere per entrambe le Camere un rapporto di fiducia con il Governo ovvero individuare – cosa che a nostro avviso non è stata ancora fatta adeguatamente – un perimetro di compiti di garanzia che siano realmente tali, che non devono essere necessariamente in numero minore rispetto a quelli oggi indicati, ma senz'altro parzialmente diversi.

Per tali ragioni, sono stati presentati dai senatori Elia e Andreolli alcuni emendamenti sulle competenze bicamerali, che ampliano talune di queste competenze, mentre l'onorevole Bressa propone che alcune competenze vengono aggiunte ed altre tolte, per ricondurre i compiti della seconda Camera a funzioni che siano realmente di garanzia. Se questo perimetro viene individuato e si riesce a disegnare così una fisionomia reale di Camera delle garanzie, l'emendamento che abbiamo presentato sul rapporto di fiducia per entrambe le Camere potrà essere ovviamente ritirato e accantonato nell'immediato. Intendiamo però porre il problema: così com'è, il disegno oggi presentato prevede due Camere che intercettano entrambe l'azione del Governo, avendo l'una un rapporto di fiducia con quest'ultimo ed essendone l'altra priva, il che rischia di creare una situazione di paralisi istituzionale. È questo il primo problema che poniamo con questo emendamento ed altri ad esso connessi.

Il secondo problema, che abbiamo posto con i nostri emendamenti, è quello che riguarda – come è stato detto ampiamente in sedute precedenti – l'individuazione di una sede istituzionale di raccordo tra Stato, regioni, autonomie locali; una sede istituzionale in cui questi soggetti convergano e convengano per definire i rapporti e seguire il loro andamento ed i loro mutamenti. Come abbiamo rilevato nella seduta in cui è stato presentato il testo, in quest'ultimo tale sede non viene ancora definita; vi sono proposte interessanti provenienti anche da altri gruppi, mentre la nostra proposta, avanzata mediante gli emendamenti presentati, è quella di prevedere, nell'ambito del Senato, la Commissione per le autonomie territoriali, che abbia i compiti deliberanti e le competenze previste dall'emendamento II.14.9, che non ripeterò per esigenze di sinteticità, ma che riguardano il rapporto fra Stato, regioni e autonomie locali. A questa Commissione, nell'ambito del Senato, verrebbero affidate competenze deliberanti su tali materie.

Un ulteriore elemento che intendiamo sottoporre all'attenzione della Commissione è quello relativo ad alcuni compiti che forse sarà bene trasferire al Capo dello Stato, come per esempio quello concernente le nomine della autorità indipendenti, attualmente previste nella competenza del Senato, che rientrano in quel comparto di competenze e di funzioni chiamate in causa dalla stessa natura del Senato. Come ho già rilevato, o tra le due ipotesi si individua un perimetro, una fisionomia di garanzia chiara, che non influisca sul rapporto con il Governo e possa quindi essere adeguatamente delineata, oppure occorre prevedere anche per questa Camera un rapporto di fiducia con il Governo e i poteri conseguenti.

In questa alternativa, il rapporto con le autorità indipendenti può collocarsi soltanto nel primo caso, laddove si individui effettivamente una fisionomia di Camera delle garanzie che consenta di svolgere questo compito e di attribuire tali funzioni con tranquillità. Al riguardo, pongo un interrogativo: siccome in sede di Comitato sul Parlamento e le fonti normative si è parlato ripetutamente di questa Camera come Camera eletta con il sistema proporzionale, quindi fortemente partiticizzata, l'idea che questa debba poi occuparsi di autorità indipendenti può dare adito a qualche dubbio e riserva. Proponiamo quindi la soppressione di tale competenza, nell'ipotesi di trasferirla al Capo dello Stato.

Un ulteriore elemento è quello relativo ai referendum, nelle due versioni proposte dalla relatrice: per quanto concerne, innanzitutto, quello abrogativo, abbiamo presentato l'emendamento II.22.14, volto a disegnare con maggiore precisione i quesiti, imponendo una loro più netta definizione. Proponiamo inoltre l'introduzione di alcuni altri limiti; in particolare, ci sembra improprio che possano essere sottoposti a referendum disegni di legge di ratifica di trattati internazionali e riteniamo opportuno prevedere che il quesito non possa essere ammesso quando dalla sua approvazione deriverebbero discipline costituzionalmente illegittime.

Per quanto riguarda l'altro tipo di referendum, quello approvativo, come abbiamo già rilevato in altre sedute della Commissione, siamo decisamente contrari a tale formula, per cui con l'emendamento II.23.9 proponiamo la soppressione dell'articolo 23. Riteniamo infatti, in linea di principio, che nel sistema costituzionale che si intende disegnare la funzione legislativa attiva sia riferibile al Parlamento, non insieme al Parlamento e al corpo elettorale; si tratta infatti non della funzione di abrogazione bensì di quella di approvazione delle leggi, della funzione legislativa attiva, che non ci sembra sottraibile in alcuna parte al Parlamento. Né riteniamo che sia possibile ipotizzare, come discenderebbe dall'applicazione di fatto dell'articolo 23 del testo nella sua attuale formulazione, una legge approvata dal corpo elettorale con scarsa partecipazione, circostanza che non è fuori dalla realtà, considerate le recenti esperienze: in questo modo, una legge approvata, per esempio, dal 25 per cento del corpo elettorale sarebbe più « forte » delle altre, approvate dal Parlamento, perché non modificabile per un periodo compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 5 anni.

Giudichiamo pertanto opportuna la soppressione di tale articolo per mantenere in capo al Parlamento la funzione legislativa attiva.

Vi sono poi altri aspetti di rilievo minore, ma comunque significativi, che enuncerò: mi riferisco alla proposta di approvare i regolamenti delle Camere a maggioranza assoluta e non dei due terzi; alla definizione del numero legale per la validità delle sedute delle Camere nella Costituzione e non in sede regolamentare, affinché non sia lo stesso organo che deve deliberare a decidere quali siano le condizioni di validità delle sue sedute; dovrebbe essere la Costituzione a definire tale aspetto e proponiamo che il numero legale sia fissato in un terzo dei componenti. Proponiamo altresì la soppressione di alcune norme che prevedono un ricorso diretto alla Corte costituzionale, per evitare il sovrapporsi di ondate di contenzioso, magari strumentale, sulla Corte costituzionale; ciò che ne altererebbero la funzione, trascinandola nella competizione o almeno nel campo politico.

Nell'articolo 20, comma 2, del testo la relatrice ha fatto uno sforzo per limitare il ricorso di un quinto dei parlamentari alla Corte costituzionale facendo riferimento ai vizi del procedimento, ma questo tentativo, peraltro comprensibile, dà adito ad altre perplessità, in primo luogo quella che il ricorso per vizi del procedimento superi per intero e radicalmente il principio del rispetto degli *interna corporis* e consegni sostanzialmente ad un altro organo l'autonomia regolamentare e di governo delle Camere.

Un emendamento su cui insistiamo è quello che prevede l'obbligo per le Camere di procedere gradualmente alla codificazione dei testi normativi esistenti, affinché i cittadini li ritrovino non sparsi e dispersi tra tanti testi, anche numerosi e diversi per denominazione, e sia invece ad essi possibile trovare i testi che regolano ciascun settore in un unico rispettivo corpo normativo.

Proponiamo altresì una normativa diversa in materia di decreti-legge, con alcune differenze rispetto al testo predisposto, ossia tipizzando i casi in cui si può intervenire con i decreti-legge, prevedendo la loro inemendabilità assoluta ed una validità di 90 giorni.

Infine, proponiamo la soppressione della norma che prevede che le inchieste parlamentari si attuino comunque ove a chiederle sia un quinto dei parlamentari: riteniamo infatti non solo che sia obiettivamente pericolosa l'eventualità di una inondazione di inchieste parlamentari strumentali, ma che sia anche opportuno che la volontà delle Camere si esprima con un consenso, una convergenza più ampia di volontà al suo interno.

Gli emendamenti che abbiamo presentato si riconducono a diverse motivazioni, le più importanti delle quali – lo ripeto – che sottopongo all'attenzione della Commissione sono quelle relative alla Commissione per le autonomie territoriali, alla fisionomia della Camera delle garanzie (se questa non viene ben individuata, è pre-

feribile che anche tale organo abbia un rapporto di fiducia con il Governo) e alla questione dei referendum, nella duplice versione prospettata nel testo proposto.

MASSIMO VILLONE. Signor presidente, con il complesso dei nostri emendamenti abbiamo inteso confermare l'assetto generale dell'impostazione che abbiamo seguito fin dall'inizio del confronto in Commissione. Ribadiamo quindi innanzitutto la scelta di un bicameralismo differenziato tra una Camera politica, nella quale in prospettiva si svolga pienamente la dialettica maggioranza-opposizione propria del sistema maggioritario, ed una Camera delle garanzie, che abbiamo cercato di perfezionare proponendo alcuni emendamenti. Quest'ultimo è infatti uno dei punti sui quali abbiamo presentato emendamenti che ci sembrano rilevanti: lo abbiamo fatto in particolare con tre emendamenti agli articoli 3, 14 e 31. Con essi, specialmente con il nostro emendamento II.3.11, abbiamo inteso dare una risposta sul tema delicatissimo, sottolineato da molti gruppi, della presenza delle autonomie nei processi decisionali della sede nazionale; con l'impostazione di tale emendamento, abbiamo creduto di poter rispondere su una delle questioni più rilevanti che hanno ricevuto attenzione nel dibattito finora svolto.

Abbiamo dunque compiuto una scelta per un Senato a composizione mista, introducendo però una novità, in quanto tale composizione deve avere riferimento non già ad un'elezione di secondo grado ma all'elezione diretta per una buona parte degli esponenti delle autonomie; nella nostra ipotesi, infatti, fanno parte del Senato, oltre a 160 senatori eletti, anche i presidenti delle regioni e delle province autonome e, per fasce di popolazione, un certo numero di sindaci per ogni regione, eletti con le modalità determinate dalla legge regionale. Il motivo della nostra scelta è dare una risposta ad un problema indubbiamente reale, che a nostro avviso non trovava soluzione adeguata nell'ipotesi della Camera delle regioni, mentre in questo modo si superano le censure che sono state rivolte alle esperienze di composizione mista: notissima quella spagnola, nella quale la differenza di legittimazione tra i componenti della Camera è stata vista dalla maggioranza dei commentatori e degli studiosi come uno degli elementi significativi di difficoltà rispetto alla sua capacità di essere pienamente rappresentativa e di essere una sede istituzionale dotata di peso e presenza adeguati.

Con il nostro emendamento, quindi (pur rendendoci conto che vi sono impostazioni diverse di altre forze politiche), riteniamo di aver dato, dal nostro punto di vista, una risposta efficace. Unitamente a questa nuova impostazione, abbiamo previsto con l'emendamento che presentiamo all'articolo 14 l'istituzione di una Commissione federale, che a questo punto non è più una Commissione speciale (che finora era quasi un corpo estraneo rispetto al Senato) ma è a tutti gli effetti una Commissione del Senato, poiché di essa fanno parte senatori a tutti gli effetti. Gli esponenti delle autonomie, cioè, sono da noi considerati come senatori a pieno titolo, per cui la Commissione federale di cui fanno parte soltanto gli esponenti delle autonomie non presenta alcun carattere di estraneità rispetto all'organo cui si riferisce. Di questa Commissione, ripeto, fanno parte solamente gli esponenti delle autonomie e ad essa riconosciamo due funzioni: la prima è una generale funzione consultiva per quanto riguarda ogni questione che attenga alle autonomie regionali e locali; la seconda è una funzione specificamente definita, per quanto riguarda la distribuzione delle risorse, con il nostro emendamento presentato all'articolo 31.

Con tale emendamento costruiamo un procedimento decisionale speciale per le questioni attinenti appunto alla distribuzione delle risorse: è un procedimento che consente una presenza incisiva agli esponenti delle autonomie, in quanto la Commissione si esprime con un parere che può essere superato solo a maggioranza qualificata; si dà quindi alla Commissione la possibilità, specialmente se nel suo

ambito le autonomie si esprimono in blocco (riuscendo a raggiungere una posizione che le veda unite), di avere attraverso il meccanismo previsto un rilevantissimo peso nel procedimento decisionale relativo alle risorse.

Facciamo nostro, inoltre, il meccanismo di impugnativa davanti alla Corte che era già previsto nel testo Dentamaro. Con questo complesso di emendamenti agli articoli 3, 14 e 31, riteniamo di aver dato un contributo significativo ad una possibile soluzione efficace di un problema che sicuramente ha una particolare rilevanza.

Altri emendamenti che abbiamo presentato sono relativi alle maggioranze previste nel testo Dentamaro per alcuni momenti decisivi della vita parlamentare; nella proposta della relatrice, a nostro avviso, queste maggioranze sono state indicate ad un livello troppo alto (due terzi sia per la nomina del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, sia per l'adozione dei regolamenti): ci sembra che sarebbe così troppo alto il rischio di un blocco di tali procedimenti decisionali, per cui riteniamo che la previsione della maggioranza assoluta sia più idonea.

Per quanto riguarda l'articolo 9, proponiamo una modifica del secondo comma riferita all'impugnazione davanti alla Corte costituzionale da parte dell'interessato del giudizio della Camera circa i titoli di ammissione e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Riteniamo che, nell'esperienza concreta, sia più equilibrata una soluzione che veda l'impugnativa da parte dell'interessato per il caso di esclusione dalla Camera ed invece un'impugnativa sostenuta da un significativo consenso, che quindi non possa essere strumentalizzata in alcun modo, nel caso inverso della conferma.

Tralasciando qualche emendamento di minore rilievo, segnalo qualche proposta di modifica dell'articolo 15, a nostro modo di vedere comunque non stravolgente. Per esempio, nell'elenco prospettato dalla relatrice per la potestà di legislazione bicamerale, la formula impiegata per la lettera *e)* « informazione, diffusione radiotelevisiva » ci sembra troppo ampia (ricordo sempre che è prevista una Camera che per sua natura si stacca dalla sede dell'indirizzo politico); abbiamo quindi ipotizzato una formula più ristretta, che fa riferimento alla comunicazione radiotelevisiva per le competizioni elettorali, poiché questo ci sembra effettivamente un punto nel quale l'esigenza di garanzia è particolarmente avvertibile.

Suggeriamo una formulazione diversa anche alla lettera *f)*, per fare riferimento anziché alla « codificazione » alle norme penali sostanziali e processuali, poiché nel testo della relatrice si esclude sostanzialmente qualunque norma che non abbia tecnicamente il carattere della codificazione. Sempre con riferimento al procedimento legislativo, ipotizziamo uno snellimento della funzione di richiamo di cui all'articolo 17, secondo comma, snellimento che a nostro avviso può utilmente sia ridurre il tempo complessivo per la doppia decisione di Camera e Senato, sia consentire ugualmente la riflessione e la richiesta di riesame che riconosciamo essere utile ed anzi necessaria nell'impianto che diamo alla proposta.

Abbiamo poi, in alcune ipotesi, prospettato la soppressione di norme che richiamano la competenza della Corte costituzionale in contesti a nostro avviso non appropriati per il giudice di costituzionalità: sotto questo profilo, sottolineo l'emendamento che propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 20, il quale a nostro avviso potrebbe essere suscettibile di strumentalizzazioni pericolose.

Sul punto del referendum, richiamato alla nostra attenzione in particolare dalle ultime vicende, riteniamo che l'equilibrio debba essere ricercato in una disciplina complessiva che veda nella proposta, insieme al referendum abrogativo, l'introduzione del referendum deliberativo: attraverso quest'ultimo si può avere la diretta approvazione di una legge da parte del popolo quando, a seguito della presentazione di una proposta, il Parlamento non abbia per essa provveduto. Ci sembra che in questo modo l'apporto della de-

mocrazia diretta alla democrazia rappresentativa venga notevolmente a modificarsi e che soprattutto venga meno l'esigenza, che si è pure manifestata, di un referendum abrogativo che – come sappiamo – ha finito per essere un referendum di ritaglio (in ordine al quale si è spesso detto che veniva ad essere superato lo stesso carattere abrogativo attraverso la ben nota tecnica del ritaglio). Abbiamo quindi presentato emendamenti che tendono a ripristinare la nostra originaria proposta, prevedendo alcune limitazioni al referendum abrogativo, per esempio con l'introduzione di maggiori limiti all'ammissibilità ma anche con una proposta sul numero di firme diversa rispetto a quella della relatrice. Riteniamo infatti che l'equilibrio vada ricercato nella doppia disciplina di un referendum abrogativo e di un referendum che integri in maniera sostanziale, a nostro modo di vedere, il peso del voto popolare nei processi decisionali legislativi.

Ancora sul punto della legislazione, abbiamo ritenuto opportuno ampliare il termine per la delega di un biennio e presentare invece emendamenti in senso delimitativo per quanto riguarda lo strumento del decreto-legge. Riteniamo infatti che la differenza fondamentale fra questi due istituti risieda nel fatto che, con la delega, il Parlamento in realtà non perde mai il controllo del risultato ultimo, ma può sempre intervenire. Quindi, ci è sembrato corretto, tenendo conto dell'esperienza complessiva del nostro sistema negli ultimi anni, non essere eccessivamente limitativi per la delega ed avere, invece, un atteggiamento più restrittivo per quanto riguarda il decreto-legge.

Abbiamo poi proposto alcune modifiche, soprattutto tecniche, all'articolo 30. Sottolineo la nostra proposta di soppressione del comma 3, a proposito del rispetto dei vincoli derivanti dall'adesione a trattati internazionali: non riteniamo infatti opportuno introdurre in Costituzione vincoli derivanti da esperienze che sono comunque storicizzate o storicizzabili. Proponiamo anche la soppressione del settimo comma, nella stessa linea che prima richiamavo, cioè di non trascinare la Corte costituzionale in contesti che, sicuramente, possono ritenersi poco appropriati per un giudice di costituzionalità.

Abbiamo poi ritenuto di introdurre modifiche che potenziano la funzione di controllo del Senato, che, dal nostro punto di vista, resta fondamentale per l'equilibrio complessivo.

Per quanto riguarda la revisione della Costituzione, voglio sottolineare che la proposta abrogativa dei diritti inviolabili della persona, che abbiamo presentato all'articolo 34, è motivata dal fatto che riteniamo il concetto già incluso nei principi supremi dell'ordinamento se – come noi riteniamo – correttamente si riferisce agli istituti in linea di principio e non certo al dettaglio dell'attuale dettato costituzionale relativo a singoli diritti.

In merito al testo base sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il complesso delle nostre proposte si ispira ad una maggiore sintesi del testo e all'obiettivo, già prima richiamato, di non costituzionalizzare singoli momenti storicamente determinati del processo di integrazione europea guardando invece alla necessità che tale processo si svolga nel segno dello sviluppo democratico dell'Unione europea, della piena partecipazione dei popoli e anche della partecipazione dei parlamenti delle regioni e anche delle articolazioni territoriali ai processi decisionali. Di qui, il complesso di emendamenti tesi a sopprimere quelle norme che, a nostro avviso, in modo non appropriato acquisivano ad una rigidità costituzionale singole scelte, singoli momenti storicamente determinati del processo di integrazione.

MARCO BOATO. Anch'io, signor presidente, mi richiamerò soltanto ad alcuni degli aspetti sollevati attraverso gli emendamenti, a proposito dei quali credo che la collega Dentamaro ed il collega D'Amico avranno l'opportunità di guardare con calma il fascicolo e, in base alle loro valutazioni, decidere quali recepire.

Volevo segnalare, soprattutto alla collega Dentamaro, l'opportunità, per quanto riguarda la promozione dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi, che io ritengo questione fondamentale e sulla quale mi ero pronunciato anche quando abbiamo svolto le audizioni – in particolare di Silvia Costa e di altri –, che forse sarebbe opportuno adottare una formulazione più stringata di quella ipotesi, la quale potrebbe essere semplicemente di questo tipo: « Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi ». Tale proposta potrebbe essere inserita come comma aggiuntivo all'articolo 8 anziché all'articolo 1, così accogliendo anche una richiesta che era stata già qui prospettata, in quanto l'articolo 8 riprende, in qualche modo, l'articolo 65 della Costituzione vigente. Questo è il suggerimento che darei al riguardo, ritenendo comunque che questa norma in Costituzione vada introdotta.

Vi è poi, invece, una serie di articoli ai quali mi rifaccio intenzionalmente in modo molto ellittico perché riguardano – e già altri colleghi ne hanno parlato poc'anzi – le possibilità di ricorso, a vario titolo, alla Corte costituzionale. Suggerirei alla relatrice Dentamaro ed anche al presidente D'Alema di valutare, anche in questo caso, l'opportunità, per avere un quadro complessivo di tutta la questione relativa alla Corte costituzionale e, per altri aspetti, di un'altra questione che riguarda le autorità di garanzia e di vigilanza, di affrontarle tutte insieme, in un quadro organico. Del resto, la stessa relatrice mi aveva fatto notare, a suo tempo, che lei, opportunamente, aveva inserito anche in modo – starei per dire ridondante – queste previsioni, in modo che se ne potesse fare un'analisi critica, comparativa, anche in rapporto alle soluzioni che si davano da una parte alle garanzie e dall'altra alla forma di Stato. Ricordo che avevamo riflettuto direttamente su questo. Ho pertanto presentato l'emendamento II.9.8, che, in questo caso, potrebbe rientrare nella possibilità di ricorso diretto previsto già all'ultimo capoverso dell'articolo 134 del testo base sul sistema delle garanzie.

Per quanto riguarda l'articolo 13 e, più specificatamente, la questione della nomina dei presidenti e dei componenti delle autorità di garanzia e vigilanza, credo che potremmo vederla insieme, anche perché vi sono alcuni punti del testo del collega D'Onofrio; intendo dire che questa questione delle autorità di garanzia e vigilanza ritorna in molti testi perché è di grande rilevanza. Quindi, converrebbe che l'affrontassimo in modo unitario.

In merito all'articolo 20 e più esattamente alla possibilità di ricorso alla Corte costituzionale da parte di minoranze parlamentari, che io condivido, ho comunque presentato, dal punto di vista della formulazione, l'emendamento II.20.6, mentre poco fa ho sentito avanzare delle riserve da parte di qualcuno. Suggerirei quindi di esaminare le varie proposte in un quadro unitario, in modo da poterle valutare complessivamente.

Per quanto riguarda la previsione del ricorso alla Corte costituzionale da parte della Corte dei conti (articolo 30) credo sia opportuno valutarla assieme considerando il ruolo della Corte dei conti, che viene affrontato, in un'ipotesi riformatrice, in riferimento all'attuale articolo 103 della Costituzione. Ho presentato l'emendamento II.30.41, però segnalo alla relatrice e al presidente D'Alema l'opportunità di accantonare questa materia non per non affrontarla ma per considerarla in una visione complessiva. Ciò vale anche per l'articolo 31, a proposito del quale ho, invece, un'obiezione anche di merito: ho l'impressione che questa possibilità di ricorso alla Corte costituzionale in materia di bilancio possa in realtà giurisdizionalizzare, dal punto di vista costituzionale, quello che è un contrasto politico di merito. Ma si tratta anche in questo caso di un'ipotesi, di un'obiezione, di una riserva che potremmo comunque valutare insieme affrontando la questione Corte costituzionale.

Ho presentato, da ultimo, emendamenti all'articolo 138, che nel testo della collega Dentamaro corrisponde all'articolo

34. Suggerisco però a tutta la Commissione di non affrontare subito l'articolo 138, in quanto credo che tale articolo debba essere quello di chiusura di tutto il nostro lavoro. Credo quindi che dovremmo calibrare e valutare se modificarlo, e laddove volessimo modificarlo dobbiamo avere il quadro esatto di tutto quello che abbiamo fatto per poi alla fine concentrare la nostra attenzione su questo articolo 138. Io ho presentato degli emendamenti e altri colleghi lo hanno fatto, però credo che questo punto andrebbe discusso alla fine, forse anche dopo il 30 giugno, cioè quando esamineremo tutti gli emendamenti che i parlamentari presenteranno alla Bicamerale; solo quando la Bicamerale si riunirà in quegli altri trenta giorni avremo, forse, un quadro sufficiente per poter definire ciò che riguarda l'articolo 138.

Qualche riflessione sul testo base sulla partecipazione dell'Unione europea, presentato dal collega D'Amico. Come i colleghi hanno forse potuto constatare scorrendo lo smilzo fascicolo di emendamenti, io ne ho presentati tre – anche se in realtà sono quattro, perché uno ha una formulazione più ampia e un'altra un po' più ristretta – proponendo, sulla base dell'ottimo lavoro che il collega D'Amico ha svolto arando un terreno che era totalmente vergine dal punto di vista costituzionale, di cominciare, se possibile, ad asciugare le norme, a condensarle in modo più sintetico. Propongo quindi di sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con un unico articolo che, riprendendo anche l'articolo 11 della prima parte della Costituzione, risulta del seguente tenore: « L'Italia consente, in condizioni di parità con altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, alle limitazioni di sovranità necessarie alla partecipazione al processo di integrazione europea; promuove e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo il principio democratico ». Propongo quindi una norma molto più asciutta che riprende le questioni già sollevate esprimendole, però, in modo più sintetico.

Per quanto riguarda l'articolo 4, suggerirei di sintetizzarlo nel modo seguente: « Il Governo informa preventivamente le Camere sulle questioni relative all'Unione europea, al fine dell'adozione dei relativi atti di indirizzo ». Propongo anche una formulazione sintetica del ruolo delle regioni (emendamento a pagina 7 del fascicolo). Questa proposta, che ovviamente il relatore vorrà valutare e che valuteremo insieme in sede di esame degli emendamenti, anche se in questa fase è molto importante che i relatori riflettano, stante il loro ruolo, sui testi proposti, è motivata da una serie di ragioni che propongo sinteticamente. A me pare, in primo luogo, che vi sia qualche perplessità nell'utilizzare l'espressione « può conferire ulteriori poteri e competenze all'Unione europea », perché è problematica, dal punto di vista del diritto internazionale, una simile formulazione che prevede la possibilità per uno Stato membro di « conferire poteri » ad un'organizzazione sovranazionale. In questa ottica, anche il terzo comma dell'articolo 1, che richiede il procedimento di revisione costituzionale nell'ipotesi di conferimento di poteri all'Unione europea che comporti modifiche e deroghe alla Costituzione, mentre da una parte garantisce una protezione dell'impianto costituzionale, dall'altra risulta in qualche modo tautologico, perché se questo incide sulla nostra Carta costituzionale è evidente che comporta un processo di revisione costituzionale.

Quanto al quarto comma dell'articolo 1, vorrei far presente che la possibilità di richiedere, ad opera di una serie di soggetti qui espressamente elencati, di sottoporre al giudizio preventivo della Corte costituzionale i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati dell'Unione europea è vero che è prevista dall'ordinamento francese, che in qualche modo qui viene richiamato, però credo che possa comportare qualche problema perché introdurrebbe una forma di sindacato di costituzionalità preventivo che è estraneo al sistema di controllo di costituzionalità operante nel nostro ordinamento. Inoltre, questa forma di giudizio

potrebbe sovrapporsi al potere di valutazione sull'opportunità politica della ratifica dei trattati che è comunque attribuita alle Camere.

Osservazioni simili credo che si possano fare in riferimento all'articolo 2, relativo all'efficacia delle fonti comunitarie ed obbligo di rispetto, perché fa riferimento, complessivamente, agli atti normativi dell'Unione europea che dovrebbero essere direttamente vigenti nell'ordinamento interno. Tuttavia, non essendoci una chiara distinzione tra regolamenti comunitari, che sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in quanto strutturalmente predisposti a questo fine, e altri atti normativi, come per esempio le direttive che, salvo rare eccezioni, non sono formulate in termini direttamente precettivi, essendo anzi strutturate in modo da operare un rinvio alle disposizioni interne e di attuazione, si rischia di prevedere, in rapporto ad un'esigenza che condivido, una formulazione costituzionale forse discutibile.

Forti perplessità credo che vi siano anche rispetto alla formulazione dell'articolo 3, che prevede un ruolo diretto della Corte costituzionale nel controllo sul rispetto della normativa comunitaria.

Da ultimo, ritengo che sia opportuna una proposta più sintetica in riferimento agli articoli 4, 5, 6 e 7 perché essi non operano una definizione compiuta tra la fase ascendente e la fase discendente del diritto comunitario; in particolare, non viene affermato in maniera chiara che il Governo dovrebbe comunque avere una funzione di rappresentanza unitaria presso le sedi comunitarie. Inoltre, si instaurano procedure molto complesse, soprattutto formulate in modo molto dettagliato per quanto riguarda un testo costituzionale, per definire la funzione di indirizzo delle regioni e delle Camere in vista della partecipazione del Governo ai negoziati europei. Si stabilisce altresì che le regioni attuano direttamente gli obblighi comunitari, ma si affida al Governo, che è organo esecutivo, il compito di intervenire con poteri sostitutivi, senza distinguere tra inerzia legislativa ed inerzia amministrativa delle regioni.

Ho voluto indicare dettagliatamente questi aspetti di riflessione critica, che il relatore valuterà poi nella sua autonomia, perché credo che il lavoro svolto sia stato di grandissima importanza, trattandosi di un terreno – ripeto – totalmente vergine dal punto di vista della nostra Carta costituzionale. Dopo questo lungo lavoro di riflessione su ipotesi molto ampie, forse potremmo arrivare ad una fase di delimitazione e di sintesi del testo costituzionale, che in qualche modo raccolga l'esigenza di fondo da cui è nata la proposta di costituire uno specifico sottocomitato per affrontare la questione.

FAMIANO CRUCIANELLI. Intervengo molto brevemente sul testo del relatore D'Amico, nei cui confronti formulerò osservazioni molto schematiche. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 8, sul quale peraltro sono già intervenuto in sede di dibattito generale, perché voglio richiamare l'attenzione, anche del presidente, su un problema che a mio parere sussiste in tale articolo. L'articolo 8 si compone di due commi; il primo, che ritroviamo nel suo significato anche nella proposta della senatrice Dentamaro e sul quale è già intervenuto il senatore Villone, riguarda la costituzionalizzazione dei trattati degli atti dell'Unione europea.

Non sollevo in Commissione, come pure potrei fare, un problema di merito politico, perché è evidente che l'accoglimento di questo tipo di principio significherebbe la costituzionalizzazione del trattato di Maastricht. Chi ha un'opinione critica nei confronti di quel trattato potrebbe ritenere che vi sia nei suoi confronti un problema di sostanza, di merito e di valutazione. Non è questo il problema, perché come stiamo osservando in queste ore, anche il trattato di Maastricht sta subendo una integrazione, se non una modificazione. Ma, come ha già detto il senatore Villone, il problema è che ci troveremmo ad affidare alla Corte costituzionale un compito che in realtà è squisitamente politico, perché questa di-

venterebbe garante dell'attuazione di questi trattati. In realtà, invece, questo è un compito che, proprio per la natura dei trattati europei, spetta preminentemente al Parlamento, al Governo, cioè ai luoghi della politica. Da questo punto di vista, ci troviamo di fronte ad una sorta di destinazione impropria di quella che dovrebbe essere, invece, un'attività propria della politica e delle sedi della politica. Per tali ragioni, su questo punto sostengo e sosteniamo, come gruppo, la soppressione del primo comma.

Il secondo comma, di cui propongo la soppressione, concerne la Banca d'Italia. Non riesco a comprendere bene il senso dell'affermazione contenuta in questo secondo comma dell'articolo 8 ed in questa fase della nostra discussione. Tanto per essere chiaro, ritengo sia giusto stabilire con legge ordinaria l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia; quindi, non pongo un problema per il fatto che si debba affermare oggi questo tipo di principio, ma contesto che esso debba diventare un principio costituzionale, cioè che debba essere assunto ed introiettato nella Costituzione, come uno dei principi fondamentali e come tale senza una sua storicità ed una sua fase politicamente definita e determinata. Credo peraltro sia difficile trovare in altre costituzioni affermazioni di questo tipo; non è un caso che essa non sia contenuta in quella francese, né in quella inglese, né in quella americana e neanche in quella tedesca. Quest'ultima contiene un'affermazione che si può ricondurre a questo tipo di principio, ma in realtà un'autonomia e un'indipendenza espressa in modo così categorico non è rinvenibile nemmeno in quella Costituzione. Credo – ripeto – che questo non sia un caso, come non è un caso che, durante l'attuale fase, abbiamo vissuto momenti anche di conflitto politico tra il potere politico e le banche centrali. Ciò sta ad indicare la relatività politico-storica di questa affermazione, di questo principio. A me pare sia improprio voler costituzionalizzare un principio di tale natura; peraltro, in una fase nella quale l'economia viveva in un clima di *deficit spending*, si poteva ancora comprendere, ma oggi che stiamo lavorando, come viene affermato anche nella proposta della senatrice Dentamaro, per affermare il principio di equilibrio del bilancio, quell'affermazione non ha quella motivazione di garanzia che poteva avere in una politica del deficit pubblico espansiva e contraddittoria con i principi dell'equilibrio di bilancio. Trovo – ripeto – improprio e criticabile questo tipo di scelta. Comprenderei, invece, in questa fase, l'introduzione dell'affermazione – che è stata scelta dai tedeschi nel 1992 – secondo la quale i poteri della Banca d'Italia passano alla Banca europea centrale nel momento in cui essa si realizza, poiché tale proposta mi sembra attinente alla materia in discussione.

Il problema che sollevo, presidente, è capire la pertinenza della materia che stiamo introducendo; se cioè sia corretto e rientri nei nostri compiti trattare nell'ambito della seconda parte della Costituzione una materia che in realtà è già presente e disciplinata nella prima parte; questa nostra discussione, infatti, finisce per intrecciarsi inevitabilmente con quanto disposto nella prima parte della Costituzione. A me pare, poi, vi sia non solo un intreccio, ma un intervento abbastanza deciso, che modifica sostanzialmente la prima parte della Costituzione.

Non so quale debba essere l'organo o il momento nel quale discutere anche della compatibilità della materia che stiamo esaminando, in relazione ai compiti assegnati alla nostra Commissione dalla legge istitutiva. Quindi, sollevo un problema di sostanza; ma si pone anche un problema di sostanza e di forma, che ugualmente sottopongo alla presidenza.

GIUSEPPE CALDERISI. Benché questa parte comprenda molte importantissime questioni, mi soffermerò su un gruppo limitato, che però credo sia di particolare rilevanza e riguardi da una parte il problema dei poteri del Governo in Parlamento, dall'altra quello di alcuni poteri che costituiscono elementi fondamentali del cosiddetto statuto delle opposizioni in Parlamento. Tratterò tali tematiche anche

in relazione alla questione dei regolamenti parlamentari per comprendere ciò che deve essere adottato con norme di rango costituzionale e ciò che, invece, deve riguardare le modifiche ai regolamenti parlamentari. Credo che la questione sia di attualità, anche perché la Camera (non so esattamente se anche il Senato) sta discutendo alcune ipotesi di riforma regolamentare, che devono quindi raccordarsi con le modifiche costituzionali. Evidentemente esse non possono anticipare ciò che è di spettanza delle norme di rango costituzionale, ma nell'ambito limitato di ciò che può essere affrontato subito con lo strumento regolamentare, è opportuno che si muovano nella stessa direzione (su cui mi sembra vi sia una convergenza abbastanza ampia), che affida al Governo una serie di poteri ben precisi.

In relazione a ciò, vi è anche il problema del ruolo del Presidente della Camera, nell'ipotesi che sia una sola Camera ad intrattenere il rapporto fiduciario con il Governo (altra questione è quella riguardante il ruolo del Presidente del Senato). Si pone allora il problema delle modalità e dei *quorum* necessari per l'elezione del Presidente della Camera. Credo che l'impianto della nostra riforma debba prevedere una netta distinzione di ruoli. I regolamenti attualmente in vigore si ispirano ad uno schema di tipo consociativo, che prevede l'unanimità per decidere l'aspetto fondamentale dell'agenda politica; è evidente che tale impianto deve essere superato per affidare al Governo la possibilità di stabilire una parte dell'ordine del giorno, in particolare di fissare la data entro la quale i provvedimenti vanno approvati. Tale possibilità è già prevista nella relazione della senatrice Dentamaro e giustamente si ritiene (mi sembra che le proposte di tutti i gruppi vadano in questa direzione) che questo istituto debba essere introdotto con norme di rango costituzionale e non semplicemente regolamentare. Credo che il nostro gruppo abbia presentato un emendamento volto proprio a meglio definire questo istituto. Nel momento in cui il Governo chiede sia fissata una data entro la quale votare un certo provvedimento, si deve stabilire quale testo debba essere posto in votazione. Chi stabilisce qual è il testo? Come previsto nel meccanismo cosiddetto del voto bloccato, credo che, nel momento in cui scadono i termini e si deve arrivare ad un voto, non possa essere altri che il Governo a stabilire quali emendamenti recepisce e quali no. Il nostro emendamento II.19.3 va in questa direzione, che affida al Governo, allo scadere del termine, la decisione sul testo da votare. Esso propone di inserire un meccanismo di distinzione dei ruoli e di netta assunzione di responsabilità, perché da una parte vogliamo assegnare al Governo una serie di poteri in Parlamento, ma dall'altro proponiamo di controbilanciarli con poteri adeguati, forti, significativi e di controllo da parte all'opposizione, in particolare nella determinazione di una quota dei tempi.

Abbiamo altresì presentato l'emendamento II.7.7 il quale testualmente propone: « Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni disciplinando le modalità di designazione da parte di esse dei presidenti delle commissioni di controllo e di garanzia e assicura altresì il diritto delle opposizioni stesse all'inserimento nell'ordine del giorno dei lavori di argomenti autonomamente determinati, con previsione del voto finale ». Si dà anche all'opposizione, nell'ambito dei propri tempi, il diritto di scegliere determinati argomenti da inserire nel calendario dell'ordine del giorno dei lavori della Camera con previsione, anche in questo caso, di poter giungere al voto finale quale che esso sia. Questo è un bilanciamento e tutto ciò significa che l'agenda politica, il calendario dei lavori della Camera non è più affidato, come adesso, al suo Presidente, sovraccaricato del potere improprio di indirizzo politico, il Presidente della Camera svolgerebbe un ruolo di garanzia, come nel Parlamento inglese lo *speaker*, quindi molto più attenuato rispetto ad oggi, perché nella situazione determinata dai vecchi regolamenti, egli svolge sostan-

zialmente un ruolo di indirizzo politico, che è enorme e rappresenta un'anomalia assoluta. Bisogna evidentemente far sì che nella dialettica Governo-Parlamento, maggioranza-opposizione, siano affidate, in una chiara assunzione di responsabilità, da una parte, al Governo ed anche alla maggioranza e, dall'altra parte, alle opposizioni, la responsabilità di determinare le proprie quote, senza che le opposizioni debbano contrattare con la maggioranza gli argomenti che ritengono di dover inserire all'ordine del giorno, avendo la garanzia di arrivare al voto. Credo che questo bilanciamento sia estremamente importante, perché consente di arrivare, senza l'introduzione di norme che proceduralizzino troppo l'iter legislativo, appesantendolo, alla logica della responsabilità politica per garantire da un lato strumenti di governabilità e dall'altro uno strumento di garanzia molto significativo anche per le opposizioni.

Ci dobbiamo muovere in questa logica e se viene accolto questo tipo di impostazione il Presidente della Camera può allora essere eletto con la maggioranza dei due terzi, perché effettivamente il suo ruolo non incide sull'indirizzo politico. Se dovessimo scegliere una strada diversa, invece, il Presidente della Camera non può essere eletto con la maggioranza dei due terzi. Se, infatti, al Presidente della Camera restano affidati enormi poteri di intervento sull'indirizzo politico e se mantiene un potere di decisione significativo, come accade oggi, sull'agenda politica, non è possibile che sia attribuito all'opposizione oppure venga eletto con la maggioranza dei due terzi, come se svolgesse un ruolo di garanzia. Evidentemente non potrebbe, in questo caso, che essere un Presidente eletto a maggioranza. Preferisco naturalmente la prima strada, perché credo che il ruolo del Presidente della Camera debba essere tendenzialmente come quello dello *speaker* inglese.

Per quanto riguarda lo statuto dell'opposizione e i poteri del Governo in Parlamento, sono questioni che affronteremo necessariamente discutendo il testo Salvi che concerne la forma di governo. Alcuni problemi sono collegati con il meccanismo della fiducia: non credo che si debba arrivare alla ghigliottina francese, uno strumento che umilia il Parlamento, ma dobbiamo trovare – su questo interverrò – dei meccanismi diversi.

Quanto allo statuto dell'opposizione, oltre alla già prevista istituzionalizzazione della figura del capo dell'opposizione nel testo Salvi, credo si debbano prevedere ulteriori strumenti. Un nostro emendamento all'articolo 20 dà la possibilità anche ad una quota di deputati di sollevare la questione di legittimità costituzionale sui provvedimenti. Credo si tratti di una forte garanzia, unita a quella delle Commissioni d'inchiesta istituibili con ordine del giorno sottoscritto da una certa quota di parlamentari, già previste nel testo Dentamaro.

Per quello che si riferisce ai poteri del Governo, l'emendamento Vegas II.30.18 propone di prevedere – come avviene anche in Inghilterra – il diritto del Governo di bloccare i provvedimenti che comportino un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate. In quel paese il potere relativo è attribuito al ministro del tesoro; credo comunque che debba essere riconosciuto al Governo un potere analogo ed in questo senso l'emendamento è molto significativo. Come vedete ci muoviamo nel senso di dare poteri al Governo, da una parte, alle opposizioni, dall'altra, in un meccanismo che favorisce fortemente la governabilità ma anche i poteri – soprattutto quello di controllo – delle opposizioni.

Un problema fondamentale è quello della delegificazione, trattato nell'articolo 33 del testo Dentamaro. Debbo rivolgere un caldo invito alla relatrice a tener conto di un nostro emendamento al riguardo. Al testo predisposto è connessa l'impossibilità di fatto di dar vita alla delegificazione: se infatti il Governo può delegificare solo le materie già non legificate, ciò equivale a impedire la delegificazione e a consentirla solo con leggi apposite. La nostra proposta – molto significativa a mio avviso – consente invece di avviare a tappe veloci un importante processo di

delegificazione. Se vogliamo che il Parlamento passi dalle 400 attuali alle 50 o 100 leggi più importanti dobbiamo fare molta attenzione a questo processo: invito quindi a prendere in considerazione il nostro emendamento, il quale testualmente stabilisce che « l'attuazione e e l'esecuzione delle leggi, nonché la disciplina delle materie di competenza dello Stato non riservate alla legge, spettano ai regolamenti del Governo. Le materie non coperte da riserva assoluta di legge sono disciplinate dai regolamenti nel rispetto dei principi desumibili dalle leggi ». È una formulazione particolarmente studiata per consentire una delegificazione incisiva e significativa e non rimessa necessariamente a leggi *ad hoc*: l'esperienza ha infatti dimostrato che seguire questa strada dà vita a grandi difficoltà – salvo il caso dei provvedimenti Bassanini – nel tentativo di delegificare. Invece, c'è un'opera molto intensa da svolgere su questo terreno.

Un ultimo rilievo riguarda l'articolo 138 della Costituzione. Non sono favorevole a portare a due terzi il *quorum* per modificare la Costituzione perché questo significherebbe ingessarla. Penso che la garanzia stia nella maggioranza assoluta con la possibilità di ricorrere in ogni caso al referendum, consentendo cioè – anche qualora l'approvazione avvenga con un *quorum* superiore ai due terzi e quindi anche se con il maggioritario dovessimo avere maggioranze capaci di modificare la Costituzione autonomamente – lo svolgimento della consultazione referendaria. Penso che sia questa la vera garanzia.

Questione analoga e corrispondente è quella relativa alla modifica dei regolamenti parlamentari. Personalmente sono favorevole a mantenere la maggioranza assoluta e non quella dei due terzi. Vedo che da parte delle forze di sinistra c'è un atteggiamento contraddittorio. Nella scorsa legislatura il Polo, che era al Governo, sosteneva che i regolamenti si potessero modificare a maggioranza assoluta, pur ovviamente auspicando maggioranze più ampie, vista anche l'età dei nostri regolamenti. Invece le forze di sinistra, che avevano perduto le elezioni, proponevano (con l'atto Camera n. 2115, primo firmatario l'onorevole Bassanini, e sottoscritto da moltissimi colleghi che si trovano oggi qui) la maggioranza dei due terzi.

Nella nuova situazione le stesse forze ora richiedono la maggioranza assoluta. Personalmente mantengo l'idea che sia quest'ultima la maggioranza opportuna; comunque, chiariamoci e facciamo sì che l'opinione sui *quorum* per la modifica dei regolamenti non cambi ogni volta che muta la maggioranza in Parlamento, perché questo non è un buon costume. I regolamenti vanno modificati; sono norme fondamentali di livello simile a quello costituzionale e quindi sono necessarie le maggioranze più ampie, come auspicio, ma non tali da ingessare i regolamenti stessi.

Ho già formulato nella sede propria analogo auspicio al Presidente della Camera, perché ora c'è la tendenza a procedere con la maggioranza, senza accordi – senza cioè verificare la possibilità di un'intesa più ampia – ad una modifica dei regolamenti che va in direzione esattamente opposto a quella delineata nel testo che stiamo discutendo, in quanto non affida al Governo certi poteri ed all'opposizione certi altri ma conferma ed accresce i poteri di indirizzo politico che finora – credo impropriamente – sono stati nelle mani dei Presidenti delle Camere.

ORTENSIO ZECCHINO. Illustrerò rapidamente gli emendamenti presentati al testo base sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

L'esigenza di introdurre una disciplina costituzionale della nostra partecipazione comunitaria è reale ma tutto sommato non è pressante. L'articolo 11 della Costituzione si è infatti rivelato una copertura adeguata, tanto che allo stato non esistono grandi problemi, anche perché la giurisprudenza costituzionale e quella della Corte di giustizia hanno dimostrato di essere sostanzialmente in sintonia.

Il relatore D'Amico ci presenta otto articoli per disciplinare costituzionalmente la materia, scegliendo metodologicamente la strada dell'esplicitazione normativa puntuale e dettagliata, nel merito della quale è difficile essere in disaccordo. Il problema che intendiamo porre con i nostri emendamenti è di impostazione generale, se cioè convenga costituzionalizzare in modo così puntuale tutti i passaggi e tutte le previsioni possibili relativi alla nostra partecipazione all'Unione europea.

Credo che con una regolamentazione così vasta costituiremmo un'eccezione nel panorama europeo: poche Costituzioni riservano lo spazio che noi riserveremmo a tale materia se ci attenessimo ad uno schema tanto ampio. Questa è la considerazione di fondo che ha ispirato le nostre proposte emendative. Penso che il chiarimento e l'esplicitazione eccessivi in Costituzione rischino di irrigidire complessivamente la regolamentazione della materia, apportando più danni che benefici.

A tale logica si ispira la nostra proposta emendativa che parte dalla soppressione dell'articolo 1, che nei suoi primi tre commi ci sembra grosso modo ripetere ciò che a livello di giurisprudenza costituzionale è ormai pacifico. Il quarto comma invece, introduce una possibilità di ricorso alla Corte anticipato rispetto all'approvazione di un progetto di legge di ratifica. Soltanto la Spagna, per quanto so del panorama europeo, conosce un meccanismo del genere.

Il gruppo del partito popolare ha presentato, in relazione alle norme sul Parlamento, emendamenti volti ad impedire questo ricorso alla Corte durante l'iter legislativo. In coerenza con tale scelta, non siamo favorevoli al mantenimento del quarto comma dell'articolo 1 della proposta D'Amico.

Quanto all'articolo 2, proponiamo alcune correzioni tecniche. Per quanto concerne l'articolo 3, il rapporto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia ha trovato un equilibrio che probabilmente non vale la pena sanzionare formalmente, anche perché ogni parola rischia di comprometterlo. Affermare che la Corte costituzionale garantisce il rispetto delle competenze e delle norme dell'Unione probabilmente è un po' forte perché anche la Corte di giustizia ha questa funzione e quindi la Corte costituzionale non è il solo organo competente. Pertanto, anziché incidere sull'equilibrio tutto sommato positivo che esiste con espressioni che possono alterarlo, preferiamo mantenere le cose come sono e quindi proponiamo la soppressione dell'articolo 3.

L'articolo 4 opportunamente regola la fase ascendente: è uno dei punti di carenza normativa e della prassi politica in Italia. Il Parlamento italiano è uno dei pochi – forse l'unico – che non partecipa realmente alla fase ascendente, pur avendo strumenti da utilizzare in tal senso. I regolamenti della Camera e del Senato conoscono infatti meccanismi che consentirebbero ai rami del Parlamento di introdursi nel processo formativo delle volontà normative ma questo storicamente non è mai avvenuto. L'articolo 4 opportunamente fissa obblighi per il Governo relativi ad un'informativa a vantaggio del Parlamento e delle regioni: ci sembra quindi una norma appropriata. Abbiamo prospettato alcune possibilità di modifica che ci sembrano migliorative, ma comunque accettiamo lo schema proposto.

Qualche piccola modifica, tutto sommato marginale, è da noi suggerita anche agli articoli 5 e 6. Per quanto riguarda l'articolo 7, ci sembra che costituzionalizzare ciò che può e deve appartenere alla legislazione ordinaria sia in contrasto con un criterio che deve essere generale, per evitare squilibri nel testo.

A proposito infine dell'articolo 8, concernente la politica economica e la Banca d'Italia, il collega Elia ha presentato un emendamento che prevede una formulazione la quale si inserisce, più che nella parte relativa all'Unione europea, in quella concernente le garanzie. L'esigenza cui risponde tale articolo esiste ma crediamo – ripeto – che la collocazione più adeguata della norma ai fini del soddisfacimento dell'esigenza medesima sia diversa da quella proposta.

PAOLO ARMAROLI. Signor presidente, mi accingevo ad illustrare molto telegraficamente gli emendamenti presentati al testo della collega Dentamaro sul Parlamento quando alcuni interventi – e segnatamente quello del presidente Mattarella – mi hanno offerto talune considerazioni e taluni spunti altrettanto telegrafici.

Il primo punto che mi sembra meriti attenzione, anche se parrebbe un fuor d'opera, è che alleanza nazionale si è fortissimamente battuta per il semipresidenzialismo non per un ghiribizzo ma per due ragioni: la prima è che l'imputazione del potere ad un soggetto è tale per cui il soggetto forte diventa anche responsabile; la seconda, forse ancora più importante della precedente, è che già di per sé l'elezione popolare diretta di un capo dello Stato forte aiuta la bipolarizzazione, in guisa tale per cui il semipresidenzialismo, signor presidente, è compatibile con i più svariati sistemi di elezione del Parlamento. Con un'unica controindicazione storicamente accettata: il proporzionale puro che assieme ad altri fattori – svalutazione del marco, crisi del dopoguerra in Germania – portò al crollo della Repubblica di Weimar. D'altra parte, un'altra riprova storica è data dal fatto che De Gaulle, che aveva affermato il doppio turno già nel 1958, si accorse che esso da solo non avrebbe portato a quella auspicabile bipolarizzazione, cosicché quattro anni dopo, nel 1962, ci fu l'elezione popolare diretta come elemento di discrimine delle due squadre, senza possibilità per qualcuno di « fare piedino » e senza possibilità di « ribaltoni ».

Dico questo in premessa, prima di passare alle considerazioni svolte da altri colleghi, particolarmente dal collega Mattarella: attenzione, una volta acquisito il semipresidenzialismo noi non vogliamo affatto svilire il Parlamento, anzi vogliamo un potere esecutivo forte e un potere legislativo e di controllo altrettanto forte, se non ancora più forte. Proprio per questa ragione, signor presidente, esprimo alcune preoccupazioni rispetto a tutta una serie di considerazioni svolte. Dire Parlamento forte vuol dire controllo forte e quindi opposizione forte, quale essa sia: oggi è il Polo, domani – auspico – l'Ulivo (così si diverte anch'esso).

Si dice che il ricorso alla Corte costituzionale da parte di un *quorum* di deputati di opposizione potrebbe presentare pericoli; non so bene quali, per la verità. Il collega Mattarella è studioso talmente autorevole che ha sfumato – giustamente – la sua posizione e sa benissimo che in Francia così avviene dal 1974 e che francamente non ci sono controindicazioni. Certo, il Consiglio costituzionale lavora alacremente, perché molte leggi sono sottoposte al suo esame da un *quorum* di parlamentari, ma devo dire che in fin dei conti questa previsione è anche una spada di Damocle, onorevole Mattarella, nei confronti del Governo e della maggioranza. Alcune cose o coserelline che al governo o alla sua maggioranza pungesse vaghezza di fare non verrebbero fatte perché la mannaia della Corte costituzionale non solo farebbe decadere questa o quella legge, ma screditerebbe un governo e una maggioranza che si comportino in maniera liberticida.

Il presidente Mattarella ha espresso parere contrario ad un regolamento parlamentare modificato a maggioranza dei due terzi dei componenti; ricordo però che questa proposta è stata avanzata nella scorsa legislatura dal PDS (forse da tutto l'Ulivo, non ricordo bene). Posso anch'io essere perplesso su una maggioranza così alta, che renderebbe un regolamento parlamentare praticamente immodificabile, ma non si può dire una cosa e l'esatto contrario a seconda che si sia alla maggioranza o all'opposizione.

Per quanto riguarda il referendum, il voto di ieri ha dato ragione ad alcune mie antiche fissazioni: i cittadini, non andando a votare, hanno espresso a mio avviso un preciso indirizzo politico, cioè hanno dimostrato disinteresse per questi referendum, cosicché sono stati invalidati. Sostituire il libero mercato politico con una concezione (non so se più illuministica o più dirigistica) secondo cui i padroni del vapore debbano decidere di aumentare le

firme ad un milione o ad 800 mila oppure stabilire un limite di non più di due referendum all'anno. I cittadini sono stati bravissimi a dimostrare che i referendum erano troppi o malcongegnati; Pannella ci ha provato, gli è andata male, ma a pronunciarsi sono stati i cittadini, ai quali noi non possiamo sostituirci.

Concludo, signor presidente, nella stessa chiave e nella stessa lunghezza d'onda del collega Calderisi, che mi ha preceduto (del quale sottoscrivo tutte le considerazioni): gli emendamenti presentati da alleanza nazionale sono volti anche a rafforzare nel testo Dentamaro alcune prerogative dell'opposizione, nella consapevolezza di rendere sempre più forte ed autorevole il nostro Parlamento, anche perché agli attuali regolamenti si sono aggiunte alcune prassi che privilegiano regolarmente il Governo e la maggioranza e penalizzano l'opposizione.

Ne ricordo una: in sede di Giunta per il regolamento mi sono sforzato di ripristinare il *premier question time*. A parte che nelle ultime due settimane non si è svolto, va detto che il Presidente del Consiglio interpreta questo strumento come un puro e semplice *question time*, che alla Camera dei comuni rappresenta lo svolgimento delle nostre interrogazioni ed interpellanze, per cui spesso e volentieri delega un suo ministro a rispondere; pertanto, non c'è nessuna differenza rispetto alle interpellanze ed interrogazioni. Il Parlamento oggi è debole, e noi vogliamo renderlo molto più forte ed autorevole, consapevoli della forza di un potere esecutivo investito direttamente dal popolo.

ERSILIA SALVATO. I nostri emendamenti si muovono lungo due direttrici, tra di loro alternative. La prima è la presentazione di emendamenti concernenti il monocameralismo; dopo aver meditato e pur consapevoli che su questo punto c'è un'opinione contraria largamente maggioritaria in Commissione, abbiamo tuttavia inteso presentare questi emendamenti anche perché sappiamo che colleghi di altri gruppi si sono già dichiarati monocameralisti o hanno intenzione di pronunciarsi in questa direzione, ma soprattutto per una ragione di fondo, vale a dire perché vogliamo che questa opzione monocamerale, una sola Assemblea nazionale con 400 deputati, possa entrare nel dibattito politico. Infatti lei, presidente, ci ricorda giustamente che abbiamo davanti un lungo periodo di processo costituente – lo definisco così – e quindi mi auguro che questa opzione possa essere motivo di riflessione forte da parte dei cittadini e indurre forse i parlamentari, durante questo lungo processo, a qualche riflessione e ripensamento.

Gli emendamenti che vanno in questa direzione sono molto semplici. Pensiamo ad un Parlamento forte, composto da 400 deputati, con il requisito di 21 anni per l'eleggibilità, con una rappresentanza all'interno tale da garantire un equilibrio tra i sessi; su questo aspetto ho notato che anche altri colleghi hanno presentato emendamenti, che mi sembrano ancora più efficaci della stessa prima formulazione presentata dalla relatrice. Comunque, ci misureremo nel merito; anche noi siamo perché questa formula sia prevista in Costituzione, pur sapendo che la questione ha un carattere squisitamente politico. Vogliamo inoltre che in Parlamento ci sia una rappresentanza delle minoranze linguistiche che sono state riconosciute; abbiamo avuto incontri con rappresentati di tali minoranze e abbiamo assunto impegni in tale direzione; alcuni di noi hanno presentato questo emendamento e mi auguro che possa svolgersi un dibattito intorno alla questione, che è seria. Non nascondo le difficoltà, ma spero che si possa giungere ad un approccio positivo. In quest'ambito pensiamo di rafforzare all'interno del Parlamento il potere non soltanto del Governo di decidere rispetto all'agenda dei lavori parlamentari ma anche quello delle opposizioni; abbiamo presentato un emendamento, anche se a mio giudizio insufficiente, volto ad esplicitare che anche all'opposizione sono riservati dei diritti reali rispetto al calendario e all'attività parlamentare.

La seconda direttrice degli emendamenti si muove lungo il modello su cui ha riflettuto il Comitato e che è diventato poi il contenuto della proposta presentata dalla relatrice, cercando – mi rendo conto che è forse un'ambizione che ha qualche velleitarismo; mi esprimo in questo modo, anche se con disagio – almeno di razionalizzare il sistema che ci viene proposto. A mio avviso, infatti, viene proposto un sistema che in sé assomma più difetti: il difetto di un bicameralismo che continua ancora ad essere in larga misura perfetto, ancor più una terza Camera all'interno della seconda con dei poteri cogenti, quasi deliberanti, poteri molto forti e, visto anche il tenore di alcuni emendamenti, una legittimazione dei parlamentari di questa seconda Camera che certamente risiede nell'espressione del voto della volontà popolare ma che ha una misura diversa; il senatore eletto o il presidente della regione o il sindaco senatore mi sembrano tre figure completamente diverse tra di loro, eppure si pensa che tutte possano sedere in quel ramo del Parlamento che diventa un misto tra Senato delle garanzie e Senato delle regioni, non avendo avuto evidentemente la possibilità di procedere nella discussione ad una scelta a mio avviso più limpida, che poteva essere rappresentata dal Senato delle garanzia o da quello delle regioni.

Se verrà respinta la nostra ipotesi monocameralista, pensiamo che occorra lavorare sul Senato delle garanzie, tentando di dare ad esso una rappresentanza che sia veramente tale da rispecchiare in misura amplissima le diverse aspirazioni politiche e culturali presenti nella società ma anche da avere dei compiti molto precisi: la legislazione su alcune materie fondamentali, che devono essere *bipartisan* (penso alle leggi costituzionali o alla legislazione penale, per fare degli esempi) e soprattutto compiti di controllo (commissioni di inchiesta, nomine), quindi poteri forte, certamente, ma limitati, lasciando invece all'altra Camera, quella che ha il rapporto fiduciario con il Governo, la possibilità di esplicitare appieno questo suo mandato, non soltanto attraverso la definizione di poteri legislativi ma anche avendo al suo interno una Commissione composta da rappresentati delle regioni e degli enti locali con poteri consultivi ma anche con una possibilità della Camera di decidere in termini di bilancio soltanto se il parere della Commissione è positivo (con una maggioranza molto qualificata se è negativo).

In questo modo a noi sembra che venga superata o si possa superare questa commistione tra Senato e Camera e soprattutto un problema che più volte è ritornato nei lavori del Comitato, quello di non attribuire al Senato delle garanzie compiti che vanno al di là delle garanzie stesse, tali da mettere in discussione il suo rapporto fiduciario con il Governo. Alcuni colleghi, non solo del Polo (penso ad esempio a Mattarella e ad altri), più volte hanno sollevato tale questione, ponendo interrogativi che credo non possano essere semplicisticamente accantonati. Quindi il modello che noi pensiamo, la seconda direttrice, mi sembra non soltanto più coerente ma anche più funzionale all'avere insieme efficacia di decisione, rappresentanza e possibilità concreta delle regioni e delle autonomie locali di intervenire direttamente nel procedimento legislativo con una forza ed un'autorevolezza reali. Queste sono le due direttrici di fondo.

Gli altri emendamenti riguardano alcuni punti specifici, in particolare la questione dei referendum, su cui sono tornati altri colleghi. Per il numero delle firme ci siamo orientati sulle 800 mila, pensando ad un criterio puramente oggettivo, l'aumento della popolazione. Ma più ancora, muovendoci anche rispetto al testo presentato dalla relatrice, con i nostri emendamenti siamo andati ad una definizione che mi sembra possa essere più efficace, non soltanto sui contenuti dei quesiti referendari ma anche su una legge che possa poi disciplinare non dico l'accesso (c'è già la disposizione, che noi condividiamo, secondo cui la Corte costituzionale dopo 200 mila firme possa esprimere il proprio parere) ma, ad esempio, quanti referendum fare in un deter-

minato periodo. Ciò nulla toglie alla sovranità e alla saggezza popolare, ma le misure che proponiamo con i nostri emendamenti possono servire a dare più forza ad un istituto referendario, quello che attiene agli strumenti che impropriamente vengono definiti di democrazia diretta, affinché sia «usato» (lo dico tra virgolette) nel migliore dei modi. Siamo favorevoli al referendum propositivo. Pensiamo che bisogna innovare con coerenza, tenendo conto non soltanto della raccolta delle firme ma del fatto che il Parlamento ha 18 mesi di tempo per poter decidere; suggeriamo che decida nel senso della proposta. Questo è un emendamento di cui prego la relatrice di tener conto, perché se un Parlamento legifera in senso completamente opposto credo che si possa e si debba andare ugualmente al referendum; ma mi sembra uno strumento sul quale intervenire.

Anche sui decreti-legge ci muoviamo con coerenza. Non pensiamo che il Senato possa discutere anch'esso i decreti-legge, pur se in modo limitato. Così come siamo contrari a tutte le ipotesi di richiamo che ancora permangono nel testo, che mi inducono ad affermare che siamo di fronte ad un bicameralismo perfetto.

Più complessivamente, i nostri emendamenti si muovono anche rispetto al ruolo della Corte costituzionale, che non soltanto non vogliamo veder sovraccaricato, ma che vogliamo vedere soprattutto sotto un'angolatura, quella di un ruolo direttamente collegato a profili di costituzionalità e non invece ad altri profili.

Sul testo D'Amico abbiamo presentato alcuni emendamenti. Quelli ai quali teniamo di più sono innanzitutto quelli tesi a sopprimere l'articolo 8, riguardante la possibilità di scrivere in Costituzione alcune scelte che devono o possono essere compiute sul terreno dell'economia, che a mio avviso è sbagliato costituzionalizzare. L'ho detto l'altra volta e voglio qui ripeterlo: penso che l'economia sia la materia fondamentale su cui si costruisce un programma di governo, che attiene alla responsabilità dei governi e sta nella dialettica tra maggioranza ed opposizione; la costituzionalizzazione mi sembra una misura che va controcorrente e non efficace.

Analoga considerazione vale per la Banca d'Italia. Certo, la legge già riconosce un'autonomia; non credo che vi sia la necessità di scrivere in Costituzione l'autonomia della Banca d'Italia.

Tra l'altro, occorre coordinare i due testi. Nel testo Dentamaro si fa un riferimento ai trattati; ho visto che qualche collega addirittura presenta un emendamento riguardante i trattati dell'Unione europea. Giustamente i colleghi della sinistra democratica hanno presentato un emendamento teso a sopprimere questa parte. Anche noi avevamo riflettuto al riguardo, ma evidentemente per un disguido l'emendamento non è stato presentato. Pertanto, se i colleghi sono d'accordo, aggiungo la nostra firma all'emendamento II.30.37, relativo al comma 3 dell'articolo 31. Credo che saggezza politica voglia che su queste materie ci si muova con grande sobrietà. Scrivere i criteri di Maastricht, così come qualcuno vorrebbe, in Costituzione mi sembra un atto alquanto improvvido.

Questi sono i nostri emendamenti. Mi auguro che la relatrice prenda in considerazione alcune delle questioni che abbiamo sollevato. Soprattutto mi auguro che nel prosieguo della discussione si possa realmente arrivare ad un modello costituzionale – per usare un'espressione altre volte utilizzata dal presidente – presentabile, nel senso di avere dei modelli non confliggenti tra di loro ma tali da muoversi in quell'ottica rispetto a cui tutti quanti siamo concordi ed abbiamo lavorato, quella di pensare a poteri forti di un esecutivo ma anche a poteri forti di un Parlamento. Un Parlamento che ha dentro di sé questa farraginosità di esperienze, di competenze, di legittimazioni finisce con l'essere fortemente indebolito, va nella direzione completamente opposta a quella rispetto alla quale tanti qui dentro si sono pronunciati.

SALVATORE SENESE. Mi soffermo brevemente sul testo relativo al Parla-

mento, perché ritengo che l'illustrazione degli emendamenti compiuta dal senatore Villone valga a rendere del tutto evidente come, con gli aggiustamenti proposti, possa funzionare un Senato delle garanzie; l'esigenza del quale, peraltro, mi pare incontestabile, volta che, in un sistema che tende ad essere sempre più maggioritario, una serie di materie non può non essere sottratta alla logica del maggioritario. Vi sono naturalmente, per questa esigenza, risposte diverse, quale quella di innalzare il *quorum*, ma nessuna di esse appare soddisfacente. D'altra parte, il voler rimettere il Senato nel circuito politico, come pure è stato proposto, chiamandolo a partecipare al voto di fiducia, ne snaturerebbe questa funzione; mentre, per altro verso, l'eliminazione della seconda Camera *tout court* lascerebbe irrisolti i problemi ai quali ho appena accennato. La soluzione, proposta in particolare nell'emendamento relativo alla composizione del Senato, del rapporto tra garanzie dei diritti fondamentali e di una serie di ambiti, che vanno al di là del rapporto maggioranza-opposizione, e la garanzia delle autonomie, mi sembra rispondere alle difficoltà che sono insorte nell'elaborazione di questo testo.

Mi soffermo invece un po' più analiticamente sul testo relativo all'Unione europea. L'opportunità di prevedere in Costituzione norme relative al processo di integrazione europea, mi pare difficilmente contestabile: sia perché questo processo incide sulla sovranità nazionale, e quindi tocca le radici stesse dell'assetto costituzionale, sia perché le peculiarità del processo stesso richiedono procedure peculiari, sia infine perché è pur necessario fissare un quadro di orientamento e quindi di limiti entro cui il processo deve svolgersi. Altri paesi – è stato già ricordato – hanno provveduto a modificare le proprie Costituzioni in vista di questo processo, alcuni con norme più sobrie, altri, come la Repubblica federale tedesca, con norme molto più analitiche. Noi (l'ha ricordato il collega Zecchino) ci siamo affidati all'elaborazione della Corte costituzionale, la quale ha fatto leva sull'articolo 11, e ci siamo affidati anche all'evoluzione di questa giurisprudenza costituzionale, che è stata notevole al riguardo e che ha messo capo ad una sorta di corpo pretorio di norme. A mio avviso, si tratta ora di raccogliere e sintetizzare (raccordandole altresì alle novità introdotte in tema di forma di Stato) il punto d'approdo di queste elaborazioni, per sottrarlo, per così dire, al carattere pretorio che fino ad oggi lo ha caratterizzato.

Ed allora, venendo puntualmente agli emendamenti, osservo che nell'articolo 1 sembra opportuno sintetizzare i primi due commi in un unico comma che indichi il quadro di orientamento entro cui il processo di integrazione deve svolgersi; un quadro di orientamento meno generico di quello attualmente offerto dall'articolo 11 della Costituzione, che parla soltanto di finalità volte ad assicurare pace e giustizia tra le nazioni, mentre con il nostro emendamento veniamo ad identificare il quadro di riferimento (peraltro riprendendo spunti contenuti sia nel testo del relatore sia in una serie di altri emendamenti) nei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e nei diritti fondamentali dei cittadini.

Il terzo comma, che noi proponiamo di sopprimere, non sembra coerente alla costituzionalizzazione del processo. Se vogliamo costituzionalizzare il processo, come stiamo facendo, non vi è ragione di prevedere che ogni conferimento ulteriore di poteri avvenga attraverso un procedimento di revisione costituzionale. È già il primo comma che, per così dire, costituisce la valvola di legittimazione degli ulteriori trasferimenti di poteri, sempre che questi siano contenuti entro quel quadro di orientamento di cui parlavo, per cui prevediamo che basti una legge (bicamerale appunto, quindi che passi al vaglio del Senato delle garanzie) approvata con la maggioranza assoluta.

Quanto all'articolo 2, proponiamo di sopprimerlo per una semplice ragione: perché nel primo comma esso non fa altro che ripetere un principio largamente acquisito al nostro ordinamento giuridico e proprio del diritto comunitario, mentre il

secondo comma si rivela segnato da una qualche imprecisione, posto che fa discendere la prevalenza delle norme del diritto comunitario sulle norme del diritto interno (che è una questione di gerarchia delle fonti pacificamente risolta nel diritto interno e in quello comunitario) dall'assenza di eventuali vizi di validità delle norme comunitarie: cioè, tanto quanto le norme di diritto comunitario siano eccedenti la competenza dell'Unione europea, ovvero siano in contrasto con i principi supremi, questa prevalenza non avrebbe luogo. Senonché è facile osservare che la prevalenza attiene al rapporto tra sistemi di fonti; le due situazioni qui specificatamente previste come derogatorie della prevalenza debbono essere invece fatte valere come momento causa di invalidità delle norme comunitarie. Pertanto, questo essendo tra l'altro il risultato su cui si è pacificamente attestata la nostra giurisprudenza, anche costituzionale, mi pare che si possa procedere alla soppressione dell'articolo 2.

Proponiamo la soppressione anche dell'articolo 3, perché esso, per un verso, attribuisce alla Corte costituzionale il compito di garantire il rispetto delle competenze e delle norme dell'Unione europea. Questo rispetto di competenze e norme è assicurato sia dagli organi di giurisdizione ordinaria sia dalla Corte europea del Lussemburgo, per cui non dobbiamo chiamare la Corte costituzionale a questo compito. Mentre, per altro verso, la collaborazione che alla Corte si assegna con gli organi giurisdizionali dell'Unione europea (coopera con tali organi), rischia di incidere in un punto particolarmente delicato. È noto che la Corte costituzionale sinora non ha acceduto all'ipotesi, che pure le era stata prospettata, di sollevare essa la questione pregiudiziale, prevista dall'articolo 177 del trattato, dinanzi alla Corte europea. Voler forzare questa delicata disputa a noi pare poco prudente, per cui proponiamo la soppressione dell'articolo 3, lasciando l'evoluzione della materia agli aggiustamenti – questi sì – che la giurisprudenza potrà raggiungere.

Per l'articolo 4 proponiamo una formulazione più sobria del primo comma, mentre per il secondo comma ci sembra che l'indicazione secondo cui il Governo informa preventivamente le Camere sulle « questioni » relative all'Unione europea non sia molto precisa. Ci pare che al riguardo vadano distinti con precisione due aspetti, il primo dei quali è attinente alla possibile revisione dei trattati (in proposito, prevediamo una procedura molto precisa e tipizzata), mentre l'altro è relativo alla partecipazione del Parlamento italiano al processo di formazione del diritto comunitario, per così dire, a « Trattati fermi ».

L'articolo 5 tratta di materia che, ove debba essere disciplinata secondo l'ispirazione dello stesso articolo 5, trova la sua *sedes materiae* nella parte riguardante il Senato delle garanzie, in quanto è questo l'organo che deve esprimere parere al Governo.

Per l'articolo 6, a parte alcuni ritocchi tecnici o lessicali sui quali non mi soffermo, ci sembra che la garanzia delle regioni sia meglio assicurata se l'intimazione di cui si parla è accompagnata dalla previsione di una sorta di termine ragionevole. Altrimenti, si rischia o che il Governo adotti un termine estremamente breve, così mortificando l'autonomia delle regioni, o che l'intimazione resti senza termine e così si vanifichi l'intervento governativo.

Infine, due parole sull'articolo 8. Anche noi siamo sfavorevoli al primo comma sembrandoci veramente poco consono ai fini di una costituzione vincolare la politica economica e monetaria a dei trattati, anche perché tanto quanto questi vengano inseriti tra gli obiettivi costituzionali, tanto quanto il processo di integrazione europea è già garantito e trova un proprio assetto, questa conformità discenderà dalla conformità alle norme europee. Inserire in questa sede il vincolo della conformità significherebbe creare un elemento di rigidità che non condividiamo.

Per quanto riguarda il secondo comma, l'esigenza di assicurare autonomia alla Banca d'Italia ci pare meritevole di atten-

zione. Tuttavia non vediamo come essa possa essere espressa in una sezione relativa all'ordinamento europeo. Meglio sarebbe – in questo senso proponiamo un specifico emendamento – affermare che una legge bicamerale disciplina gli organi, le funzioni e le competenze della Banca d'Italia assicurandone l'autonomia, e collocare questa previsione nella sezione relativa alla pubblica amministrazione o agli organi ausiliari. La collocazione della previsione dell'autonomia o dell'indipendenza della Banca d'Italia in questa sezione rischia di assumere un'eccedenza di significato che non ci pare propria.

MARCELLO PERA. Farò riferimento all'articolo 22 del testo Dentamaro ed in particolare all'istituto del referendum (commi 2, 3, 4).

Nel comma 2 si fissano i limiti della non ammissibilità del referendum. Da questo punto di vista abbiamo un grave problema circa l'interpretazione della disciplina dell'istituto referendario, perché la Corte costituzionale ha oscillato parecchio nel corso della sua interpretazione, fino a dar luogo a delle casistiche piuttosto eterogenee, sollevando non poche perplessità e obiezioni anche di carattere politico. Ricordo i vari criteri che si sono succeduti e talvolta accavallati nel tempo.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale non è ammesso il referendum su leggi costituzionali, su leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, su leggi costituzionalmente necessarie. Si tratta di criteri non esclusivi ma che si aggiungono: talvolta si è fatto riferimento alla chiarezza del quesito referendario, talvolta all'omogeneità dello stesso, talvolta all'omogeneità della norma residua dopo l'abrogazione, oppure a leggi rinforzate e così via. I criteri sono stati parecchi e la casistica è diventata molto lunga ed eterogenea. Credo allora che i commi 2 e 3 dovrebbero essere un po' più precisi, in modo da aiutare la Corte costituzionale, che dovrà decidere sull'ammissibilità del referendum, e gli stessi proponenti.

È per queste ragioni che nel mio emendamento prevedo la non ammissibilità del referendum per le leggi costituzionali, cosa che di fatto avviene anche ora benché non sia esplicitata in Costituzione, e per quelle confermative di principi costituzionali. Mi spiego: sostenendo che non è ammesso referendum per leggi costituzionali, intendo dire che non si può abrogare, attraverso il referendum, il principio costituzionale. Per la modifica di una norma costituzionale dovrebbe valere sempre e comunque la procedura prevista dall'articolo 138. Aggiungendo che non è ammesso referendum per leggi confermative di principi costituzionali, intendo evitare l'abrogazione, attraverso referendum, non solo di un principio costituzionale ma anche di una norma che ripeta un principio costituzionale, anche se in forma diversa. Le leggi confermative di principi costituzionali sarebbero quelle immediatamente attuative di leggi costituzionali, oppure quelle che sono corollario o conseguenza di leggi costituzionali. Faccio un esempio: un referendum che intendesse abrogare il servizio di leva, nel caso in cui fosse accolto l'emendamento che propongo, sarebbe inammissibile perché il principio fissato dall'articolo 52 della Costituzione rende obbligatorio il servizio di leva. In questo caso la norma di legge ordinaria sarebbe confermativa di un principio costituzionale. Altro esempio: un referendum che tendesse ad abrogare le componenti laica o togata del Consiglio superiore della magistratura sarebbe non ammissibile perché la presenza delle due componenti nella legge ordinaria è confermativa di un principio costituzionale sancito dall'articolo 104.

In altri termini, ogni volta che la legge ordinaria ripete o riformula un principio costituzionale, oppure si presenta come corollario di un principio costituzionale, quella legge non dovrebbe essere sottoponibile a referendum. Quindi: no a referendum abrogativi di leggi costituzionali; no a referendum abrogativi di leggi confermative di principi costituzionali.

Questo è il significato del nostro primo emendamento che, per quanto riguarda gli altri casi di inammissibilità, ripete il testo base presentato dalla collega Dentamaro.

Un secondo emendamento riguarda il criterio dell'omogeneità. Il testo Dentamaro, al terzo comma così recita: « La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee ». Anche quello dell'omogeneità è un criterio che è stato tante volte tenuto presente dalla Corte costituzionale, ma con interpretazioni spesso diverse. Infatti, talvolta l'omogeneità è stata riferita al quesito referendario e talvolta alla norma residua che risulterebbe ove il quesito fosse accolto. Preferirei che la disposizione fosse più precisa e che fosse riformulata nei seguenti termini: « In caso di abrogazione parziale, il quesito è inammissibile se la parte residua della legge o dell'atto avente valore di legge risulti di impossibile applicazione ». Il criterio della coerenza dovrebbe valere per la parte residua della norma abrogata e non per il quesito originario.

Richiamo l'attenzione su questo punto perché la Corte costituzionale ha oscillato in un senso e nell'altro. Ricordo, ad esempio, il primo referendum sulla caccia che fu dichiarato inammissibile proprio per la non omogeneità del quesito più che della norma residua.

Il terzo ed ultimo emendamento che ho presentato è riferito al comma 4 dell'articolo 22, secondo cui la Corte costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità del referendum dopo la raccolta di un certo numero di firme. Chiedo che tale numero venga ridotto da 200 mila a 50 mila, per evitare costi, anche elevati, inutili sia diretti (per i comitati promotori dei referendum) sia indiretti (per la pubblica amministrazione).

Lasciando inalterata la previsione di 200 mila firme, in particolare con riferimento alla pubblica amministrazione che deve mettere a disposizione i certificatori di firme, non verrebbero ridotti i costi rispetto alla situazione attuale (500 mila firme). Dopo la raccolta di 50 mila firme, il cui costo sarebbe sopportabile e ragionevole, la Corte costituzionale dovrebbe potersi esprimere sull'ammissibilità o meno del referendum.

Questo è il senso dei tre emendamenti che ho presentato. Ripeto, i primi due tendono a tipicizzare meglio i casi di non ammissibilità del referendum, per evitare le oscillazioni e le polemiche anche politiche che ci sono state nei confronti della Corte costituzionale (ricordo la questione dell'ammissibilità o meno delle leggi elettorali, rispetto alla quale la Corte costituzionale non si è portata in modo univoco). Il terzo è un emendamento che riguarda una norma di carattere pratico, dettata da ragioni economiche, di risparmio sia per l'amministrazione sia per i promotori dei referendum.

NATALE D'AMICO. Nell'illustrare gli emendamenti presentati dal gruppo di rinnovamento italiano al testo della senatrice Dentamaro, devo rilevare innanzitutto che ci misuriamo con il problema della natura della seconda Camera; al riguardo, riproponiamo l'ipotesi che essa possa costituire, in quanto tale, la sede del raccordo fra lo Stato federale e le sue componenti (le regioni e gli enti locali), ossia l'ipotesi del Senato delle regioni e delle autonomie. Anche se ci pare di capire che questa tesi è minoritaria all'interno della Commissione e probabilmente dell'intero Parlamento, ci sembrerebbe strano se essa non venisse neanche presa in considerazione nell'ambito di questa Commissione, tenuto conto che si tratta dell'ipotesi di gran lunga prevalente fra gli studiosi che si sono in qualche modo misurati con il problema, che la stessa ipotesi è largamente sostenuta nel mondo delle autonomie italiane ed è ampiamente presente anche nei disegni di legge all'esame di questa Commissione.

Riproponiamo pertanto la nostra prima scelta, per verificare se debba essere battuta o meno nel tentativo di ricercare accordi ampi all'interno della Commissione, credo si debba anche prevedere che ciascuno possa essere battuto nel voto, senza per questo far saltare il tavolo sul quale fin qui si è giocato, e comunque mantenendosi sempre su un piano di chiarezza circa l'assunzione di

responsabilità da parte di ciascuno riguardo alle proprie preferenze.

Tentiamo anche di misurarci con il fatto che questa sede di raccordo possa essere rinvenuta nell'ambito della seconda Camera, che non sarebbe essa stessa sede di raccordo ma ne avrebbe una al proprio interno, attraverso la speciale Commissione delle regioni e delle autonomie che proponiamo di definire « Commissione federale ». Analogamente a quanto ha proposto per esempio l'onorevole Mattarella, anche noi riteniamo che questa Commissione, se esisterà, dovrà avere poteri deliberanti in materie specifiche. Anche in relazione a questo, proponiamo che il numero dei senatori eletti a suffragio universale venga ridotto, addirittura fino a 60, non per inseguire – l'ho già detto in questa sede in altra occasione – la demagogia riguardo alla riduzione del numero dei parlamentari in generale, che di per sé non mi sembra un obiettivo necessariamente apprezzabile, quanto piuttosto perché riteniamo che, se questi senatori saranno chiamati ad assolvere un compito di garanzia, dovranno essere persone di grande notorietà, non strettamente legate a formazioni politiche (quindi con l'esclusione di ogni elezione legata a qualche collegamento di lista), in grado di svolgere un ruolo di garanzia e come tale in qualche modo neutrale rispetto alla contesa politica. Se in una certa misura il modello deve essere quello del Senato degli Stati Uniti, allora i numeri hanno forse un significato.

In relazione a tale aspetto, proponiamo che quest'organo sia, appunto, soltanto una Camera di garanzia e non anche di indirizzo politico; ciò esclude, a nostro avviso, che essa possa avere funzioni di natura legislativa. Infatti, la tesi secondo cui è possibile intervenire all'interno delle funzioni legislative per separarne alcune, individuandole come non attinenti all'indirizzo politico, è a nostro avviso un'ipotesi, per così dire, eroica, che non riesce a tradursi in scelte concrete.

Ricordo che già in altra occasione ho tentato di argomentare sul perché ciascuna delle questioni individuate nella competenza legislativa della seconda Camera non possa essere sottratta all'indirizzo politico: basti pensare, per esempio, alla materia radiotelevisiva ed a quella relativa al diritto sostanziale e processuale, penale e civile; non comprendo, infatti, perché si debba ipotizzare di sottrarre all'indirizzo politico una delle questioni che in realtà, fin dalla nascita della democrazia, è insita nello stesso indirizzo politico che di volta in volta viene scelto dai gruppi dirigenti o più direttamente, nei sistemi democratici, dagli elettori.

Passando ad illustrare altri emendamenti, devo dire che uno di essi, in qualche modo eterogeneo rispetto al dibattito in corso oggi ma comunque rilevante, potrebbe essere forse accantonato, in quanto probabilmente più connesso alla questione relativa alla forma di governo. Tuttavia, la collocazione interna alla Costituzione della soluzione che si vorrebbe dare deve essere decisa, a mio avviso, in questa sede. In sostanza, proponiamo che, laddove viene fissato il numero dei componenti della Camera dei deputati, della Camera politica, venga costituzionalizzato il principio fondamentale al quale deve ispirarsi la legge elettorale, che a nostro avviso non può essere diverso da quello che gli elettori hanno indicato a larghissima maggioranza nel referendum del 1993. Quindi, con l'emendamento II.2.4, la nostra ipotesi è che esista uno spazio per la mediazione politica riguardo alla legge elettorale ma che tale spazio debba essere quello che residua una volta introdotto il vincolo legato al risultato del referendum del 1993, che ha stabilito che almeno tre quarti dei parlamentari vengano eletti in collegi uninominali maggioritari.

Credo che si possa ovviamente accantonare, ove lo si ritenga opportuno, questo emendamento per affrontarlo nel momento in cui si deciderà sulla forma di governo, ma la sede nella quale collocare tale questione dovrebbe essere quella in discussione oggi.

Per quanto concerne il problema dei limiti da fissare in Costituzione ai rego-

lamenti, l'emendamento 11.7.8 ristabilisce il principio secondo cui essi devono essere approvati a maggioranza assoluta, non dei due terzi. Riteniamo altresì che nell'ambito della Costituzione si debba intervenire sul *quorum* necessario perché le deliberazioni della Camera siano valide e riteniamo che lo stesso *quorum*, come avviene in altri Parlamenti del mondo, debba essere più basso di quello attuale.

Crediamo inoltre che si possa costituzionalizzare il principio per cui le votazioni alla Camera avvengano a scrutinio palese. Se si vogliono introdurre più chiari principi di responsabilità degli eletti rispetto agli elettori, un aspetto essenziale è che gli elettori sappiano in qualunque momento come i propri eletti hanno votato. Considerato che esiste un sistema di garanzie giuste a tutela dei parlamentari, che prevede la non punibilità per le opinioni espresse e gli atti compiuti nell'esercizio della propria funzione, l'altra faccia di questa garanzia deve essere il fatto che in qualunque momento gli eletti rispondano ai propri elettori dei voti dati, che quindi devono essere pubblici. Si tratta di una discussione che nel nostro paese si è già svolta ed ha trovato soluzioni ancora non del tutto soddisfacenti: penso, per esempio, alla materia della legge elettorale, in ordine alla quale mi sembrerebbe strano che gli elettori non potessero essere a conoscenza di come i propri eletti abbiano votato sul meccanismo stesso di selezione della classe politica. Conseguentemente, con l'emendamento 11.7.10, proponiamo di introdurre in Costituzione il principio secondo cui alla Camera dei deputati le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

Una serie di emendamenti interviene sul problema della forza del Governo in Parlamento; anche questo aspetto in realtà è connesso – si potrebbe sostenere – all'ipotesi di soluzione che sceglieremo riguardo alla forma di governo. Nella realtà, abbiamo sostenuto – l'ho fatto anche in questa Commissione – che a nostro avviso il problema della forza del Governo in Parlamento è un problema generale che si pone rispetto al nostro sforzo di riforma della Costituzione e che esso è abbastanza indipendente dalla forma di governo che sceglieremo. Proponiamo quindi di rafforzare il Governo in Parlamento sulla base dell'assunto per cui l'esecutivo, titolare dell'indirizzo politico per il quale è stato prescelto dagli elettori, debba avere gli strumenti necessari per realizzare il programma sul quale ha ricevuto la fiducia dagli stessi elettori; in tale contesto, la funzione del Parlamento non deve essere quella di ostacolare la realizzazione del programma sulla cui base il Governo ha ricevuto, direttamente o indirettamente, il mandato dagli elettori, bensì quella di controllare l'azione dello stesso esecutivo e di preparare una classe dirigente alternativa a quella che di volta in volta regge il governo del paese.

Abbiamo presentato quindi una serie di emendamenti – li citerò rapidamente – che prevedono l'incompatibilità tra l'appartenenza al Governo e al Parlamento, nonché il fatto che i progetti di legge dichiarati urgenti dal Governo siano votati entro un termine predeterminato, che sia fissato in Costituzione (la nostra ipotesi è che esso sia di 30 giorni). Proponiamo altresì che venga costituzionalizzata la fiducia già esistente nel nostro ordinamento, estendendo la possibilità di porre la fiducia sui disegni di legge ed anche su uno o più articoli.

Proponiamo inoltre di introdurre un meccanismo di voto bloccato e di seguire il criterio per cui la regola generale sia che in prima lettura l'esame dei disegni di legge avvenga sul testo presentato dal Governo, ovviamente nel caso in cui ve ne sia uno. Proponiamo poi la totale immodificabilità dei decreti-legge: a tal fine vi è un emendamento che reca come prima firma quella dell'onorevole Urbani ed è sottoscritto anche da me, oltre ad uno specifico emendamento D'Amico.

Riteniamo che il Governo, in una misura flessibile definita nel rapporto con il Parlamento, debba poter disporre di uno spazio normativo proprio, che esso possa difendere dalla tendenza all'eccessiva legificazione, probabilmente propria di gran parte dei parlamenti moderni.

Proponiamo pertanto che il Governo possa opporsi a proposte di legge o ad emendamenti che investano materie non riservate alla legge: quindi, al Parlamento non sarebbe precluso legiferare, ma per consentirgli di farlo in queste materie dovrebbe essere necessario il consenso del Governo.

Proponiamo altresì una misura, per così dire, di igiene legislativa riguardo ai regolamenti: nel caso in cui, in materie non riservate alla legge, il Parlamento fissi una disciplina generale, un successivo regolamento governativo dovrebbe comportare l'abrogazione di ogni norma vertente sulla medesima materia; è questa – come dicevo – una norma quasi di pulizia legislativa.

Per quanto concerne i referendum, riteniamo che la soluzione che si va delineando con il testo in esame sia complessivamente soddisfacente; quanto al problema sollevato da più parti riguardo ai limiti da porre all'eccesso referendario, si può fare affidamento, a mio avviso, sulla saggezza degli italiani, i quali di volta in volta decideranno se avvalersi o meno della propria facoltà di votare, anche in funzione del giudizio che esprimeranno sull'iniziativa assunta da una parte importante, ma ovviamente minoritaria, di cittadini, come quella che di volta in volta raccoglie le firme per promuovere i referendum. Riteniamo quindi che, nel limitare il ricorso ai referendum, ci si possa affidare al gioco competitivo – per usare questa espressione – del mercato politico, ossia in sostanza alla saggezza degli elettori.

Crediamo invece che si ponga un problema legato alla circostanza che sono di fatto sottratte all'iniziativa referendaria, in base ad una giurisprudenza a mio avviso saggia della Corte costituzionale, le leggi cosiddette costituzionalmente necessarie, ossia quelle la cui abrogazione renderebbe impossibile, a giudizio della stessa Corte, il funzionamento di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale. Riteniamo che si possa risolvere il problema dell'esclusione di fatto per gli elettori della possibilità di intervenire direttamente in materie importanti, che forse più di altre si presterebbero all'iniziativa referendaria, prevedendo che l'efficacia del referendum sia sospesa finché il Parlamento non adotti nuove norme in materia (la questione viene affrontata nel nostro emendamento II.22.13).

Quanto al bilancio dello Stato, si pone certamente la necessità di individuare vincoli e procedure che rendano più responsabile la sua formazione, ma a nostro avviso la soluzione del problema risiede proprio nell'individuazione di un chiaro principio di responsabilità: così come il Governo è responsabile della gestione del bilancio, deve accollarsi per intero la responsabilità della sua redazione. Ciò non vuol dire che la proposta di bilancio non possa essere modificata dalle Camere, ma è necessario che, ogni volta in cui ciò avviene, vi sia stata una chiara assunzione di responsabilità del Governo. Proponiamo quindi che venga costituzionalizzato il principio per cui nessun emendamento alla legge di bilancio possa essere approvato se non viene accolto dal Governo: in sostanza, la possibilità di modificare il bilancio in Parlamento deriverebbe dal rapporto anche di forza che si crea tra Governo e Parlamento ed ogni modifica sarebbe fatta propria dal Governo, che se ne assumerebbe la responsabilità. In sostanza, il vincolo che proponiamo di costituzionalizzare è legato alle procedure e non a determinati saldi di bilancio, che potrebbero rivelarsi irraggiungibili in una fase storica o inopportuni in altre. Il principio è che il bilancio venga ricondotto alla scelta di indirizzo politico compiuta dal Governo.

PRESIDENTE. La parola all'onorevole Salvati; segue il senatore Grillo. Faccio presente ai due oratori che i tempi a disposizione dei rispettivi gruppi sono molto ristretti.

MICHELE SALVATI. Signor presidente, sarò brevissimo.

Non ho firmato gli emendamenti del mio gruppo, che giudico ragionevoli se si accetta l'impianto del testo base, proprio per segnalare un dissenso di fondo su questo impianto. Per ribadire questa se-

gnalazione, ho firmato insieme all'onorevole Bressa gli emendamenti II.1.17 e II.3.25, nonché insieme con il senatore Morando e l'onorevole Mancina l'emendamento II.3.12. Sono consapevole che si tratta di emendamenti incompleti e che un loro pieno sviluppo avrebbe richiesto un intervento emendativo ben maggiore: non ho ritenuto opportuno farlo perché sono consapevole che la mia è una posizione minoritaria e che pochi emendamenti di bandiera sono sufficienti per segnalarla.

Molto brevemente sul dissenso nei confronti del testo base della senatrice Dentamaro: tale dissenso si concentra sul ruolo e sulle funzioni della seconda Camera, del Senato della Repubblica come si continua a denominarla. Nel testo base la seconda Camera ha una duplice funzione: una di garanzia ed una di rappresentanza delle autonomie locali. La prima si manifesta in un nucleo giustamente limitato di funzioni legislative, nonché in estesi poteri di controllo e di nomina; la seconda si manifesta nell'attività della Commissione delle autonomie territoriali.

Ho tre obiezioni, una di architettura istituzionale e due di merito. Quella di architettura istituzionale è semplicissima: ad un'istituzione deve essere affidato, se non è impossibile fare altrimenti, uno ed un solo scopo, una sola missione come si dice nel linguaggio aziendale di oggi. Questo non soltanto facilita la comprensione del suo ruolo da parte dei non tecnici, e dunque incorpora un'esigenza di democrazia, ma ne consente anche una migliore interpretazione da parte dei tecnici: insomma, non si tratta solo di un'esigenza estetica ed è un espediente retorico piuttosto tenue, mi sembra, quello di affermare che la missione è una sola, la garanzia, che si rivolge in parte ai diritti dei singoli e in parte ai diritti delle autonomie locali. In questo secondo caso non si tratta di garantire diritti, ma di elaborare insieme una legislazione di merito. Insomma, un Senato a due gambe è un Senato zoppicante: una delle due gambe rischia di atrofizzarsi.

Sono però le obiezioni di merito le più rilevanti. La prima riguarda l'attribuzione al Senato di un ruolo di garanzia, che si sostanzia in un nucleo di competenze legislative bicamerali nonché in poteri di nomina e di inchiesta. La domanda è: vi è proprio bisogno di avere una seconda Camera per svolgere questi ruoli? Non vi è alcun dubbio che una Camera politica eletta con criteri fortemente maggioritari esiga un forte rafforzamento delle garanzie; più in generale, l'esigenza che molte materie siano deliberate in modo non partigiano, indipendente dalla maggioranza di Governo e alla luce di una visione di più lungo periodo dell'interesse della comunità, è un'esigenza crescente (in fondo, è la stessa che nutre lo sviluppo delle autorità indipendenti). Ma, ripeto, è proprio necessario conservare un grosso e costoso Senato per affrontare questa esigenza? Non possono bastare maggioranze qualificate nella prima Camera, o Commissioni a composizione proporzionale nella prima Camera per i casi più delicati ed invece interventi del Presidente della Repubblica per molti altri? Inoltre, come sarà eletta questa seconda Camera? Esclusi i criteri maggioritari della prima (se prevarranno criteri maggioritari per l'elezione della prima), come evitare che il Senato diventi non un Senato delle garanzie ma un Senato dei partiti?

Se di sole garanzie si deve trattare, preferirei di gran lunga una soluzione monocamerale, incardinando nell'unica Camera, attraverso maggioranze qualificate o Commissioni a composizione non maggioritaria, i compiti che si vogliono oggi attribuire al Senato. Pensate alla pulizia di questa soluzione, alla sua facile comprensibilità da parte dell'opinione pubblica (ed abbiamo bisogno di essere compresi dall'opinione pubblica): l'abolizione di una Camera avrebbe un significato dirompente molto importante.

Naturalmente, in uno Stato che si vuole federale, esiste un'altra plausibile funzione della seconda Camera, come luogo nel quale lo Stato centrale e le autonomie cooperano a definire tutta la legislazione che tocca il riparto di com-

petenze, poteri e risorse tra il centro e la periferia. A questo tipo di Senato facevano riferimento i programmi politici presentati da molti partiti, incluso il mio, in occasione delle ultime elezioni e non vedo ragioni difendibili per tornare indietro rispetto ad una convinzione che sembrava acquisita. In questo caso le garanzie, nel modo che ho sopra indicato, rimangono alla prima Camera ed i membri della seconda sono tali perché responsabili dei governi locali o da essi designati: nulla osta a che la designazione sia confermata da un'elezione diretta, ma essi agiscono sotto vincolo di mandato dei loro territori, e non sciolti da esso come nel caso della Camera politica.

Credo sia inutile che mi dilunghi perché sull'argomento sono state scritte biblioteche: voglio solo ribadire che è questo il motivo per cui ho firmato con Bressa, Morando e Mancina gli emendamenti che ho ricordato, emendamenti incompleti, che saranno – credo – respinti, ma volevamo che almeno per un momento la bandiera del Senato federale sventolasse in questa Commissione.

LUIGI GRILLO. Signor presidente, prenderò pochissimi minuti perché desidero comportarmi in maniera diligente.

L'illustrazione degli emendamenti che insieme ad altro collega mi sono permesso di presentare trae origine dalle osservazioni fatte durante i dibattiti nella sede plenaria e dagli argomenti sostenuti nel corso dei lavori del Comitato. L'impostazione cui riconosciamo validità è quella in forza della quale si partiva da due presupposti: la validità del sistema bicamerale (mi ero permesso di specificare « bicamerale-paritario »); la necessità di riconoscere ad entrambe le Camere componenti di carattere elettivo. Su queste due premesse si è tentato di costruire un'ipotesi di lavoro che in qualche modo individuasse la diversità di funzioni da assegnare alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. In Comitato, eravamo riusciti a superare l'ipotesi del Bundesrat, perché ci eravamo detti che quel modello non era importabile in quanto le autonomie regionali in Germania assolvono a funzioni diverse da quelle che si vorrebbe far loro assumere in Italia, considerato che stiamo lavorando per un ulteriore decentramento e per un ulteriore carico di competenze a livello legislativo delle regioni. Ci sembrava quindi che in questa direzione ci si dovesse muovere con altrettanta coerenza per individuare qual era il punto di raccordo tra un Senato che volevamo assumesse funzioni specialistiche ed una Camera titolare dell'indirizzo politico.

L'idea della composizione mista venne superata in Comitato ed oggi abbiamo ascoltato l'ipotesi del PDS nei confronti della quale, presidente, voglio fare per trenta secondi un'osservazione, sperando di essere capito (passerò poi ad illustrare la nostra ipotesi). In vita mia, mi è toccato fare l'amministratore comunale, l'amministratore regionale e da qualche anno il senatore della Repubblica; riconosco che immaginare un Senato nel quale vi sono componenti designate rispetto all'ipotesi di avere in Senato componenti elettive sia un passo avanti, ma mi chiedo e chiedo ai colleghi: è possibile scrivendo la Costituzione, senza disturbare Costantino Mortati, Enzo Cheli o il professor Salvatore D'Albergo, per citare tre noti costituzionalisti, immaginare che nel nostro paese esista un senatore che faccia contemporaneamente il sindaco di Genova, o di Verona, oppure il presidente della regione Lombardia? Mi pare obiettivamente quanto meno una stranezza sul piano dell'operatività concreta, non dell'impostazione teorica, affidare a chi è titolare di un mandato elettivo un'altra funzione, perché se si vuol fare bene un lavoro non è possibile farne contemporaneamente due.

La mia proposta, per la quale con ostinazione abbiamo presentato gli emendamenti, trae origine da questa considerazione: occorre comunque recuperare un rapporto solido con le regioni. Volendo attribuire un significato politico a questa prospettiva, l'ipotesi nella quale mi sono riconosciuto è quella di prevedere l'elezione del Senato con carattere di continuità e l'elezione della Camera con ca-

rattere di discontinuità. Il Senato, cioè, viene eletto insieme con i consigli regionali e viene sciolto quando viene sciolto il consiglio della regione di riferimento; la Camera assolve alla gestione dell'indirizzo politico mentre il Senato si riconosce di più nel governo della regione e quindi esiste una contestualità fra la scelta del governo della regione e la scelta dei senatori che provengono da quella regione (non quindi i senatori del PDS, dell'Ulivo o del Polo ma i senatori del Piemonte, della Liguria, della Lombardia).

Ovviamente in questo senso sono proposti gli emendamenti modificativi del testo base ed in questa direzione rimane valida l'istituzione di una Commissione per le autonomie territoriali, peraltro presieduta da un senatore, per gestire il processo del federalismo fiscale: durante il dibattito mi sono infatti sforzato di capire che, se vogliamo davvero introdurre il federalismo, dobbiamo immaginarlo come un processo, perché non serve a nulla scriverlo sulla carta se poi non pensiamo anche alla gestione ed al governo di questo processo proiettato negli anni futuri.

Altro caposaldo è la costituzionalizzazione della Consulta delle regioni e degli enti locali, cioè la costituzionalizzazione dell'organismo previsto dalla legge Bassanini(io aggiungo sostitutivo del CNEL, che mi sembra un ente il cui superamento è dato dai fatti). Per la verità, presidente, mi sono sforzato di presentare, oltre che l'ipotesi di modifica costituzionale proposta con un articolo 31-*bis* istitutivo della Consulta delle regioni e degli enti locali (in cui si indica la sua composizione con i rappresentanti di regioni, province e comuni), anche il testo della legge costituzionale che dovrebbe disciplinare questo nuovo organismo. Va da sé che questo testo che mi permetto di allegare è semplicemente un esercizio per far capire che, a fronte di un testo che dovrebbe essere inserito nella nuova Costituzione, esiste un'idea precisa di come dovrebbe essere il regolamento della Consulta delle autonomie e di quali dovrebbero essere le sue competenze nei confronti del Parlamento, del Governo e della Corte costituzionale.

MARIO RIGO. Signor presidente, ci limitiamo a valutare l'aspetto della rappresentatività che in sede parlamentare spetta agli enti territoriali (regioni, province, comuni) nel momento in cui si va a decidere un mutamento in senso federale dello Stato. Questi soggetti non sono più delle mere ripartizioni nel senso indicato dall'attuale articolo 114 della Costituzione, ma elementi costituenti della Repubblica. Di conseguenza, una loro effettiva rappresentatività si pone come scelta obbligata sia per definire la sede dove far convergere quei soggetti costituenti unitamente allo Stato, sia per dare il dovuto spazio agli interessi di cui essi sono direttamente portatori ed alle prerogative di cui sono collettivamente custodi.

È pertanto per queste considerazioni, e per le molte osservazioni fatte da diversi colleghi, che riteniamo insufficiente il riconoscimento introdotto nel testo base. L'emendamento che abbiamo presentato all'articolo 57 si propone di garantire alle comunità locali un grado alto di diretta rappresentatività: ci riferiamo alla seconda Camera che denominiamo Senato delle autonomie, dove, oltre ai senatori eletti in ciascuna regione a suffragio universale diretto, sono previsti quelli eletti dalle assemblee legislative regionali e da quelle delle autonomie locali, ~~questi ultimi~~ in rappresentanza delle comunità territoriali.

Proponiamo l'elezione diretta di metà dei membri del nuovo Senato e l'elezione di secondo grado dell'altra metà: naturalmente, pur tenendo rigorosamente conto della differente entità demografica delle singole regioni, si garantirà a ciascuna di queste la rappresentanza in sede sia di elezione diretta, sia di elezione di secondo grado.

In senso più ampio, può dirsi che il Senato sarà la sede naturale dei rapporti tra lo Stato e le regioni e, quindi, l'organo che metterà in essere i provvedimenti volti a disciplinare quei rapporti. È quanto abbiamo posto in evidenza con gli emendamenti agli articoli 67 e 68.

Con l'emendamento all'articolo 84 abbiamo rivolto un'attenzione particolare ai

disegni di legge in materia di finanza, richiedendosi un consenso più diretto dei soggetti rappresentati in Senato attraverso un meccanismo che, nell'ambito dell'usuale maggioranza richiesta nell'iter legislativo, dia rilievo a quella parte – le autonomie territoriali – che trae titolo dall'elezione deliberata dagli organi rappresentativi dei soggetti medesimi.

La stessa procedura si ritiene opportuna per altri particolari aspetti della vita della collettività, ad esempio prestazioni sociali, interessi interregionali, ma, data la delicatezza di queste materie, si è ritenuto di dover prevedere anche il ricorso alla Corte costituzionale sia da parte della regione sia da parte di un numero minimo – almeno cinque – di assemblee delle autonomie locali, laddove le une e le altre abbiano a lamentare le eventuali violazioni delle rispettive potestà in materia.

Con l'emendamento all'articolo 85, con cui si disciplina l'attività di controllo che il Parlamento esercita sull'attuazione delle leggi, si è ritenuto di escludere da detta attività il controllo sulle regioni e sugli altri enti territoriali assurti, con la riforma, a soggetti costituenti.

Infine, con l'emendamento all'articolo 62 abbiamo esteso l'incompatibilità dell'ufficio di senatore eletto a suffragio universale ai sindaci e ai presidenti di provincia, in quanto presenti tra gli eletti delle assemblee delle autonomie locali.

Ricordo, da ultimo, che l'istituzione in ogni regione dell'assemblea delle autonomie locali l'abbiamo richiesta con un nostro emendamento all'articolo 4 del documento D'Onofrio.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Rigo. Abbiamo così esaurito gli interventi. I relatori risponderanno con i testi, con gli atti alle sollecitazioni espresse. Seguendo un po' la stessa metodologia, anche per quanto attiene alle scansioni temporali, del senatore D'Onofrio, vorrei pregare i relatori – insistendo su questo – di farci pervenire domani sera, se possibile, i loro emendamenti assorbenti quelli che ritengono debbano essere assorbiti nel testo, di modo che anche per essi si possa disporre di una mezza giornata per valutare eventuali subemendamenti o il ritiro di emendamenti.

Il Comitato di redazione è subito convocato nella sala attigua.

MARIDA DENTAMARO. Le chiedo, signor presidente, se poi i relatori possano eventualmente motivare la propria opinione anche in relazione ad emendamenti non accolti, in particolare qualora introducano elementi nuovi sui quali non si è svolto nessun dibattito. Quindi, senza ripetizioni rispetto...

PRESIDENTE. In sede di votazione i relatori dovranno esprimere un parere su ogni singolo emendamento e qualora ritengano...

MARIDA DENTAMARO. Un parere motivato, eventualmente.

PRESIDENTE. Un parere motivato.

MARIDA DENTAMARO. Grazie.

PRESIDENTE. Nulla resterà oscuro. Tutto sarà acclarato.

Alla riunione del Comitato di redazione è naturalmente ammessa la partecipazione di rappresentanti dei gruppi (dico questo essendo il vicepresidente Urbani impegnato, per esempio). Questo vale anche, se si ritiene, per il gruppo di alleanza nazionale, in quanto non vedo l'onorevole Tatarella. Quindi, è ammessa – non è obbligatoria – la partecipazione di rappresentanti dei gruppi perché si tratta, in sostanza, di assumere qualche intesa per lo svolgimento delle sedute di domani, alle ore 9.30 e 15.30, per l'esame e la votazione degli emendamenti riferiti al testo base sulla forma di Stato.

La seduta termina alle 18.35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa dal Servizio Stenografia alle 22.35.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

(Illustrazione degli emendamenti al testo base sulla forma di Stato) (1)

On. Presidente,

ci limitiamo a valutare l'aspetto della rappresentatività che, in sede parlamentare, specie agli enti territoriali (regioni, comuni, province) nel momento in cui si va a decidere un mutamento in senso federale dello Stato.

Questi soggetti non sono più delle mere "ripartizioni" nel senso indicato dall'attuale art. 114 della Costituzione, ma elementi costituenti della Repubblica. Si prevedono ~~è quindi~~ una loro effettiva rappresentatività di fronte come sede obbligata ~~sia per definire la posizione~~ una sede dove far convergere quei soggetti costituenti unitamente allo Stato & per dare il dovuto spazio agli interessi di cui essi sono direttamente portatori e alle prerogative di cui sono collettivamente custodi.

E' partendo da queste considerazioni, e per le molte osservazioni fatte da diversi colleghi, che riteniamo insufficiente il riconoscimento introdotto nel testo base (emendato dalla collega Suttora) l'emendamento all'art. 57 ~~dittorno~~ si propone ~~una soluzione molto~~ di garantire alle comunità locali un grado alto di diretta rappresentatività. Ci riferiamo allo stesso comune che denominiamo ~~direttamente~~ Senato delle autonomie, dove, oltre ai Senatori eletti in ciascuna regione a suffragio universale diretto, sono previsti quelli eletti dalle Assemblee legislative regionali e da quelle delle Autonomie locali in rappresentanza delle comunità territoriali.

Proponiamo la elezione diretta di metà dei membri del nuovo Senato e l'elezione di secondo grado dell'altra metà.

Naturalmente, pur tenendo rigorosamente conto della differente entità demografica delle singole regioni, si garantirà a ciascuna di queste la rappresentanza sia in sede di elezione diretta sia in sede di elezione di secondo grado.

oltre ed avere competenza legislativa nelle materie indicate dal testo base

(3)

Il Senato delle Autonomie, oltre ad avere competenza legislativa in materia costituzionale, in materia elettorale nazionale ed europea e in quelle (materie) di ~~trovano~~ ordinaria disciplina nei codici, salvo più ampio spazio attribuito da norme costituzionali, come indicato nel testo base, dovrà tenere la sede istituzionale del confronto fra i soggetti costituenti la Repubblica, soprattutto in settori, quali quello su cui è destinato a fondarsi il federalismo fiscale, dove la concertazione non potrà non essere organica e permanente; dato l'articolamento territoriale a salire che tenga conto dei principi della perequazione e della solidarietà.

Google : Bicamerale - Rifo - assenti
Cronologia dei lavori - banca dati deputati -
"Rifo e Dondeynaz non trasmettono un documento contenente ...

Unità rubrica

RESOCONTO STENOGRAFICO SEDUTA N° 53 pg. 2147

MARIO RIGO. Signor presidente, con i colleghi Dondeynaz e Zeller, ho preso parte ai lavori del Comitato forma di Stato, conscio che l'impegno federalista che ci anima non è solo nostro, ma appartiene ed è partecipato da gran parte delle comunità locali.
Il federalismo e la riforma dello Stato sono stati motivi conduttori di tutto il dibattito politico di questi anni: basti pensare agli impegni programmatici del Polo e dell'Ulivo ed alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio in sede di presentazione del programma del Governo alle Camere.
Per questo siamo preoccupati della piega presa dai lavori della Commissione, tali da far dire al collega D'Onofrio che gli elementi di federalismo presenti nei testi base emendati non consentono di parlare di «ordinamento federale dello Stato».
Riconosciamo che vi è stato un serio impegno riformatore da parte della Commissione, ma questo non ha corrisposto alla domanda delle regioni, dei comuni e delle province. Difatti il potere costituente delle comunità locali, la titolarità delle «materie concorrenti» e dei cosiddetti «poteri residui», la definizione di una sede parlamentare federale dove siano rappresentati direttamente gli interessi delle singole comunità, la stessa autonomia finanziaria sono punti rappresentati nel testo alla nostra attenzione in misura del tutto insufficiente, se non assenti. Guardando ai singoli caratteri federali, va riconosciuto che lo statuto delle regioni non viene più assoggettato all'approvazione parlamentare, ma non è meno vero che esso resta un atto di autorganizzazione, determinato nel contenuto, non dissimile da quelli attualmente previsti per i comuni e le province.
Di sostanziale vi è l'allargamento della competenza legislativa in materia elettorale alle regioni oggi a statuto ordinario. È un fatto importante, ma è stata accantonata l'idea di conferire rango di legge costituzionale a tutti gli statuti regionali, il che significa che nella gerarchia delle fonti lo statuto regionale non avrà collocazione sostanzialmente diversa dalle comuni leggi regionali.
Per quanto riguarda i poteri residui, ci si è orientati in direzione del modello federale. Le materie, con gli accorpamenti previsti, sono in realtà - lo ricordava il collega Zeller - ben più numerose di trentuno e riconducono praticamente alla puntuale elencazione delle «residue» materie di competenza regionale. A ciò si aggiunga la clausola di salvaguardia con cui allo Stato viene

statuto regionale non avrà collocazione sostanzialmente diversa dalle comuni leggi regionali.
Per quanto riguarda i poteri residui, ci si è orientati in direzione del modello federale. Le materie, con gli accorpamenti previsti, sono in realtà - lo ricordava il collega Zeller - ben più numerose di trentuno e riconducono praticamente alla puntuale elencazione delle «residue» materie di competenza regionale. A ciò si aggiunga la clausola di salvaguardia con cui allo Stato viene riservata la facoltà di legiferare in ogni campo per la tutela di preminenti ed imprescindibili interessi nazionali, norma che avrebbe senso in uno Stato autenticamente federale, ma che, nel

nostro caso, potrebbe rendere lo Stato arbitro di ogni situazione conflittuale.
L'insufficienza più vistosa è l'assenza di quello che è ritenuto un organo indispensabile negli ordinamenti federali: la Camera di diretta rappresentanza degli interessi delle comunità. Si propone, infatti, di mantenere il bicameralismo e quindi si nega di fatto la rappresentatività ai vari soggetti della «nuova Repubblica». Anche una soluzione che coinvolgesse, accanto alle regioni, le autonomie locali attraverso una loro diretta rappresentanza nella seconda Camera non è stata recepita, seppure nell'ambito di tale soluzione avessimo previsto l'elezione a suffragio universale e diretto di metà dei membri del nuovo Senato che, forte di quella rappresentanza, sarebbe stato visto come organo di concertazione fra lo Stato e le regioni, fra le regioni stesse e fra queste e le autonomie locali; e questo per rendere possibile il patto federale tra lo Stato e gli altri soggetti costituenti della Repubblica. Si tratta in definitiva di individuare una sede con competenza ad emanare provvedimenti, legislativi e non, aventi diretta attinenza con i rapporti Stato-regioni-enti locali, una sede comune alle realtà costituzionali per farle partecipare alla formazione e all'attuazione del nuovo ordinamento costituzionale.
In particolare è la materia finanziaria, legata a princìpi di perequazione e anche di solidarietà, che avrebbe dovuto determinare l'accettazione della scelta genuinamente federale della Camera delle autonomie, anziché fare ricorso a complessi meccanismi parlamentari, rigettati dalle regioni, che così si esprimono attraverso la Conferenza dei loro presidenti: «Il testo licenziato dal Comitato sul Parlamento» - dice la lettera inviataci in data 19 giugno - «è del tutto irricevibile. Un Senato cosiddetto delle garanzie, eletto direttamente a livello nazionale in rappresentanza dei partiti e non dei governi territoriali e quindi sovrapposto alle regioni e alle autonomie, sarebbe un sicuro veicolo di ricentralizzazione del sistema. Inaccoglibile è anche l'ipotesi di istituire una Commissione mista Senato-regioni-autonomie con funzioni meramente consultive sui temi finanziari e tributari, surrogata da un diritto di ricorso alla Corte costituzionale che le regioni peraltro hanno già ora riconosciuto. Sulla riforma federale del Parlamento come passaggio ineludibile per riformare in senso federale la classe dirigente di questo paese, la Conferenza dei presidenti delle regioni riconferma le proprie posizioni e proposte, da ultimo già espresse nel manifesto inviato alla Commissione bicamerale il 20 maggio 1997».
Non serve allungare l'elenco delle osservazioni sulla forma di Stato e sul Parlamento: ce n'è quanto basta. È stato detto più volte, anche questa mattina, che la forma di Stato influenza le altre parti della Costituzione al nostro esame. Per questo esprimiamo parere contrario ai testi emendati, riservandoci di ripresentare in sede parlamentare gli emendamenti di impianto federalistico che abbiamo portato avanti fino ad oggi, aggiornandoli alla luce del dibattito apertosi su questo tema in Commissione e fuori.
Concludendo, una cosa ci sembra certa, signor presidente: o questa riforma avrà il consenso delle regioni e degli enti locali oppure la pubblica amministrazione che vogliamo riformare non riuscirà a recuperare il distacco e le attese delle nostre comunità.

EMENDAMENTI AL DOCUMENTO DENTAMARO

Relazione

In uno Stato che decide per un mutamento in senso federale, la rappresentanza, in seno alla sua struttura complessiva, dei soggetti che non sono più mere "ripartizioni" nel senso dell'attuale art. 114 della Costituzione, ma elementi costituenti della Repubblica, si pone come scelta obbligata per dare il dovuto spazio, nel punto di convergenza di quei soggetti costituenti, agli interessi di cui essi sono direttamente portatori e alle prerogative di cui sono collettivamente custodi.

In tale contesto si propone una soluzione che garantisca un alto grado di diretta rappresentatività alle comunità locali, configurando il Senato come Senato delle Autonomie, in cui, accanto a senatori eletti a suffragio universale diretto in ogni Regione, vi siano senatori eletti dagli organi rappresentativi delle varie comunità. Si propone, infatti, l'elezione diretta di metà dei membri del nuovo Senato e l'elezione dell'altra metà da parte degli organi anzidetti. In ogni caso, poi, pur tenendo rigorosamente conto della differente entità demografica delle singole Regioni, si garantirà a ciascuna di queste un minimo di rappresentanza, sia in sede di elezione diretta sia in sede di elezione di secondo grado.

Il Senato delle Autonomie, oltre ad avere competenza legislativa in materia costituzionale ed elettorale nazionale ed europea e nelle materie che trovano ordinaria disciplina nei codici, salvo più ampio spazio attribuito da norme costituzionali, sarà la sede istituzionale del colloquio fra i soggetti costituenti la Repubblica, soprattutto in settori, quali quelli su cui è destinato a fondarsi il federalismo fiscale, dove la concertazione non potrà non essere permanente, dato l'orientamento favorevole a soluzioni che tengano conto dei principi della perequazione e della solidarietà.

con gli emendamenti agli articoli 67 e 68

In senso più ampio, può dirsi che il Senato sarà la sede naturale dei rapporti tra lo Stato e le Regioni e, quindi, l'organo che metterà in essere i provvedimenti volti a disciplinare quei rapporti. E' questo abbiamo posto in evidenza con l'emendamento all'art. 84 abbiamo rivolto una

Attenzione particolare è ~~rivolta, di conseguenza,~~ ai disegni di legge in materia di finanza, ~~intesa nella~~ dimensione ~~più ampia~~, richiedendosi un consenso più diretto e il più possibile capillarizzato dei soggetti rappresentati in Senato, attraverso un meccanismo che, nell'ambito dell'usuale maggioranza richiesta nell'iter legislativo, dia rilievo a quella parte che trae titolo dall'elezione deliberata dagli organi rappresentativi dei soggetti medesimi. La stessa procedura si ~~richiede~~ per altri ~~delicati~~ aspetti della vita della collettività (prestazioni sociali, interessi ~~nazionali e~~ interregionali). Ma, data la delicatezza di queste materie, si è ritenuto di dover prevedere anche il ricorso alla Corte costituzionale sia da parte della Regione sia da parte di un numero minimo (5) di Assemblee delle Autonomie locali, laddove le une o le altre abbiano a lamentare la violazione delle rispettive potestà in materia.

con l'emendamento all'art. 85 con cui si

~~Va detto, infine, che, nel~~ disciplinare l'attività di controllo che il Parlamento esercita sull'attuazione delle leggi, si è ritenuto doveroso escludere da detta attività il controllo ~~concernente lo svolgimento delle funzioni da parte delle~~ Regioni e degli altri enti territoriali, assurti ~~anche questi~~ alla dignità di ~~diretti protagonisti della vita~~ della Repubblica.

Infine con l'emendamento all'art. 62 abbiamo esteso l'incompatibilità dell'ufficio di Senatore eletto a suffragio universale ai Sindaci e ai Presidenti di Provincia in quanto presenti tra gli eletti delle Assemblee delle Autonomie locali.

Rinvio la discussione sulle repliche dell'assemblea delle autonomie locali l'abbiamo richiesta con un nostro emendamento all'art. 4 del documento finale.

IL SENATORE SI DIFENDE DA CHI LO ACCUSA DI AVER CAMBIATO IDEA

Rigo: volevo la sconfitta del premierato e l'ho ottenuta

(BIANCHERACE)

Roma

NOSTRA REDAZIONE

C'è chi lo accusa di aver fatto vincere il semipresidenzialismo e di aver fatto perdere la partita sul premierato all'Ulivo. Ma il presidente del gruppo misto del Senato Mario Rigo, uno dei fondatori del partito del Nordest, difende la sua scelta con orgoglio. «Volevo la sconfitta del premierato e l'ho ottenuta - afferma anzi - Io prima rifletto e poi scelgo. E ora sono contento, perché ho vinto ed è passata la mia linea».

Lei ha votato per il semipresidenzialismo. Ci può spiegare perché?

«Perchè da sempre sono per il presidenzialismo. In Veneto, noi abbiamo sempre coniugato l'impianto federalista con il presidenzialismo. Il sindaco Cacciari, uno dei più ferventi sostenitori del federalismo, ha sempre parlato di presidenzialismo come di una sorta di riequilibrio al federalismo: un'elezione diretta del presidente serve a compensare l'attribuzione di maggiori poteri alle autonomie locali».

Insomma, lei non si sente in alcun modo corresponsabile della sconfitta del premierato, bandiera dei principali partiti dell'Ulivo...

«No. Anzi. Del resto, sui temi istituzionali, l'Ulivo ha detto più volte che avrebbe lasciato libertà di scelta ai suoi parlamentari. Se ci fosse stato un voto di disciplina, sarebbe stato diverso. Difficilmente avrei cambiato idea, ma avrei discusso. Invece, Salvi ha presentato due ipotesi: premierato e semipresidenzialismo. Ci hanno lasciato liberi di scegliere e io ho scelto».

Il presidente del Prc, Cossutta, sostiene invece che la sconfitta del premierato non va imputata alla Lega, ma ai «transfughi» dell'Ulivo...

«Si vede che Cossutta ha un concetto della politica ancora leninista e pensa che la disciplina del partito debba prevalere sulla libertà di pensiero».

Ma ora non c'è il rischio che una maggioranza fittizia, Polo e Lega, possa far crollare l'intero impianto delle riforme?

«No. Il presidente D'Alema è stato al proposito chiarissimo. Con grande onestà intellettuale ha spiegato che scelta una strada, nella fattispecie il semipresidenzialimo, si deve lavorare tutti insieme per dare uno sbocco positivo a questa ipotesi. Tutti insieme: Polo, Lega e Ulivo».

D'Alema lo ha detto con chiarezza: scelto il semipresidenzialismo, la legge elettorale dovrà essere a doppio turno...

«È un'ipotesi molto seria, che dobbiamo approfondire tutti insieme in commissione. In ogni caso, il presidenzialismo si sposa solo con il doppio turno, anche se la legge elettorale può essere poi più o meno proporzionale».

Milena Di Mauro



Mario Rigo

NOTA SULLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997 IN MERITO AL VOTO SULLA

RELAZIONE SALVI – TESTO B – "IL SEMIPRESIDENZIALISMO" - TESTO BASE

SULLA FORMA DI GOVERNO.

Il voto è stato il seguente:

membri della Commissione 70
Votanti 66
30 i contrari
36 i favorevoli così distribuiti :

6 Lega Nord

2 Rinnovamento Italiano (D'Amico – Ossicini)

2 Volkspartei (Zeller - ?)

1 PSI (Boselli)

1 Union Valdotaine (Dondeynaz)

1 Lega delle Regioni (Rigo)

23 Centrodestra.

NB. Determinanti sono stati i sette commissari appartenenti alla maggioranza (Governo Prodi) che, nel contesto della libertà di voto sui temi istituzionali della Bicamerale, hanno optato per il semipresidenzialismo (elezione diretta del Capo dello Stato)

PASSATO E PRESENTE LA DELEGAZIONE GUIDATA DA MARONI VOTÒ PER IL SEMIPRESIDENZIALISMO

Nel ' 97 il blitz leghista. E la Bicamerale saltò

D' Alema Il 4 giugno del 1997 la Commissione guidata da D' Alema doveva votare sulla forma di governo. Il centrosinistra era per il premierato forte

ROMA - La politica italiana somiglia al gioco dell' oca. C' è sempre - o quasi - un momento in cui si torna al punto di partenza. Quando si tratta di lanciare i dadi delle riforme istituzionali, poi, in un modo o nell' altro si finisce per capitare in quella casella. Accade anche oggi. Siamo nell' anno di grazia 2010, ma, dopo l' intervista di Roberto Maroni al Corriere della Sera, sembra che le forze politiche stiano riprendendo un discorso interrotto tredici anni fa. Era il 4 giugno del 1997 e la commissione Bicamerale guidata da D' Alema doveva votare sulla forma di governo da adottare per la grande revisione costituzionale che non vide mai la luce. Premierato forte o semipresidenzialismo? L' allora maggioranza di centrosinistra, tranne qualche eccezione, caldeggiava la prima ipotesi. Al punto che D' Alema, pur di farla passare, nonostante fosse il presidente di quell' organismo ritenne non opportuno astenersi. Grazie a lui il premierato avrebbe vinto di un voto. Berlusconi e Fini avevano già fatto sapere che se fosse finita così si sarebbero acconciati a quell' opzione archiviando il semipresidenzialismo. Ma avevano fatto i conti senza la Lega. Il Carroccio non partecipava mai ai lavori della commissione che riteneva inutile. Ricorda Gianni Cuperlo, assistente di D' Alema all' epoca dei fatti: «Il loro motto sembrava essere né aderire né sabotare, perciò disertavano le sedute». Quella mattina, però, Maroni e la delegazione leghista da lui capeggiata si presentarono in Bicamerale. Le loro intenzioni erano ignote a tutti. Tranne che a Pinuccio Tatarella, la mente e il braccio di Fini. A lui Maroni, poco prima, aveva confidato: «Voteremo per il semipresidenzialismo». All' epoca la Lega aveva il vezzo e il vizio di dire una cosa e fare il suo contrario. Per questa ragione Tatarella aveva preferito non dire niente a Fini perché non si facesse illusioni. A D' Alema, invece, non aveva detto niente nessuno, il presidente della Bicamerale, però, non sembrava preoccupato. Appena il tempo di appoggiare la schiena al sedile della poltrona e di assaporare la vittoria, ed ecco l' amara sorpresa per D' Alema. «Chi è favorevole all' ipotesi B, il semipresidenzialismo?». Alzarono la mano anche i leghisti: 36 voti contro 30, la maggioranza assoluta dei 70 commissari. Fu così che per un blitz leghista il semipresidenzialismo alla francese ebbe la meglio. Ora come allora è Maroni a sponsorizzare quella forma di governo. Ora come allora è Maroni a ricordare a tutti che il Carroccio sarà determinante nella partita delle riforme. Nel ' 97 il numero due di Bossi spiegò con queste parole la sua sortita in Bicamerale: «Abbiamo fermato l' inciucio D' Alema-Berlusconi». I leghisti, infatti, si erano andati convincendo che vi fosse un gioco sotterraneo tra la maggioranza (che allora era rappresentata dal centrosinistra) e l' opposizione. E, a onor di cronaca, non avevano tutti i torti. Tant' è vero che una manciata di giorni dopo, il 18 giugno, sulla terrazza di casa Letta, complice il profilarsi di un possibile compromesso sulla giustizia, D' Alema, Marini, Berlusconi e Fini sottoscrissero il cosiddetto "patto della crostata". Dunque, il ruolo dei leghisti tredici anni fa e il loro ruolo adesso. Una costante. Benché nel ' 97 le reazioni nei loro confronti fossero diverse. Veltroni, vice di Prodi, aveva stigmatizzato l' uscita di Maroni. Oggi, invece, l' ex segretario del Pd apre all' intervista del ministro dell' Interno. Ma siccome la politica italiana è come il gioco dell' oca c' è un' altra casella in cui si dovrà tornare. Quella della giustizia. Fu lì che la Bicamerale saltò. E' lì che il confronto tra maggioranza e opposizione rischia ora di naufragare. Maria Teresa Meli RIPRODUZIONE RISERVATA

Meli Maria Teresa

Sen. Mario Rigo : Dichiarazione sulla Autonomia Regionale

Oggi è in atto in Italia una crisi dello Stato nazionale. C'è un fenomeno, che è tangibile a livello europeo, di riscoperta della dimensione regionale. Si afferma un bisogno di identità riconoscibile su un piano inferiore a quello dello Stato nazionale: è avvenuto in Spagna, in Francia e nei Paesi dell'est.

Se fino a ieri la richiesta di autonomie speciali era stata particolarmente forte in regioni frontaliere o in aree depresse che richiedevano misure di riequilibrio, oggi la spinta si presenta particolarmente significativa in quelle aree specificatamente forti come per esempio il Veneto, che vivono con particolare intensità la dimensione sovranazionale come fatto quotidiano.

Ecco perchè occorre creare una autentica "rifondazione regionalistica dello Stato" per dare vita ad un vero e propio "Stato regionale": a tal proposito, basti pensare alle esperienze delle democrazie più mature fondate sul local government (come è il caso della Gran Bretagna) che rappresenta ancora oggi il fulcro dell'intero impianto costituzionale.

Certamente tra i punti forti di una rifondazione regionalistica dello Stato, ci deve essere la trasformazione di una Assemblea parlamentare in una vera Camera a base regionale. Un Senato con funzioni di partecipazione delle entità decentrate e di collegamento fra Stato e regioni, sempre in un quadro di bicameralismo ineguale, non paritario. Si tratta di "completare", come già rilevava Costantino Mortati, il disegno regionalistico consacrato nella Costituzione. cioè che lo Stato-persona e l'Ente-regione si trovano in una posizione di equiordinazione e non di subordinazione. Ma per evitare che questa posizione sia più fittizia che reale, sembra indispensabile che gli Enti esponenziali dell'intera comunità regionale, possano direttamente prospettare e far valere i differenti interessi di cui sono portatori, attraverso una aperta, libera dialettica, a livello della suprema organizzazione costituzionale: e tale organizzazione non può che essere il Parlamento o, meglio, uno degli organi in cui esso si articola, il Senato.

Verrebbe così finalmente esaltato l'importante ruolo

delle autonomie locali; perchè alle autonomie occorre guardare quale elemento insostituibile per la riscoperta della politica: una politica in grado di restituire rigore morale ai partiti e di formare una nuova classe dirigente.

RIFORME ISTITUZIONALI

Principio generale: Devono essere i cittadini e non i partiti a scegliere i governanti dei Comuni, delle Province, delle Regioni, dello Stato.

ENTI LOCALI (COMUNI E PROVINCE)

- **Elezione diretta del sindaco** (e del presidente della Provincia);

- **Autonomia Statutaria** ogni Comune deve darsi delle proprie regole di governo;

- **Autonomia finanziaria** (Ogni comune deve poter vivere con le proprie tasse. Non devono essere incassate dallo Stato centrale che poi le ridistribuisce con criteri clientelari).

REGIONI

L'Autonomia delle Regioni dallo Stato devono rappresentare l'elemento costitutivo centrale dell'ordinamento istituzionale. Occorre quindi trasformare l'attuale Stato centralista in un moderno Stato federale su base regionale (come Austria, Germania, Belgio, Svizzera).

Allo Stato competerà la politica estera, la difesa (esercito), la giustizia, la politica monetaria, i trasporti e i servizi nazionali mentre le altre materie (industria, commercio, agricoltura, sanità, sport, turismo, etc.) spetteranno alle Regioni.

Elezione diretta del Presidente della Regione.

Autonomia finanziaria: le tasse dei veneti devono andare a beneficio dei veneti. Allo Stato per le sue competenze, va versata solo una percentuale preventivamente concordata.

LO STATO

Elezione diretta del Presidente della Repubblica quale garanzia di indipendenza dei partiti e stabilità delle istituzioni.

Il potere legislativo va alla sola Camera dei Deputati. La elezione dei deputati avviene col sistema del collegio uninominale (voto alla persona).

Il Senato diventa la sede dei rappresentanti della Regione (Senato delle Regioni) (come negli Stati Uniti, Germania, Svizzera, etc.).

Riduzione dei Deputati a 300 (da 630) e dei Senatori a 200 (da 300).

Abolizione dell'immunità parlamentare (i parlamentari devono essere giudicati come qualsiasi cittadino).

Materiale di difficile collocazione

REGIONE DEL VENETO

SESTA LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE

PROGETTI DI LEGGE - ATTI - DOCUMENTI

P.D.L. (copia)

Partiti regionali (vedi art. 49)
(statuti rispetto a quelli nazionali)

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ai sensi dell'art. 121 della Costituzione

d'iniziativa dei Consiglieri VANNI, ARMANO, CAMPION, GABANIZZA, PAOLUCCI, ROLANDO, SPROCATI, VARISCO, VIGNA

STATUTO DELLA REGIONE AUTONOMA DEL VENETO

Venezia, 15 ottobre 1998

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
ai sensi art. 121 della Costituzione
STATUTO DELLA REGIONE AUTONOMA DEL VENETO

Relazione

Il presente progetto di legge "costituzionale" approva il nuovo Statuto della Regione Autonoma del Veneto composto da n. 73 articoli.

I contenuti autonomistici del nuovo Statuto del veneto, possono essere cosi riassunti nei loro punti salienti:

- il Veneto è regione autonoma, parte integrante della Repubblica;
- la Regione è titolare dell'autogoverno in forme rispondenti alle tradizioni e alla storia del popolo veneto;
- i rapporti con la Repubblica, con i Comuni e la Provincie sono regolati secondo il principio di sussidiarietà; la Regione promuove rapporti paritari nei confronti delle autonomie locali venete basati sul principio federalista;
- lo Statuto delinea una Regione autonoma, moderna, accogliente, solidale, in grado di partecipare con successo alla competizione economica globalizzata;
- promuove l'autogestione dello stato sociale e l'attribuzione ai privati della massime responsabilità nella attuazione delle politiche regionali..

Per quanto riguarda i poteri è previsto:

- che la Regione eserciti poteri primari in tutte le materie che hanno riferimento con la condizione sociale ed economica dei cittadini veneti e che trovano nella dimensione territoriale e demografica del Veneto il livello ottimale di efficacia, funzionalità ed efficienza;
- tutte le funzioni amministrative sono attribuite a Comuni, Province, Città Metropolitana e Comunità Montane, ad esclusione di quelle che richiedono un esercizio unitario a livello regionale.

Con il nuovo Statuto la regione attiva il proprio ordinamento tributario e le intese con il Parlamento perché siano garantite le risorse necessarie ad esercitare autonomia e autogoverno. Tali intese sono basate sul principio di solidarietà tra Regioni a partire dall'assunzione da parte della Regione di una quota del debito pubblico pari alla quota di PIL prodotto nel Veneto.

Si assume il principio che la Regione governa e programma.

Amministrazione e gestione sono competenza di Comuni, Province e Comunità Montane; le attività di indirizzo politico e di governo sono nettamente distinte da quelle gestionali.

Per quanto riguarda gli organi è previsto:

- l'elezione diretta del Presidente della Regione e una legge elettorale maggioritaria che il Consiglio regionale è chiamato ad elaborare con maggioranza qualificata;
- l'istituto della sfiducia costruttiva che scatta qualora la mozione di sfiducia sia contestualmente accompagnata dalla proposta di elezione di un nuovo Presidente; altrimenti in via ordinaria il venir meno della maggioranza comporta l'indizione di nuove elezioni;
- che gli assessori regionali siano scelti dal Presidente anche fuori dal Consiglio;
- l'istituzione del Consiglio regionale delle Autonomie e dei poteri locali con il compito di deliberare sui rapporti tra Regione ed Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie e dei poteri locali approva in apposita sessione in seduta congiunta con il Consiglio regionale lo Statuto, le leggi tributarie regionali, le leggi che riguardano l'ordinamento, le leggi elettorali, l'assetto territoriale e le funzioni degli Enti Locali.

La Regione promuove l'esercizio associato delle funzioni, l'unione e la fusione degli Enti locali con il consenso delle popolazioni interessate.

L'istituzione del Consiglio delle Autonomie e dei poteri locali afferma in modo inequivocabile l'idea di un assetto federale regionale basato sulla cooperazione paritaria tra istituzioni venete.

Questo principio federativo all'interno della Regione costituisce il coerente sviluppo dell'idea di nuova organizzazione federale della Repubblica italiana che è alla base dell'impostazione della presente proposta di Statuto.

Riguardo all'organizzazione e al personale il nuovo Statuto dà ulteriore rilevanza all'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, prevedendo la separazione dei ruoli del personale tra Consiglio e Giunta regionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
ai sensi art. 121 della Costituzione
STATUTO DELLA REGIONE AUTONOMA DEL VENETO

ART. 1

La presente legge Costituzionale disciplina il nuovo ordinamento della Regione Veneto, con forme e condizioni particolari di autonomia, contenute nell'allegato "Statuto della Regione Autonoma del Veneto" che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

STATUTO DELLA REGIONE AUTONOMA DEL VENETO

d'iniziativa dei Consiglieri regionali del Gruppo consiliare PDS -DS

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1

Il Veneto è Regione autonoma e si dà il presente Statuto.

La Regione è costituita dalle comunità della popolazione e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Il capoluogo è Venezia.

ART. 2

La Regione Veneto ha uno stemma, un gonfalone e una bandiera, costituiti dalla rappresentazione del territorio regionale con il mare, la pianura e i monti.

In primo piano è raffigurato il leone di San Marco.

La legge regionale ne regola l'uso.

ART. 3

La Regione autonoma del Veneto è parte integrante della Repubblica italiana.

La Regione promuove ed esercita l'autogoverno secondo i principi della Costituzione e del presente Statuto, in forme rispondenti alla storia e alle tradizioni del popolo veneto.

Il complesso dei poteri e delle competenze ordinati secondo le norme del presente Statuto configurano le forme e le condizioni particolari di autonomia del Veneto.

I rapporti con la Repubblica, i Comuni e le province del Veneto sono regolati mediante la piena e totale applicazione del principio di sussidiarietà tra istituzioni.

La Regione promuove la responsabilizzazione dei soggetti privati nella attuazione delle politiche regionali.

La Regione coopera con le altre Regioni e orienta la sua azione sulla base del principio di solidarietà con esse.

La Regione valorizza il patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità.

ART. 4

La Regione ha per fine l'affermazione e lo sviluppo della persona umana.

La Regione garantisce la partecipazione di tutti i cittadini e di coloro che dimorano nel Veneto all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

La Regione promuove lo sviluppo economico e sociale sostenibile, opera per eliminare gli squilibri territoriali e settoriali, promuove in ogni campo le innovazioni necessarie ad assicurare e mantenere il pieno inserimento del Veneto nelle aree dinamiche e moderne dell'Italia e dell'Unione Europea.

ART. 5

Per rendere effettive libertà ed eguaglianza di opportunità la Regione combatte ogni forma di emarginazione sociale, economica e religiosa; promuove la solidarietà e la coesione della società; favorisce le libere attività delle comunità.

ART. 6

La Regione promuove la trasparenza dei mercati, l'accesso a tutte le attività economiche professionali e sociali; favorisce lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e il continuo aggiornamento e rinnovamento dei fattori di competitività del sistema produttivo veneto.

La Regione tutela i diritti e la dignità dei lavoratori, valorizza il lavoro e promuove il pieno impiego come condizione fondamentale per la coesione sociale.

ART. 7

Nel rispetto dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti sociali garantiti in tutto il territorio della

Repubblica, la Regione promuove forme specifiche di integrazione sociale atte a realizzare una società aperta tale da garantire ai cittadini e alle cittadine la piena valorizzazione delle proprie capacità.

ART. 8

Gli strumenti di integrazione sociale sono concepiti e attivati in modo da massimizzare le forme di autogoverno e di autogestione basate sulla responsabilità delle comunità, delle persone e delle loro organizzazioni.

Per il conseguimento delle sue finalità la Regione assume la programmazione come metodo di intervento.

I piani e programmi sono stabiliti con legge regionale e sono elaborati secondo il metodo della concertazione con le parti sociali .

TITOLO II

L'AUTOGOVERNO DEL VENETO

ART. 9

La Regione esercita poteri primari in tutte le materie che hanno riferimento con la condizione sociale ed economica dei cittadini veneti e che trovano nella dimensione territoriale e demografica del Veneto il livello ottimale di efficacia, funzionalità ed efficienza.

Sono escluse dalla competenza della Regione:

a) politica estera e rapporti internazionali; immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari,; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile statali;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali, elezione del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'ammnistrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia ammnistrativa locale e del coordinamento delle politiche regionali per la sicurezza e l'ordine pubblico;

g) cittadinanza, ordinamento civile e penale giurisdizioni e ordinamenti giudiziari;

h) tutela dei beni culturali e ambientali, fatto salvo quanto indicato all'art. 10;

i) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.

ART. 10

La Regione ha competenza esclusiva in tutte le materie non elencate al precedente articolo 9.

La Regione esercita competenza concorrente nelle materie di cui alle lettere f) e h) dell'articolo 9

ART. 11

La Regione attiva il proprio ordinamento tributario.

La Regione realizza con il Parlamento della Repubblica apposite intese in materia tributaria e fiscale tali da garantire al Veneto le risorse necessarie all'esercizio dell'autonomia e dell'autogoverno.

Le intese di cui al precedente comma sono basate sulla assunzione da parte del Veneto della quota del debito pubblico nazionale proporzionale al PIL prodotto dal Veneto, fermo restando il rispetto del principio di solidarietà con le altre regioni

ART. 12

La Regione è ente di legislazione, programmazione, alta amministrazione.

Le funzioni amministrative e di gestione sono espletate dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane e dalle autonomie funzionali secondo la rispettiva consistenza territoriale, demografica e operativa.

E' principio generale di organizzazione la distinzione tra funzioni di indirizzo politico, di governo e funzione amministrative e gestionali.

TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE

ART. 13

Sono organi della Regione:

- il Consiglio regionale;
- la Giunta regionale;
- il suo Presidente
- il Consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali;

Il Consiglio regionale e il Consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali durano in carica cinque anni.

ART. 14

Il sistema di elezione, il numero dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge regionale approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

La legge elettorale regionale prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione e garantisce la stabilità del governo regionale mediante applicazione del sistema maggioritario.

Il Consiglio regionale

ART. 15

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico della regione e ne

controlla l'attuazione; esercita tutte le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e adempie le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto; opera le scelte fondamentali della programmazione regionale e ne stabilisce gli indirizzi; disciplina con legge generale il procedimento di formazione e i modi di approvazione degli atti di programmazione; approva i piani e i programmi, generali e particolari, economici e territoriali.

ART. 16

Il Consiglio regionale:

a) designa i tre delegati per la elezione del Presidente della Repubblica a termini dell'articolo 83 della Costituzione;

b) partecipa con le altre Regioni alla designazione di n. membri della Corte Costituzionale.

c) fa le proposte e approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale;

d) nomina i rappresentanti della Regione in enti od organi statali, regionali o locali, salvi i casi in cui la stessa potestà sia attribuita dalla legge ad altri organi della Regione;

e) istituisce enti dipendenti dalla Regione e ne approva gli statuti; istituisce aziende e agenzie regionali;

ART. 17

Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della prima settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale scaduto. Assume la presidenza il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali; fungono da Segretari i due consiglieri più giovani.

Nella prima riunione il Consiglio procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari, in modo che venga assicurata la presenza della minoranza.

Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. I Vice Presidenti e i Segretari sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa con due separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza durano in carica due anni e mezzo sono rieleggibili. Il Presidente dura in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

ART. 18

Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori consiliari, nell'osservanza del Regolamento; provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio.

Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento

ART. 19

L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, tiene i rapporti con i Gruppi consiliari, amministra i fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto o dal Regolamento.

ART. 20

Il Consiglio regionale si riunisce di diritto nei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.

Il Consiglio regionale è inoltre convocato per iniziativa del Presidente, o su richiesta del Presidente della Giunta, o di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio, con preavviso di almeno cinque giorni. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. In caso di assoluta urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore.

Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei consiglieri ne abbiano presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere riunito nei dieci giorni successivi.

Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione nei termini previsti dal comma precedente, o non vi provveda nei casi in cui al primo comma, il Consiglio è convocato da uno dei Vice Presidenti, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.

ART. 21

Alla convalida dell'elezione dei consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale, a norma del Regolamento.

Il Consiglio delibera su relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta e composta con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.

ART. 22

I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Ogni consigliere ha potere d'iniziativa e potere d'interrogazione, interpellanza e mozione.

Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali; l'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento.

ART. 23

Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.

ART. 24

Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento.

ART. 25

Per garantire il libero esercizio del loro mandato, spetta ai consiglieri regionali un'indennità stabilita, in relazione alle rispettive funzioni, con legge regionale.

ART 26

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, salva diversa disposizione dello Statuto, la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, che non abbiano ottenuto congedo a norma del Regolamento, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Agli effetti di cui al comma precedente, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa disposizione dello Statuto.

ART. 27

I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi.

L'Ufficio di Presidenza assegna ai Gruppi consiliari per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico dei fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio.

ART. 28

Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.

Il Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni garantendo la partecipazione o la presenza di tutti i Gruppi consiliari.

Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio, avvalendosi eventualmente, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, della collaborazione di esperti, o, previa intesa con la Giunta regionale, della collaborazione degli uffici competenti.

Il Consiglio istituisce anche Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali.

Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

ART. 29

Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare alla formazione dei provvedimenti della Regione e di acquisire tutti gli elementi utili al proprio funzionamento, le Commissioni possono provvedere alla consultazione diretta di enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali; il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni.

Le leggi possono prevedere consultazioni obbligatorie da parte delle Commissioni.

Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire

informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività.

ART. 30

Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Commissioni consiliari hanno facoltà di ordinare la esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta, i dirigenti delle Segreterie regionali e gli amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali: i convocati sono tenuti a fornire alle Commissioni tutti i dati e le informazioni da esse richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.

I componenti le Commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a giudizio della maggioranza della Commissione.

ART. 31

Il Consiglio regionale può disporre, inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale mediante la costituzione di una speciale Commissione.

La Commissione viene istituita con legge della Regione che ne fissa i compiti, le materie, la composizione in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi, e le modalità di funzionamento.

Gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d'ufficio, anche in esenzione del segreto d'ufficio.

I Commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

Il Presidente e la Giunta regionale

ART. 32

La Giunta è composta dal presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione e designati dal presidente anche al di fuori del Consiglio. L'incarico di Assessore è incompatibile con quello di Consigliere regionale.

ART. 33

Il Presidente presenta al Consiglio regionale la composizione della Giunta in una seduta convocata il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

La presentazione della Giunta è accompagnata da un documento programmatico.

ART. 34

Le dimissioni del Presidente o l'approvazione di una mozione di sfiducia comportano lo scioglimento del Consiglio regionale e la convocazione di nuove elezioni.

Nel caso che la mozione di sfiducia contenga contestualmente la proposta di elezione di un nuovo Presidente, lo scioglimento del Consiglio può essere sospeso per un massimo di dodici mesi

Le mozioni di sfiducia devono essere discusse dal Consiglio regionale non prima di dieci e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione e votate per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 35

Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della mozione di revoca del

Presidente e della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni del Presidente, il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.

ART. 36

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

Il Presidente convoca la Giunta regionale, la presiede e ne coordina l'azione amministrativa; sovrintende agli uffici e ai servizi regionali; presenta al Consiglio il bilancio e il rendiconto generale, unitamente alla relazione generale sull'attività svolta dall'amministrazione regionale; esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Il Presidente designa tra i membri della Giunta il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o d'impedimento.

La designazione è comunicata alla Giunta, al Consiglio regionale e al Consiglio regionale per le autonomie e i poteri locali.

ART. 37

L'Ufficio di Presidente o di membro della Giunta regionale è incompatibile con quello di amministratore di altro ente pubblico economico o d'interesse pubblico, che operi nella Regione.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.

ART. 38

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione e, in conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, d'iniziativa e attuazione.

La Giunta regionale:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) esercita l'attività amministrativa che richiede l'esercizio unitario a livello regionale sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle Autonomie e dei poteri locali.

c) predispone e presenta alle Commissioni consiliari competenti i documenti delle diverse fasi di elaborazione dei piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali, e quindi al Consiglio i relativi documenti finali;

d) redige annualmente una relazione sull'attività dell'amministrazione regionale;

e) predispone il bilancio, adotta i provvedimenti di attuazione del bilancio e dei programmi approvati dal Consiglio e redige il rendiconto generale della Regione;

f) delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal bilancio e di liti attive e passive, e transazioni;

g) emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali;

h) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale;

i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; in caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto, e dalle leggi.

ART. 39

La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti.

Il Presidente può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta; questa, su proposta del Presidente, può affidare a singoli o più

membri compiti permanenti d'istruzione per gruppi di materie affini.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

ART. 40

Al Presidente e ai membri della Giunta è attribuita con legge regionale un'indennità di carica.

TITOLO IV

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE AUTONOMIE E DEI POTERI LOCALI.

ART. 41

Il Consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali è composto da sindaci e presidenti di provincia eletti in un numero pari al numero dei membri del Consiglio regionale.

Il Regolamento per la elezione del Consiglio è adottato dalla Assemblea plenaria dei Sindaci e dei presidenti di provincia del Veneto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto purchè rappresentativi di almeno due terzi della popolazione del Veneto. Le variazioni al regolamento vengono adottate all'inizio della legislatura regionale con le stesse modalità previste in sede di prima applicazione.

ART. 42

All'inizio di ogni legislatura il Presidente del Consiglio regionale convoca entro quaranta giorni dal suo insediamento la Assemblea plenaria dei Sindaci e dei Presidenti di Province di cui all'art. 44. Il presidente del Consiglio provvede in esecuzione del regolamento adottato dalla assemblea a insediare il Consiglio regionale per le autonomie e i poteri locali non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di convocazione dell'assemblea di cui al primo comma

ART. 43

Il Consiglio regionale delle autonomie e idei poteri locali nella seduta in cui viene insediato è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale; nella stessa seduta elegge il proprio presidente e un Ufficio di presidenza con le stesse modalità previste dallo Statuto per il presidente e l'Ufficio di Presidenza dei Consiglio regionale.

ART. 44

Il Consiglio regionale per le autonomie e i poteri locali organizza i propri lavori con le stesse modalità previste per il Consiglio regionale; adotta un proprio regolamento secondo i principi del presente statuto

ART. 45

La legge regionale assicura al Consiglio regionale per le autonomie e i poteri locali i mezzi e gli strumenti idonei e necessari per il suo funzionamento.

TITOLO V
FUNZIONI REGIONALI

ART. 46

Ogni cittadino, associazione, o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio regionale e al Consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali, nei termini stabiliti dai regolamenti, osservazioni e proposte sui provvedimenti in discussione.

Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalle competenti commissioni che ne fanno adeguata menzione nella relazione ai consigli su richiesta di un quarto dei componenti, la Commissione, prima di riferire sul progetto è tenuta a procedere all'audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

ART. 47

La potestà legislativa e regolamentare spetta al Consiglio regionale e, nei casi previsti dal presente Statuto, al Consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali. Nelle materie di competenza esclusiva del Consiglio regionale e il regolamento può attribuire alle commissioni consiliari poteri deliberanti su leggi e regolamenti.

ART. 48

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta alla Giunta, a ogni consigliere, a ogni Consiglio provinciale, a ogni Consiglio di Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti mediante presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno cinquemila elettori.

Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le modalità di esercizio del potere d'iniziativa legislativa e regolamentare.

Le proposte di legge d'iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

ART. 49

I progetti di legge o di regolamento devono essere esaminati dalla Commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, a norma del Regolamento.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 50

La Giunta e ogni consigliere possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza

di ogni progetto di legge o di regolamento. Spetta al Consiglio decidere sulla richiesta.

La procedura d'urgenza è in ogni caso adottata per il riesame delle leggi rinviate dal Governo ai sensi dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione.

ART. 51

I soggetti legittimati a presentare proposte di legge o di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo regionale.

Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte il primo firmatario, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto è iscritto di diritto all'ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.

TITOLO VI

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE AUTONOMIE E DEI POTERI LOCALI

ART. 52

In materia di Statuto della Regione, leggi tributarie,i legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni , Province, Città-Metropolitane e Comunità montane, la funzione legislativa è, in via ordinaria, esercitata collettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali, convocati in unica sessione annuale nel mese di settembre di ogni anno.

ART. 53

Il Consiglio regionale delle Autonomie esprime alla Giunta regionale pareri su:

a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio, e di assestamento;

b) atti generali di programma regionale.

c) piani e programmi di riparto di fondi agli enti locali

La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione - Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

I pareri di competenza della Conferenza Regione - Autonomie Locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da alcumeno cinque componenti della Conferenza

Il Consiglio regionale delle Autonomie e dei poteri locali può delegare l'espressione dei suddetti pareri nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. ad un proprio organo esecutivo.

ART 54

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza dei termine fissato dall'articolo 127 della Costituzione per il rinvio della legge al Consiglio regionale in caso di mancata apposizione del visto.

Il testo è preceduto dalla formula: «Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga»,

Al testo della legge segue la formula: «La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta».

I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Giunta regionale.

Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: «Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga».

Al testo del regolamento segue la formula: «Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione».

ART. 55

Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse.

La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza.

La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente.

I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.

TITOLO VII

INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

ART. 56

Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo, quando lo richiedono trentamila elettori.

La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del referendum.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato

la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 57

Non è ammesso referendum per l'abrogazione di leggi di bilancio, di leggi tributarie e relativi provvedimenti di esecuzione; sull'esistenza di motivi d'inammissibilità decide il Consiglio.

ART. 58

Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati.

Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

TITOLO VIII
LA FUNZIONE AMMNISTRATIVA

ART. 59

Le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni, Province e dalle Comunità Montane ad eccezione delle funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

ART. 60

L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione e in Segreterie regionali.

La Segreteria generale della programmazione assiste gli organi della Regione nella preparazione dei documenti e degli atti della programmazione regionale, coordina l'attività delle altre Segreterie e assicura lo espletamento degli affari generali della Regione.

Le Segreterie regionali curano la esecuzione dei provvedimenti inerenti alle funzioni amministrative esercitate direttamente dalla Regione, assistono il Presidente e la Giunta nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.

L'attività di tutte le Segreterie è diretta dalla Giunta regionale.

I dirigenti delle Segreterie regionali, in conformità con le disposizioni della Giunta, provvedono alla organizzazione e dirigono il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e sono responsabili del buon andamento di questi.

ART. 61

La Regione, per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati a enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici, può con legge istituire enti e aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a società, e, in ordine a compiti operativi a carattere temporaneo, può istituire agenzie.

Il Consiglio regionale provvede alla determinazione degli indirizzi generali dell'attività, alla nomina degli amministratori, alla disciplina generale degli enti, aziende e agenzie di cui al primo comma.

La Giunta vigila sulla rispondenza dell'attività degli enti, aziende e agenzie alle decisioni del Consiglio.

Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

La legge istitutiva determina le modalità di partecipazione dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

ART. 62

La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e la pianta organica del personale in conformità ai principi fissati nello Statuto e sentite le

organizzazioni sindacali; determina le norme per l'inquadramento nella Regione degli uffici e del personale trasferiti dallo Stato.

Il personale della Regione si distingue esclusivamente per qualifiche, corrispondenti alle attribuzioni e responsabilità ricoperte, ed è assunto mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.

I dipendenti della Regione, salva l'uniformità di stato giuridico e trattamento economico, sono inquadrati in due ruoli organici, approvati con legge, riservati, rispettivamente, ai dipendenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

A parità o equivalenza di mansioni corrisponde uguale trattamento economico.

Il personale degli enti e aziende istituiti dalla Regione è equiparato al personale regionale, salve diverse disposizioni delle leggi istitutive.

ART. 63

Il Presidente, su proposta della Giunta, approvata dal Consiglio, conferisce l'incarico di dirigente di ciascuna Segreteria di cui al primo comma dell'articolo 49 a persona scelta, anche fra esperti e professionisti estranei all'Amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

Il dirigente di ciascun ente, azienda e agenzia regionale è nominato dai rispettivi organi di amministrazione con gli stessi criteri.

I dirigenti possono essere altresì revocati con il medesimo procedimento prima della scadenza del termine di nomina.

Il trattamento economico dei dirigenti è determinato con delibera della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.

ART. 64

La legge regionale disciplina, al fine del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, il procedimento di formazione degli atti amministrativi della Regione.

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

L'inizio del procedimento è comunicato agli interessati, i quali possono prendere visione degli atti del procedimento anche nella fase istruttoria, salvi i casi previsti dalla legge.

I provvedimenti amministrativi della Regione devono sempre essere motivati anche con riferimento ai piani e programmi nazionali, regionali e comprensoriali. Il silenzio dell'amministrazione ha valore di rigetto dell'istanza.

I provvedimenti adottati dagli organi regionali sono definitivi.

TITOLO IX
FINANZA, BILANCIO E DEMANIO

...

ART. 65

La Regione ha un proprio bilancio.

La Regione ha demanio e patrimonio propri.

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica.

ART. 66

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell'anno

precedente ed è approvato con legge regionale entro il 21 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Gli enti, le aziende e le agenzie regionali presentano al Consiglio regionale, per l'approvazione, il loro bilancio contemporaneamente al bilancio della Regione.

ART. 67

La Giunta regionale predispone e presenta ogni anno al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali, con indicazioni di previsione, non oltre il 15 settembre.

Il Consiglio regionale sottopone questa relazione all'esame dell'assemblea dei rappresentanti dei consigli provinciali e comunali e dei comprensori della Regione.

L'Assemblea può esprimere voti o mozioni con valore consultivo.

La legge regionale regola le modalità di convocazione e di formazione delle rappresentanze in detta assemblea.

ART. 68

Il bilancio di previsione evidenzia gl'impegni finanziari di ciascun servizio e attività regionale in relazione agli obiettivi della programmazione regionale.

Il Presidente della Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio accompagnato da:

a) una relazione illustrativa del rapporto tra le previsioni di bilancio e lo stato di attuazione del piano economico regionale;

b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende dipendenti.

ART. 69

Il Consiglio, attraverso la competente Commissione permanente, esercita il controllo sull'attuazione dei piani e dei programmi regionali, sull'attività amministrativa della Regione e degli enti, aziende e agenzie dipendenti, e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

La Commissione deve essere sentita su tutti i progetti di legge, per consentire di verificarne la conformità con la programmazione regionale, prima che i progetti vengano sottoposti all'esame della Commissione competente per materia.

ART. 70

Il rendiconto generale della Regione, comprensivo anche del conto degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione, è presentato dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo e assegnato alla Commissione competente che ne effettua il controllo.

La Commissione presenta, entro novanta giorni, una relazione al Consiglio per l'approvazione, il Consiglio approva il rendiconto generale con legge entro il 21 dicembre.

ART. 71

La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, si avvale di un proprio servizio di tesoreria.

TITOLO X

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 72

La revisione dello Statuto avviene con il procedimento previsto dall'articolo 52.

ART. 73

Le proposte legislative di cui all'art 52 sono presentate il mese di giugno di ogni anno.

Qualora esse non siano approvate decadono.

REGIONE DEL VENETO

SESTA LEGISLATURA — CONSIGLIO REGIONALE

PROGETTI DI LEGGE - ATTI - DOCUMENTI

PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 71

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

da trasmettere al Parlamento Nazionale
ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione

d'iniziativa dei Consiglieri
VANNI, ARMANO, CAMPION, GABANIZZA, PAOLUCCI,
ROLANDO, SPROCATI, VARISCO e VIGNA

STATUTO DELLA REGIONE AUTONOMA DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 ottobre 1998.

Trasmesso alla **Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio**, alla Prima Commissione consiliare e ai consiglieri regionali il 27 ottobre 1998.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

GRUPPO CONSILIARE P.D.S. Democratici di Sinistra

Venezia, 11 novembre 1998

Ai Parlamentari
dell'ULIVO
del Veneto

Caro Parlamentare,

penso di fare cosa gradita inviandoTi in allegato copia del progetto di legge costituzionale, presentato dal Gruppo consiliare Democratici di Sinistra del Consiglio regionale "Statuto della Regione Autonoma del Veneto".

Sono gradite Tue osservazioni e proposte per arricchire una iniziativa legislativa di indubbio valore politico e istituzionale in un momento significativo per la ripresa delle riforme e del federalismo.

A disposizione per eventuali approfondimenti, Ti esprimo i più cordiali saluti.

Il Responsabile del Gruppo PDS - DS
dott. Claudio RIZZATO

San Marco 2321/B
Palazzo Ferro-Fini - 30124 Venezia
Telefono 041/2701412 - 2701414
Infotec/Telefax 041/2701413
Telex 410431 COREVE I
Ind. internet: http://www.consiglio.regione.veneto.it/gruppipolitici/pds/home.htm
E-mail:gruppopds@consiglio.regione.veneto.it

Relazione

Il presente progetto di legge "costituzionale" approva il nuovo Statuto della Regione Autonoma del Veneto composto da n. 73 articoli.

I contenuti autonomistici del nuovo Statuto del veneto, possono essere così riassunti nei loro punti salienti:

- il Veneto è regione autonoma, parte integrante della Repubblica;
- la Regione è titolare dell'autogoverno in forme rispondenti alle tradizioni e alla storia del popolo veneto;
- i rapporti con la Repubblica, con i Comuni e la Provincie sono regolati secondo il principio di sussidiarietà; la Regione promuove rapporti paritari nei confronti delle autonomie locali venete basati sul principio federalista;
- lo Statuto delinea una Regione autonoma, moderna, accogliente, solidale, in grado di partecipare con successo alla competizione economica globalizzata;
- promuove l'autogestione dello stato sociale e l'attribuzione ai privati della massime responsabilità nella attuazione delle politiche regionali.

Per quanto riguarda i poteri è previsto:

- che la Regione eserciti poteri primari in tutte le materie che hanno riferimento con la condizione sociale ed economica dei cittadini veneti e che trovano nella dimensione territoriale e demografica del Veneto il livello ottimale di efficacia, funzionalità ed efficienza;
- tutte le funzioni amministrative sono attribuite a Comuni, Province, Città Metropolitana e Comunità Montane, ad esclusione di quelle che richiedono un esercizio unitario a livello regionale.

Con il nuovo Statuto la Regione attiva il proprio ordinamento tributario e le intese con il Parlamento perché siano garantite le risorse necessarie ad esercitare autonomia e autogoverno. Tali intese sono basate sul principio di solidarietà tra Regioni a partire dall'assunzione da parte della Regione di una quota del debito pubblico pari alla quota di PIL prodotto nel Veneto.

Si assume il principio che la Regione governa e programma.

Amministrazione e gestione sono competenza di Comuni, Province e Comunità Montane: le attività di indirizzo politico e di governo sono nettamente distinte da quelle gestionali.

Per quanto riguarda gli organi è previsto:

- l'elezione diretta del Presidente della Regione e una legge elettorale maggioritaria che il Consiglio regionale è chiamato ad elaborare con maggioranza qualificata;
- l'istituto della sfiducia costruttiva che scatta qualora la mozione di sfiducia sia contestualmente accompagnata dalla proposta di elezione di un nuovo Presidente; altrimenti in via ordinaria il venir meno della maggioranza comporta l'indizione di nuove elezioni;
- che gli assessori regionali siano scelti dal Presidente anche fuori dal Consiglio;
- l'istituzione del Consiglio regionale delle Autonomie e dei poteri locali con il compito di deliberare sui rapporti tra Regione ed Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie e dei poteri locali approva in apposita sessione in seduta congiunta con il Consiglio regionale lo Statuto, le leggi tributarie regionali, le leggi che riguardano l'ordinamento, le leggi elettorali, l'assetto territoriale e le funzioni degli Enti Locali.

La Regione promuove l'esercizio associato delle funzioni, l'unione e la fusione degli Enti locali con il consenso delle popolazioni interessate.

L'istituzione del Consiglio delle Autonomie e dei poteri locali afferma in modo inequivocabile l'idea di un assetto federale regionale basato sulla cooperazione paritaria tra istituzioni venete.

Questo principio federativo all'interno della Regione costituisce il coerente sviluppo dell'idea di nuova organizzazione federale della Repubblica italiana che è alla base dell'impostazione della presente proposta di Statuto.

Riguardo all'organizzazione e al personale il nuovo Statuto dà ulteriore rilevanza all'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, prevedendo la separazione dei ruoli del personale tra Consiglio e Giunta regionale.

Articolo 1

1. La presente legge Costituzionale disciplina il nuovo ordinamento della Regione Veneto, con forme e condizioni particolari di autonomia, contenute nell'allegato "Statuto della Regione Autonoma del Veneto" che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

CONSIGLIO REGIONALE *VI LEGISLATURA*

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 71 RELATIVO A:

STATUTO DELLA REGIONE AUTONOMA DEL VENETO

ASSR

TITOLO I
Principi fondamentali

Articolo 1

Il Veneto è Regione autonoma e si dà il presente Statuto.

La Regione è costituita dalle comunità della popolazione e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Il capoluogo è Venezia.

Articolo 2

La Regione Veneto ha uno stemma, un gonfalone e una bandiera, costituiti dalla rappresentazione del territorio regionale con il mare, la pianura e i monti.

In primo piano è raffigurato il leone di San Marco.

La legge regionale ne regola l'uso.

Articolo 3

La Regione autonoma del Veneto è parte integrante della Repubblica italiana.

La Regione promuove ed esercita l'autogoverno secondo i principi della Costituzione e del presente Statuto, in forme rispondenti alla storia e alle tradizioni del popolo veneto.

Il complesso dei poteri e delle competenze ordinati secondo le norme del presente Statuto configurano le forme e le condizioni particolari di autonomia del Veneto.

I rapporti con la Repubblica, i Comuni e le province del Veneto sono regolati mediante la piena e totale applicazione del principio di sussidiarietà tra istituzioni.

La Regione promuove la responsabilizzazione dei soggetti privati nella attuazione delle politiche regionali.

La Regione coopera con le altre Regioni e orienta la sua azione sulla base del principio di solidarietà con esse.

La Regione valorizza il patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità.

Articolo 4

La Regione ha per fine l'affermazione e lo sviluppo della persona umana.

La Regione garantisce la partecipazione di tutti i cittadini e di coloro che dimorano nel Veneto all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

La Regione promuove lo sviluppo economico e sociale sostenibile, opera per eliminare gli squilibri territoriali e settoriali, promuove in ogni campo le innovazioni necessarie ad assicurare e mantenere il pieno inserimento del Veneto nelle aree dinamiche e moderne dell'Italia e dell'Unione Europea.

Articolo 5

Per rendere effettive libertà ed eguaglianza di opportunità la Regione combatte ogni forma di emarginazione sociale, economica e religiosa; promuove la solidarietà e la coesione della società; favorisce le libere attività delle comunità.

Articolo 6

La Regione promuove la trasparenza dei mercati, l'accesso a tutte le attività economiche professionali e sociali; favorisce lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e il continuo aggiornamento e rinnovamento dei fattori di competitività del sistema produttivo veneto.

La Regione tutela i diritti e la dignità dei lavoratori, valorizza il lavoro e promuove il pieno impiego come condizione fondamentale per la coesione sociale.

Articolo 7

Nel rispetto dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti sociali garantiti in tutto il territorio della Repubblica, la Regione promuove forme

specifiche di integrazione sociale atte a realizzare una società aperta tale da garantire ai cittadini e alle cittadine la piena valorizzazione delle proprie capacità.

Articolo 8

Gli strumenti di integrazione sociale sono concepiti e attivati in modo da massimizzare le forme di autogoverno e di autogestione basate sulla responsabilità delle comunità, delle persone e delle loro organizzazioni.

Per il conseguimento delle sue finalità la Regione assume la programmazione come metodo di intervento.

I piani e programmi sono stabiliti con legge regionale e sono elaborati secondo il metodo della concertazione con le parti sociali.

TITOLO II
L'autogoverno del veneto

Articolo 9

La Regione esercita poteri primari in tutte le materie che hanno riferimento con la condizione sociale ed economica dei cittadini veneti e che trovano nella dimensione territoriale e demografica del Veneto il livello ottimale di efficacia, funzionalità ed efficienza.

Sono escluse dalla competenza della Regione:

a) politica estera e rapporti internazionali; immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari,; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile statali;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali, elezione del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo

statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale e del coordinamento delle politiche regionali per la sicurezza e l'ordine pubblico;

g) cittadinanza, ordinamento civile e penale giurisdizioni e ordinamenti giudiziari;

h) tutela dei beni culturali e ambientali, fatto salvo quanto indicato all'articolo 10;

i) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.

Articolo 10

La Regione ha competenza esclusiva in tutte le materie non elencate al precedente articolo 9.

La Regione esercita competenza concorrente nelle materie di cui alle lettere f) e h) dell'articolo 9.

Articolo 11

La Regione attiva il proprio ordinamento tributario.

La Regione realizza con il Parlamento della Repubblica apposite intese in materia tributaria e fiscale tali da garantire al Veneto le risorse necessarie all'esercizio dell'autonomia e dell'autogoverno.

Le intese di cui al precedente comma sono basate sulla assunzione da parte del Veneto della quota del debito pubblico nazionale proporzionale al PIL prodotto dal Veneto, fermo restando il rispetto del principio di solidarietà con le altre regioni.

Articolo 12

La Regione è ente di legislazione, programmazione, alta amministrazione.

Le funzioni amministrative e di gestione sono espletate dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane e dalle autonomie funzionali secondo la rispettiva consistenza territoriale, demografica e operativa.

É principio generale di organizzazione la distinzione tra funzioni di indirizzo politico, di governo e funzione amministrative e gestionali.

TITOLO III
Organi della regione

Articolo 13

Sono organi della Regione:

- il Consiglio regionale;
- la Giunta regionale;
- il suo Presidente
- il Consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali;

Il Consiglio regionale e il Consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali durano in carica cinque anni.

Articolo 14

Il sistema di elezione, il numero dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge regionale approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

La legge elettorale regionale prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione e garantisce la stabilità del governo regionale mediante applicazione del sistema maggioritario.

Il Consiglio regionale

Articolo 15

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico della regione e ne controlla l'attuazione; esercita tutte le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e adempie le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e

dallo Statuto; opera le scelte fondamentali della programmazione regionale e ne stabilisce gli indirizzi; disciplina con legge generale il procedimento di formazione e i modi di approvazione degli atti di programmazione; approva i piani e i programmi, generali e particolari, economici e territoriali.

Articolo 16

Il Consiglio regionale:

a) designa i tre delegati per la elezione del Presidente della Repubblica a termini dell'articolo 83 della Costituzione;

b) partecipa con le altre Regioni alla designazione di n. membri della Corte Costituzionale.

c) fa le proposte e approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale;

d) nomina i rappresentanti della Regione in enti od organi statali, regionali o locali, salvi i casi in cui la stessa potestà sia attribuita dalla legge ad altri organi della Regione;

e) istituisce enti dipendenti dalla Regione e ne approva gli statuti; istituisce aziende e agenzie regionali.

Articolo 17

Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della prima settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale scaduto. Assume la presidenza il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali; fungono da Segretari i due consiglieri più giovani.

Nella prima riunione il Consiglio procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari, in modo che venga assicurata la presenza della minoranza.

Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. I Vice

Presidenti e i Segretari sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa con due separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza durano in carica due anni e mezzo sono rieleggibili. Il Presidente dura in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

Articolo 18

Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori consiliari, nell'osservanza del Regolamento; provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio.

Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.

Articolo 19

L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, tiene i rapporti con i Gruppi consiliari, amministra i fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto o dal Regolamento.

Articolo 20

Il Consiglio regionale si riunisce di diritto nei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.

Il Consiglio regionale è inoltre convocato per iniziativa del Presidente, o su richiesta del Presidente della Giunta, o di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio, con preavviso di almeno cinque giorni. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. In caso di assoluta urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore.

Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei consiglieri ne abbiano presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la convocazione deve essere

disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere riunito nei dieci giorni successivi.

Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione nei termini previsti dal comma precedente, o non vi provveda nei casi in cui al primo comma, il Consiglio è convocato da uno dei Vice Presidenti, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.

Articolo 21

Alla convalida dell'elezione dei consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale, a norma del Regolamento.

Il Consiglio delibera su relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta e composta con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.

Articolo 22

I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Ogni consigliere ha potere d'iniziativa e potere d'interrogazione, interpellanza e mozione.

Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali; l'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento.

Articolo 23

Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.

Articolo 24

Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento.

Articolo 25

Per garantire il libero esercizio del loro mandato, spetta ai consiglieri regionali un'indennità stabilita, in relazione alle rispettive funzioni, con legge regionale.

Articolo 26

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, salva diversa disposizione dello Statuto, la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, che non abbiano ottenuto congedo a norma del Regolamento, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Agli effetti di cui al comma precedente, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa disposizione dello Statuto.

Articolo 27

I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi.

L'Ufficio di Presidenza assegna ai Gruppi consiliari per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico dei fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 28

Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.

Il Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni garantendo la partecipazione o la presenza di tutti i Gruppi consiliari.

Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio, avvalendosi eventualmente, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, della collaborazione di esperti, o, previa intesa con la Giunta regionale, della collaborazione degli uffici competenti.

Il Consiglio istituisce anche Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali.

Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Articolo 29

Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare alla formazione dei provvedimenti della Regione e di acquisire tutti gli elementi utili al proprio funzionamento, le Commissioni possono provvedere alla consultazione diretta di enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali; il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni.

Le leggi possono prevedere consultazioni obbligatorie da parte delle Commissioni.

Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività.

Articolo 30

Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Commissioni consiliari hanno facoltà di ordinare la esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta, i dirigenti delle Segreterie regionali e gli amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali: i convocati sono tenuti a fornire alle Commissioni tutti i dati e le informazioni da esse richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.

I componenti le Commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a giudizio della maggioranza della Commissione.

Articolo 31

Il Consiglio regionale può disporre, inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale mediante la costituzione di una speciale Commissione.

La Commissione viene istituita con legge della Regione che ne fissa i compiti, le materie, la composizione in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi, e le modalità di funzionamento.

Gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d'ufficio, anche in esenzione del segreto d'ufficio.

I Commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

Il Presidente e la Giunta regionale

Articolo 32

La Giunta è composta dal presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei Consiglieri

assegnati alla Regione e designati dal presidente anche al di fuori del Consiglio. L'incarico di Assessore è incompatibile con quello di Consigliere regionale.

Articolo 33

Il Presidente presenta al Consiglio regionale la composizione della Giunta in una seduta convocata il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

La presentazione della Giunta è accompagnata da un documento programmatico.

Articolo 34

Le dimissioni del Presidente o l'approvazione di una mozione di sfiducia comportano lo scioglimento del Consiglio regionale e la convocazione di nuove elezioni.

Nel caso che la mozione di sfiducia contenga contestualmente la proposta di elezione di un nuovo Presidente, lo scioglimento del Consiglio può essere sospeso per un massimo di dodici mesi.

Le mozioni di sfiducia devono essere discusse dal Consiglio regionale non prima di dieci e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione e votate per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 35

Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della mozione di revoca del Presidente e della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni del Presidente, il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.

Articolo 36

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

Il Presidente convoca la Giunta regionale, la presiede e ne coordina l'azione amministrativa; sovrintende agli uffici e ai servizi regionali; presenta al Consiglio il bilancio e il rendiconto generale, unitamente alla relazione generale sull'attività svolta dall'amministrazione regionale; esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Il Presidente designa tra i membri della Giunta il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o d'impedimento.

La designazione è comunicata alla Giunta, al Consiglio regionale e al Consiglio regionale per le autonomie e i poteri locali.

Articolo 37

L'Ufficio di Presidente o di membro della Giunta regionale è incompatibile con quello di amministratore di altro ente pubblico economico o d'interesse pubblico, che operi nella Regione.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.

Articolo 38

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione e, in conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, d'iniziativa e attuazione.

La Giunta regionale:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) esercita l'attività amministrativa che richiede l'esercizio unitario a livello regionale sulla base degli indirizzi

determinati dal Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle Autonomie e dei poteri locali.

c) predispone e presenta alle Commissioni consiliari competenti i documenti delle diverse fasi di elaborazione dei piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali, e quindi al Consiglio i relativi documenti finali;

d) redige annualmente una relazione sull'attività dell'amministrazione regionale;

e) predispone il bilancio, adotta i provvedimenti di attuazione del bilancio e dei programmi approvati dal Consiglio e redige il rendiconto generale della Regione;

f) delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal bilancio e di liti attive e passive, e transazioni;

g) emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali;

h) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale;

i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; in caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto, e dalle leggi.

Articolo 39

La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti.

Il Presidente può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta; questa, su proposta del Presidente, può affidare a singoli o più membri compiti permanenti d'istruzione per gruppi di materie affini.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

Articolo 40

Al Presidente e ai membri della Giunta è attribuita con legge regionale un'indennità di carica.

TITOLO IV
Il Consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali.

Articolo 41

Il Consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali è composto da sindaci e presidenti di provincia eletti in un numero pari al numero dei membri del Consiglio regionale.

Il Regolamento per la elezione del Consiglio è adottato dalla Assemblea plenaria dei Sindaci e dei presidenti di provincia del Veneto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto purché rappresentativi di almeno due terzi della popolazione del Veneto. Le variazioni al regolamento vengono adottate all'inizio della legislatura regionale con le stesse modalità previste in sede di prima applicazione.

Articolo 42

All'inizio di ogni legislatura il Presidente del Consiglio regionale convoca entro quaranta giorni dal suo insediamento la Assemblea plenaria dei Sindaci e dei Presidenti di Province di cui all'articolo 44. Il presidente del Consiglio provvede in esecuzione del regolamento adottato dalla assemblea a insediare il Consiglio regionale per le autonomie e i poteri locali non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di convocazione dell'assemblea di cui al primo comma.

Articolo 43

Il Consiglio regionale delle autonomie e idei poteri locali nella seduta in cui viene insediato è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale; nella stessa seduta elegge il proprio presidente e un Ufficio di presidenza con le stesse modalità previste dallo Statuto per il presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Articolo 44

Il Consiglio regionale per le autonomie e i poteri locali organizza i propri lavori con le stesse modalità previste per il Consiglio regionale; adotta un proprio regolamento secondo i principi del presente statuto.

Articolo 45

La legge regionale assicura al Consiglio regionale per le autonomie e i poteri locali i mezzi e gli strumenti idonei e necessari per il suo funzionamento.

TITOLO V
Funzioni regionali

Articolo 46

Ogni cittadino, associazione, o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio regionale e al Consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali, nei termini stabiliti dai regolamenti, osservazioni e proposte sui provvedimenti in discussione.

Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalle competenti commissioni che ne fanno adeguata menzione nella relazione ai consigli su richiesta di un quarto dei componenti, la Commissione, prima di riferire sul progetto è tenuta a procedere all'audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

Articolo 47

La potestà legislativa e regolamentare spetta al Consiglio regionale e, nei casi previsti dal presente Statuto, al Consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali. Nelle materie di competenza esclusiva del Consiglio regionale e il regolamento può attribuire alle commissioni consiliari poteri deliberanti su leggi e regolamenti.

Articolo 48

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta alla Giunta, a ogni consigliere, a ogni Consiglio provinciale, a ogni Consiglio di Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti mediante presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno cinquemila elettori.

Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le modalità di esercizio del potere d'iniziativa legislativa e regolamentare.

Le proposte di legge d'iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

Articolo 49

I progetti di legge o di regolamento devono essere esaminati dalla Commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, a norma del Regolamento.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 50

La Giunta e ogni consigliere possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di

ogni progetto di legge o di regolamento. Spetta al Consiglio decidere sulla richiesta.

La procedura d'urgenza è in ogni caso adottata per il riesame delle leggi rinviate dal Governo ai sensi dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 51

I soggetti legittimati a presentare proposte di legge o di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo regionale.

Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte il primo firmatario, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto è iscritto di diritto all'ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.

TITOLO VI
Attribuzioni del consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali

Articolo 52

In materia di Statuto della Regione, leggi tributarie, i legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni , Province, Città-Metropolitane e Comunità montane, la funzione legislativa è, in via ordinaria, esercitata collettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie e dei poteri locali, convocati in unica sessione annuale nel mese di settembre di ogni anno.

Articolo 53

Il Consiglio regionale delle Autonomie esprime alla Giunta regionale pareri su:

a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio, e di assestamento;

b) atti generali di programma regionale;

c) piani e programmi di riparto di fondi agli enti locali.

La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione - Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

I pareri di competenza della Conferenza Regione - Autonomie Locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.

Il Consiglio regionale delle Autonomie e dei poteri locali può delegare l'espressione dei suddetti pareri nelle forme previste dal Regolamento di cui all'articolo 41 ad un proprio organo esecutivo.

Articolo 54

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 127 della Costituzione per il rinvio della legge al Consiglio regionale in caso di mancata apposizione del visto.

Il testo è preceduto dalla formula: «Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga».

Al testo della legge segue la formula: «La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta».

I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Giunta regionale.

Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: «Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga».

Al testo del regolamento segue la formula: «Il presente regolamento sarà

pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione».

Articolo 55

Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse.

La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza.

La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente.

I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.

TITOLO VII
Iniziativa popolare e referendum

Articolo 56

Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo, quando lo richiedono trentamila elettori.

La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del referendum.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Articolo 57

Non è ammesso referendum per l'abrogazione di leggi di bilancio, di leggi tributarie e relativi provvedimenti di esecuzione; sull'esistenza di motivi d'inammissibilità decide il Consiglio.

Articolo 58

Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati.

Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

TITOLO VIII
La funzione amministrativa

Articolo 59

Le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni, Province e dalle Comunità Montane ad eccezione delle funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

Articolo 60

L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione e in Segreterie regionali.

La Segreteria generale della programmazione assiste gli organi della Regione nella preparazione dei documenti e degli atti della programmazione regionale, coordina l'attività delle altre Segreterie e assicura lo espletamento degli affari generali della Regione.

Le Segreterie regionali curano la esecuzione dei provvedimenti inerenti alle funzioni amministrative esercitate direttamente dalla Regione, assistono il Presidente e la Giunta nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.

L'attività di tutte le Segreterie è diretta dalla Giunta regionale.

I dirigenti delle Segreterie regionali, in conformità con le disposizioni della Giunta, provvedono alla organizzazione e dirigono il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e sono responsabili del buon andamento di questi.

Articolo 61

La Regione, per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati a enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici, può con legge istituire enti e aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a società, e, in ordine a compiti operativi a carattere temporaneo, può istituire agenzie.

Il Consiglio regionale provvede alla determinazione degli indirizzi generali dell'attività, alla nomina degli amministratori, alla disciplina generale degli enti, aziende e agenzie di cui al primo comma.

La Giunta vigila sulla rispondenza dell'attività degli enti, aziende e agenzie alle decisioni del Consiglio.

Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

La legge istitutiva determina le modalità di partecipazione dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

Articolo 62

La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e la pianta organica del personale in conformità ai principi fissati nello Statuto e sentite le organizzazioni sindacali; determina le norme per l'inquadramento nella Regione degli uffici e del personale trasferiti dallo Stato.

Il personale della Regione si distingue esclusivamente per qualifiche, corrispondenti alle attribuzioni e responsabilità ricoperte, ed è assunto mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.

I dipendenti della Regione, salva l'uniformità di stato giuridico e trattamento economico, sono inquadrati in due ruoli organici, approvati con legge, riservati, rispettivamente, ai dipendenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

A parità o equivalenza di mansioni corrisponde uguale trattamento economico.

Il personale degli enti e aziende istituiti dalla Regione è equiparato al personale regionale, salve diverse disposizioni delle leggi istitutive.

Articolo 63

Il Presidente, su proposta della Giunta, approvata dal Consiglio, conferisce l'incarico di dirigente di ciascuna Segreteria di cui al primo comma dell'articolo 49 a persona scelta, anche fra esperti e professionisti estranei all'Amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

Il dirigente di ciascun ente, azienda e agenzia regionale è nominato dai rispettivi organi di amministrazione con gli stessi criteri.

I dirigenti possono essere altresì revocati con il medesimo procedimento prima della scadenza del termine di nomina.

Il trattamento economico dei dirigenti è determinato con delibera della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.

Articolo 64

La legge regionale disciplina, al fine del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, il procedimento di formazione degli atti amministrativi della Regione.

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

L'inizio del procedimento è comunicato agli interessati, i quali possono prendere visione degli atti del procedimento anche nella fase istruttoria, salvi i casi previsti dalla legge.

I provvedimenti amministrativi della Regione devono sempre essere motivati anche con riferimento ai piani e programmi nazionali, regionali e comprensoriali. Il silenzio dell'amministrazione ha valore di rigetto dell'istanza.

I provvedimenti adottati dagli organi regionali sono definitivi.

TITOLO IX
Finanza, bilancio e demanio

Articolo 65

La Regione ha un proprio bilancio.

La Regione ha demanio e patrimonio propri.

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica.

Articolo 66

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 21 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Gli enti, le aziende e le agenzie regionali presentano al Consiglio regionale,

per l'approvazione, il loro bilancio contemporaneamente al bilancio della Regione.

Articolo 67

La Giunta regionale predispone e presenta ogni anno al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali, con indicazioni di previsione, non oltre il 15 settembre.

Il Consiglio regionale sottopone questa relazione all'esame dell'assemblea dei rappresentanti dei consigli provinciali e comunali e dei comprensori della Regione.

L'Assemblea può esprimere voti o mozioni con valore consultivo.

La legge regionale regola le modalità di convocazione e di formazione delle rappresentanze in detta assemblea.

Articolo 68

Il bilancio di previsione evidenzia gl'impegni finanziari di ciascun servizio e attività regionale in relazione agli obiettivi della programmazione regionale.

Il Presidente della Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio accompagnato da:

a) una relazione illustrativa del rapporto tra le previsioni di bilancio e lo stato di attuazione del piano economico regionale;

b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende dipendenti.

Articolo 69

Il Consiglio, attraverso la competente Commissione permanente, esercita il controllo sull'attuazione dei piani e dei programmi regionali, sull'attività amministrativa della Regione e degli enti, aziende e agenzie dipendenti, e sulla gestione del bilancio e del patrimonio

MOVIMENTO VENETO NORDEST

VENETO INDIPENDENTE IN EUROPA

"Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, di riformare e di cambiare la sua Costituzione.
Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future"

(Art. XXVIII - *Costituzione francese* del 1793)

COSTITUZIONE DEL VENETO AUTONOMO

PREMESSE GENERALI

1. Il quadro di riferimento della riforma costituzionale
La nostra proposta di Costituzione per la Regione Autonoma del Veneto intende contribuire al più generale e profondo processo di riforma in senso federalista della Carta costituzionale italiana. I soggetti fondanti di questo processo non possono che essere i Comuni e Regioni profondamente riformate. Sua premessa indispensabile è il riconoscimento, all'interno dell'Unione federale europea e italiana, della natura pattizia dei rapporti tra diversi ed originari corpi politici. Ciò impone che lo Stato italiano assuma la forma di un'unione federale e che la costruzione dell'unità politica europea muova dall'originarietà e dalla piena autonomia delle sue parti costituenti.

In questa prospettiva la nuova Costituzione federale italiana dovrà assicurare:

- la natura originaria e non derivata della sovranità e dei poteri territoriali;
- l'intervento delle autonomie territoriali nel processo di decisione politica europeo e statale;
- l'assetto a "geometria variabile" degli statuti costituenti che ciascuna autonoma realtà territoriale sarà in grado di darsi, ivi compreso il superamento dell'omologazione delle forme di governo degli istituti regionali;
- la rottura del principio di uniformità amministrativa del territorio;
- la precisa distinzione di ruoli e funzioni tra differenti livelli istituzionali, evitando la confusione delle competenze e delle responsabilità di più enti; andrà perciò soppressa qualsiasi sovrapposizione tra poteri centrali decentrati e competenze affidate agli enti territoriali;

(2

- una reale autonomia nell'imposizione tributaria e la facoltà di negoziare le compartecipazioni ad entrate erariali, nella prospettiva di un effettivo federalismo fiscale;

- la possibilità per le entità autonome federate (Regioni e Comuni) di stabilire relazioni di interscambio, cooperazione e patti a carattere transterritoriale e transnazionale valorizzazione delle forme di intesa interregionale extrastatuali; lo sviluppo di politiche redistributive di solidarietà gestite direttamente dalle Regioni o dai Comuni.

2. La Camera delle Autonomie

Al fine di introdurre nel processo istituzionale e legislativo le componenti federate il secondo ramo del Parlamento federale dovrà essere costituito da una vera e propria Camera delle Autonomie efficacemente investita di funzioni di raccordo ed avente competenze deliberative in tutte le materie di interesse regionale e locale. Seguendo in ciò il modello tedesco del Bundesrat, essa sarà composta esclusivamente da rappresentanti degli esecutivi regionali e locali, assicurando così un'effettiva rappresentanza dei territori e salvaguardando il legame con le massime responsabilità di governo delle comunità locali. Questa Camera dovrà nominare alcuni membri della Corte Costituzionale, la cui composizione oggi rispecchia bene i poteri verticali della repubblica, ma non quelli orizzontali (territoriali).

Il principio di uguaglianza ha una base comune stabilita dal patto federativo e una "gestione differenziale" stabilita autonomamente dal Veneto. Ne viene che la Camera delle Autonomie svolge funzioni codeterminative rispetto alla Camera federale e in materia di definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali.

(Capo I)

I PRINCIPI

3. Autodeterminazione e federalismo

L'obiettivo della presente Carta è la piena affermazione dell'autodeterminazione del Veneto, consistente nella trasformazione della Regione in Entità Territoriale federativa dotata di completa autonomia. Il processo di costruzione di originarie istituzioni di autogoverno, di cui l'insieme delle comunità territoriali del Veneto intende dotarsi, rappresenta il superamento dell'attuale assetto, partitocratico e centralistico, dell'ente Regione.

Il compito di queste istituzioni è la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, la promozione di uno sviluppo sostenibile, la cura degli interessi e del benessere delle comunità federate.
Il Veneto è una federazione di Comuni.
All'interno dell'Unione federale italiana ed europea si riconosce l'autonomia piena e originaria del Veneto e la natura pattizia e federale dei rapporti tra i diversi corpi politici.

4. La cittadinanza

Sono cittadine e cittadini della Regione autonoma del Veneto tutti coloro che vi risiedono. Il che comporta il pieno godimento dei diritti civili e politici e il rispetto dei doveri e degli obblighi da essi derivanti per tutti – europei o extraeuropei – in regola con la legislazione vigente.
Essi vengono pertanto riconosciuti come corpo elettorale attivo e passivo degli istituti di autogoverno.

5. I fondamenti della specialità

(a) *La convivenza delle differenze*

L'identità del Veneto e del suo popolo è il frutto della sua storia e dei suoi valori, costituiti sulla base della convivenza di gruppi sociali, etnici e linguistici plurali in un territorio. Tali valori sono l'intraprendenza, la cooperazione sociale, l'apertura alle relazioni, i vincoli originari della famiglia e della comunità, uniti per una coesione dovuta all'esperienza di istituzioni culturali, amministrative, commerciali e religiose e di tolleranza comuni.

(b) *L'ambiente fisico-naturale*

Il territorio veneto possiede una varietà biologica e una ricchezza morfologica che si basano su equilibri complessi già modificati dall'intervento dell'uomo e altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici e ai danni per l'inquinamento o la manomissione. Le forme di governo non possono prescindere dall'estrema peculiarità di queste caratteristiche ambientali e territoriali.

(c) *La cultura autogestionaria*

La diffusione territoriale delle attività economiche e delle relazioni sociali ha favorito la crescita di attitudini democratiche e autogestionarie che non hanno consentito il consolidamento di gerarchie urbane, territoriali e sociali. Oltre al fare da sé e alle relazioni di reciprocità e di solidarietà comunitaria questa diffusione di una cultura democratica ha il pregio di adattarsi meglio ai macroscopici fenomeni di globalizzazione, incentivando l'autogoverno e premiando la diffusione del potere nelle reti sociali.

(d) *La diffusione dei poteri*

L'organizzazione orizzontale e distribuita dei poteri ne modifica in profondo la qualità, esaltandone la natura strumentale e di servizio alla comunità diffusa, piuttosto che l'appartenenza a organizzazioni rigide e centralizzate. Le forme di economia diffusa vanno applicate con formule giuridiche corrispondenti alla gestione dei servizi collettivi.

(e) *La sussidiarietà*

All'attuale binomio (art. 5) che subordina la partecipazione al principio generale della programmazione regionale, come parte integrante e derivata della programmazione nazionale si sostituisce la sequenza di partecipazione agli istituti di autogoverno e del principio di sussidiarietà, inteso non solo come priorità del livello istituzionale più vicino ai cittadini sul maggiore, ma anche di affidamento alle libere associazioni della società civile della gestione di servizi e funzioni di interesse pubblico. L'istituzione pubblica conferisce al privato ogni funzione e servizio che questi può gestire al meglio in vista del benessere generale.

(f) *L'autogoverno locale dell'economia della conoscenza*

La nuova relazione tra globalizzazione e autogoverno territoriale impone il radicamento di forti istituti di alleanza tra conoscenza scientifica, innovazione tecnologica, ricerca applicata e sistemi produttivi

(4

localizzati. L'autonomia funzionale della ricerca e il pluralismo delle sue forme organizzative concorrono alla competizione tra sistemi che caratterizza le tendenze economiche e istituzionali attuali.

6. Rapporti Stato-Regione

La questione delle competenze ha natura amministrativa più che legislativa, riguarda i servizi e non le leggi. La costituzionalizzazione del riparto delle competenze irrigidisce inutilmente una materia sulla quale è opportuno mantenere un buon grado di flessibilità.

Alla Regione autonoma spettano le competenze legislative attinenti:

- i servizi alla persona che con disciplina unitaria spettano alla gestione del Comune singolo o associato: scuola e formazione, sanità e assistenza, istruzione tecnica e superiore, sicurezza territoriale (polizia regionale) e mercato del lavoro, previdenza e assicurazione;
- l'insieme delle politiche economiche con l'indicazione delle funzioni su cui interviene in forma concorrente lo Stato;
- tutte le competenze attinenti servizi e infrastrutture connessi con il contesto territoriale, e quindi, di interesse regionale e locale;
- la rappresentanza presso l'Unione europea e altri organismi statuali o regionali esteri;
- la titolarità di accordi inter-regionali, sia interni che esterni all'Unione federale italiana, per la soluzione di problemi comuni;
- la titolarità del demanio

In base al principio di sussidiarietà, così come andranno attribuite allo Stato centrale solo le funzioni che non possono essere svolte a livello regionale, allo stesso modo alla nuova Regione saranno trasferite solo quelle competenze che non possono essere portate al livello istituzionale più vicino ai cittadini.

(Capo II)

Le funzioni regionali

7. La funzione legislativa

La Regione ha sovranità legislativa e demanda tutti i compiti gestionali ai Comuni e agli Enti costituiti da questi con patti federativi.

8. La funzione amministrativa

La Regione dispone di una struttura amministrativa e organizzativa "leggerissima", costituita da agenzie di alta specializzazione per la ricerca, il sostegno alla progettazione e dalle authorities di controllo sulle infrastrutture e i servizi gestiti dalle comunità locali.

9. La regionalizzazione dell' ordinamento dei poteri locali

La Regione ha competenza ordinamentale sugli enti locali. Si riscontra concordanza sulla necessità di rompere l'uniformità amministrativa del territorio. I Comuni sono regionalizzati e sono inseriti nella struttura organizzativa e decisionale della Regione. Viene a costituirsi la Camera regionale delle Autonomie che delibera con l'Assemblea Legislativa Regionale l'approvazione della presente Costituzione e i provvedimenti che cointeressano gli enti territoriali locali.

Gli enti intermedi tra i Comuni e la Regione sono istituiti dall'accordo federativo tra le comunità interessate. I modelli prescelti devono caratterizzarsi per l'estrema flessibilità: città metropolitana, comunità urbana, provincia, comunità montana, unione dei Comuni.

La Regione ha compiti d'istituto solo legislativi e di coordinamento, la gestione dei servizi deve sempre spettare ai poteri locali, individuando responsabilità definite e distinte per ognuno di questi.

10. Il federalismo fiscale

1. La Regione e i Comuni sono dotati di autonomia finanziaria e tributaria. Sulla base dell'esigenza di un collegamento trasparente tra rappresentanza e tassazione, La Regione Autonoma del Veneto fonda su un patto con lo Stato italiano, revocabile in caso di inattuazione o di violazione, la propria autonomia tributaria e decide se concepirla in termini esclusivi o compartecipativi.

2. Si istituisce un fondo di riequilibrio regionale per interventi di sostegno delle realtà locali più deboli del territorio veneto.

3. La dotazione fiscale regionale è costituita di tasse sulle attività produttive, tasse automobilistiche, canoni e tariffe sul patrimonio, tabacchi lotto e lotterie, compartecipazione ai tributi statali, trasferimenti perequativi statali e comunitari.

4. I tributi regionali propri e derivati finanziano i servizi alle persone, le infrastrutture di rilevanza regionale e locale, gli interventi di politica economica extraregionali.

5. I beni demaniali non utilizzati dallo Stato e dalla Regione per l'esercizio di funzioni proprie sono assegnati ai Comuni. Nel caso di beni non alienabili si trasferiscono ai Comuni i diritti di utilizzo e concessione

6. Si raggruppa in un'unica voce il tributo locale immobiliare.

7. I Comuni assumono la responsabilità di autonomia tributaria per tutti i servizi da loro gestiti.

(Capo III)

Gli Organi regionali

11. La forma di governo

Il Presidente della Regione è eletto direttamente. Fa parte integrante del Consiglio dei Ministri dell'Unione Federale italiana, quando questo tratta materie di interesse diretto della Regione.

Gli Assessori o Ministri regionali, sono designati dal Presidente anche fuori dall'Assemblea.

Michele

"Movimento Veneto nordest": documento "Veneto indipendente in Europa"

La bozza intitolata "Costituzione del Veneto autonomo" presenta "punti" che appaiono oggettivamente validi (e intimamente coerenti) e che qui si elencano:

a) l'eliminazione della Provincia come struttura "necessaria" e - certamente - come soggetto fondante della nuova entità autonoma (v. punto 1, 1° c. e 2° c. ult. alinea; punto 5, 2° c.);

b) il "superamento dell'omologazione delle forme di governo degli istituti regionali" (v. punto 1, 2° c. terzo alinea);

c) l'abbandono del principio di uniformità amministrativa del territorio (v. punto 1, 2° c. quarto alinea);

d) l'eliminazione di interferenze tra poteri statali decentrati e poteri degli enti territoriali locali (v. punto 1, 2° c. quinto alinea);

e) lo sviluppo delle intese transfrontaliere e, più ampiamente, "interterritoriali" (per usare la terminologia del Protocollo addizionale N. 2 alla Convenzione di Madrid del 1980 adottato dal Consiglio d'Europa il 5 maggio 1998) (v. punto 1, 2° c. ult. alinea);

f) la proposta di istituzione della "Camera delle Autonomie", quale "secondo ramo del Parlamento federale" (v. punto 2, 1° c.);

g) la compartecipazione della Camera delle Autonomie al processo di formazione della normativa sui livelli minimi delle prestazioni sociali (v. punto 2, 2° c.);

h) l'istituzione della "Camera regionale delle Autonomie" (v. punto 8, 1° c.);

i) l'affermazione: "la questione delle competenze ha natura amministrativa più che legislativa"(v. punto 6, 1° c.):

./.

l) la struttura amministrativa della Regione vista in armonia con il disatteso disposto dell'art. 118, u.c., Cost. (v. punto 8; punto 9, 3° c.);

m) l'attribuzione alla Regione della competenza (legislativa) in materia di ordinamento degli enti locali, superando "l'uniformità amministrativa del territorio" (v. punto 9, 1° c.);

n) la definizione degli enti intermedi (fra Comuni e Regione) affidata all'accordo tra i soggetti fondanti della nuova entità autonoma e caratterizzata dalla massima flessibilità (v. punto 9, 2° c.);

o) la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri con i poteri e nei limiti attualmente previsti dall'art. 21, 3° c., dello statuto della Regione siciliana (v. punto 11, 1° c.).

Altri punti si prestano alle osservazioni che qui di seguito si espongono:

a) è drasticamente inibente il porre come condicio sine qua non del nuovo ordinamento della Regione il "riconoscimento, all'interno dell'Unione federale europea ..., della natura pattizia dei rapporti tra diversi e originari corpi politici" (v. punto 1, 1° c.). (Ciò prescindendo dall'imprecisione terminologica nel definire l'Unione europea, non avente attualmente carattere federale);

b) "la natura originaria ... della sovranità" (v. punto 1, 2° c. primo alinea): la sovranità ha, per definizione, natura originaria; inoltre, l'affermazione, se riferita alla Regione, appare non coerente con l'impalcatura del testo, che si fonda sull'autonomia (molto avanzata, ma pur sempre autonomia) della nuova entità che si propone;

./.

c) la negoziazione della compartecipazione alle entrate erariali andrebbe più correttamente affidata - se la Federazione che si presuppone deve avere un senso - alla Camera delle Autonomie nell'ambito di una visione globale del problema (v. punto 1, 2° c. sesto alinea);

d) non è facile immaginare come i Comuni possano direttamente gestire le "politiche redistributive di solidarietà" (v. punto 1, 2° c. ult. alinea);

e) andrebbe esplicitato che la Camera delle Autonomie dovrebbe concorrere alla formazione e all'approvazione delle leggi costituzionali (v. punto 2, commi 1° e 2°);

f) non sembra felice l'espressione "poteri verticali" per indicare i poteri centrali (v. punto 2, 1° c. ult. parte);

g) più che postulare la "trasformazione della Regione in Entità Territoriale federativa dotata di completa autonomia" (frase intimamente contraddittoria, specie se si considera la posizione sull'originarietà; inefficace, se non si realizza la trasformazione della Repubblica in Stato federale; generica, laddove fa riferimento ad un'autonomia "completa") sarebbe opportuno dire che la Regione è soggetto costitutivo del nuovo Stato (federale) italiano e dispone dei poteri previsti dalla costituzione regionale (che deve essere riconosciuta come legge costituzionale dello Stato) (v. punto 3, 1° c., prima parte);

h) frase di difficile intellizione - in quanto sembra contenere un ossimoro - è quella che prevede la costruzione di originarie istituzioni di autogoverno: è più semplice e chiaro parlare di creazione di istituzioni di autogoverno (sempre ai sensi della costituzione regionale) (v. punto 3, 1° c., seconda parte);

./.

i) può presentare dei rischi affermare che "il Veneto è una federazione di Comuni": le federazioni, non potendo essere imposte dall'alto, ma dovendo scaturire dalla base, non possono non essere volontarie: quid se uno o più Comuni decidessero di non federarsi? (v. punto 3, 3° c.);

l) le affermazioni contenute nell'ultimo comma del punto 3 sono ripetitive: cfr. punto 1;

m) potrebbe essere riconsiderata l'opportunità di alcuni riferimenti contenuti nel punto 5 sub lett. a in un testo costituzionale: all'"intraprendenza" (e fors'anche ai "vincoli originari della famiglia") fra i valori originari dell'identità del Veneto e alle "istituzioni ... di tolleranza comuni" fra le fonti della coesione del popolo veneto;

n) sembra eccessivo far dipendere le forme di governo dalle "caratteristiche ambientali" (v. punto 5, sub lett. b);

o) il principio di sussidiarietà non limitato al rapporto ente territoriale minore/ ente territoriale maggiore, ma esteso al rapporto privato/pubblico va trattato con molta cautela. (Durante i lavori della Bicamerale si era avuta analoga proposta, poi espunta anche perchè in sedes non propria nell'ambito della Costituzione). Il riferimento a "libere associazioni della società civile" e il conferimento di funzioni e servizi da parte dell'istituzione pubblica andrebbero fusi; ad esempio, potrebbe dirsi: "affidamento, da parte dell'istituzione pubblica, alle libere associazioni della società civile di servizi e funzioni di interesse pubblico che esse possano gestire con risultati ottimali per il benessere generale" (v. punto 5, sub lett. e);

p) il riparto delle competenze fra Stato e Regione deve avvenire in forza di norme costituzionali della Repubblica, seppure

./.

elaborate in modo da garantire un certo grado di flessibilità: esso costituisce la garanzia di qualunque potere locale, pur nell'ambito di una Federazione (v. punto 6, 1° c.);

q) non è condivisibile l'impostazione del 2° comma del punto 6: mentre, infatti, le spinte autonomiste, già presenti all'epoca della Commissione De Mita-Jotti, vanno verso il rovesciamento della titolarità dei cosiddetti poteri residui, qui si indicano puntualmente (e, invero, restrittivamente) le competenze regionali. In ogni caso, desta qualche perplessità l'attribuzione tout court alla Regione di ogni competenza in materia di scuola (ivi compresa l'"istruzione tecnica e superiore", nel testo indicata a parte), sanità, previdenza (v. punto 6, 2° c. primo alinea);

r) l'affermazione contenuta nel secondo alinea del 2° c. del punto 6 è palesemente in contrasto con quanto proclamato al punto 1, 2° c. quinto alinea;

s) il quinto alinea del 2° c. del punto 6 è ripetitivo per quanto concerne gli accordi "esterni all'Unione federale italiana" e riduttivo allorchè ignora la possibilità per i Comuni di stipulare accordi, interni o esterni all'"Unione federale italiana" (cfr. punto 1, 2° c. ult. alinea);

t) la materia di cui all'ultimo alinea del 2° c. del punto 6 è puntualmente disciplinata dal testo in esame al punto 10 (5° c.);

u) la regionalizzazione dei Comuni e il loro inserimento "nella struttura organizzativa" della Regione, di cui al punto 9, 1° c., seconda parte, non sembra coerente con la figura che il testo in esame attribuisce ai Comuni quali soggetti fondanti della nuova entità autonoma (e certamente in contrasto con l'assunto contenuto nel 3° c. del punto 3): è sufficiente e più rispettosa dell'autonomia comunale la disposizione contenuta nella prima parte

./.

del comma in esame;

v) è contraddittorio affermare che l'autonomia tributaria della Regione è contrattata con lo Stato e poi attribuire alla Regione un potere decisionale in materia (v. punto 10, c. 1);

z) estremamente riduttiva è la disposzione del 3° c. del punto 10.

Infine, si osserva che va meglio precisato il termine "federale" a seconda dei casi in cui viene usato, dato che il testo in esame prevede (oltre all'"Unione federale europea" di cui si è detto) una "Unione federale italiana" e una Regione a sua volta federale (come si evince dal punto 3, 3° comma). Si osserva, altresì, che il Capo III ("organi regionali"), nel testo pervenutomi, è evidentemente incompleto.

Si fa riserva di proporre un nuovo articolato alla luce delle considerazioni che precedono.

Renato Barbagallo

5 gennaio 1999

ABBOZZO DI TESTO DI COSTITUZIONE VENETA

Art.1

Il popolo veneto, sulla base delle caratteristiche e delle tradizioni della sua storia, è costituito in Comunità, titolare dei più ampi poteri di autogoverno.

La Comunità è formata dai Comuni compresi nel territorio definito dall'art. 1 dello statuto del Veneto; la sua capitale è Venezia.

Art.2

Sono cittadini veneti tutti coloro che risiedono nel territorio della Comunità o che, pur non residenti, vi siano nati.

La legge disciplina i casi di acquisto della cittadinanza veneta.

I cittadini veneti sono cittadini dell'Unione europea e della Confederazione italiana, a tutti gli effetti non contrastanti con le disposizioni della presente Costituzione.

Art.3

La Comunità veneta tutela e favorisce la cultura delle popolazioni di lingua ladina e di lingua tedesca presenti nel suo territorio.

Art.4

La Comunità veneta dispone della potestà legislativa esclusiva su tutte le materie che non siano espressamente riservate alla Confederazione italiana. La Comunità, nell'esercizio della potestà legislativa,osserva i principi fondamentali della Costituzione confederale e rispetta i limiti derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

Art.5

I rapporti con la Confederazione italiana e con gli altri soggetti che la compongono sono disciplinati dalla presente Costituzione e da strumenti di natura pattizia.

La Comunità partecipa all'attività decisionale della Confederazione attraverso la propria rappresentanza nel Senato

confederale.

Art.6

E' riservata alla Confederazione italiana la potestà legislativa sulle seguenti materie:

- ordinamento della Confederazione. La disciplina è in ogni caso concordata con la Comunità veneta e con gli altri soggetti componenti;
- rapporti con l'estero, ferma restando la facoltà della Comunità veneta di intrattenere rapporti e stipulare trattati con Comuni, Regioni, Stati e Organizzazioni internazionali o sovranazionali, che non arrechino pregiudizio alle funzioni proprie della Confederazione;
- difesa;
- legislazione civile e penale. La disciplina civile è in ogni caso concordata con la Comunità veneta e con gli altri soggetti componenti;
- giurisdizione civile e penale. la collocazione delle sedi giudiziarie in territorio veneto è concordata con la Comunità.

Art.7

La Comunità veneta dispone della potestà tributaria, ferma restando la sua partecipazione alle spese necessarie al funzionamento della Confederazione.

Art.8

La moneta avente corso legale nella Comunità veneta è l'Euro.

→ PER IL DOTT. STOCHINO

Completamento dell'abbozzo di testo

di Costituzione veneta

Art.9

E' istituita l'Assemblea delle autonomie locali, con compiti di organizzazione e coordinamento degli enti locali e con funzioni partecipative e consultive nei riguardi degli organi della Comunità.

I Comuni hanno piena autonomia amministrativa e la necessaria autonomia finanziaria, in applicazione del principio di sussidiarietà.

La Comunità disciplina con legge l'ordinamento generale degli enti locali e il raccordo fra essi e l'amministrazione comunitaria.

La legge comunitaria sull'ordinamento degli enti locali disciplina la natura giuridica, le funzioni e i poteri degli enti intermedi fra la Comunità e i Comuni e le modalità di elezione dell'Assemblea delle autonomie locali.

→ Mi dà conferma dell'avvenuta ricezione? Molte grazie

INDICE

PARTE I
FONTI E PRINCIPI

TITOLO I
FONTI E PRINCIPI DI AUTONOMIA

Art. 1 - Fonti
Art. 2 - Principio di autonomia

TITOLO II
LIVELLI DI GOVERNO

Art. 3 - Ruolo della Regione
Art. 4 - Ruolo delle comunità locali
Art. 5 - Rapporti tra comunità locali e Regione

TITOLO III
CONFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 6 - Modalità del conferimento
Art. 7 - Funzioni regionali
Art. 8 - Funzioni comunali
Art. 9 - Ulteriori funzioni
Art. 10 - Delega di funzioni
Art. 11 - Criteri per il conferimento delle funzioni

PARTE II
SOGGETTI

TITOLO I
COMUNE

Art. 12 - Autonomia
Art. 13 - Funzioni
Art. 14 - Autonomia organizzativa
Art. 15 - Compiti per servizi di competenza statale
Art. 16 - Emblema
Art. 17 - Fusione ed istituzione di Comuni

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
DEFINIZIONE

Art. 18 - Organi

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 - Consiglio comunale
Art. 20 - Funzionamento del Consiglio comunale
Art. 21 - Competenze del Consiglio comunale

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

Art. 22 - Composizione della Giunta comunale
Art. 23 - Competenze della Giunta comunale
Art. 24 - Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale

CAPO IV
SINDACO E VICESINDACO

Art. 25 - Elezione del Sindaco e del Vicesindaco
Art. 26 - Competenze del Sindaco
Art. 27 - Giuramento e distintivo del Sindaco
Art. 28 - Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco
Art. 29 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
Art. 30 - Competenze del Vicesindaco

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31 - Astensione dalle deliberazioni

TITOLO III
AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 32 - Definizione
Art. 33 - Statuto comunale
Art. 34 - Contenuto dello statuto
Art. 35 - Regolamenti comunali

TITOLO IV
FORME DI PARTECIPAZIONE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI DECENTRAMENTO

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 36 - Partecipazione popolare
Art. 37 - Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini
Art. 38 - Contenuti e forme dell'azione amministrativa
Art. 39 - Referendum popolare
Art. 40 - Referendum abrogativo
Art. 41 - Petizioni
Art. 42 - Difensore civico

CAPO II
FORME DI DECENTRAMENTO

Art. 43 - Organi di decentramento

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 44 - Personale
Art. 45 - Autonomia organizzativa
Art. 46 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 47 - Mobilità del personale
Art. 48 - Tipologia degli enti
Art. 49 - Segretari comunali
Art. 50 - Formazione del personale
Art. 51 - Strumenti per la formazione del personale
Art. 52 - Limite complessivo di personale
Art. 53 - Notificazione degli atti
Art. 54 - Responsabilità

TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITA'

Art. 55 - Trasferimenti finanziari agli enti locali
Art. 56 - Esercizio associato delle funzioni comunali
Art. 57 - Trasferimento di funzioni regionali
Art. 58 - Norme in materia finanziaria e contabile
Art. 59 - Procedure contrattuali

PARTE III
RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

TITOLO I
CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 60 - Istituzione
Art. 61 - Composizione
Art. 62 - Costituzione
Art. 63 - Regolamento
Art. 64 - Personale

2. La presente legge individua inoltre i principi di riferimento per l'organizzazione degli enti locali della Valle d'Aosta e stabilisce i livelli di governo delle comunità locali e di esercizio delle relative funzioni.

Art. 2
(*Principio di autonomia*)

1. La comunità valdostana è formata dalle comunità locali che ne costituiscono il millenario tessuto sociale.

2. E' riconosciuto alle comunità locali, organizzate nei propri Comuni, il diritto di regolamentare e di amministrare, in applicazione e nell'ambito dei principi posti dalla presente legge, sotto la propria responsabilità, le funzioni e i servizi relativi all'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, sulla base dei principi di partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici, dell'economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello locale.

3. Le comunità locali sono ordinate in Comuni e Comunità montane, che ne rappresentano la forma associativa.

4. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

5. La Comunità montana è l'ente locale che rappresenta un livello intermedio per lo svolgimento delle funzioni comunali che meglio possono essere esercitate a un livello sovracomunale.

6. I Comuni e le Comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

7. I Comuni e le Comunità montane esercitano, con le modalità di cui alla presente legge, funzioni fra loro ripartite secondo il principio di sussidiarietà.

TITOLO II
LIVELLI DI GOVERNO

Art. 3
(*Ruolo della Regione*)

1. E' compito della Regione intervenire affinché i livelli di governo locale possano adempiere le proprie funzioni verso le proprie comunità.

2. La Regione, nell'ambito dell'esercizio delle proprie responsabilità di legislazione e programmazione, deve consultare gli enti di governo delle comunità locali e tenere conto delle esigenze delle medesime comunità.

3. E' compito della Regione adottare gli opportuni provvedimenti al fine di mettere in atto adeguate misure di perequazione finanziaria o equivalenti, destinate alla tutela delle comunità locali economicamente più deboli, per assicurare un esercizio uguale delle responsabilità e funzioni di competenza dei livelli di governo locale.

4. La Regione interviene soltanto in caso di inadempienza e di accertata incapacità degli enti di governo delle comunità locali, provvedendo nel contempo a mettere gli stessi in grado di adempiere per il futuro alle proprie funzioni.

Art. 4
(*Ruolo delle comunità locali*)

1. Ai livelli di governo locale sono riconosciuti i poteri e le responsabilità relativi alle funzioni amministrative, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo delle proprie comunità.

2. Le comunità locali dispongono, sia attraverso il reperimento di risorse proprie, sia attraverso il trasferimento di adeguate risorse regionali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni loro riconosciute o delegate dalla legislazione regionale e nazionale.

3. E' riconosciuto alle comunità locali il diritto, nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, di definire esse stesse, attraverso gli opportuni strumenti partecipativi e decisionali, le strutture amministrative per l'adempimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.

Art. 5
(*Rapporti tra comunità locali e Regione*)

1. I rapporti tra le comunità locali e la Regione sono basati sul principio della pari dignità istituzionale tra enti pubblici territoriali, espressione di sovranità popolare, e sono ispirati al principio di leale cooperazione.

2. La Regione istituisce forme di rappresentanza delle autonomie locali, di collaborazione e concertazione tra enti locali e Regione, nonché di garanzia delle prerogative delle comunità locali.

TITOLO III
CONFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 6
(*Modalità del conferimento*)

1. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione ai livelli di governo locale sono esercitate in conformità ai principi di cui alla presente legge.

Art. 7
(*Funzioni regionali*)

1. La Regione, per assicurare lo sviluppo armonico della comunità valdostana, esercita, nel rispetto dei principi generali della Costituzione, le funzioni di legislazione, programmazione e controllo nelle materie individuate dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, nonché le funzioni amministrative di interesse regionale individuate con legge regionale da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora la legge regionale non sia adottata nei termini di cui al comma 1, le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni fino all'adozione della legge regionale in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 82.

3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, assicurando il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche per ciò che concerne i rapporti con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le organizzazioni transnazionali e le comunità d'oltre confine.

4. La Regione esercita inoltre le funzioni relative alla programmazione economica ed al coordinamento della programmazione urbanistica ed ambientale.

Art. 8
(*Funzioni comunali*)

1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui agli art. 2 e 3 dello Statuto speciale, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni dei Comuni stessi, associati nelle Comunità montane, espressamente riservate alla Regione dalla legge regionale di cui all'art. 7, comma 1.

2. La titolarità delle funzioni e dei compiti amministrativi da parte dei Comuni comporta il divieto di intromissioni procedurali da parte della Regione nell'esercizio delle funzioni e compiti medesimi.

Art. 9
(*Ulteriori funzioni*)

1. Nel caso di conferimento di ulteriori funzioni dallo Stato alla Regione o di modifiche statutarie, con legge regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma statale di confe-

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
DEFINIZIONE

Art. 18
(*Organi*)

1. Sono organi del Comune:

   a) il Consiglio comunale;
   b) la Giunta comunale;
   c) il Sindaco ed il Vicesindaco.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19
(*Consiglio comunale*)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, il loro stato giuridico e le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono regolati dalla legge regionale.

3. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di un ufficio di Presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.

6. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti nel regolamento.

Art. 20
(*Funzionamento del Consiglio comunale*)

1. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, è disciplinato dal regolamento, che prevede, in particolare:

   a) le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stabilito dallo statuto;
   b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;
   c) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;
   d) le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni e dei relativi atti adottati.

2. In casi di particolare importanza, quali l'adozione dello statuto o l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, il regolamento può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da Assemblee della popolazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal regolamento stesso.

Art. 21
(*Competenze del Consiglio comunale*)

1. Il Consiglio comunale ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

   a) statuto dell'ente e delle Associazioni dei Comuni di cui l'ente faccia parte;
   b) regolamento del Consiglio;
   c) bilancio preventivo e relative variazioni;
   d) rendiconto;
   e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;
   f) istituzione e ordinamento dei tributi;
   g) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
   h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 23, comma 1, e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, di cui all'art. 46, comma 2, lo statuto del Comune può attribuire al Consiglio comunale la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:

   a) regolamenti;
   b) piani, programmi e progetti;
   c) dotazione organica del personale;
   d) partecipazione a società di capitali;
   e) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
   f) determinazione delle tariffe di cui alla lett. e);
   g) acquisti e alienazioni immobiliari;
   h) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;
   i) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

Art. 22
(*Composizione della Giunta comunale*)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto comunale.

2. Le modalità di nomina della Giunta comunale sono stabilite dallo statuto comunale.

3. Lo statuto comunale può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

4. Lo statuto comunale può altresì stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.

Art. 23
(*Competenze della Giunta comunale*)

1. La Giunta comunale determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale.

2. La competenza degli atti di cui all'art. 21, comma 2, spetta di diritto alla Giunta comunale, qualora la competenza nell'adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto comunale al Consiglio comunale.

Art. 24
(*Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale*)

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco e imposta la propria azione secondo il principio della collegialità.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. La Giunta comunale ha potere di auto-organizzazione.

4. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 34
(*Contenuto dello statuto*)

1. Lo statuto, ai sensi dell'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con l. 439/1989, e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale, stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni o con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Lo statuto, nel rispetto del Trattato di Amsterdam, prevede forme di promozione della parità tra uomini e donne.

3. Lo statuto determina le forme di attuazione, nell'ambito locale, del principio di bilinguismo di cui all'art. 38 dello Statuto speciale.

4. Lo statuto prevede inoltre forme di valorizzazione dell'utilizzo del patois franco-provenzale.

5. Nei Comuni individuati dalla legge regionale, in applicazione dell'art. 40 bis dello Statuto speciale, lo statuto comunale prevede forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca.

Art. 35
(*Regolamenti comunali*)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei propri organi, per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. Lo statuto comunale deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

TITOLO IV
FORME DI PARTECIPAZIONE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI DECENTRAMENTO

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 36
(*Partecipazione popolare*)

1. I Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto comunale, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il Comune devono essere adottate idonee forme di consultazione e di informazione.

4. In attuazione delle direttive dell'Unione europea, i Comuni assicurano i medesimi diritti ai residenti che non abbiano la cittadinanza italiana e siano cittadini dell'Unione europea. Favoriscono, altresì, i rapporti e la partecipazione all'attività dell'amministrazione di tutte le persone residenti o presenti nel territorio comunale.

Art. 37
(*Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini*)

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dagli elettori.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento comunale, nel rispetto dei principi di cui al regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, i Comuni assicurano agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi.

Art. 38
(*Contenuti e forme dell'azione amministrativa*)

1. L'azione del Comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla l.r. 59/1991.

2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto a cui essa si richiama.

Art. 39
(*Referendum popolare*)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, gli statuti comunali possono prevedere il ricorso al referendum popolare propositivo, consultivo e abrogativo.

2. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3. Il referendum può essere proposto dalla Giunta comunale, da un numero di consiglieri comunali o da un numero di elettori stabiliti dallo statuto comunale.

5. La Giunta comunale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile di uffici e servizi, salvo quanto riservato agli organi di governo dell'ente ai sensi del comma 3.

6. Compete ai responsabili degli uffici e dei servizi il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dalla Giunta comunale.

7. I criteri, le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali e di responsabili di uffici e servizi sono stabiliti dal regolamento, secondo i principi stabiliti dal titolo II, capo II, della l.r. 45/1995.

Art. 47
(*Mobilità del personale*)

1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la mobilità del personale tra gli enti di cui all'art. 1 della l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996.

2. La mobilità del personale può anche essere temporanea, finalizzata allo studio ed alla realizzazione di obiettivi specifici.

Art. 48
(*Tipologia degli enti*)

1. Salvo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), possono essere istituite qualifiche dirigenziali, da coprirsi con le modalità di cui alla l.r. 45/1995 o con le procedure di mobilità di cui all'art. 47, nelle Comunità montane e nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

Art. 49
(*Segretari comunali*)

1. Ai segretari comunali, facenti parte del comparto unico del pubblico impiego di cui all'art. 44, si applicano le norme di cui alla l.r. 46/1998.

Art. 50
(*Formazione del personale*)

1. La Regione e gli altri enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 utilizzano la formazione e l'aggiornamento professionale quali strumenti per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 51
(*Strumenti per la formazione del personale*)

1. Ai fini di cui all'art. 50, gli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 possono avvalersi dell'Agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione) per la formazione del personale e dei dirigenti pubblici.

2. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce gli indirizzi della formazione del personale, le modalità organizzative, le risorse ad essa destinate e le modalità di compartecipazione finanziaria degli enti locali.

Art. 52
(*Limite complessivo di personale*)

1. Il conferimento di funzioni regionali ai Comuni, ai sensi della parte I, titolo III, non può comportare un aumento della dotazione organica complessiva degli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44.

Art. 53
(*Notificazione degli atti*)

1. Le notificazioni degli atti del Comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti sono eseguite da dipendenti comunali incaricati con formale provvedimento del Sindaco o tramite servizio postale secondo le norme relative alle notificazioni giudiziarie.

2. Gli incaricati di cui al comma 1, nello svolgimento delle relative mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e provvedono, secondo le norme del codice di procedura civile, o secondo particolari disposizioni, nel caso in cui trattasi di atti inerenti la materia tributaria, alla notificazione degli atti propri dell'ente di appartenenza e di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

3. Le modalità di svolgimento del servizio di notificazione, ivi compresa l'introduzione di eventuali tariffe, sono stabilite con apposito regolamento comunale.

Art. 54
(*Responsabilità*)

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, nonché la l.r. 45/1995.

TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITA'

Art. 55
(*Trasferimenti finanziari agli enti locali*)

1. I trasferimenti finanziari della Regione agli enti locali sono disciplinati dalla legge regionale.

Art. 56
(*Esercizio associato delle funzioni comunali*)

1. Nei casi di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso le Comunità montane, di cui all'art. 83, i Comuni trasferiscono alle Comunità montane le risorse finanziarie necessarie all'esercizio di tali funzioni.

Art. 57
(*Trasferimento di funzioni regionali*)

1. La copertura finanziaria dei trasferimenti di funzioni regionali di cui alla parte I, titolo III, è assicurata in sede di legge finanziaria regionale.

Art. 58
(*Norme in materia finanziaria e contabile*)

1. Le norme in materia finanziaria e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta sono stabilite dalla legge regionale.

Art. 59
(*Procedure contrattuali*)

1. Le modalità relative alle procedure contrattuali sono stabilite dal regolamento dell'ente locale.

2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

PARTE III
RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

TITOLO I
CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 60
(*Istituzione*)

1. Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale ed al fine di dare attuazione alla presente legge, è isti-

Art. 70
(*Controlli sugli organi*)

1. Ai sensi dell'art. 43, comma secondo, dello Statuto speciale, la legge regionale disciplina, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato, le modalità di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e degli organi degli altri enti locali.

2. Restano riservati allo Stato i provvedimenti di cui al comma 1, allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme gravi di manifestazioni di pericolosità sociale), e successive modificazioni.

3. Il parere previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta) è espresso dal Consiglio regionale.

PARTE IV
MODALITA' E STRUMENTI

TITOLO I
FORME DI COLLABORAZIONE

CAPO I
COMUNITÀ MONTANA

Art. 71
(*Definizione*)

1. Le Comunità montane sono enti locali finalizzati all'esercizio in modo associato delle funzioni comunali nonché dei servizi di base dei cittadini, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti del livello di governo locale, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle condizioni socio-territoriali.

2. Le Comunità montane rappresentano altresì lo strumento di attuazione della politica regionale per la montagna.

3. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali, l'intero territorio della regione è considerato montano.

Art. 72
(*Programmazione*)

1. Le Comunità montane formulano proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse comprensoriale e del coordinamento dei servizi a loro affidati.

2. Adottano, altresì, propri programmi pluriennali di carattere sia generale sia settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

Art. 73
(*Individuazione*)

1. La Comunità montana associa i Comuni che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comune. Tutti i Comuni della Valle d'Aosta, ad eccezione di Aosta, appartengono ad una Comunità montana.

2. I limiti amministrativi delle Comunità montane coincidono con i limiti esterni dei Comuni membri.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunità montane sono le seguenti:

   a) Valdigne - Mont Blanc: Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier;
   b) Grand Paradis: Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Sarre, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve;
   c) Grand Combin: Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline;
   d) Mont Emilius: Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel;
   e) Monte Cervino: Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes;
   f) Evançon: Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès;
   g) Monte Rosa: Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin;
   h) Walser-Alta valle del Lys: Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean.

4. Lo statuto delle Comunità montane determina l'eventuale variazione delle denominazioni di cui al comma 3.

Art. 74
(*Modificazioni territoriali*)

1. L'appartenenza di un Comune ad una Comunità montana può essere modificata con decreto del Presidente della Giunta regionale se il Comune risulta confinante con altra Comunità montana, a seguito di deliberazioni del Consiglio del Comune interessato nonché dei Consigli delle Comunità interessate, adottate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Con analoga procedura possono essere istituite nuove Comunità montane o se ne può attuare la fusione e la modificazione.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, lo statuto comunale può prevedere la consultazione diretta della popolazione.

Art. 75
(*Organi*)

1. Sono organi della Comunità montana:

   a) il Consiglio della Comunità;
   b) la Giunta della Comunità;
   c) il Presidente.

Art. 76
(*Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità*)

1. Fanno parte del Consiglio della Comunità montana il Sindaco o il Vicesindaco di ciascun Comune, oltre a due rappresentanti di ciascun Comune, designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

3. Ogni Comune provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana in coincidenza con il rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 77
(*Competenze del Consiglio della Comunità*)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

   a) statuto dell'ente;
   b) regolamento del Consiglio;
   c) bilancio preventivo e relative variazioni;
   d) rendiconto;
   e) costituzione, modificazione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;
   f) atti di programmazione e di indirizzo;
   g) modalità di partecipazione finanziaria ed operativa dei Comuni membri.

Art. 89
(*Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità*)

1. Il funzionamento del Consiglio della Comunità è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 20.

Art. 90
(*Istituti di partecipazione e di democrazia diretta*)

1. Alle Comunità montane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo IV, capo I.

Art. 91
(*Uffici e personale*)

1. La Comunità montana dispone di propri uffici e personale. Ad essi si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui alla parte II, titolo V.

2. La Comunità montana presta assistenza tecnica ai Comuni membri che la richiedano e che non dispongano delle necessarie risorse tecniche e di personale, con servizi appositi volti all'attuazione di procedimenti amministrativi, alla realizzazione di studi e ricerche, allo svolgimento di azioni che richiedano competenze tecniche specialistiche altrimenti non disponibili.

3. La Comunità montana, per l'attuazione di programmi o progetti speciali, può richiedere alla Regione o ai Comuni l'attribuzione di personale qualificato necessario per una durata determinata. La definizione delle modalità organizzative e finanziarie relative è precisata in apposita convenzione tra la Comunità montana, la Regione o i Comuni, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'art. 47.

Art. 92
(*Segretario*)

1. Il segretario della Comunità montana svolge le funzioni di cui all'art. 9 della l.r. 46/1998.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5, della l.r. 46/1998 si applicano anche alle Comunità montane.

CAPO II
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 93
(*Definizione*)

1. Le Associazioni dei Comuni sono organismi strumentali dei Comuni che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili alla Comunità montana.

2. Possono essere membri di una Associazione di Comuni anche comunità locali di altro Stato ad essa contermini, in conformità con gli accordi e le norme vigenti relativi alla cooperazione frontaliera.

3. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni stipulano tra loro apposito accordo nel quale sono stabiliti il fine, la decorrenza e la durata dell'Associazione, nonché le modalità di partecipazione finanziaria ed organizzativa dei Comuni membri ivi comprese le forme di utilizzo del personale.

Art. 94
(*Organi*)

1. Sono organi dell'Associazione dei Comuni:

   a) il Consiglio dei Sindaci;
   b) il Presidente.

Art. 95
(*Consiglio dei Sindaci*)

1. Il Consiglio dei Sindaci compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi della l.r. 45/1995 e che lo statuto non riservi al Presidente.

2. Spetta comunque al Consiglio dei Sindaci, composto dai Sindaci o dai Vicesindaci dei Comuni membri, l'approvazione dei seguenti atti:

   a) regolamenti;
   b) bilancio preventivo;
   c) rendiconto;
   d) costituzione, modificazione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;
   e) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;
   f) programma annuale di attività;
   g) atti di programmazione e di indirizzo;
   h) modalità di partecipazione finanziaria ed operativa dei Comuni membri.

Art. 96
(*Sede*)

1. L'Associazione dei Comuni ha sede, anche a rotazione, presso uno dei Comuni membri.

Art. 97
(*Uffici e personale*)

1. Segretario dell'Associazione è, anche a rotazione, il segretario comunale di uno dei Comuni membri.

2. L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei Comuni membri.

Art. 98
(*Statuto*)

1. Lo statuto, approvato dai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Associazione, disciplina in particolare le modalità di nomina del Presidente, le competenze degli organi, l'organizzazione dell'Associazione e le modalità di informazione sull'attività svolta dall'Associazione.

CAPO III
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA

Art. 99
(*Definizione*)

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 328 in data 29 ottobre 1955, è un ente locale che esercita funzioni proprie per contribuire al progresso socio-economico della popolazione valdostana.

2. A tal fine il BIM utilizza il fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni idroelettrici previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).

Art. 100
(*Delega di funzioni*)

1. La Regione ed i Comuni possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di compiti di rilevanza regionale o sovracomunale.

2. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento delle funzioni delegate sono regolati da apposite convenzioni tra gli enti interessati, nelle quali sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

Art. 101
(*Organi*)

1. Il Conseil è costituito e insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Conseil ha sede presso il Comune di Aosta.

Art. 110
(*Attività del Conseil*)

1. Il Conseil formula proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse dello stesso e del coordinamento dei servizi:

   a) modalità di gestione coordinata o comune di reti e servizi di trasporto di interesse comune;
   b) coordinamento dei piani di traffico comunali;
   c) coordinamento degli strumenti urbanistici nonché dei processi di sviluppo comunali che determinano influenze reciproche, con individuazione delle azioni comuni di compensazione o armonizzazione nonché delle relative modalità di attuazione;
   d) coordinamento dei processi di sviluppo nell'ambito della distribuzione territoriale dei servizi commerciali, culturali, sanitari, di cura della persona e di accesso alle informazioni;
   e) modalità di gestione coordinata o comune di interventi di tutela idrogeologica, di rilevamento e prevenzione dell'inquinamento, di raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti, di tutela e valorizzazione dell'ambiente per la parte di interesse comune.

2. Il Conseil può svolgere compiti definiti su mandato dei suoi membri.

Art. 111
(*Personale*)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Conseil si avvale degli uffici e del personale del Comune di Aosta.

2. Il Conseil nomina un proprio segretario, scelto tra il personale di cui al comma 1.

Art. 112
(*Regolamento*)

1. Il Conseil adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.

TITOLO II
SERVIZI

Art. 113
(*Servizi pubblici locali*)

1. I Comuni e le Comunità montane provvedono, anche in forma associata, alla disciplina e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge regionale.

3. I Comuni e le Comunità montane possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

   a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
   b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
   c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;
   d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
   e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonché a mezzo di società a prevalente capitale privato, qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.

4. L'affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento dello stesso.

5. In ogni caso viene disciplinato con regolamento l'esercizio da parte dell'ente locale delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da esercitarsi anche mediante appositi uffici, nei confronti dei soggetti ai quali è affidato il servizio pubblico.

6. L'ente locale conclude con i soggetti affidatari di servizi pubblici appositi contratti di servizio in cui sono stabiliti:

   a) la durata del rapporto;
   b) gli aspetti economici;
   c) le caratteristiche dell'attività;
   d) i criteri per lo svolgimento del servizio;
   e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi da conseguire;
   f) le forme di partecipazione dell'ente locale;
   g) le eventuali funzioni amministrative connesse;
   h) le modalità di verifica del conseguimento dei risultati;
   i) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni;
   l) i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato;
   m) i diritti degli utenti ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

7. La Giunta regionale può autorizzare l'adozione di ulteriori forme di gestione di servizi pubblici su motivata domanda degli enti locali richiedenti e per casi specifici, in particolare relativi ad attività di cooperazione frontaliera.

Art. 114
(*Aziende speciali*)

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile.

2. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto.

3. L'azienda speciale informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. L'ente locale:

   a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda;
   b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;
   c) conferisce il capitale di dotazione;
   d) determina le finalità e gli indirizzi;
   e) nomina e revoca gli amministratori;
   f) verifica i risultati della gestione;
   g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.

5. Lo statuto può prevedere che l'azienda partecipi alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

2. Fino al termine di cui al comma 1, le Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse delegate dai Comuni e dalla Regione ai sensi degli art. 3 e 4 della l.r. 91/1987, e successive modificazioni.

Art. 125
(Termini per l'adozione dello statuto e dei regolamenti)

1. Gli organi della Comunità montana adottano il nuovo statuto ed i regolamenti previsti dalla presente legge entro i termini di cui agli art. 123 e 124.

Art. 126
(Disciplina transitoria in materia di accordi di programma)

1. Le disposizioni di cui all'art. 105 non si applicano agli accordi di programma in atto e a quelli i cui procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 127
(Intervento sostitutivo)

1. Trascorsi inutilmente i termini di cui agli art. 120, comma 1, 121, 122 e 123, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di commissari ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONTROLLI

Art. 128
(Controllo sugli atti)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 69, comma 2, il controllo sugli atti degli enti locali continua ad essere esercitato dalla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali, con le modalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), come modificata dalle leggi regionali 9 agosto 1994, n. 41 e 16 dicembre 1997, n. 40.

CAPO V
DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 129
(Abrogazioni)

1. La l.r. 91/1987 e la l.r. 16/1994 sono abrogate.

2. Gli art. 29 e 30 della l.r. 46/1993 sono abrogati.

3. Gli art. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 41/1994 sono abrogati.

Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

Art. 57.

"Il Senato della Repubblica è formato:

a) da un minimo di tre senatori espressi da ciascuna Regione. Il Trentino-Alto Adige ne esprime due per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le Regioni con più di tre milioni di abitanti fino a cinque milioni ne esprimono cinque ciascuna; quelle con più di cinque milioni di abitanti fino a otto milioni ne esprimono sette; quelle con più di otto milioni di abitanti ne esprimono nove;

b) dai rappresentanti delle Assemblee delle autonomie locali in numero di uno per ogni Regione, salvo per il Trentino-Alto Adige che ne esprime uno per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano, con la maggiorazione di tante unità per Regione quanti sono i comuni con oltre 500.000 abitanti che essa comprenda."

COME SAREBBE COMPOSTO IL NUOVO SENATO:

a) la Lombardia esprimerebbe nove senatori; il Lazio, la Campania e la Sicilia sette ciascuno; il Piemonte, il Veneto, l'Emilia-Romagna, la Toscana e la Puglia cinque ciascuno; il Trentino-Alto Adige quattro; le rimanenti dieci Regioni tre ciascuna: per un totale di 89 membri;

b) il Lazio, la Lombardia, la Campania, il Piemonte, la Sicilia e la Liguria esprimerebbero due senatori ciascuno e così il Trentino-Alto Adige; le rimanenti tredici Regioni uno ciascuna: per un totale di 27 membri.

In totale i senatori sarebbero 116.

Art. 58

"I senatori espressi a norma della lettera a dell'articolo 57 sono designati dalle rispettive assemblee legislative regionali. La designazioni dei membri spettanti al Trentino-Alto Agige avviene secondo le norme dello statuto regionale. I senatori espressi a norma della lettera b dell'articolo 57 sono designati da ciascuna Assemblea regionale delle autonomie locali. Nelle Regioni comprendenti comuni con più di 500.000 abitanti la designazione del secondo membro è effettuata su indicazione dei comuni stessi."

L'attuale art. 116 della Costituzione è integrato con l'aggiunta dei due commi seguenti:

"Ogni altra Regione che intenda disporre di forme e condizioni particolari di autonomia elabora uno statuto, approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e lo sottopone a referendum popolare: se la maggioranza degli aventi diritto ha partecipato al voto e questo ha avuto esito favorevole, lo statuto è presentato alla Corte costituzionale, che ne esamina l'armonia con i Principi fondamentali della Costituzione, la coerenza con i principi generali dell'ordinamento giuridico e il rispetto degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli altri obblighi internazionali dello Stato. Se la Corte costituzionale dichiara la sussistenza di questi requisiti, lo statuto assume, direttamente in forza di tale dichiarazione, valore di legge costituzionale.

Lo stesso procedimento è seguito per le modificazioni degli statuti speciali."

L'art. 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il sistema di elezione e il numero dei membri dell'assemblea legislativa regionale sono stabiliti dallo statuto della Regione. La Regione stabilisce, altresì, in armonia con i principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità di detti membri.

Lo statuto regionale determina il modo di elezione del Presidente della Regione e il modo di formazione dell'organo esecutivo collegiale."

Il primo comma dell'art. 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il controllo sugli atti amministrativi della Regione è esercitato da un organo della Regione medesima nei modi e nei limiti stabiliti dallo statuto e dalla legge regionale".

Gli articoli 128 e 129 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 128.

"I comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica ed esercitano tutte le funzioni amministrative non espressamente attribuite allo Stato o alla Regione. Essi sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Lo statuto regionale stabilisce la natura giuridica della provincia. Ove non ne preveda la presenza come mera circoscrizione di decentramento, lo statuto regionale ne determina le funzioni. "

Art. 129.

"Le autonomie locali sono rappresentate, in ciascuna Regione, in un'Assemblea, avente funzioni di coordinamento dei singoli enti, di organo consultivo nei confronti della Regione e di designazione di una parte dei membri del Senato della Repubblica."

I PRINCIPI DEL FEDERALISMO FISCALE

I principi del federalismo fiscale sono quelli della autonomia e della responsabilità, e implicano l'accettazione di una graduale riduzione del peso dei trasferimenti statali nella finanza locale se non con fini perequativi. Ma la gradualità deve essere tale da consentire l'adattamento non traumatico dei bilanci degli enti locali.

Altri criteri fondamentali del riassetto della finanza locale dovranno essere:

- la semplificazione del sistema;
- il divieto di aggravare la pressione fiscale complessiva.

Riguardo all'imposizione immobiliare, è anzitutto indispensabile la cogestione del catasto da parte dei Comuni, in modo che possa essere effettivamente attuata la rivalutazione periodica prevista dall'art. 4 della legge 421/92, indipendentemente dalla discriminazione delle aliquote per zone.

Il potere di determinare le aliquote dell'ICI e di stabilire esenzioni e riduzioni, anche per finalità extrafiscali, deve spettare ai comuni, anche se l'imposizione immobiliare non deve essere la sola colonna portante della finanza comunale.

Se, peraltro, venisse istituita l'imposta regionale sul valore aggiunto delle attività produttive (come è stata proposta e come sembra opportuno, perchè è del tutto incompatibile coi principi del federalismo fiscale un sistema di finanziamento delle Regioni che gli attribuisca risorse esonerandole da responsabilità nei confronti dei cittadini), allora l'ICIAP dovrebbe essere sostituita da una addizionale all'IRVAP.

Quanto alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche deve stabilirsi che la sua istituzione non è obbligatoria e che i Comuni che la istituiscono la disciplinano con ampia discrezionalità, salva la ragionevolezza dei criteri e la attendibilità dell'istruttoria.

Altrettanto ampia deve essere la discrezionalità dei Comuni nella disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Criterio necessario e sufficiente della disciplina regolamentare è che il costo del servizio deve essere ripartito proporzionalmente alla produzione di rifiuti (effettiva o presunta secondo criteri ragionevoli e verificabili). Questo solo principio, pertanto, deve essere stabilito con legge.

Il riassetto della finanza locale in senso federalistico esige inoltre:

- a) l'abolizione dei tributi, addizionali e diritti i cui gettiti non giustifichino i costi (sia dell'Amministrazione che dei contribuenti);

- b) il pieno potere di Comuni e delle Province nella determinazione dei soggetti e delle modalità della riscossione di tutti i tributi loro propri; e abrogazione, limitatamente a questi, delle regole sulla Tesoreria unica;

- c) l'attribuzione ai Comuni dell'addizionale ECA.

Deve essere esclusa, come incostituzionale, l'attribuzione di poteri normativi alla Regione in tema di finanza locale.



SENZA PATERNITÀ

Statuto
della

Fondazione NORD-EST
per il federalismo e le autonomie locali in Europa

Articolo 1
Denominazione e sede

E' costituita la "Fondazione Nord-Est per il federalismo e le autonomie locali in Europa" (d' ora innanzi "Fondazione"), con sede a Venezia.

Articolo 2
Membri fondatori

Sono membri fondatori.....

Articolo 3
Fini

La Fondazione persegue i seguenti fini:

a) promuovere la ricerca sui presupposti sociali, politici ed economici del federalismo, sulle forme in cui si è attuato nell' esperienza dei vari Paesi e sulle forme possibili in un sistema politico che interagisca con il processo di integrazione in atto in Europa;

b) favorire tale processo con la messa a fuoco, attraverso dibattiti, studi, missioni all' estero, delle responsabilità che gli operatori economici e sociali, le relative associazioni, gli enti di cultura e le autorità locali devono assumersi alla luce del principio di sussidiarietà;

c) coordinare le ricerche sugli aspetti di cui *sub a*) e *b*), anche in collaborazione con enti nazionali e stranieri, e istituzioni internazionali, con particolare attenzione alla ricaduta del principio suddetto tanto nei rapporti tra Unione europea e Stato, Regioni e autorità locali, quanto come principio di organizzazione sociale;

d) promuovere iniziative di sensibilizzazione e studio atte a valorizzare il livello di decisione più vicino al cittadino, valorizzando ad un tempo l' autodeterminazione dei privati rispetto ai pubblici poteri e, specificamente, i rapporti transnazionali e transfrontalieri, accanto ai rapporti con e fra Stati, e con enti sovranazionali quali le Comunità europee;

d) approfondire in particolare, anche in un' ottica comparata:

- l' atteggiarsi delle autonomie locali in una fase marcatamente diversa da quella delle origini repubblicane, e dunque il ruolo dell' ente intermedio fra Comune e Regione;
- i problemi della finanza locale, elaborando ipotesi di riassetto a partire da una analisi approfondita tanto dei presupposti del federalismo fiscale, quanto della ricaduta che la realizzazione di tali ipotesi avrebbe sullo sviluppo locale;
- il ruolo degli enti locali nella gestione e attuazione dei rapporti con l' estero, con precisa attenzione, a quest' ultimo fine, ai rapporti del Nord-Est italiano con l' Europa (Unione, Est europeo e Balcani):

e) individuare metodi e strumenti di azione che rafforzino, nella coscienza degli operatori politici, economici e sociali e nell' opinione pubblica, la percezione dei problemi di cui sopra;

f) divulgare i risultati delle ricerche promosse.

La Fondazione non ha fini di lucro.

Articolo 4

Membri

Oltre ai membri fondatori di cui sopra, art. 2, fanno parte della Fondazione membri ordinari e membri corrispondenti.

Sono membri ordinari i singoli e gli organismi pubblici e privati che, condividendo i fini della Fondazione, sono disposti a sostenere le attività da questa dirette al perseguimento del fini medesimi e ad assicurare tale sostegno nelle forme, e secondo le procedure, stabilite nel presente Statuto.

Ai fini dell' ammissione in qualità di membri ordinari sono prese in particolare considerazione le candidature di: sindaci, amministrazioni locali, industriali e operatori economici, personalità del mondo politico e culturale.

Sono membri corrispondenti singoli, enti e organismi che, operando stabilmente in aree del Paese diverse dal Nord-Est o all' estero, siano

comunque ritenuti idonei, a norma degli articoli 9 e 10, ad assicurare alla Fondazione una utile e stabile collaborazione.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione, rappresentato dalle quote conferite dai membri fondatori in conformità all' atto costitutivo;

b) da beni immobili, valori mobiliari e contributi in denaro conferiti a titolo di liberalità dai membri;

c) da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonchè da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, sempre che tali beni, elargizioni o contributi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il perseguimento dei fini di cui sopra, all' art. 3.

Articolo 6

Entrate

Per l' adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

a) redditi derivanti dal patrimonio di cui al precedente articolo;

b) contributi annuali versati dai membri fondatori, ordinari e corrispondenti;

c) eventuali contributi o elargizioni destinati al perseguimento dei fini statutari e non espressamente destinati all' incremento del patrimonio.

L' entità del contributo dovuto dai membri è stabilito dall' Assemblea della Fondazione. Il contributo in particolare dei membri fondatori è atto a garantire in ogni caso la gestione ordinaria di questa.

Articolo 7

Organi

Gli organi della Fondazione sono:

a) il Presidente;

b) l' Assemblea;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato scientifico;
e) il Segretario generale;
f) il Collegio dei revisori.

Le riunioni degli organi collegiali possono, su autorizzazione del Presidente o dell' Assemblea, tenersi fuori sede.

Articolo 8
Presidente della Fondazione

Il Presidente è eletto dall' Assemblea per sei anni; ha la legale rappresentanza della Fondazione, con tutti i poteri attinenti all' ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento assumendo le sue funzioni.

Il Presidente inoltre:
- convoca e presiede l' Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- propone all' Assemblea la persona idonea a ricoprire la carica di Segretario generale;
- coadiuvato da questi, cura l' esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- ove lo ritenga opportuno delega tali compiti, in tutto o in parte, al Vice-Presidente e al Segretario generale.

Articolo 9
Assemblea

1. L' Assemblea è composta da:
- il Presidente della Fondazione, che la presiede di diritto;
- i membri fondatori, ordinari e corrispondenti, o loro rappresentanti ove si tratti persone giuridiche;

Non si tiene conto peraltro dei membri corrispondenti (o loro rappresentanti) nella determinazione del *quorum* ai sensi degli articoli 9 e 10. Il voto del socio corrispondente è consultivo.

2. L' Assemblea:

a) elegge il Presidente;

b) designa, da una rosa di nove personalità proposte dal Consiglio di amministrazione, i cinque membri del Comitato scientifico;

c) adotta il programma di attività in occasione dell' approvazione del bilancio preventivo per l' anno cui il programma si riferisce;

d) delibera i regolamenti di attuazione del presente Statuto su proposta del Consiglio di amministrazione, salvo che - per i regolamenti interni degli organi collegiali della Fondazione - la relativa proposta spetta all' organo volta a volta interessato;

f) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione;

g) nomina il Segretario generale su proposta del Presidente;

h) designa i componenti del Collegio dei revisori;

i) delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri fondatori e ordinari.

3. L' Assemblea inoltre vigila sull' amministrazione della Fondazione; in particolare:

- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo successivo il conto consuntivo;
- delibera l' accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonchè gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- determina la misura del contributo annuale dei soci.

4. L' Assemblea inoltre delibera:

- circa le domande di adesione alla Fondazione, determinando la relativa quota di accesso;
- circa i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Segretario generale e al Consiglio di amministrazione, in aggiunta a quelli già spettanti a tali organi a norma di Statuto.

Articolo 10

Procedure di convocazione e di voto dell' Assemblea

L' Assemblea si riunisce almeno due volte all' anno ed è convocata dal Presidente che la presiede; è inoltre convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

L' Assembea è regolarmente insediata su convocazione con lettera raccomandata, spedita almeno 10 giorni prima della data di riunione, e con la

presenza di: almeno un quarto dei soci fondatori e ordinari, in prima convocazione; con qualsiasi numero di tali soci superiore ad uno, in seconda convocazione.

Quando il presente Statuto prevede una maggioranza qualificata, il *quorum* costitutivo coincide con la medesima.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. Alle riunioni dell' Assemblea partecipa con voto consultivo il Segretario generale che assolve le funzioni di segretario.

Articolo 11

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da tre consiglieri di amministrazione eletti dall' Assemblea. Questi durano in carica sei anni ed ogni due anni si rinnova l' elezione per uno dei tre. La nomina è rinnovabile non più di una volta consecutivamente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonchè i regolamenti di attuazione del presente Statuto al fine di sottoporli, salvo il disposto dell' art. 9, par. 2, lett. *d*) all' approvazione dell' Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione sottopone all' Assemblea, ai fini della designazione dei membri del Comitato scientifico, una rosa di nove personalità che spicchino nei rispettivi campi di competenza per il contributo dato all' affermazione e allo studio del federalismo nella prospettiva dell' integrazione europea, e del ruolo degli enti locali nella prospettiva medesima.

Il Consiglio di amministrazione provvede inoltre a:

a) disporre l' impiego del patrimonio;

b) definire accordi e convenzioni tra la Fondazione e altri enti o privati anche a livello internazionale;

c) deliberare la nomina e il licenziamento del personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico, fatta eccezione per la nomina del Segretario generale, che compete all' Assemblea su proposta del Presidente;

d) deliberare l' istituzione e l' ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Venezia.

Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni ed i compiti che sono ad esso conferiti dall' Assemblea e, nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza dell' Assemblea stessa alla quale tali

provvedimenti sono sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il Consiglio di amministrazione assolve ad ogni altro compito della Fondazione che non sia attribuito ad un diverso organo della medesima.

Articolo 12

Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto di cinque membri scelti dall' Assemblea a norma dell' art. 9, par. 2, lett. *b*) . In caso di perdita della qualità di membro per dimissioni, morte o revoca per fatti gravi e circostanziati, incompatibili con la qualità medesima, l' Assemblea procede alla sostituzione con la procedura prevista allo stesso articolo, scegliendo un nominativo tra i due che le devono essere proposti.

Il Comitato scientifico assiste il Presidente ed il Consiglio di amministrazione nell' elaborare il programma delle attività culturali della Fondazione, oltre che nella puntuale e creativa realizzazione di questo; assiste in particolare tali organi nell' individuare gli studiosi e ricercatori cui affidare le attività del previsto all' art. 3 tra i fini della Fondazione.

Articolo 13

Segretario generale

Il Segretario generale è nominato dall' Assemblea su proposta del Presidente. Egli collabora con questi all' attuazione delle delibere dell' Assemblea e del Consiglio di amministrazione, e vigila sulla corretta realizzazione del programma di attività; predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Segretario generale funge da segretario dell' Assemblea e del Consiglio di amministrazione e ne redige il verbali, che sottoscrive con il Presidente; inoltre:

- dirige e coordina gli uffici della Fondazione;
- è responsabile del coordinamento e del controllo dell' attività dei dipendenti e dei collaboratori esterni chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;

- controlla il regolare adempimento degli impegni assunti da studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse della Fondazione, rimettendosi al Comitato scientifico per il giudizio di merito circa la qualità di tale impegno;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione.

Il Segretario generale può, all' occorrenza, nominare e revocare un Vice-Segretario determinandone i poteri e può conferire mandati specifici per particolari incarichi.

Se nominato, il Vice-Segretario sostituisce il Segretario generale in caso di suo impedimento o assenza e compie gli atti di ordinaria amministrazione nei limiti del mandato conferitogli.

Articolo 14
Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra persone esperte di amministrazione.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni dell' Assemblea e del Consiglio di amministrazione; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Articolo 15
Avvio delle attività

In pendenza degli adempimenti previsti dal presente Statuto, l' Assemblea della Fondazione risulta composta dai soci fondatori o dai loro rappresentanti in sede di atto costitutivo. Nella medesima sede si determina il contributo dei soci fondatori da versare per il primo anno di attività.

Nella composizione prevista al comma precedente, e secondo le procedure di cui all' art. 10, l' Assemblea della Fondazione provvede alla nomina del Presidente e, su proposta di questo, del Segretario generale; provvede altresì ad eleggere i membri del Consiglio di amministrazione.

In prima designazione questi durano in carica sei, quattro e due anni rispettivamente, secondo un ordine che riflette il numero di voti riportati. In caso di parità, la nomina di più lunga durata è assegnata per sorteggio.